

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

844^a SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO SOMMARIO E STENOGRAFICO

MARTEDÌ 30 MAGGIO 2000

Presidenza del vice presidente ROGNONI,
indi del presidente MANCINO

INDICE GENERALE

RESOCONTO SOMMARIO Pag. V-XX

RESOCONTO STENOGRAFICO 1-90

*ALLEGATO A (contiene i testi esaminati nel
corso della seduta)* 91-135

*ALLEGATO B (contiene i testi eventualmente
consegnati alla Presidenza dagli oratori, i
prospetti delle votazioni qualificate, le comu-
nicazioni all'Assemblea non lette in Aula e
gli atti di indirizzo e di controllo)*137-180

INDICE

RESOCONTO SOMMARIO	
RESOCONTO STENOGRAFICO	
CONGEDI E MISSIONI	Pag. 1
GOVERNO	
Composizione	2
PREANNUNZIO DI VOTAZIONI MEDIANTE PROCEDIMENTO ELETTRONICO	2
SULL'ORDINE DEI LAVORI	
PRESIDENTE	2, 3
VEGAS (FI)	2
PERUZZOTTI (LFNP)	2, 3
INTERROGAZIONI	
Svolgimento di interrogazioni a risposta immediata ai sensi dell'articolo 151-bis Regolamento sull'attuazione dei più recenti provvedimenti di riforma sanitaria:	
TOMASSINI (FI)	4, 5
VERONESI, ministro della sanità	4, 7, 8 e passim
MONTELEONE (AN)	6, 8
NAPOLI Roberto (UDEUR)	9, 10
LORENZI (Misto-APE)	11, 12
BERGONZI (Misto-Com.)	12, 14
MIGNONE (Misto-DU)	15, 16
CÒ (Misto-RCP)	17, 18
ZILIO (PPI)	19, 20
MASCIONI (DS)	21, 22
MANARA (LFNP)	23, 24
DISEGNI DI LEGGE	
Seguito della discussione:	
(4014) Modifica degli articoli 22 e 23 della legge 8 giugno 1990, n. 142, in materia di	

riordino dei servizi pubblici locali e disposizioni transitorie (Collegato alla manovra finanziaria)

(1388-ter) Disposizioni in materia di servizi pubblici locali e di esercizio congiunto di funzioni di comuni e province (Risultante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea il 21 gennaio 1998, degli articoli 10 e 11 del testo proposto dalla 1^a Commissione permanente per il disegno di legge n. 1388)

(3295) DEBENEDETTI. – Norme per l'apertura al mercato dei servizi pubblici locali, per la loro riorganizzazione e sviluppo su base concorrenziale

(3448) MAGNALBÒ e PASQUALI. – Riforma dei servizi pubblici economici locali, di cui al Capo VII della legge 8 giugno 1990, n. 142

(Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento)

Approvazione, con modificazioni, del disegno di legge n. 4014:

PERUZZOTTI (LFNP)	Pag. 26, 27
STIFFONI (LFNP)	28
MAGNALBÒ (AN)	30, 40, 80 e passim
MARCHETTI (Misto-Com)	30, 57, 69 e passim
VEGAS (FI)	31, 43, 51 e passim
GUBERT (Misto-Centro)	32, 41, 45 e passim
PASTORE (FI)	34
PINGGERA (Misto-SVP)	35, 47
BESOSTRI (DS)	35, 86
PARDINI (DS), relatore	35, 36, 40 e passim
BRESSA, sottosegretario di Stato alla presidenza del Consiglio dei ministri	39
DEBENEDETTI (DS)	30, 40, 41 e passim
GRILLO (FI)	42, 44, 48 e passim
LORENZI (Misto-APE)	47, 78, 79
SENESE (DS)	58, 64
D'ONOFRIO (CCD)	60, 35, 75

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Centro Cristiano Democratico: CCD; Unione Democratici per l'Europa-UDEUR: UDEUR; Forza Italia: FI; Lega Forza Nord Padania: LFNP; Partito Popolare Italiano: PPI; Democratici di Sinistra-l'Ulivo: DS; Verdi-l'Ulivo: Verdi; Misto: Misto; Misto-Comunista: Misto-Com; Misto-Rifondazione Comunista Progressisti: Misto-RCP; Misto-Liga Alleanza Autonomista-Veneto: Misto-Liga; Misto-Socialisti Democratici Italiani-SDI: Misto-SDI; Misto-Rinnovamento Italiano: Misto-RI; Misto-I Democratici-L'Ulivo: Misto-DU; Misto-Lega delle Regioni: Misto-LR; Misto-Il Centro-Unione Popolare Democratica: Misto-Centro; Misto-Autonomisti per l'Europa: Misto-APE; Misto-Centro Riformatore: Misto-CR; Misto-Partito Sardo d'Azione: Misto-PSd'Az; Misto-Lista Pannella: Misto-LP; Misto-MS-Fiamma Tricolore: Misto-MS-Fiamma; Misto-Lista Vallée d'Aoste: Misto-LVA; Misto-Südtiroler Volkspartei: Misto-SVP.

LAVAGNINI, <i>sottosegretario di Stato per l'interno</i>	Pag. 58, 63, 69 e <i>passim</i>
CÒ (<i>Misto-RCP</i>)	58, 70
LUBRANO DI RICCO (<i>Verdi</i>)	72, 73
TIRELLI (<i>LFNP</i>), <i>relatore</i>	42, 76
ANDREOLLI (<i>PPI</i>)	80
* ROTELLI (<i>FI</i>)	83
MAZZUCA POGGIOLINI (<i>Misto-DU</i>)	85
Verifiche del numero legale	26, 27
Votazione nominale con scrutinio simultaneo	87

**ORDINE DEL GIORNO PER LE SEDUTE
DI MERCOLEDÌ 31 MAGGIO 2000** 88

ALLEGATO A

DISEGNO DI LEGGE N. 4014:

Articolo 1 ed emendamenti	91
Articolo 2, emendamenti e ordini del giorno nn. 500 e 600	115
Articolo 3 ed emendamenti	134
Proposte di coordinamento	135

ALLEGATO B

VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA	137
--	-----

INSINDACABILITÀ

Richieste di deliberazione	Pag. 145
--------------------------------------	----------

DISEGNI DI LEGGE

Annunzio di presentazione	145
Assegnazione	145

GOVERNO

Richieste di parere su documenti	147
Richieste di parere per nomine in enti pubblici	148
Trasmissione di documenti	148

PARLAMENTO EUROPEO

Trasmissione di documenti	149
-------------------------------------	-----

MOZIONI, INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI

Annunzio	88
Mozioni	149
Interpellanze	153
Interrogazioni	156
Interrogazioni da svolgere in Commissione	180

N. B. - *L'asterisco indica che il testo del discorso è stato rivisto dall'oratore.*

RESOCONTO SOMMARIO

Presidenza del vice presidente ROGNONI

La seduta inizia alle ore 15,03.

Il Senato approva il processo verbale della seduta pomeridiana del 25 maggio.

Comunicazioni all'Assemblea

PRESIDENTE. Dà comunicazione dei senatori che risultano in congedo o assenti per incarico avuto dal Senato. (*v. Resoconto stenografico*).

Governo, composizione

PRESIDENTE. Il Presidente del Consiglio ha comunicato la nomina dell'onorevole Gianclaudio Bressa quale Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con l'incarico per le autonomie speciali e le minoranze linguistiche, nonché presso la funzione pubblica.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverte che dalle ore 15,07 decorre il termine regolamentare di preavviso per eventuali votazioni mediante procedimento elettronico.

Sull'ordine dei lavori

VEGAS (*FI*). Chiede al Presidente di convocare la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari affinché proceda ad una nuova calendarizzazione della discussione dei disegni di leggi n. 4014 e connessi, considerando come la prevista compressione dei tempi di discussione

mal si concili con le assenze che nelle precedenti sedute hanno fatto registrare la maggioranza e, in particolare, il relatore.

PERUZZOTTI (*LFNP*). Concorda su tale richiesta.

PRESIDENTE. Riferirà la richiesta al Presidente Mancino, ricordando che la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari è già convocata per domani mattina alle 11,30.

Svolgimento di interrogazioni a risposta immediata, ai sensi dell'articolo 151-bis del Regolamento, sull'attuazione dei più recenti provvedimenti in materia di riforma sanitaria

PRESIDENTE. Ricorda la procedura prevista, ai sensi dell'articolo 151-bis del Regolamento, per lo svolgimento di interrogazioni a risposta immediata. Avverte altresì che, essendo stata prevista una ripresa televisiva fino alle ore 16,30, la Presidenza farà rispettare rigorosamente i tempi previsti.

TOMASSINI (*FI*). Considerando gli insuccessi che si devono registrare nel settore della sanità e sul fronte dell'attuazione della riforma sanitaria, chiede come il Ministro ritenga di realizzare con soli 250 miliardi a disposizione i faraonici progetti da lui annunciati, anche alla luce delle perplessità espresse in merito dalla Corte dei conti e dal Consiglio di Stato.

VERONESI, *ministro della sanità*. Nei prossimi cinque anni occorre riallineare l'Italia all'Europa, considerando la rivoluzione determinata recentemente dalla mappatura del genoma, dall'avvento della diagnostica per immagini e dallo sviluppo della trapiantologia. La sanità va riammodernata attraverso un rilancio della ricerca biomedica ed un continuo aggiornamento del personale, stante la velocità di obsolescenza delle conoscenze mediche.

TOMASSINI (*FI*). Sono pochi gli ospedali di alto livello tecnologico in Italia. È indispensabile invece riconsiderare le necessità del territorio, soprattutto a livello periferico, valorizzando la sanità normale e non quella spettacolare. È peraltro da respingersi un'impostazione centralista, che possa trascurare i piani regionali. Sulla ricerca occorre un'attenta programmazione, ed in tal senso si dovrebbe forse riattivare l'Agenzia per i servizi sanitari regionali.

MONTELEONE (*AN*). In materia di incompatibilità, chiede come intende procedere il Ministro circa la prevista irreversibilità dell'opzione, soprattutto considerando la diversificazione della situazione ospedaliera sul territorio nazionale.

VERONESI, *ministro della sanità*. Il compito dell'attuale Ministro è quello di adattare le conoscenze mediche alle leggi vigenti, cui sono al momento apportabili solo lievi modifiche. Sul delicato tema del contratto ospedaliero è indispensabile reperire le necessarie risorse; la Corte dei conti ha chiesto una rielaborazione dei dati quantitativi, ma il contratto deve essere comunque onorato. Quanto alla convenzione con i medici, sono in fase di predisposizione alcune norme specifiche. È indispensabile infine accelerare una ristrutturazione degli ospedali, anche attraverso un'attenta ricognizione delle singole strutture.

MONTELEONE (AN). L'irreversibilità della scelta resta il punto cruciale. L'attuale Ministro dovrà rapportare le proprie indiscusse capacità tecniche alle poco provate capacità politiche, ed in questo si dovrà confrontare con l'opposizione.

NAPOLI Roberto (UDEUR). Con riferimento alla recente sentenza del tribunale di Pistoia in materia di attività intramuraria, chiede se non sia possibile, per evitare conflitti con la categoria medica, immaginare di riaprire i termini, di riconsiderare l'irreversibilità e di consentire anche l'utilizzo di studi professionali esterni all'ospedale.

VERONESI, *ministro della sanità*. È comprensibile il disagio che si registra nella categoria ed uno degli obiettivi del Ministro è il recupero della fiducia e dell'entusiasmo nel proprio lavoro da parte della classe medico-ospedaliera; un gruppo di lavoro sta operando presso il Ministero per cercare soluzioni in tal senso.

NAPOLI Roberto (UDEUR). L'UDEUR ha condiviso e ancora condivide alcune impostazioni della riforma, che non va quindi cancellata *in toto*. È però indispensabile recuperare positivamente il consenso degli operatori del settore.

LORENZI (Misto-APE). Chiede se, con riferimento alla disciplina sullo stato giuridico, sia possibile prevedere, affianco alla figura del professore a tempo pieno, quella di un professore a contratto.

VERONESI, *ministro della sanità*. Ferma restando la necessità di rilanciare l'università, occorre certamente lavorare su un tema ancora molto confuso, auspicabilmente in collaborazione con il Ministero per la ricerca scientifica e tecnologica, stante la scarsa collaborazione registratasi negli ultimi anni tra il mondo della sanità e quello dell'università.

LORENZI (Misto-APE). Prevedere la figura del professore a contratto, retribuito in modo simbolico, potrebbe consentire l'aumento del numero dei docenti.

BERGONZI (*Misto-Com*). Considerando come la bocciatura del contratto dei medici ospedalieri da parte della Corte dei conti rappresenti un danno per i cittadini, chiede come il Ministro intenda operare, ed attraverso quali coperture finanziarie, per non far fallire la riforma sanitaria.

VERONESI, *ministro della sanità*. La risposta fornita dalla Corte dei conti solleva perplessità circa la copertura dell'onere finanziario per l'accordo sul biennio 2000-2001. Il Ministero sta favorendo i possibili contatti per dare vita ad un confronto con tutti i soggetti interessati, anche nell'ottica di reperire le risorse necessarie.

BERGONZI (*Misto-Com*). Si dichiara parzialmente soddisfatto, ritenendo la realizzazione del contratto dei medici ospedalieri elemento indispensabile per l'attuazione della riforma sanitaria, a cui peraltro i Comunisti rapportheranno il proprio appoggio al Governo. La riqualificazione del sistema pubblico è indispensabile, soprattutto in rapporto alle pressioni che il centro-destra sta esercitando per affossare la riforma, a favore di una privatizzazione che peraltro aumenta le spese.

MIGNONE (*Misto-DU*). Chiede quale posto occupi il distretto sanitario nella visione del nuovo Ministro.

VERONESI, *ministro della sanità*. Ricorda come il suo stesso *curriculum* personale dimostri l'assoluta dedizione ai temi della protezione della salute sul territorio e quindi conferma l'impegno sul tema della prevenzione e delle attività sociosanitarie.

MIGNONE (*Misto-DU*). L'impegno formulato dal Ministro è certamente rassicurante per i cittadini e per i medici, i quali, più in generale, confidano che la recente riforma sanitaria venga attuata per garantire il diritto alla salute previsto dall'articolo 32 della Costituzione. In tale ambito è necessario, in particolare, uniformare la normativa in tema di medici universitari e medici ospedalieri.

CÒ (*Misto-RCP*). Chiede quali iniziative il Ministero intenda porre in atto per affrontare il tema della prevenzione per i cittadini ed i lavoratori che entrano in contatto con le sostanze riconosciute cancerogene dal Piano sanitario nazionale.

VERONESI, *ministro della sanità*. Da convinto sostenitore della tesi della cancerogenesi ambientale, giudica doveroso risanare l'ambiente dalle sostanze riconosciute dannose per la salute. La legislazione si sta adeguando in tal senso, anche se gli effetti di molte sostanze sono ancora oggetto di analisi e gli studi epidemiologici comportano tempi lunghi. Assicura un impegno particolare a proposito del benzene, che a seguito della diffusione della benzina verde rappresenta il problema più pressante.

CÒ (*Misto-RCP*). Ricorda i preoccupanti dati sulla diffusione dell'amianto e la mancanza di studi attendibili sugli effetti dei materiali sostituitivi. Invita il Ministro ad occuparsi anche dell'atteggiamento dell'INAIL nei confronti delle malattie professionali, riconosciute in un numero di casi assai ristretto rispetto a quelli scientificamente dimostrati.

ZILIO (*PPI*). Chiede se il Ministero intenda resistere in giudizio di fronte alla Corte costituzionale, chiamata a pronunciarsi dopo che recentemente il TAR del Lazio ha giudicato incostituzionale la riforma sanitaria per le parti relative all'esclusività del rapporto di lavoro ed ai medici universitari.

VERONESI, *ministro della sanità*. La materia è complessa ed effettivamente può creare dei dubbi. Tuttavia il Ministero attende con serenità le conclusioni della Corte costituzionale.

ZILIO (*PPI*). La recente sentenza del TAR non ha tenuto conto della prossima pubblicazione dell'atto di indirizzo che dovrà regolare l'attuazione del decreto legislativo n. 229 del 1999. Occorre piuttosto superare lo scoglio del recepimento del decreto legislativo da parte delle regioni. Invita infine il Ministero a garantire un'adeguata informazione sulla donazione di organi.

MASCIONI (*DS*). Chiede assicurazioni circa l'attuazione della cosiddetta «riforma-ter» e sulle misure volte ad onorare il contratto dei medici. Chiede inoltre quali risposte il Ministero intenda dare alle osservazioni della Corte dei conti in tema di esclusività del rapporto di lavoro e di equiparazione tra aiuti ed assistenti, nonché per quanto riguarda la convenzione con i medici di medicina generale, per i quali andrebbero favorite forme di associazionismo.

VERONESI, *ministro della sanità*. È volontà del Governo risolvere i problemi relativi alla convenzione. Per garantire l'attuazione della riforma, che costituisce l'impegno primario del Ministro, è necessario procedere alle modifiche strutturali che assicurino il pieno esercizio della professione *intra moenia*.

MASCIONI (*DS*). Le assicurazioni del Ministro sono soddisfacenti, pur se occorre ribadire che il Piano sanitario nazionale ed il decreto legislativo n. 229 si occupano anche di prevenzione, attività distrettuale ed integrazione sociosanitaria, proprio per valorizzare il ruolo del servizio pubblico, unico in grado di dare risposte a tutti i problemi di salute dei cittadini. La riapertura delle trattative sul contratto dei medici è impensabile e si rende pertanto indispensabile reperire la necessaria copertura finanziaria. Invita infine a perseverare nelle doverose iniziative a tutela dei non fumatori.

MANARA (LFNP). Chiede come sia possibile coniugare la determinazione a proseguire nel solco di una riforma di stampo burocratico, centralizzato e punitivo nei confronti dei medici, con la volontà di ristrutturare gli ospedali sul modello di quelli cantonali in Svizzera.

VERONESI, *ministro della sanità*. Consapevole della limitatezza temporale del suo mandato, il Ministro tenterà di apportare sulla base dell'esperienza quei correttivi che, in una prospettiva strategica, consentano di adeguare il sistema sanitario nazionale alla rapida evoluzione che in questo campo si sta verificando.

MANARA (LFNP). Il Ministro è animato da buone intenzioni, ma non potrà fare miracoli poiché una parte della maggioranza che sostiene il Governo impedisce le modifiche strutturali in tema di managerialità del direttore generale, di autonomia del territorio sotto il profilo finanziario, di contenimento degli sprechi e di eliminazione dei rami secchi improduttivi. (*Applausi dal Gruppo LFNP*).

PRESIDENTE. Lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è pertanto esaurito.

Seguito della discussione dei disegni di legge:

(4014) Modifica degli articoli 22 e 23 della legge 8 giugno 1990, n. 142, in materia di riordino dei servizi pubblici locali e disposizioni transitorie (Collegato alla manovra finanziaria)

(1388-ter) – Disposizioni in materia di servizi pubblici locali e di esercizio congiunto di funzioni di comuni e province (Risultante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea il 21 gennaio 1998, degli articoli 10 e 11 del testo proposto dalla 1^a Commissione permanente per il disegno di legge n. 1388)

(3295) DEBENEDETTI. – Norme per l'apertura al mercato dei servizi pubblici locali, per la loro riorganizzazione e sviluppo su base concorrenziale

(3448) MAGNALBÒ e PASQUALI. – Riforma dei servizi pubblici economici locali, di cui al capo VII della legge 8 giugno 1990, n. 142

(Votazione finale qualificata, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento)

Approvazione, con modificazioni, del disegno di legge n. 4014

PRESIDENTE. Ricorda che nella seduta antimeridiana del 25 maggio, dopo la conclusione della discussione generale e le repliche, sulla richiesta di non passare all'esame degli articoli avanzata dal senatore Tirelli è mancato il numero legale.

PERUZZOTTI (*LFNP*). Rinnova la proposta di non passare all'esame degli articoli e chiede la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Dispone la verifica e avverte che il Senato non è in numero legale. Sospende quindi la seduta per venti minuti.

La seduta, sospesa alle ore 16,29, è ripresa alle ore 16,51.

Presidenza del presidente MANCINO

PRESIDENTE. Riprende la votazione della proposta di non passare all'esame degli articoli.

Con votazione preceduta dalla verifica della numero legale chiesta dal senatore PERUZZOTTI (LFNP), il Senato respinge la proposta di non passare all'esame degli articoli.

PRESIDENTE. Dopo aver dato lettura del parere della Commissione bilancio (*v. Resoconto stenografico*), avverte che, ai sensi dell'articolo 126-bis, comma 2-quinquies, del Regolamento, taluni emendamenti non possono essere presentati in Assemblea in quanto non sono stati respinti nel corso dell'esame presso la Commissione affari costituzionali o non sono in correlazione con modificazioni proposte dalla Commissione stessa. Passa quindi all'esame dell'articolo 1 del disegno di legge n. 4014, nel testo proposto dalla Commissione, e degli emendamenti ad esso riferiti.

STIFFONI (*LFNP*). Illustra gli emendamenti presentati insieme al senatore Tirelli.

MAGNALBÒ (*AN*). Dopo averne dato conto, si dichiara disponibile a ritirare l'1.800.

MARCHETTI (*Misto-Com*). Motiva la presentazione dell'1.807 e degli altri emendamenti recanti la sua firma. (*Applausi dal Gruppo Misto-Com*).

VEGAS (*FI*). Illustra gli emendamenti presentati insieme ai senatori Azzollini, Terracini e Travaglia.

GUBERT (*Misto-Centro*). Illustra i propri emendamenti, che mirano, tra l'altro, a precisare il concetto di accessibilità dei servizi pubblici, a favorire la gestione in economia, a non creare discriminazioni ai danni della famiglia.

PASTORE (*FI*). Dà conto degli emendamenti 1.809, 1.810 e 1.828, considerando illustrati gli altri emendamenti recanti la sua firma.

PINGGERA (*Misto-SVP*). Illustra l'1.202, che mira a limitare i casi di incompatibilità nei comuni più piccoli.

BESOSTRI (*DS*). Ritira l'1.860 ed illustra l'1.871, che si prefigge di garantire l'effettiva titolarità degli affidatari dei servizi. Dà invece per illustrato l'1.874.

PRESIDENTE. I rimanenti emendamenti si intendono illustrati.

PARDINI, *relatore*. È favorevole agli emendamenti 1.801, 1.841, 1.201, 1.863, 1.874 e 1.877 (Testo corretto), ai quali propone però di apportare alcune modifiche. (*v. Resoconto stenografico*); qualora venisse accolta la modifica proposta all'1.863, sarebbe favorevole anche all'1.867 e all'1.868, mentre ritiene che risulterebbero preclusi l'1.907, l'1.864 e l'1.865. Invita poi a ritirare l'1.808 e l'1.818, mentre ritiene che l'1.823 sarebbe da ritenersi assorbito dall'eventuale approvazione dell'1.822, così come l'approvazione dell'1.833 assorbirebbe gli emendamenti 1.829, 1.830, 1.831 e 1.832. È poi favorevole all'1.847 e all'1.871. È invece contrario ai rimanenti emendamenti, esclusi quelli presentati in qualità di relatore.

BRESSA, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Concorde con il relatore, invitando in particolare a ritirare l'1.800, in quanto si è già provveduto al coordinamento con il cosiddetto «decreto gas».

Il Senato respinge gli emendamenti 1.900 e 1.800.

DEBENEDETTI (*DS*). Accoglie la modifica proposta dal relatore all'1.801, mentre ritira l'1.803 (Testo corretto).

Il Senato approva l'emendamento 1.801 (Nuovo testo). Sono poi respinti gli emendamenti 1.802, 1.901, 1.804, 1.805, 1.806 e 1.807.

GUBERT (*Misto-Centro*). Ritira l'1.808 e l'1.840.

Sono respinti l'1.809 e l'1.810.

DEBENEDETTI (*DS*). Insiste sull'1.811 (Testo corretto).

PARDINI, *relatore*. Conferma il parere contrario.

GRILLO (*FI*). Sottoscrive l'emendamento, sul quale voterà a favore.

TIRELLI (*LFNP*). La Lega voterà contro.

Il Senato respinge quindi gli emendamenti dall'1.811 (Testo corretto) all'1.902.

VEGAS (FI). Ritira l'emendamento 1.818.

Sono respinti gli emendamenti 1.819, 1.820 e 1.821, mentre risultano approvati gli emendamenti di identico contenuto 1.822 e 1.823; di conseguenza sono preclusi l'1.824 e l'1.825. Sono altresì respinti l'1.826, l'1.827 e l'1.828, nonché gli identici emendamenti 1.829, 1.830, 1.831 e 1.832. È invece approvato l'1.833, mentre sono respinti i successivi emendamenti dall'1.903 all'1.839.

GUBERT (Misto-Centro). Accoglie la modifica suggerita dal relatore all'1.841.

Il Senato approva l'emendamento 1.841 (Nuovo testo), mentre respinge i successivi 1.842, 1.905 e 1.843.

GUBERT (Misto-Centro). Insiste sull'1.844.

PARDINI, relatore. Ribadisce la propria contrarietà.

Il Senato respinge l'1.844 e l'1.845.

PINGGERA (Misto-SVP). Insiste sull'emendamento 1.202, dichiarandosi disponibile a modificarlo, in considerazione della situazione dei piccoli comuni.

LORENZI (Misto-APE). Sottoscrive l'emendamento, su cui voterà a favore.

Il Senato respinge l'1.202, l'1.906 e l'1.846, mentre approva l'1.847. Sono poi respinti l'1.848, l'1.849, l'1.850 e l'1.851.

GRILLO (FI). L'emendamento 1.201 fa riferimento ad un testo ormai superato. Tuttavia, data la delicatezza della materia, sarebbe opportuno accantonarlo per poter fare sul punto una riflessione più accurata.

PARDINI, relatore. Insiste sul proprio parere.

PRESIDENTE. Stante l'assenza del presentatore, dichiara decaduto l'1.201.

DEBENEDETTI (DS). Ribadisce che l'obiettivo degli emendamenti 1.852, 1.853 e 1.854 è quello di favorire la privatizzazione, scopo del disegno di legge, rendendo quindi non obbligatoria la separazione tra la proprietà e la gestione delle reti.

PARDINI, *relatore*. Lo scopo del disegno di legge è quello di liberalizzare il servizio, non di privatizzare le reti.

GRILLO (*FI*). È contrario agli emendamenti in discussione. Le reti sono di proprietà degli utenti, quindi degli enti locali, mentre lo scopo della norma in discussione è quello di creare un mercato, privatizzando i servizi.

VEGAS (*FI*). In dissenso dal proprio Gruppo, voterà a favore: una privatizzazione mediante il ricorso ad una *public company* non darebbe infatti positivi risultati.

Il Senato respinge gli emendamenti dall'1.852 all'1.859.

VEGAS (*FI*). Accoglie la modifica posta dalla 5^a Commissione come condizione per il parere favorevole all'1.861.

PARDINI, *relatore*. È comunque contrario all'emendamento.

Il Senato respinge gli emendamenti 1.861 (Nuovo testo) e 1.862.

MAGNALBÒ (*AN*). Accoglie la modifica proposta dal relatore all'1.863.

Viene quindi approvato l'1.863 (Nuovo testo). È invece respinto l'1.907; di conseguenza, risultano preclusi l'1.864, l'1.865 e l'1.866. È poi respinto l'1.908, mentre sono approvati gli identici 1.867 e 1.868, nonché l'1.871. Sono infine respinti l'1.869, l'1.870, l'1.872, l'1.873 e l'1.909.

BESOSTRI (*DS*). Accoglie la modifica suggerita dal relatore all'1.874.

Il Senato approva l'emendamento 1.874 (Nuovo testo). Sono invece respinti l'1.875 e l'1.876. È poi approvato l'1.877 (Nuovo testo), mentre risultano respinti l'1.878, l'1.879 e l'1.880.

DEBENEDETTI (*DS*). Sollecita l'approvazione dell'1.200.

Il Senato respinge gli emendamenti dall'1.200 all'1.885, approva l'1.886 e respinge l'1.887. È quindi approvato l'articolo 1, nel testo emendato.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 2 e degli emendamenti e dell'ordine del giorno ad esso riferiti.

GUBERT (*Misto-Centro*). Illustra gli emendamenti a sua firma.

SENESE (DS). Illustra il 2.829.

GRILLO (FI). Nel dare per illustrati gli altri emendamenti da lui presentati, si sofferma sul 2.837.

D'ONOFRIO (CCD). È disponibile a ritirare il 2.835, ma chiede un chiarimento al relatore.

PINGGERA (Misto-SVP). Illustra l'ordine del giorno n. 500.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

PARDINI, *relatore*. È favorevole al 2.803, al 2.811, al 2.809 (del quale suggerisce una modifica), al 2.813 (di cui propone una riformulazione e che assorbirebbe gli emendamenti dal 2.814 al 2.825), al 2.827, al 2.839 (che assorbirebbe gli emendamenti dal 2.836 al 2.851), al 2.854, al 2.858, al 2.860, al 2.867. Invita i presentatori del 2.829 a trasformarlo in un ordine del giorno, propone una riformulazione del 2.868 e invita il senatore D'Onofrio a ritirare il 2.835. È contrario ai restanti emendamenti ed è favorevole all'ordine del giorno n. 500.

BRESSA, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Concorda con il parere espresso dal relatore e accoglie l'ordine del giorno n. 500.

LAVAGNINI, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Accoglie la riformulazione del 2.813 proposta dal relatore.

BESOSTRI (DS). Accoglie la riformulazione del 2.868.

Il Senato respinge il 2.800, il 2.801, il 2.802 e approva il 2.803.

PRESIDENTE. Gli emendamenti dal 2.804 al 2.808 sono pertanto preclusi.

Il Senato approva il 2.809 (Nuovo testo), il 2.811 e il 2.813 (Nuovo testo) e respinge il 2.810 e il 2.812.

PRESIDENTE. Gli emendamenti dal 2.814 al 2.825 sono preclusi a seguito dell'approvazione del 2.813.

Il Senato respinge il 2.826 ed approva il 2.827; conseguentemente il 2.828 è precluso.

SENESE (DS). Accetta di trasformare il 2.829 nell'ordine del giorno n. 600. (*v. Allegato A*).

LAVAGNINI, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Accoglie l'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno n. 600 non verrà posto in votazione.

Il Senato respinge gli identici 2.830, 2.831 e 2.832, nonché gli emendamenti 2.833 e 2.834.

D'ONOFRIO (CCD). Ritira il 2.835.

Il Senato respinge gli identici 2.836 e 2.837, nonché il 2.838.

GUBERT (*Misto-Centro*). L'approvazione del 2.839 precluderebbe, tra gli altri, il 2.849, su cui invece insiste.

GRILLO (FI). Riformula il 2.839 in modo da recepire i contenuti del 2.849 e del 2.848 dei senatori Pastore e Schifani.

PARDINI, *relatore*. È favorevole alla riformulazione del 2.839.

Il Senato approva il 2.839 (Nuovo testo).

PRESIDENTE. Gli emendamenti dal 2.840 (Testo corretto) al 2.850 sono pertanto preclusi, ad eccezione del 2.848 e del 2.849 che risultano assorbiti.

Il Senato respinge il 2.851 e gli identici 2.852 e 2.853 e approva il 2.854.

PRESIDENTE. Il 2.855 e il 2.856 sono pertanto preclusi.

Il Senato respinge il 2.857 e il 2.859 e approva il 2.858 e il 2.860.

PRESIDENTE. Il 2.861 è pertanto precluso.

Il Senato respinge i successivi emendamenti dal 2.862 al 2.865.

GRILLO (FI). Dichiaro il voto favorevole al 2.866.

Il Senato respinge il 2.866 e approva il 2.867 e il 2.868 (Nuovo testo).

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno n. 500 non verrà posto in votazione.

Il Senato approva l'articolo 2, nel testo emendato.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 3 e degli emendamenti ad esso riferiti, che si intendono illustrati.

PARDINI, *relatore*. È favorevole al 3.800 e contrario al 3.801.

LAVAGNINI, *sottosegretario di Stato per l'interno*. È contrario al 3.801.

GUBERT (*Misto-Centro*). Dichiaro il voto contrario al 3.800 e al provvedimento nel suo complesso.

MARCHETTI (*Misto-Com*). È contrario al 3.800.

PASTORE (*FI*). Dichiaro il voto contrario all'emendamento del Governo.

LAVAGNINI, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Ritira il 3.800. (*Applausi del senatore Gubert*).

Il Senato respinge il 3.801 e approva l'articolo 3.

PRESIDENTE. Passa alla votazione finale.

CÒ (*Misto-RCP*). Con lo sconcertante disegno di legge in votazione il Governo perfeziona, peraltro utilizzando strumenti, quali i decreti legislativi ed i regolamenti, che esautorano il Parlamento, il progetto di privatizzazione tanto caro ai poteri economici forti del Paese. Il provvedimento è caratterizzato da una strana concezione della sussidiarietà, che affida al pubblico tutti quei servizi che vengono rifiutati dai privati perché scarsamente redditizi, lasciando campo libero ad una privatizzazione totale e selvaggia, senza vincoli in termini di qualità dei servizi, di mantenimento dei livelli occupazionali e per la previsione di tariffe differenziate a favore delle categorie sociali più deboli. Gli enti locali, cui viene negata l'autonoma gestione imprenditoriale dei servizi offerti alla collettività, dovranno sobbarcarsi, in cambio di un indefinito potere di controllo, gli oneri della ristrutturazione e del mantenimento delle reti e degli impianti, di cui rimangono proprietari. Per queste ragioni i senatori di Rifondazione comunista voteranno contro il disegno di legge.

LUBRANO di RICCO (*Verdi*). I Verdi hanno superato la loro posizione inizialmente ostile nei confronti del principio di sussidiarietà orizzontale, dopo aver preso atto che esso costituiva una conseguenza indispensabile della separazione della sfera politica da quella gestionale nel campo dei servizi pubblici. Attraverso questa separazione sarà possibile modernizzare gli enti locali qualificandoli come centri di programmazione per il perseguimento di una migliore qualità della vita delle comunità. Questo processo di superamento della commistione tra servizio pubblico

e funzione pubblica sarà necessariamente graduale per alcuni servizi di notevole rilevanza industriale, ma avrà comunque esiti positivi. I Verdi voteranno pertanto a favore del provvedimento, pur sottolineando che l'affidamento della proprietà delle reti agli enti locali non può essere interpretato nel senso di consentire ai privati di gestire servizi remunerativi e di scaricare gli oneri sul contribuente. Appare poi necessario valorizzare la responsabilità dei piccoli comuni anziché incentivare forme di associazionismo che nel passato hanno dato risultati negativi. (*Applausi dal Gruppo Verdi. Congratulazioni*).

D'ONOFRIO (*CCD*). Il Gruppo CCD esprimerà voto di astensione, non avendo nulla da obiettare in linea di principio rispetto a questa riforma radicale della legislazione in materia di servizi pubblici locali, ma giudicando disordinato il regime transitorio previsto ed auspicando un maggior coinvolgimento delle regioni nella definizione dei nuovi principi. (*Applausi dal Gruppo CCD*).

TIRELLI (*LFNP*). Il Governo, mentre con le leggi Bassanini ha dato maggiori poteri agli enti locali su aspetti marginali, quando sono in gioco rilevanti interessi economici ritorna al vecchio centralismo, penalizza l'autonomia degli enti locali e li priva di mezzi finanziari. La Lega Nord, constatato che non viene assicurata parità di condizioni tra aziende nazionali ed imprese straniere, non parteciperà al voto finale, protestando per il contingentamento dei tempi e la fretta con la quale l'Assemblea ha dovuto procedere alla discussione. (*Applausi dal Gruppo LFNP. Congratulazioni*).

MARCHETTI (*Misto-Com*). La discussione in Aula non ha migliorato il testo proposto dalla Commissione; al contrario, sono state accolte le modifiche peggiorative proposte da Forza Italia e non è stata rivolta alcuna attenzione agli emendamenti dei senatori comunisti. Le norme transitorie e la soluzione adottata per la proprietà delle reti, delineando un quadro di monopoli e oligopoli privati dei servizi pubblici locali, inducono a parlare non tanto di liberalizzazione, quanto di privatizzazione e denotano una radicale sfiducia nei confronti delle capacità gestionali delle aziende pubbliche. Per questi motivi i Comunisti voteranno contro il provvedimento. (*Applausi dal Gruppo Misto-Com e del senatore Iuliano*).

LORENZI (*Misto-APE*). Il provvedimento amplia la sfera di partecipazione dei privati ai servizi pubblici e quindi merita il voto favorevole, anche se desta perplessità il mancato superamento dell'impostazione dirigista che caratterizza la legge n. 142. In realtà, il superamento di questa impostazione è impossibile stanti gli attuali limiti indicati dalla Costituzione. Appare quindi più che mai necessario procedere alla modernizzazione della Carta costituzionale, compito da assegnare ad un'Assemblea costituente che potrebbe essere eletta insieme al prossimo Parlamento.

ANDREOLLI (*PPI*). I Popolari voteranno a favore del provvedimento nella convinzione che esso costituisca un passo fondamentale a vantaggio delle comunità, consentendo, per il suo valore maieutico, una svolta nel processo di modernizzazione dei servizi offerti dagli enti locali. (*Applausi dai Gruppi PPI e DS*).

MAGNALBÒ (*AN*). Alleanza Nazionale, da sempre sensibile ai problemi dei servizi pubblici locali, giudica nel complesso positivo il lavoro svolto dalla Commissione, ma si asterrà dalla votazione finale non condividendo lo spirito neocentralista della nuova disciplina ed il regime transitorio, che sembra avvalorare il rischio che la logica del liberismo mercantile prevalga su quella della privatizzazione.

GRILLO (*FI*). Forza Italia ha contribuito alla stesura del provvedimento giudicandolo un passaggio importante, capace da solo di qualificare l'intera legislatura per il suo impulso all'adeguamento dei servizi locali agli *standard* europei ed alla creazione di un mercato competitivo in un comparto destrutturato a seguito delle vicende di Tangentopoli. Esprimendo rammarico per il mancato coinvolgimento del Ministero dell'industria, i senatori di Forza Italia esprimeranno voto di astensione. (*Applausi dal Gruppo FI*).

ROTELLI (*FI*). In dissenso dal Gruppo voterà contro il provvedimento poiché esso, in assenza di una riforma degli ordinamenti locali che consenta anche ai comuni più piccoli di amministrare, fa scempio dell'autonomia locale e dell'articolo 128 della Costituzione. Peraltro, non è stata accettata la proposta che l'individuazione dei servizi pubblici locali da affidare ai privati e la valutazione dello svolgimento degli stessi in regime di concorrenza fosse oggetto di una delibera dei consigli comunali.

MAZZUCA POGGIOLINI (*Misto-DU*). Dichiaro il voto favorevole dei Democratici, consapevoli della valenza politica del provvedimento e della metodologia adottata. (*Applausi dal Gruppo Misto-DU*).

BESOSTRI (*DS*). Il disegno di legge in votazione fa prevalere gli aspetti di liberalizzazione su quelli di privatizzazione e adotta misure a favore della concorrenza nei servizi pubblici in anticipo rispetto alle direttive comunitarie. I Democratici di sinistra voteranno a favore, respingendo il sospetto che il provvedimento nasca da una sfiducia nei confronti della gestione pubblica, perché anzi esso affiderà maggiori e più efficaci poteri di controllo agli enti locali, i quali nei regolamenti di servizio potranno individuare i nuove forme di tutela degli utenti. (*Applausi dai Gruppi DS e PPI*).

PRESIDENTE. Passa all'esame delle proposte di coordinamento, presentate dal relatore. (*v. Allegato A*).

LAVAGNINI, *sottosegretario di Stato per l'interno*. È favorevole ad entrambe.

Il Senato approva le proposte di coordinamento nn. 1 e 2.

Con votazione nominale elettronica, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento, il Senato approva nel suo complesso il disegno di legge n. 4014, nel testo modificato, autorizzando la Presidenza a procedere all'ulteriore coordinamento eventualmente necessario. Risultano pertanto assorbiti i disegni di legge nn. 1388-ter, 3295 e 3448. (Applausi dai Gruppi DS e PPI).

PRESIDENTE. Sottolinea come il prolungamento dei tempi nel corso dell'odierna seduta e la rinuncia da parte dei Gruppi di maggioranza ad intervenire, salvo eccezioni, nella discussione stessa e nell'illustrazione degli emendamenti abbiano consentito il libero svolgimento del dibattito in un clima di grande tolleranza, soprattutto nei confronti dei Gruppi di opposizione. (*Applausi dai Gruppi DS e PPI e del senatore Lorenzi*).

D'ALESSANDRO PRISCO, *segretario*. Dà annuncio delle mozioni, delle interpellanze e delle interrogazioni pervenute alla Presidenza. (*v. Allegato B*).

PRESIDENTE. Comunica l'ordine del giorno delle sedute del 31 maggio. (*v. Resoconto stenografico*).

La seduta termina alle ore 20,03.

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del vice presidente ROGNONI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (*ore 15,03*).

Si dia lettura del processo verbale.

MASCIONI, *f.f. segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta pomeridiana del 25 maggio.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Agnelli, Angius, Bertoni, Bo, Bobbio, Brutti, Cecchi Gori, De Martino Francesco, Fusillo, Lauria Michele, Lauricella, Lavagnini, Leone, Manconi, Manis, Masullo, Migone, Montagnino, Pagano, Passigli, Piloni, Rocchi, Taviani.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Martelli, per attività dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa; Volcic, per attività dell'Assemblea dell'Unione dell'Europa occidentale; Villone, per attività della Commissione affari costituzionali; Forcieri, Palombo, Pinggera, Porcari, Tabladini e Terracini, per attività dell'Assemblea dell'Atlantico del Nord; Bedin, Bettamio e Manzi, per partecipare alla riunione degli organismi specializzati negli affari comunitari; Lo Curzio, Servello e Visentin, per attività dell'Unione Interparlamentare.

Governmento, composizione

PRESIDENTE. Il Presidente del Consiglio dei ministri ha inviato la seguente lettera:

«Roma, 27 maggio 2000

Onorevole Presidente,
ho l'onore di informarLa che il Presidente della Repubblica, con proprio decreto in data 26 maggio 2000, adottato su mia proposta e sentito il Consiglio dei Ministri, ha nominato l'On. Gianclaudio Bressa, deputato al Parlamento, Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, con l'incarico per le autonomie speciali e le minoranze linguistiche, nonché presso la funzione pubblica.

F.to Giuliano Amato»

Ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento (*ore 15,07*).

Sull'ordine dei lavori

VEGAS. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VEGAS. Signor Presidente, intervengo per chiederle una riunione della Conferenza dei Capigruppo al fine di rivalutare la calendarizzazione del provvedimento in materia di riordino dei servizi pubblici locali. La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari ha posto termini molto ridotti all'esame degli emendamenti; tuttavia, quanto è accaduto nella seduta di giovedì scorso – la maggioranza non è mai stata presente e il relatore ha ritenuto di anteporre impegni personali agli impegni parlamentari, prospettando una diversa scala di valori – mi induce a chiedere di riesaminare la calendarizzazione e l'organizzazione dei tempi della discussione. Strozzare il dibattito quando esistono gravi motivi di politica legislativa può avere un senso, ma quando i motivi attengono esclusivamente alla sfera personale – se non ludica – ciò ha meno senso.

Nella riunione della Conferenza dei Capigruppo, tenutasi la settimana scorsa, è stato stabilito di fissare termini molto ristretti per la discussione e di passare alla votazione nella seduta odierna; credo che allo stato degli atti quella decisione debba essere necessariamente riesaminata. Giovedì scorso non è stato utilizzato il tempo a disposizione per mancanza dei senatori della maggioranza e per la diversa scala di valori tra attività ludiche e attività politiche che è stata proposta all'Assemblea dalla maggioranza stessa per iniziativa del relatore.

Per questi motivi, prima di procedere all'esame degli articoli, le chiedo di sospendere l'esame del provvedimento affinché la Conferenza dei Capigruppo valuti se, allo stato attuale, abbia senso la fissazione di termini per l'esame degli emendamenti e se convenga adeguarli in modo da compensare la diversa considerazione che la maggioranza ha avuto sul tema all'ordine del giorno.

PERUZZOTTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PERUZZOTTI. Signor Presidente, concordo pienamente con la richiesta espressa del senatore Vegas.

PRESIDENTE. Informerò senz'altro il Presidente del Senato di questa richiesta; invito i colleghi a considerare il fatto che la Conferenza dei Capigruppo è già convocata per domani alle ore 11,30.

Dopo lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata, in materia di riforma sanitaria, passeremo al seguito della discussione dei provvedimenti menzionati, ma credo che non supereremo la fase di illustrazione degli emendamenti e che difficilmente si perverrà alla votazione finale.

Svolgimento di interrogazioni a risposta immediata, ai sensi dell'articolo 151-bis del Regolamento, sull'attuazione dei più recenti provvedimenti in materia di riforma sanitaria

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento di interrogazioni a risposta immediata (cosiddetto *question time*) sull'attuazione dei più recenti provvedimenti in materia di riforma sanitaria.

Ricordo che ai sensi del nuovo testo dell'articolo 151-bis del nostro Regolamento dopo l'eventuale intervento del Governo, per non più di dieci minuti, un senatore per ciascun Gruppo parlamentare può, per non più di un minuto, formulare interrogazioni consistenti in una pura e semplice domanda al Governo senza alcun commento. Dopo la risposta, per tre minuti, del rappresentante del Governo, l'interrogante può a sua volta replicare per non più di tre minuti.

Tenuto conto dell'esigenza di consentire a tutti i senatori che interverranno la possibilità della ripresa televisiva diretta, la Presidenza ha richiesto che il collegamento sia protratto fino alle ore 16,30. Per assicurare

il rispetto del predetto termine, assolutamente improrogabile, la Presidenza provvederà a garantire l'osservanza della richiamata disposizione regolamentare, secondo la quale ciascun oratore potrà porre una e solo una domanda.

Poiché il ministro Veronesi non intende intervenire, hanno facoltà di porre domande gli onorevoli senatori.

TOMASSINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TOMASSINI. Signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, in questa legislatura abbiamo registrato molti insuccessi nel settore della sanità: i provvedimenti di cui alle leggi finanziarie irrealizzati; il sanitometro indecorosamente decaduto; il Piano sanitario nazionale di sogno, privo di ogni legame con le priorità del Paese; infine, una riforma sanitaria inapplicabile, illegittima e fatta solo di principi ideologici di cui state cercando di sbarazzarvi malgrado deboli difese d'ufficio.

Lei, signor Ministro, ha fatto la critica e poi la rettifica delle dichiarazioni rese nei confronti della riforma-*ter*, varando poi un faraonico piano in cui ha proposto i seguenti obiettivi: ospedali tecnologici di modello svizzero; investimenti e riordino degli istituti di ricerca; sviluppo della formazione continua.

Le chiediamo quindi: come pensa di attuare tutto ciò, considerata la disponibilità di soli 250 miliardi nelle casse del suo Ministero, soprattutto ora, con la sonora bocciatura dei contratti di lavoro da parte del Consiglio di Stato e della Corte dei conti?

PRESIDENTE. Ha facoltà di rispondere il Ministro.

VERONESI, *ministro della sanità*. Signor Presidente, ringrazio il senatore Tomassini per il suo intervento, che mi offre l'opportunità di delineare in modo più esteso i tre grandi progetti che ho in mente per riallineare la sanità italiana nel prossimo quinquennio – certamente non nei prossimi mesi – all'Europa, da cui si è distaccata. L'Europa è cresciuta e noi non possiamo rimanere al di fuori del grande progetto europeo di sviluppo di una sanità dedicata al miglioramento della salute della popolazione.

Nella sanità c'è stata una rivoluzione, una grande, gigantesca rivoluzione che riguarda l'evoluzione delle scienze mediche. La mappatura del genoma, infatti, è la prima grande rivoluzione che ci permette di passare da una medicina prescrittiva ad una predittiva.

La seconda rivoluzione riguarda le immagini. La diagnostica per immagini, infatti, permette oggi ad ogni cittadino che lo desideri di entrare in una specie di scatola magica una volta l'anno e di verificare la condizione di assoluta perfezione dei propri organi.

La terza rivoluzione è quella che chiamiamo trapiantologia: sono passati solo venticinque anni dal primo trapianto di cuore, eppure oggi si effettuano in Italia 2.500 interventi di trapianto l'anno.

Questi sono solo tre esempi che richiedono un ridisegno totale della medicina del futuro, che procede – appunto – nella linea di un riammodernamento di tutte le strutture sanitarie. Non è il modello svizzero che mi interessa, ma il nuovo modello che ho in mente, che è il risultato di una lunga perlustrazione in tutti gli ospedali del mondo. Un secondo aspetto è rappresentato da un rilancio aggiornato, efficiente e profondo della ricerca biomedica, senza la quale il Paese non si sviluppa. Il terzo aspetto consiste proprio nell'aggiornamento continuo della formazione di tutto il personale che sarà coinvolto nella difesa della salute o nell'aggressione alle malattie.

Ricordo solo che con il rapidissimo sviluppo delle scienze biologiche e mediche il 50 per cento circa delle conoscenze mediche si rinnova completamente nel giro di sette anni.

Quindi, ogni sette anni dobbiamo eliminare il 50 per cento di quello che sappiamo e sostituirlo con informazioni nuove. È necessario dunque un buon modello aggiornato; il mio modello è quello statunitense, che è il più collaudato, o anche quello francese, basato sull'obbligatorietà dell'aggiornamento, sul fatto che ognuno aggiornandosi, partecipando a corsi, seminari, congressi accumula una certa quantità di punti credito per cui, alla fine dell'anno o alla fine di un quinquennio (dipende da quando si vuole stabilire la barriera di valutazione), deve aver accumulato un numero sufficiente di crediti. Se non introduciamo un sistema così vincolante, ma anche legato ad una motivazione da parte dei medici (vogliamo infatti che i medici agiscano, svolgano la loro professione con entusiasmo, con dignità e con il piacere di essere medici), allora sarà difficile mantenersi allineati allo sviluppo europeo della medicina.

TOMASSINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TOMASSINI. Onorevole Ministro, lei ha risposto più sul piano tecnico che su quello politico.

Per quanto riguarda le sue risposte tecniche, vorrei ricordarle che gli ospedali tecnologici in Italia sono meno di 100 e vi sono, invece, circa 1.300, ospedali, di cui oltre la metà ha 250 posti letto. I grandi ospedali sono solo nelle grandi città, mentre i piccoli ospedali sono nelle piccole città, in cui, però, vive più del 50 per cento della popolazione italiana. Quando si parla, quindi, di decentramento o di chiusura degli ospedali, è indispensabile pensare ad una riconversione in linea con le necessità delle residenze sanitarie assistite, dello sviluppo dei *day hospital* e delle *day surgery*; bisogna lasciar concludere i piani regionali ormai avviati; rifiutare il centralismo e, se si costruiscono meno ospedali, pensare ad un territorio più organizzato, dove non vi siano confuse idee di distretto, di

quale personale usare e quale assistenza domiciliare integrare. Soprattutto, signor Ministro, ci dovrà dire con quali risorse realizzare, da un punto di vista tecnologico, quello che ha affermato.

Per quanto riguarda la formazione, siamo d'accordo: aggiornamento, formazione continua, anche se bisognerebbe operare maggiori *distinguo*. Non possiamo, però, essere d'accordo su una commissione centralista, come prevista nel decreto legislativo n. 229 del 1999, che ci riporta al 1936, a quella che c'era in Russia: vogliamo che i piani siano regionali, avviati attraverso la conferenza Stato-regioni.

Per quanto riguarda la ricerca, l'Italia, come lei sa è l'ultima in Europa e anche il settore privato non brilla in questo senso, con grandi differenze tra Nord e Sud. Pertanto, più che il coordinamento, che si può fare anche dopo, è necessaria subito una programmazione che preveda sinergie delle forze esistenti e, per quanto riguarda un esame e un'analisi del sistema sanitario, da porre a nostro avviso come prima ricerca, vorremmo riattivare l'agenzia per i servizi sanitari regionali, che un tempo era molto efficace.

Per quanto concerne il piano politico, non possiamo avere una sanità da voli pindarici, da scenografie tipo *Broadway* e non vogliamo un centralismo statalista. Servono passi di buona volontà, non fuorvianti immagini di sanità spettacolare con arti riattaccati e uteri in affitto: la gente chiede una sanità normale, pronti soccorsi, ecografie, rianimazione, visite specialistiche. Non si deve dunque rispondere con ideologie o con favole, ma con atti modesti ma concreti.

MONTELEONE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MONTELEONE. Signor Ministro, signor Sottosegretario, avrei preferito una postponizione ad altra occasione del suo intervento odierno: lei domani infatti verrà in Commissione sanità, per cui ci sarebbe stata più materia per poterci confrontare. Tuttavia, poiché oggi le interrogazioni riguardano l'attuazione dei più recenti provvedimenti in materia di riforma sanitaria (che io sappia, negli ultimi tempi non ce ne sono stati tanti, anzi, ci sono state delle grane, tipo il contratto dei medici), le chiedo se, nei progetti che ha in mente, lei ha intenzione di riprendere la questione dell'incompatibilità - e penso non potrà farne a meno - alla luce dell'opzione già effettuata. Dal momento che non siamo stati capaci, a più riprese, di far capire che era impossibile in questa fase della sanità nazionale porre la questione dell'incompatibilità, vorrei sapere come intende mettere mano soprattutto al dato, che definirei alquanto vergognoso, dell'irreversibilità, una volta scelta l'incompatibilità, e se è al corrente, con una radiografia regione per regione, di come stanno effettivamente le cose per quanto riguarda le strutture e la possibilità di attuare la riforma.

PRESIDENTE. Ha facoltà di rispondere il Ministro.

VERONESI, *ministro della sanità*. Lei, senatore Monteleone, solleva un problema che ovviamente è «il» mio problema: gli interrogativi che mi sto ponendo sono proprio quelli cui lei ha testé fatto riferimento.

Mi sono «ritrovato» una legge che, essendo tale, era già stata approvata dal Parlamento: su di essa non posso assolutamente incidere; non ho poteri per farlo, in quanto il mio compito è solo esecutivo: oltre a tutto, non sono neanche un uomo politico, essendo stato chiamato a ricoprire questo ruolo solamente per cercare di individuare il modo per adattare – immagino – le leggi attuali o possibilmente le future normative all'evoluzione della medicina di oggi.

Certamente, un provvedimento così complesso come il decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, non è di facile applicazione (su questo siamo tutti d'accordo), al punto che c'era – ed esiste ancora – la possibilità di introdurre qualche correzione con una scadenza, però, molto ravvicinata, praticamente entro la fine di luglio, ma solo dopo aver fatto passi in avanti. E su questa linea qualcosa è già stato fatto. Infatti, è già stata posta in essere una prima serie di atti correttivi, che ritengo però essere di limitata importanza.

I temi oggi più caldi sono quelli, appunto, che lei ha citato. Uno è rappresentato dai contratti: quello degli ospedalieri e la convenzione dei medici di medicina generale, su cui stiamo cercando di lavorare. Credo che in uno Stato, in un Paese civile, se è stato firmato un contratto con una parte della classe medica, questo deve essere onorato e non si può immaginare di rispondere «abbiamo scherzato: non abbiamo i soldi».

Quindi, il problema non è quello di variare quanto contenuto in tale contratto, ma di reperire le risorse per far fronte economicamente a quanto deciso non da me, naturalmente, ma da chi mi ha preceduto. Questo è un mio preciso dovere e stiamo lavorando per capire bene come si potrà risolvere la questione.

Aggiungo che pochi minuti fa ho ricevuto il testo relativo ad un commento espresso dalla Corte dei conti, che non è ultimativo in senso negativo, ma consiste semplicemente in una richiesta di chiarificazione ovvero di rielaborazione dei dati quantitativi, per capire come si possa più chiaramente soddisfare il bisogno di coprire economicamente e finanziariamente gli oneri di questo contratto.

Anche per quanto riguarda i medici di medicina generale, la convenzione è stata commentata talvolta con riserve e con qualche nota a livello di censura da parte del Consiglio di Stato; qui è già in atto un lavoro da parte degli uffici per preparare un pacchetto di norme che servirà – penso – a risolvere questo aspetto.

Altro grande aspetto caldo è quello che lei ha citato, inerente l'attività intramuraria e le modalità con cui risolvere i problemi ad essa connessi: certamente questo è un problema che in qualche maniera devo affrontare.

Già abbiamo delle possibilità di deroga, in merito; però, esse sono molto limitate. Il mio pensiero è che si debba accelerare al massimo la ristrutturazione degli ospedali. Sto facendo una ricognizione (e lei giusta-

mente ha detto che è necessario fare una fotografia della situazione esistente regione per regione): io vivo e lavoro in una regione dove questo problema non è molto sentito, perché gran parte degli ospedali lombardi ha già una tradizione di attività intramuraria, così come quelli veneti. Infatti, in Veneto questo problema quasi non esiste, perché tutte le strutture dispongono di quei famosi reparti (che loro definiscono «dozzinanti»), che sono di fatto destinati alla libera professione intramuraria, mentre in altre parti d'Italia le cose stanno in modo diverso.

PRESIDENTE. Signor Ministro, le faccio presente che sono già passati quasi quattro minuti e 30 secondi.

VERONESI, *ministro della sanità*. Concludendo, ribadisco il fatto che sto lavorando in questa direzione e, se ne avrò l'occasione in sede di qualche altra replica, potrò meglio spiegare il mio pensiero.

PRESIDENTE. Signor Ministro, tenuto conto che lei non ha inteso usare i dieci minuti relativi all'intervento introduttivo, la lascerò parlare in sede di replica oltre i tre minuti previsti. In questo caso si è trattato – come ho già detto – di quattro minuti e mezzo, ma se ogni sua replica durerà un minuto in più di quanto previsto, finirà per esaurire anche questo tempo supplementare. Devo far rispettare quanto previsto dal Regolamento.

MONTELEONE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MONTELEONE. Signor Ministro, ho chiesto chiarimenti sulla sua presenza in Commissione nella giornata di domani perché così, come mi auguro, capiremo e ci spiegheremo meglio.

La domanda che le ho posto però fa riferimento al suo impegno in merito all'irreversibilità della scelta, dato per me fondamentale. Non siamo riusciti ad ottenere risposte, eppure questi interrogativi erano stati già posti in precedenza.

A cose fatte, prendiamo atto che si è perso molto tempo; infatti, ci troviamo di fronte ad una diversità nel Paese, rappresentata da un'Italia a tre velocità nel settore sanitario. Le faccio presente che due regioni del Sud, anche se piccole, non necessitano di alcun intervento dello Stato centralista, dal momento che lì la privatistica non esiste. Ad esempio, in Lucania il 98 per cento dei medici è costretto a optare per il pubblico. Non vedo quindi la necessità di fare riferimento ad esse.

Io sono un radiologo e apprezzo il suo accenno al problema della tecnologia, della quale non si può fare a meno quando si desiderano qualità ed efficienza. Ritengo però, signor Ministro, che lei non possa fare a meno nemmeno della politica.

Nel suo *iter* sanitario io vedo contrasti e difficoltà dovuti al fatto che da un lato ci sono le capacità tecniche, dall'altro le capacità politiche – che le assicuro sono ben altre – ed è quindi necessario mediare tra le due. Mi auguro che lei riesca in questo compito, tenendo però conto di soluzioni che non siano quelle già prospettate.

Il problema che le ho posto in ordine all'irreversibilità della scelta è molto serio, come serio è il fatto che in materia sanitaria – che ovviamente tocca tutti – l'opposizione si irrigidisca solo ed unicamente per una scelta politica.

Pertanto, nel breve tempo che le rimane, lei sarà costretto a fare i conti, giorno dopo giorno, con queste scelte politiche sulle quali noi ci confronteremo.

NAPOLI Roberto. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NAPOLI Roberto. Signor Presidente, signor Ministro, cercherò di integrare la domanda posta dal collega Monteleone ricordando una recente sentenza emessa dal tribunale di Pistoia, che in questi giorni ha rivisitato la normativa sulla scelta per l'attività *intra moenia* operata dai medici entro il termine del 14 marzo 2000, dividendo, in particolare, il ruolo di dirigente apicale da quello dei dirigenti e ritenendo che nel caso specifico del ricorrente vi fosse stato da parte dell'ente un pregiudizio nel momento della scelta perché non chiare erano le prospettive della sua carriera.

Molti giornali hanno parlato della sentenza del tribunale di Pistoia, alla quale si è aggiunta – ed è stato ricordato – la sospensione da parte della Corte dei conti del contratto sia dei medici ospedalieri sia dei medici di medicina generale.

In qualità di componente di maggioranza della Commissione, ero stato critico nella fase di elaborazione del decreto Bindi esprimendomi anche in termini ufficiali e manifestando un principio fondamentale, e cioè che le riforme vanno fatte con il consenso degli operatori. Ho anche sostenuto che i tempi dell'applicazione della norma probabilmente avrebbero dovuto tener conto in maniera più attenta della realtà delle strutture ospedaliere.

Oggi, purtroppo, possiamo affermare di aver ragione, anche alla luce di questa sentenza come di altre che probabilmente diversi tribunali, cui stanno ricorrendo molti medici ospedalieri, pronunceranno nei prossimi giorni.

Per evitare i conflitti esistenti in questo momento tra sanitari ed amministratori nell'ambito dell'applicazione del decreto legislativo n. 229 del 1999, probabilmente sarebbe opportuno prevedere, con grande senso di responsabilità, innanzitutto una eventuale riapertura dei termini rispetto a coloro che ricevono un pregiudizio anche alla luce della sentenza emessa dal tribunale di Pistoia; in secondo luogo, un'eventuale rivisitazione dell'irreversibilità della scelta, che indubbiamente ha potuto danneggiare al-

cuni colleghi; infine, la possibilità di utilizzo degli studi professionali esterni – proposta avanzata dal Gruppo UDEUR nel corso della discussione della legge finanziaria per il 1999 – da prevedere in tempi più lunghi, in modo tale da applicare veramente l'esclusività del rapporto con il consenso degli operatori senza creare disagi all'interno delle strutture e, soprattutto, facendo in modo che non vi siano più conflitti tra magistratura, medici e amministratori.

PRESIDENTE. Ha facoltà di rispondere il Ministro.

VERONESI, *ministro della sanità*. Comprendo molto bene il suo stato di disagio, un disagio – non possiamo nascondere – che tutti abbiamo avvertito nel Paese.

Uno degli obiettivi che intendo perseguire è quello di recuperare ad un rapporto fiduciario e ad un entusiasmo nel proprio lavoro la classe medico-ospedaliera. Appena seduto al tavolo di Ministro, ho creato un gruppo di lavoro che si propone di trovare delle soluzioni, sempre nell'ambito abbastanza ristretto delle possibilità di correzione che ancora possiamo introdurre nelle prossime settimane o nei prossimi giorni, proprio allo scopo di inviare alla classe medica il segnale che il Ministro della sanità è ben lieto di trovare soluzioni che le diano una motivazione importante.

Il gruppo di lavoro è formato da sei persone (il capo di Gabinetto, il capo dell'ufficio legislativo, un direttore generale del Ministero e tre membri del Consiglio superiore della sanità) e sta terminando di redigere un documento, che penso sarà pronto proprio domani. Con quel documento in mano, cercherò di formulare proposte che abbiano lo scopo, che lei ha definito importante, di recuperare una forte motivazione al lavoro nei medici (prevalentemente quelli ospedalieri) in questo momento.

NAPOLI Roberto. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NAPOLI Roberto. Signor Ministro, sarò molto breve nell'esprimerle anche un'altra valutazione di tipo politico che riteniamo altrettanto importante.

Non vorremmo che la critica su un aspetto di questo decreto portasse a perdere un lavoro di mesi, a cui ci siamo dedicati e sul quale abbiamo espresso la nostra posizione favorevole in merito a molti punti: il ruolo del medico di medicina generale, i fondi integrativi pensionistici, tutto ciò che attiene alla possibilità di deospedalizzare rispetto al potenziamento dei distretti. Si tratta di aspetti che come forza politica riteniamo molto positivi e vogliamo che su questo si lavori insieme.

Con altrettanta chiarezza abbiamo affermato, come Gruppo di maggioranza, che circa il rapporto tra struttura ed operatori sanitari è necessario recuperare il consenso, in modo non demagogico – non abbiamo mai

cavalcato questa situazione – ma razionale. Gli operatori devono poter lavorare in modo sereno, convinto, motivato, perché questo sì – glielo dico da medico – fa una buona medicina. Una buona medicina viene fatta dalla struttura, dall'operatore, dalla sua formazione e dalla sua qualificazione. Non c'è dubbio che un operatore demotivato, pagato male e che lavora contro voglia non può dare una buona medicina.

Vogliamo che il nostro Paese offra una buona medicina, che probabilmente dovrebbe essere meno spettacolare di quanto è stata in questi giorni; anche su ciò abbiamo espresso forti critiche.

La ringrazio, comunque, per la risposta, che riapre un ragionamento su un problema alla cui soluzione noi concorreremo.

LORENZI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LORENZI. Signor Presidente, signor Ministro, signora Sottosegretario, la mia domanda si riferisce ad un problema parallelo, quello dello stato giuridico del personale docente. Proprio dopodomani ci sarà la *consensus conference* a Montecitorio.

Volevo chiederle se è possibile ancora, dopo i provvedimenti sanitari già licenziati (in particolare, mi riferisco al decreto legislativo n. 517 del 1999), prevedere, in termini di approvazione del disegno di legge sullo stato giuridico, una doppia figura di professore universitario: una di ruolo, chiaramente a tempo pieno, ed una invece a contratto, in qualche modo capace di mediare sul problema che si è creato circa l'incompatibilità ed esclusività del rapporto.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il Ministro della sanità.

VERONESI, *ministro della sanità*. Anche questo è un tema molto importante e ringrazio il senatore Lorenzi per avermi posto la sua domanda; una domanda che ha reso necessari ripetuti incontri con esponenti universitari di ogni parte d'Italia, nonché, recentemente, con l'associazione dei rettori d'Italia, presieduta dal professor Tosi. Ho avuto modo di incontrare numerosi colleghi universitari. Come è facile immaginare, sono molto legato al mondo universitario e uno dei miei più grandi assilli è quello di vedere un rilancio dell'università – così come dovrebbe avvenire – nelle sue funzioni di insegnamento, di ricerca e di assistenza.

Naturalmente, rispetto al tema specifico ma un po' ingarbugliato – come lei certamente sa – che mi pone, bisogna trovare delle soluzioni. Per il momento non ne ho alcuna nel cassetto, anche se sono assolutamente determinato, nei limiti e nei margini discrezionali che mi saranno concessi in base alle leggi attualmente vigenti, ad individuarle. Proprio domani devo incontrare il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

Purtroppo, negli ultimi mesi – o forse anche negli ultimi anni – non c'è stata molta collaborazione tra il mondo della sanità e quello dell'università e con il mio tentativo intendo riallacciare tali legami in maniera molto stretta, perché più di ogni altro sono consapevole del fatto che senza una buona efficienza dell'università e senza professori universitari motivati a lavorare il Paese non può crescere.

LORENZI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LORENZI. Signor Ministro, la ringrazio per l'onestà della sua risposta, in particolare nel momento in cui puntualizza che non c'è stata buona collaborazione tra università e sanità. Questo decreto legislativo, in realtà, è stato considerato anche come un affronto per l'autonomia universitaria, come ben sappiamo. D'altra parte, non è un caso che in Italia si parli tanto di autonomia e poi non la si realizzi, come del resto si fa per quanto riguarda il federalismo.

Vorrei riallacciarmi brevemente a quanto da lei detto in precedenza rispondendo al quesito relativo all'esempio statunitense. Volevo ricordarle – e lei lo sa molto bene – che negli Stati Uniti d'America ci sono 150 docenti ogni 100 studenti, mentre da noi ce ne sono 13,8 ogni 100 studenti. Forse l'istituzione di un professore a contratto, magari con uno stipendio simbolico, potrebbe risolvere il problema delle casse disastrose delle università e sarebbe in grado probabilmente di offrire un servizio molto utile per tutto il comparto.

Penso che su questo lei sia d'accordo e che, come ha sostenuto, cercherà di dare una spinta affinché a livello di riforma dello stato giuridico – e in questo caso ci sono tutte le condizioni per portare un originale contributo – si possa in qualche modo individuare un rimedio a livello generale, con particolare riferimento al personale universitario e a quello del comparto della sanità.

BERGONZI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERGONZI. Signor Ministro, anche il mio quesito si riferisce al tema della bocciatura, da parte della Corte dei conti, del contratto dei medici ospedalieri. Credo che il ruolo di questa sentenza vada, in realtà, ben al di là dei sacrosanti interessi e diritti di una categoria, quella dei 100.000 medici che hanno scelto di operare esclusivamente nel servizio pubblico, perché nel contempo colpisce e danneggia milioni di cittadini italiani. Essa infatti rischia di vanificare la parte più qualificante della riforma del 1999, improntata all'obiettivo di realizzare nel nostro Paese un diritto alla salute uguale per tutti i cittadini e garantito da una nuova e migliore qualità, nonché da una maggiore efficienza ed efficacia del servizio sani-

tario pubblico. Bisogna impedire che la riforma sia vanificata e se saltasse il contratto dei medici essa risulterebbe definitivamente compromessa.

Per tale motivo le chiedo, signor Ministro, cosa intende fare il Governo per consentire che la riforma sanitaria approvata dal Parlamento possa realizzarsi e, più specificamente, come intende garantire e confermare la copertura finanziaria per il contratto dei medici ospedalieri, superando ogni obiezione sollevata dalla Corte dei conti.

PRESIDENTE. Ha facoltà di rispondere il Ministro della sanità.

VERONESI, *ministro della sanità*. La ringrazio per avermi rivolto questa domanda, senatore Bergonzi, perché anch'io sto arrovellandomi per capire come uscire da questa condizione di *impasse*.

Come ho detto prima, proprio oggi ho ricevuto la documentazione della Corte dei conti e le posso leggere – brevemente, poiché sono poche righe – una lettera indirizzata dal Presidente del collegio all'ARAN. Come lei sa, è l'ARAN l'agenzia direttamente interessata alla stipulazione dei contratti, mentre il Ministero della sanità non ha un compito diretto, anche se ha, evidentemente, un compito morale a cui non può sfuggire, in questo campo.

Tale lettera dice: «Si comunica che, in data odierna, le Sezioni riunite hanno reso la certificazione (...), con i seguenti esiti: a) certificazione positiva con raccomandazioni, per le ipotesi di accordo riguardanti il personale dirigenziale dell'area III e dell'area IV, relative al quadriennio giuridico 1998-2001 e al biennio economico 1998-1999; b) certificazione, allo stato, non positiva per le ipotesi di accordo riguardanti il personale dirigenziale dell'area III e dell'area IV relative al biennio economico 2000-2001, tenuto conto di una quantificazione degli oneri e delle forme di copertura non sorretta da metodologie adeguate, con conseguente richiesta all'ARAN di assumere le iniziative necessarie per adeguare le motivazioni tecnico-economiche poste a base dell'ipotesi di accordo con riguardo sia alla compatibilità finanziaria sia alla compatibilità economica».

Si tratta di un atto interlocutorio che richiede da parte dell'ARAN una maggior precisazione dei calcoli con cui è stata determinata la copertura di tale onere finanziario.

Conviene in questo momento riunirci tutti intorno a un tavolo (e questo avverrà giovedì prossimo alle ore 17: tutti i sindacati dei medici sono convocati alla presenza dei rappresentanti dell'ARAN) e nel frattempo, sia a livello dell'ARAN con il presidente Dell'Aringa, sia a livello della Presidenza del Consiglio, sia a livello dei sindacati, con cui ho avuto molti rapporti, sia a livello dei miei uffici, esplorare molto rapidamente la possibilità – come ho detto all'inizio – di reperire chiaramente, con un calcolo forse più preciso (questo è ciò che dobbiamo semplicemente fare), le risorse finanziarie.

Sono assolutamente convinto che le risorse ci siano, o comunque si reperiranno, però bisogna compiere un'operazione formale per inviare

questa certificazione alla Corte dei conti, in modo che sia soddisfatta dei nostri conti e di ciò che ci proponiamo.

Anche se ho ereditato questa situazione inaspettata e impreveduta (non immaginavo proprio che ci trovassimo in questa condizione), è ovvio che farò di tutto per cercare di sanarla.

BERGONZI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERGONZI. Signor Ministro, mi dichiaro parzialmente soddisfatto dalle risposte che lei ha fornito. Ritengo – lei se ne renderà conto – sia necessaria una determinazione assoluta per realizzare il contratto dei medici ospedalieri, dal quale in questo caso dipende, io credo, il successo della riforma sanitaria nel nostro Paese.

Sulla volontà di realizzare questa riforma e sulla sua attuazione concreta si misurerà la capacità riformatrice del Governo e su di essa – lo confermo qui, come l'abbiamo detto in passato – i Comunisti Italiani commisureranno, oggi come ieri (lo sottolineo: oggi come ieri), l'appoggio o meno al suo Ministero.

Su questo tema come Comunisti siamo intransigenti per una semplicissima ragione, signor Ministro, che intendo ribadire: quella riforma, riqualificando il sistema sanitario pubblico, vuole realizzare concretamente il principio costituzionale che riconosce a tutti i cittadini un eguale diritto alla salute, ai cittadini poveri come a quelli ricchi, cioè un principio elementare.

Questa è la ragione di fondo per cui, con massima determinazione e intransigenza, ci battiamo perché la riforma si realizzi. E non è casuale, signor Ministro, che le forze di centro-destra abbiano maldestramente mascherato la loro soddisfazione per questa sentenza della Corte dei conti, invitando il Governo ad affossare la riforma.

Non è casuale che colui che meno di tutti è riuscito a nascondere questo compiacimento sia stato – e lei lo conosce bene – l'assessore alla sanità della regione Lombardia, Borsani, il quale, da quanto riferiscono le agenzie, le avrebbe scritto una lettera in cui, nella sostanza, le chiede di affossare la riforma.

È lo stesso assessore che insieme a Formigoni, nei giorni scorsi, ha fatto il giuramento di fedeltà lombardo, è l'assessore della maggiore regione d'Italia che, nelle parole e soprattutto nei fatti, ha contrastato la riforma sanitaria nazionale dichiarando esplicitamente la non volontà di applicarla. Egli ha fatto afferire, in contrasto con il decreto legislativo n. 229 del 1999, tutti gli ospedali piccoli e medi e tutta la specialistica territoriale alle grandi aziende ospedaliere, depauperando così i servizi sul territorio e sottraendo il controllo e la programmazione dei servizi sanitari agli enti locali con gravi conseguenze per i cittadini; ha attuato inoltre politiche di tipo privatistico che hanno comportato un aumento del debito della sanità lombarda da 300 a 4.500 miliardi di lire in cinque anni.

Sono queste politiche di centro-destra che, signor Ministro, con l'attuazione della riforma è necessario sconfiggere. E c'è da chiedersi (io me lo chiedo perché vivo in questo territorio) se non siano politiche come queste che possono rendere oggettivamente possibili anche fatti del tipo di quelli su cui sta indagando la magistratura della mia città, fatti che lei conosce bene perché sono stati portati alla sua attenzione, per cui parrebbe che la *privacy* dei cittadini malati possa essere sacrificata agli interessi delle grandi aziende farmaceutiche.

Signor Ministro, concludo con un appello accorato e allarmato affinché da parte sua e dell'intero Governo si assumano, con urgenza, tutte le iniziative necessarie per l'attuazione del contratto dei medici ospedalieri e quindi della riforma sanitaria.

È su riforme come questa, e come quella del nostro sistema formativo, che passa il solco, la differenza, la contrapposizione anche, tra una politica di centro-destra e una politica di centro-sinistra.

MIGNONE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MIGNONE. Signor Ministro, è innegabile che lei ha raccolto un'eredità difficile e complessa da chi l'ha preceduta. È un'eredità che ha tanti problemi, i quali prepotentemente hanno occupato le prime pagine dei giornali nei giorni scorsi: dal provvedimento del Tar del Lazio sulle incompatibilità per i medici universitari al contratto dei medici ospedalieri, allo stesso intervento cardiocirurgico effettuato a Palermo. Ovviamente non intendo porle domande su tutto ciò.

Lei questa sera ha parlato di «rivoluzione tecnologica» della medicina, e io concordo con questa sua visione. Tuttavia, mi sarei aspettato che parlasse anche delle spinte innovatrici della medicina sociale, che si sono cominciate a manifestare oltre vent'anni fa.

PRESIDENTE. Senatore Mignone, la prego di arrivare alla domanda.

MIGNONE. Le chiedo, quindi, signor Ministro: che posto occupa nella sua visione della medicina il distretto sanitario?

PRESIDENTE. Ha facoltà di rispondere il Ministro.

VERONESI, *ministro della sanità*. Non v'è dubbio che la medicina fa parte di un grande campo di attenzione alla popolazione che noi chiamiamo «sociale». La medicina di oggi non è più soltanto cura della malattia; la medicina di oggi, che va allargandosi proprio in questa direzione, è protezione della salute. Quindi, un'attività socio-sanitaria è implicita non solo nell'attività sanitaria ma anche in quella medica.

Pertanto, le posso rispondere, trovandomi d'accordo con lei, che il mio interesse primario è quello di occuparmi della protezione della salute sul territorio nazionale.

Le voglio solo ricordare che la mia storia è nata proprio in questa direzione. Io sono stato tra i primi a sventolare la bandiera della diagnosi precoce dei tumori dell'utero nel 1960, quando nessuno voleva credermi. Io, il professor Tortora e il professor Pietroiusti abbiamo girato l'Italia, in lungo e in largo, sostenendo che le donne avrebbero dovuto fare il *pap test*. Allora sembravamo dei visionari, dei pazzoidi; però abbiamo dimostrato di aver avuto ragione e oggi di tumore dell'utero in Italia non si muore quasi più.

Sono stato il primo ad introdurre la mammografia in Italia, il primissimo, prima che esistesse, quando nessun altro l'aveva conosciuta, sempre negli anni '60; e così via, potrei continuare. Ho creato i movimenti femminili, i movimenti di solidarietà e il movimento «Europa donna», per cui credo di avere un *curriculum* personale che dimostra la mia assoluta dedizione ai problemi della protezione della salute della popolazione. Quindi, condivido in pieno l'importanza del problema e voglio tranquillizzarvi – anche se non ho avuto l'occasione ed il tempo di parlarne nei programmi – sul fatto che la protezione della salute della popolazione italiana è al centro dei miei pensieri.

MIGNONE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MIGNONE. Signor Ministro, la ringrazio per il suo impegno, che è rassicurante per i cittadini – del cui diritto sancito dall'articolo 32 della Costituzione (il diritto alla salute) credo oggi possano essere più sicuri – e anche per tutti gli operatori sanitari, per gli stessi medici di famiglia che vedono in pericolo il loro contratto e per i medici universitari, i quali hanno ingaggiato una dura battaglia, nel senso che hanno trovato alcuni tribunali amministrativi regionali che hanno sollevato dubbi di costituzionalità per quanto riguarda l'incompatibilità.

Vorrei ricordare che proprio questa mattina i giornali hanno riportato una notizia di cronaca che dovrebbe far meditare: una casa di cura privata ha sospeso il suo contratto con un noto cardiocirurgo, che è stato sulle prime pagine dei giornali in questi giorni, perché aveva stipulato nel frattempo un contratto di lavoro con un'azienda sanitaria. Pertanto, se una struttura o una casa di cura privata esige un'esclusività di rapporto da parte di un suo operatore, non capisco per quale motivo una struttura pubblica non debba fare lo stesso per quanto riguarda i suoi operatori.

In questo senso, signor Ministro, mi permetto di pregarla di uniformare le normative che riguardano i medici universitari e i medici ospedalieri; infatti, se essi svolgono una stessa funzione, credo che essa debba essere rispettata e regolamentata in maniera uniforme. Certamente non vi è – come qualcuno ha affermato – alcuna violazione dell'articolo 3

della Costituzione, che sancisce l'eguaglianza dei diritti di tutti i cittadini, e neanche dell'articolo 33 della Costituzione stessa, che garantisce la libertà di pensiero, della scienza e dell'arte. Io credo che si debba parlare molto di più dell'articolo 32 della Costituzione, nel quale viene così solennemente sancito il diritto alla salute di tutti i cittadini italiani, ricchi e poveri.

Allora, in tale ottica penso che non si possa non tener presente che la riforma sanitaria-*ter* approvata dal Parlamento va nella direzione di garantire l'assistenza sanitaria uniformemente a tutti i cittadini. È in questo senso, signor Ministro, che io auspico che lei si muova, al di là di alcune dichiarazioni da lei rese negli ultimi giorni male interpretate.

CÒ. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CÒ. Signor Ministro, lei si è recentemente pronunciato, con un apposito disegno di legge, a favore dell'assunzione di misure molto drastiche di limitazione del fumo da tabacco; una posizione che ci trova assolutamente consenzienti, soprattutto perché sottende un principio fondamentale, enunciato dagli organismi scientifici più importanti anche a livello internazionale, come l'Agenzia internazionale di ricerche sul cancro. Per le sostanze cancerogene, quelle teratogene e quelle mutagene, non esiste alcun valore limite o livello di soglia al di sotto dei quali possa essere garantita la salute delle persone esposte; è un principio che già vent'anni fa – mi piace ricordarlo in quest'Aula – il fondatore di Medicina democratica, professor Maccacaro, aveva fatto proprio.

Poiché il Piano sanitario nazionale in vigore fa riferimento, anche sul piano simbolico, a tre sostanze cancerogene (l'amianto, il benzene e il cloruro di vinile monomero), le chiedo cosa intenda fare il suo Dicastero per affrontare il problema della salute dei cittadini, spesso di lavoratori, che, essendo a contatto di queste sostanze, rischiano seriamente la propria salute.

PRESIDENTE. Il Ministro ha facoltà di rispondere alla domanda testé posta.

VERONESI, *ministro della sanità*. Ringrazio il senatore Cò, che in qualche modo ha sfondato una porta aperta: il professor Giulio Maccacaro ed io abbiamo fondato il primo comitato etico in Italia – io ne ero presidente, il professor Maccacaro vicepresidente – per difendere la popolazione ed i malati dai rischi reali di un'eccessiva invasività della medicina.

Ho lavorato e continuo a lavorare con il professor Maltoni di Bologna sul problema della cancerogenesi ambientale. Sono un forte sostenitore, avendolo sempre scritto e dichiarato, del principio secondo il quale i tumori hanno un'origine ambientale. È dunque nostro dovere risanare l'ambiente dai fattori cancerogeni. Purtroppo, ciò non è facile perché molti

elementi cancerogeni sono sconosciuti e non abbiamo strumenti sufficienti per testare tutte le sostanze chimiche che stanno invadendo l'ambiente. Gli studi epidemiologici richiedono purtroppo anni di osservazione per arrivare a delle conclusioni. Per questa ragione soltanto da pochi anni esiste una legislazione contro le ammine aromatiche nella lavorazione dei coloranti. Fu un chirurgo di Francoforte a scoprire nel 1892 la pericolosità cancerogena delle ammine aromatiche, ma è passato quasi un secolo prima di giungere all'applicazione di misure di protezione. Lo stesso discorso vale per l'amianto, che è stato una calamità in alcune parti di Italia. A Casale Monferrato, dove esisteva l'eternit, non vi è famiglia che non sia stata colpita da un caso di tumore pleurico-polmonare. Il problema mi tocca molto da vicino; la legislazione sta portando benefici a questo riguardo, certamente con riferimento all'amianto. Meno chiara è l'azione del cloruro di polivinile: anch'esso è un elemento cancerogeno, ma a penetrazione di gran lunga minore; l'azione di questa sostanza a livello di tumori epatici è infatti molto più sporadica.

Più pressante è il problema del benzene. Ho partecipato ai primi studi, negli anni '50 e '60, sulle leucemie e tumori da benzene nei lavoratori dei calzaturifici e so che si tratta di un elemento cancerogeno grave e pericoloso per il sistema ematologico. La questione è molto delicata perché, come lei sa, il benzene è stato introdotto nella benzina verde e dobbiamo riesaminare il problema. Con le marmitte catalitiche le emissioni di benzene sono ridotte al minimo; tuttavia, sappiamo anche che molti automobilisti, pur non avendo installato tali marmitte sui loro autoveicoli, utilizzano ugualmente la benzina verde, creando problemi a chi ne respira le emissioni. Quindi, il problema esiste e intendo occuparmene in maniera approfondita.

CÒ. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CÒ. Signor Presidente, ringrazio il Ministro e colgo l'occasione della mia replica per sollecitare un impegno del suo Dicastero su questi temi, con particolare riferimento alle sostanze cancerogene.

Desidero solo ricordare che proprio l'anno scorso, nel marzo 1999, è stata celebrata la prima Conferenza nazionale sull'amianto, nell'ambito della quale si è potuto constatare – anche in base ai dati forniti dalla Commissione parlamentare d'inchiesta sul ciclo dei rifiuti, presieduta dall'onorevole Scalia – che nel nostro Paese sono sparsi circa 23 milioni di tonnellate di amianto. Inoltre, non esiste ancora, anche se previsto dalla legge, un censimento completo dei siti contaminati dall'amianto; il registro riguardante i mesoteliomi da amianto esiste solo in pochissime realtà e non è stato ancora proposto un protocollo di sorveglianza sanitaria a livello nazionale per coloro che sono esposti a questa sostanza.

Va inoltre evidenziato che molte operazioni di bonifica, iniziate in poche realtà, non sono state concluse e ancora non è stata detta una parola

definitiva sui cosiddetti sostituti, cioè su quelle sostanze, come le fibre minerali artificiali, sospettate di aver un alto livello di cancerogenicità.

Si può senz'altro affermare, pertanto, che in questo ambito siamo ancora molto indietro. Desidero altresì sottolineare che – come lei saprà – da circa un anno si sta celebrando il processo ai responsabili del Petrolchimico di Marghera per disastro colposo e lesioni colpose, caso che riguarda appunto l'esposizione al cloruro di vinile monomero.

Vorrei infine porre l'accento su una questione di cui vorrei si occupasse il suo Ministero. Mi riferisco all'atteggiamento dell'INAIL rispetto alle malattie professionali. Oggi l'Istituto riconosce ogni anno non più di un centinaio di malattie tumorali di origine professionale, a fronte di diverse migliaia di richieste, scientificamente dimostrate.

Rifondazione Comunista aveva proposto che le certificazioni passassero dall'INAIL al Dipartimento di prevenzione delle Aziende sanitarie locali. Spero che il suo Ministero voglia impegnarsi in questa direzione.

ZILIO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZILIO. Signor Presidente, signor Ministro, è stata pubblicata ieri, per la verità tardivamente (poi ne dirò la ragione), su un quotidiano una notizia secondo cui il TAR del Lazio, con propria sentenza, ha ritenuto incostituzionale la riforma sanitaria. Mi riferisco al decreto legislativo n. 229 del 1999, per la parte che prevede la scelta dei medici ospedalieri tra attività professionale *intra moenia*, ossia quella – lo dico per il pubblico che ci segue in televisione – svolta all'interno delle strutture ospedaliere, o *extra moenia*, cioè prestata all'esterno, in strutture private.

La motivazione della sentenza richiama sia la particolare carenza di strutture nei nostri ospedali, sia, come è stato ricordato, la posizione dei medici docenti, dei cattedratici universitari.

Ho detto prima che si è trattato di una notizia tardiva, essendo in proposito già intervenuto un ricorso dell'allora Ministro della sanità, onorevole Bindi, al Consiglio di Stato risoltosi positivamente per il Ministero. Ora, però, va considerato che sulla riforma sanitaria pende il giudizio della Corte costituzionale proprio in virtù di questa eccezione di incostituzionalità.

Vorrei quindi chiedere al Ministro, e al Governo nel suo complesso, se intendano resistere in giudizio di fronte alla Corte costituzionale nei confronti della suddetta sentenza.

PRESIDENTE. Il Ministro della sanità ha facoltà di rispondere alla domanda testé posta.

VERONESI, *ministro della sanità*. Signor Presidente, credo che le opinioni e le conclusioni della Corte costituzionale vadano accolte con molto rispetto: come cittadino, e non solo come Ministro, ritengo che dob-

biamo inchinarci alle sue considerazioni, ma non le ho ancora avute e quindi non ho potuto valutarle.

Non mi resta, pertanto, che aspettare di esaminare tali conclusioni, anche se comprendo che la materia è molto complessa, che può essere vista da angolazioni diverse e può far nascere dubbi, che sono poi alla base di possibili ricorsi. Non ho pertanto elementi in base ai quali fornire una risposta motivata e meditata: non mi resta che attendere gli eventi.

ZILIO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZILIO. Signor Presidente, signor Ministro, il TAR del Lazio ha dimenticato, nella sua sentenza, che è già stato depositato – e sarà tra breve pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* – l'atto di indirizzo che regola la fase transitoria del decreto legislativo n. 229 del 1999, attribuendo alle direzioni degli ospedali il compito di reperire, al di fuori delle strutture ospedaliere, eventuali allocazioni per l'esercizio dell'attività dei medici che hanno scelto l'*intra moenia*.

Vorrei però aggiungere che, anche se si sono lette molte critiche su questa riforma, oltre il 90 per cento dei medici ha scelto il sistema pubblico: ciò vuol dire che, implicitamente, hanno condiviso la riforma o, quanto meno, non l'hanno rifiutata.

Mi permetto di ricordare al Ministro che ora si pone anche il problema del recepimento da parte delle regioni del decreto legislativo n. 229 del 1999 in materia di riforma sanitaria, come previsto da diversi articoli del provvedimento. Penso che quella del Governo sarà una posizione difficile, nel momento in cui si dovrà parlare di tale questione nella Conferenza Stato-regioni, tanto più che è cambiata la geografia politica delle regioni.

Chiedo dunque al Ministro di fare il possibile per evitare che questa contrarietà, che potrà essere espressa da alcune regioni (fra cui, come è stato ricordato, anche la regione Lombardia), nei confronti della riforma sanitaria mandi «a carte quarantotto» la riforma stessa, che ritengo invece utile.

Mi spiace che non sia presente il senatore Napoli Roberto, secondo il quale le riforme devono essere attuate con il consenso degli operatori. Questo è vero, anche se ciò significa introdurre un metodo di concertazione nell'attività legislativa che finora non si è ancora verificato. Vorrei ricordare soprattutto che le riforme sono fatte per i cittadini, per coloro che ne sono i veri fruitori, specialmente nel caso di questa riforma, che riguarda la loro salute.

Sottolineo ancora al Ministro che c'è un altro impegno forte per il suo Dicastero, quello relativo all'informazione sulla donazione di organi. È stato distribuito in questi giorni, con il certificato elettorale per i *referendum*, un foglio notizie nel quale si chiede al cittadino se vuole essere o meno donatore di organi: a me sembra che su questo – avevo personal-

mente insistito in Commissione sanità quando è stata esaminata la legge sui trapianti – non ci sia ancora un atto di informazione, anche se comprendo le difficoltà. Infatti, da una recente inchiesta risulta che oltre il 30 per cento dei medici ospedalieri non sapeva quale fosse la situazione in fatto di morte cerebrale, e così via. Mi sembra un po' esagerato; il mio auspicio è che non sia così.

Vorrei però chiedere al Governo di impegnarsi per una maggiore informazione sulla donazione di organi: nel nostro Paese ci sono solo 12 donatori ogni milione di abitanti in confronto alla Spagna che ha 32 donatori per milione di abitanti.

MASCIONI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MASCIONI. Signor Presidente, colleghi, signor Ministro, signora Sottosegretario, colgo l'occasione per augurare al ministro Veronesi buon lavoro.

C'è molta preoccupazione (che sentiamo esprimere da cittadini, da operatori sanitari e da forze sociali e sindacali) sul fatto che la cosiddetta riforma-*ter*, per la quale il suo predecessore si è molto impegnato, non venga attuata o ne sia frenata l'attuazione. Mi piacerebbe che in quest'Aula, signor Ministro, venissero da lei parole rassicuranti relativamente all'attuazione di una riforma che ha suscitato e suscita tante aspettative nel Paese.

La seconda questione (assolutamente legata alla prima e che ne rappresenta, per così dire, parte integrante) è relativa all'opportunità di onorare il contratto dei medici e la convenzione con i medici di medicina generale, scongiurando così anche gli scioperi già preannunciati. L'esclusività del rapporto di lavoro dei medici, così come accettata dalla stragrande maggioranza dei medici stessi (nella mia regione, cioè nelle Marche, si è arrivati ad oltre il 90 per cento), e l'equiparazione tra aiuti e assistenti sono punti ineludibili di questa partita.

Le chiedo quale risposta intenda dare il Governo alle osservazioni espresse dalla Corte dei conti, così come credo – e concludo il mio intervento –, per quanto riguarda la convenzione con i medici di medicina generale, che si debba considerare l'associazionismo uno strumento volto a garantire una risposta più organizzata e fruibile per i cittadini, nell'ambito della medicina territoriale (in questo caso faccio riferimento ai rilievi espressi dal Consiglio di Stato).

PRESIDENTE. Il Ministro ha facoltà di rispondere alla domanda testè posta.

VERONESI, *ministro della sanità*. Sull'ultimo argomento sollevato, quello del contratto dei medici ospedalieri e della convenzione dei medici di medicina generale, credo di poter fornire la massima assicurazione sulla

mia volontà personale, ma anche del Governo (ne ho parlato proprio ieri a lungo con il Primo Ministro) di risolvere la questione. Credo non sarà difficile farlo e penso che lo sciopero che è stato indetto in tempi molto brevi potrà rientrare. È una mia opinione, in questo momento, perché occorrerà confrontarsi nuovamente con tutte le forze sindacali; ciò avverrà tra due giorni esatti, e cioè il prossimo giovedì pomeriggio.

In termini più larghi, sulla sua prima domanda, e cioè se è nostra intenzione portare a buon fine la riforma del citato decreto legislativo n. 229, ho già detto (e riprendo la mia prima risposta) che sono qui proprio per questo: il mio compito di Ministro e di tecnico è quello di dare attuazione alle leggi approvate dal Parlamento; anche se lo volessi, peraltro, non potrei cambiare niente di quanto è stato già fatto. Penso, quindi, che il percorso della riforma proseguirà e andrà a compimento.

Gli unici problemi esistenti sono di ordine tecnico, e li ho sollevati il primo giorno del mio incarico. È indubbio che la professione *intra moenia* voglia dire professione intramuraria: non vedo di buon grado il fatto che il medico continui ad andare ad operare in case di cura, perché così svuotiamo il senso della riforma. Il medico «chiuso» in ospedale è un medico che sta lì a tempo pieno e dedica tutta la sua energia fisica e mentale a quella struttura: opera e visita in ospedale, dove vede i suoi malati privati e non; è a disposizione in qualsiasi momento per il malato che è stato operato e che è in cura; fa ricerche, frequenta la biblioteca e fa educazione sanitaria dialogando con il personale infermieristico; discute i casi, il giorno prima del trattamento, con tutte le altre componenti dell'attività poliprofessionale di un ospedale moderno. Quindi, deve stare lì dentro. L'idea di una professione *intra moenia* che però contempli già la possibilità *sine die* (questo è il rischio: il *sine die*) di un'attività *extra moenia* è una contraddizione in termini. È questa la mia unica preoccupazione.

Quindi, il mio prossimo sforzo sarà quello di accelerare il processo di una vera professione intramuraria, perché altrimenti il tutto rischia di tramutarsi in una finta riforma: questa è la realtà obiettiva.

MASCIONI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MASCIONI. Signor Presidente, mi ritengo soddisfatto della risposta fornita dal Ministro.

Vorrei aggiungere che il Piano sanitario nazionale e il decreto legislativo n. 229 del 1999 non si occupano solo di assistenza ospedaliera. La prevenzione, connessa a quell'area critica degli infortuni e della malattie sul lavoro che, purtroppo, ci pongono drammaticamente al primo posto in Europa, l'attività distrettuale, l'integrazione sociosanitaria sono i cardini di una sanità pubblica che noi vogliamo migliorare.

Il più importante sindacato dei medici di medicina generale, la FIMMG, proprio oggi propone di organizzare un comitato nazionale a difesa del Servizio sanitario nazionale. Questo è un clima che preoccupa.

La sanità pubblica, signor Ministro, – è opinione di chi le parla – è l'unico sistema in grado di dare risposte a tutti i problemi di salute dei cittadini. Credo che le istituzioni *in primis* debbano rappresentare l'elemento di difesa più saldo della sanità pubblica.

In merito al contratto e alla convenzione è impensabile la riapertura di una qualsivoglia trattativa. Credo che il Governo, per il suo tramite, si sia assunto piena responsabilità sostenendo di onorare gli accordi sottoscritti. Pensare, ad esempio, di tornare al comitato di indirizzo e riaprire la trattativa significherebbe affossare contratto e convenzione.

Ricordo anche che sulle questioni della copertura finanziaria esistono precedenti non contestati, perché in passato le regioni si sono già accollate parte degli oneri contrattuali.

Infine, signor Ministro, le chiedo di non demordere dalla sua iniziativa tesa a salvaguardare la salute dei non fumatori. Questo obiettivo si può realizzare senza prevedere grandi investimenti e con benefici sicuri. Certamente vi è libertà di fumare ma, soprattutto, è necessario tutelare chi desidera frequentare locali pubblici senza essere insidiato dal fumo passivo.

Con una legge che regoli questa doppia libertà sarebbe bene attuare una grande campagna di educazione e prevenzione. Signor Ministro, i dati sulle conseguenze del fumo, non da oggi, sono drammatici – lei lo sa meglio di me – e in particolare preoccupa il comportamento dei giovani.

Signor Ministro, perseveri e troverà ascolto e consenso in questa campagna che, si badi, alla fine è poi doverosa – e ripeto doverosa – da parte delle istituzioni.

MANARA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANARA. Signor Ministro, le rivolgo una domanda molto semplice. Al di là del *battage* pubblicitario e dei toni trionfalistici da parte di una certa stampa che hanno preceduto e seguito la sua nomina, tali da generare aspettative che non esito a definire messianiche, le chiedo come intende coniugare e conciliare la sua determinazione a proseguire nel solco della riforma voluta dal suo predecessore – una riforma fortemente centralizzata, burocratizzata e altrettanto fortemente punitiva nei confronti della classe medica – con la volontà di ristrutturare, nello stesso tempo, gli ospedali italiani sul modello, come da lei indicato, di quelli cantonali svizzeri dove efficienza, *comfort* per gli ammalati e riconoscimenti salariali di alto livello per gli operatori sanitari rappresentano la regola, mentre in Italia, a questo proposito, lo Stato non onora nemmeno i contratti appena ieri stipulati.

Non ritiene quindi tali obiettivi troppo ambiziosi e, pertanto, al di sopra delle sue possibilità di intervento?

PRESIDENTE. Ha facoltà di rispondere il Ministro.

VERONESI, *ministro della sanità*. Devo confessare che anch'io sono preoccupato del fatto che si creano troppe aspettative sulla mia azione al Ministero della sanità. Sono il primo ad essere consapevole di questa «mitizzazione», che non può che nuocere a tutti: ai cittadini, che si aspettano troppo, e al sottoscritto, che non sarà certo in grado di cambiare drasticamente il futuro.

Però, forse un granello di sabbia, un minimo correttivo in una prospettiva strategica lo posso portare. Non mi illudo di poter realizzare qualcosa di importante nel giro dei pochi mesi in cui avrò questo incarico, ma forse posso tentare, proprio avendo alle spalle una vita trascorsa nel mondo della sanità italiana e della sanità mondiale, di ridisegnare una sanità del futuro, delineando un progetto strategico che tenga conto di una medicina che è profondamente cambiata e che sta continuamente cambiando.

Se non siamo rapidi nell'afferrare gli elementi di rivoluzione in campi così importanti, come quelli della biologia o della medicina applicativa, rischiamo di costruire o mantenere una sanità che sta diventando inevitabilmente obsoleta.

Il rilancio di un ammodernamento delle strutture sanitarie ad ogni livello in ogni regione credo sia abbastanza indipendente, come processo evolutivo, dall'attuazione totale – e magari un po' più graduale – della riforma di cui al decreto legislativo n. 229 del 1999. Credo si tratti di due processi che possono avere dei punti di incontro, ma che sono sostanzialmente indipendenti.

Penso di potermi avventurare in grandi disegni strategici, naturalmente a livello progettuale: spetterà poi a chi arriverà dopo di me – mi auguro – realizzare tali progetti.

MANARA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANARA. Signor Ministro, al di là delle buone intenzioni da lei espresse, se le premesse in funzione delle quali la sanità italiana opera attualmente non cambieranno – come, del resto, dimostra la riforma Bindi, di cui lei stesso è intenzionato a seguire le direttive –, la strategia da lei indicata in tema di ospedali si dimostrerà fallimentare, mancando tutta una serie di profonde modificazioni strutturali del sistema sanitario nazionale, che una certa volontà politica dello schieramento che sostiene il Governo, di cui lei fa parte, impedisce oggi di attuare.

Il primo passo obbligato dovrebbe consistere nell'allontanare, o, meglio, bandire la politica dalla sanità in generale, e dagli ospedali in particolare, modificando profondamente innanzitutto la figura del direttore generale, figura politica che di manageriale non ha proprio nulla.

Il secondo aspetto, non meno importante, concerne l'autonomia del territorio, quali la regione e la provincia, sotto il profilo non solo fiscale ma soprattutto finanziario, come avviene del resto negli stessi cantoni

svizzeri, così da garantire personale e servizi al territorio secondo una logica di efficienza e di continuità, oltre che di sana amministrazione, che buona parte dei nostri ospedali non possiede.

Basterebbe, a questo proposito, porre attenzione, e quindi un freno, al fenomeno degli sprechi e dei rami secchi improduttivi del nostro sistema sanitario, fenomeno che garantisce, sì, la sopravvivenza del già elefantiaco apparato burocratico, ma che mortifica e penalizza i servizi ospedalieri o extraospedalieri che siano, con ricadute negative sulle aspettative di salute e di cura dei cittadini.

Senza la rimozione di tali ostacoli, che da decenni affliggono la sanità italiana, non ritengo possibile il «miracolo» da parte sua di importare e realizzare in Italia il modello dell'ospedale cantonale svizzero. (*Applausi dal Gruppo LFNP*).

PRESIDENTE. Lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata sull'attuazione dei più recenti provvedimenti in materia di riforma sanitaria all'ordine del giorno (*question time*) è così esaurito.

Seguito della discussione dei disegni di legge:

(4014) Modifica degli articoli 22 e 23 della legge 8 giugno 1990, n. 142, in materia di riordino dei servizi pubblici locali e disposizioni transitorie (Collegato alla manovra finanziaria)

(1388-ter) Disposizioni in materia di servizi pubblici locali e di esercizio congiunto di funzioni di comuni e province (Risultante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea il 21 gennaio 1998, degli articoli 10 e 11 del testo proposto dalla 1ª Commissione permanente per il disegno di legge n. 1388)

(3295) DEBENEDETTI. – Norme per l'apertura al mercato dei servizi pubblici locali, per la loro riorganizzazione e sviluppo su base concorrenziale

(3448) MAGNALBÒ e PASQUALI. – Riforma dei servizi pubblici economici locali, di cui al Capo VII della legge 8 giugno 1990, n. 142

(Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento)

Approvazione, con modificazioni, del disegno di legge n. 4014

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge n. 4014, collegato alla manovra finanziaria, e nn. 1388-ter, 2395 e 3448.

Ricordo che nel corso della seduta antimeridiana del 25 maggio si è conclusa la discussione generale ed hanno avuto luogo le repliche del relatore e del Governo.

Il senatore Tirelli ha quindi avanzato una proposta di non passaggio all'esame degli articoli. Sulla votazione conseguente è mancato il numero legale.

PERUZZOTTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PERUZZOTTI. Signor Presidente, intervengo soltanto per reiterare la richiesta di non passare all'esame degli articoli, avanzata la scorsa settimana dal senatore Tirelli.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione della proposta di non passaggio all'esame degli articoli, avanzata dal senatore Tirelli e testè reiterata dal senatore Peruzzotti. Non ci sono ragioni per pensare che il relatore e il rappresentante del Governo questa volta siano d'accordo, immagino che siano contrari.

Verifica del numero legale

PERUZZOTTI. Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato non è in numero legale.

Suspendo la seduta per venti minuti.

(La seduta, sospesa alle ore 16,29, è ripresa alle ore 16,51).

Presidenza del presidente MANCINO

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 4014, 1388-ter, 3295 e 3448

PRESIDENTE. Passiamo nuovamente alla votazione della proposta di non passaggio all'esame degli articoli.

Verifica del numero legale

PERUZZOTTI. Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 4014, 1388-ter, 3295 e 3448

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta di non passaggio all'esame degli articoli, avanzata dal senatore Tirelli.

Non è approvata.

Do lettura dei pareri espressi dalla 5^a Commissione permanente sul disegno di legge in esame: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo sotto il profilo della copertura finanziaria e della conformità alla legislazione vigente e alla risoluzione approvativa del Documento di programmazione economico-finanziaria, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 126-bis, comma 2-quater, del Regolamento, sentito il rappresentante del Governo, esprime parere favorevole».

«La Commissione programmazione economica, bilancio, per quanto di competenza, esprime parere di nulla osta sugli emendamenti trasmessi ad eccezione che sull'emendamento 1.861, per il quale il parere è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento della previsione che l'indennizzo sia posto a carico del nuovo gestore».

Onorevoli colleghi, il fascicolo degli emendamenti non comprende alcune proposte presentate dai seguenti senatori: Besostri, Cò, Grillo, Manzella, Marchetti, Montagnino, Pastore, Pinggera e Di Pietro, nonché dallo stesso Governo e dal relatore.

Si tratta di emendamenti che non sono stati respinti nel corso dell'esame presso la Commissione o che non si trovano in correlazione con modificazioni proposte dalla Commissione stessa.

Pertanto, ai sensi dell'articolo 126-bis, comma 2-*quinquies* del Regolamento, essi non possono essere presentati in Assemblea.

Procediamo all'esame degli articoli del disegno di legge n. 4014, nel testo proposto dalla Commissione.

Passiamo all'esame dell'articolo 1 del disegno di legge, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

STIFFONI. Signor Presidente, la proposta di modifica degli articoli 22 e 23 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è improntata alla totale sottrazione ai comuni della possibilità di utilizzare gli strumenti gestionali – le aziende speciali e le società di capitali – dei loro servizi pubblici con rilevanza imprenditoriale sui quali gli stessi possono esercitare una diretta forma di controllo.

Non solo; con l'obbligo di effettuare gare per la gestione dei servizi più importanti (acqua, gas, rifiuti e trasporti) che sono direttamente pagati dai cittadini a tariffa, in pratica si concede a terzi la possibilità di gestire risorse che provengono direttamente dalle tasche dei cittadini. (*Brusio in Aula*)

PRESIDENTE. È possibile avere un po' di ordine in Aula? Senatore Andreolli, senatore Pinggera, per favore, prendete posto.

STIFFONI. Si verranno così a stipulare appositi contratti di servizi e gli interlocutori saranno pochissime società multinazionali che si contendono le quote del mercato di questi servizi pubblici, senza particolari garanzie per gli enti locali e i loro cittadini. Si pensi solo al caso in cui queste società dovessero fallire e a quali conseguenze si andrebbe incontro.

Comunque, indipendentemente da ciò, è la enorme perdita di peso specifico dei comuni che conta. Per questo motivo, pur nel rispetto della normativa CEE, si ritiene di dover mantenere la possibilità di gestire i servizi pubblici locali con rilevanza imprenditoriale, cioè quelli concernenti i rifiuti, il gas, i trasporti e l'acqua, mediante aziende speciali o società controllate dai comuni e con la partecipazione di capitali e *know how* tecnologico privati, lasciando intatte le facoltà di tali società che agirebbero a pieno titolo nel mercato – quindi anche al di fuori del territorio dei singoli

comuni – di associarsi con altre omogenee per la creazione di vere e proprie *holding* per la gestione di servizi pubblici a controllo prevalentemente pubblico; *holding* che, con contratti specifici di servizio, possono assorbire funzioni sovracomunali per una gestione economica efficiente, in piena sintonia con la legge n. 265 del 1999, la legge n. 59 del 1997 e il decreto legislativo n. 112 del 1998.

Quest'ultimo, all'articolo 3, comma 2, in base ai principi di cui all'articolo 4, comma 3, della citata legge n. 59 del 1997, prescrive che, nell'ambito delle previsioni normative regionali, i comuni di minore dimensione geografica esercitano le funzioni in forma associata. Tra le funzioni, ovviamente, c'è in primo luogo quella dello sviluppo economico e civile delle comunità locali, di cui all'articolo 22 della legge n. 142 del 1990, che il legislatore si accinge a stravolgere radicalmente, individuando autonomamente i soggetti, le forme e le metodologie dentro il termine temporale indicato dalle leggi regionali. Decorso inutilmente tale termine, la regione esercita il potere sostitutivo previsto sempre dalla sua legge.

A puro titolo di esempio, la legge regionale della Lombardia prevede che, nel caso di inerzia delle amministrazioni comunali interessate, il soggetto sia automaticamente individuato nella provincia o nella comunità montana, avendo riguardo di delimitare gli ambiti territoriali ai confini provinciali.

Appare pertanto evidente la proposta contraddittoria delle norme, quella modificativa dell'articolo 22 della legge n. 142 e quella contenuta nel decreto legislativo n. 112 del 1998. In quest'ultima si prospetta la creazione di soggetti gestori per funzioni primarie, sviluppo economico dei comuni; nell'altra se ne stabilisce la soppressione per settori vitali per i comuni, quali l'acqua, il gas, i rifiuti e i trasporti. Il tutto condito naturalmente dalla finanziaria del 2000, che impone di ridurre gli affidamenti diretti di servizi a società partecipate delle amministrazioni comunali, sempre nell'ambito del più vasto disegno di deprecare le risorse comunali e trasferirle nelle mani di pochi.

Non si capisce per quale motivo si voglia impedire ai comuni di scegliere autonome modalità di gestione dei propri servizi pubblici, imponendo capziosamente procedure ad evidenza pubblica, e contemporaneamente si introduca il concetto della gestione delle principali funzioni comunali in forma associata per i comuni di piccole dimensioni, con l'obbligo di individuare specifici soggetti che poi, come in Lombardia, si paventa essere costituiti dalle province, come dianzi indicato.

Tanto meno è comprensibile la soppressione dell'articolo 25 della legge n. 142 del 1990, nella parte riguardante la gestione associata di servizi pubblici locali. Nel testo dell'articolo 25, comma 1, si fa sì riferimento ai servizi pubblici locali, ma solo ai servizi e all'esercizio di funzioni. È uno degli strumenti che rimane ai comuni per la gestione dei propri servizi e funzioni, come previsto dalla legge n. 112 del 1998 e dalle leggi regionali attuative, specie per i comuni di piccole dimensioni.

È un'altra palese contraddizione: francamente, la gestione di servizi socio-assistenziali mediante spa o srl, previste per legge, appare priva di

spessore giuridico e di merito. Mi fermo qui, signor Presidente, stante il contingentamento dei tempi che ci impone di non approfondire ulteriormente il disegno di legge in questione.

MAGNALBÒ. Signor Presidente, l'emendamento 1.800 proposto da Alleanza Nazionale ha un valore metodologico e sistematico piuttosto che sostanziale. Il comma 1 dell'emendamento definisce, come noi vorremmo, i servizi pubblici economici locali, aventi per oggetto sia la produzione sia l'erogazione di beni, prestazioni e attività. Il comma 3 esclude i servizi di valenza sociale dei quali il provvedimento in esame prevede l'istituzione.

L'emendamento, a nostro avviso, acquista un particolare rilievo proprio in base alle più recenti contingenze, cioè in riferimento all'ultimo decreto del ministro Letta che ha liberalizzato l'intero settore del gas. I senatori di Alleanza Nazionale, ritenendo necessaria una riflessione su questo punto, pensano che sarebbe opportuno stralciare le disposizioni in materia di fornitura del gas dal provvedimento per esaminarle in altra sede. Credo che questa iniziativa sia necessaria per ragioni di metodo e di chiarezza. Mi sembra infatti che il decreto del ministro Letta ricalchi un altro decreto che dava attuazione a direttive dell'Unione europea in materia di fornitura del gas. Considerato però che l'emendamento ha un carattere metodologico e sistematico piuttosto che sostanziale, sono disposto a ritirarlo.

DEBENEDETTI. Do per illustrati gli emendamenti a mia firma.

CÒ. Do per illustrati gli emendamenti di cui sono primo firmatario.

MARCHETTI. Signor Presidente, vorrei premettere che non mi convince l'impianto complessivo del disegno di legge in esame, che non a caso incontra il diffuso consenso da parte di Forza Italia, ad eccezione di qualche riserva sulle norme transitorie.

I nostri emendamenti tendono a contenere le scelte di imposizione delle privatizzazioni e le scelte accentratrici. In realtà, sotto la voce liberalizzazione, passa la privatizzazione. È poi singolare che in un periodo nel quale si è fatto un uso crescente del termine federalismo si adottino norme di stampo centralistico che mortificano le autonomie locali.

Molti hanno richiamato anche il concetto di sussidiarietà, che caratterizzerebbe il disegno di legge al nostro esame; tale infatti sembrerebbe l'ispirazione della norma secondo la quale gli enti locali provvedono ad organizzare i servizi pubblici o segmenti di essi con determinate modalità ove il relativo svolgimento in regime di concorrenza non assicuri la regolarità, la continuità, l'accessibilità, l'economicità e la qualità dell'erogazione in condizioni di eguaglianza. Si tratta di mere affermazioni ideologiche, poiché il regime di concorrenza – come tutti sanno – non può assicurare le ricordate condizioni.

Non si tratta comunque di verificare se ciò può accadere, ma semplicemente di far cessare nel caso concreto monopoli pubblici per sostituirli con monopoli privati.

La nuova realtà sarà quindi caratterizzata dalla quasi generalizzata soppressione della presenza pubblica e dall'ingresso di grandi gruppi economico-finanziari che gestiranno da monopolisti il servizio pubblico locale. Nel nome della liberalizzazione si espanderà anche nei servizi pubblici locali il potere di ristretti gruppi finanziari nazionali o stranieri, o multinazionali.

Si è tanto parlato dell'importanza del disegno di legge in esame dal punto di vista economico-finanziario: si muovono 100.000 miliardi di lire e, non a caso, al loro seguito si è mossa molto la Confindustria. Non si è invece sufficientemente sottolineato che sono 57 milioni di cittadini ad essere interessati da questo disegno di legge e che alla molteplicità dei loro bisogni, ai quali i servizi pubblici locali debbono sopperire, non si corrisponde con le rigidità di questo disegno centralistico che stringe all'interno di scelte fissate da Roma l'autonomia creatrice dei nostri comuni.

Gli emendamenti da noi presentati tendono quindi a recuperare tale autonomia, consentendo comunque il rinnovamento del settore, purché avvenga non per imposizione centrale ma sulla base di decisioni locali, alle quali il legislatore nazionale dovrebbe soltanto aprire la possibilità di scegliere tra le varie forme di gestione oggi conosciute, e senza prevenzioni ideologiche. Non è vero, infatti, che solo il privato è bello, anzi, spesso non lo è.

La sinistra e il centro-sinistra dovrebbero riflettere su questo; ritengo che ci siamo spinti troppo oltre e forse è anche qui la chiave per comprendere le delusioni di tanti cittadini rispetto a questa maggioranza e a questi Governi! (*Applausi dal Gruppo Misto-Com*).

VEGAS. Signor Presidente, impiegherò solo poche parole per illustrare il senso degli emendamenti presentati da me e dal senatore Azzolini insieme con altri colleghi.

Mi riferisco innanzi tutto all'emendamento relativo al comma 1, secondo capoverso, del nuovo articolo 22 del testo proposto dalla Commissione. Rileviamo infatti, in questo provvedimento, pur ritenendolo per molti aspetti condivisibile, una definizione dei servizi pubblici degli enti locali che sembra fornire una connotazione etica alla questione.

Infatti, una cosa sono le finalità sociali o la promozione dello sviluppo economico, altra è lo scopo della norma in esame che mira esclusivamente a rendere più economici questi servizi, a offrirne quindi di migliori e possibilmente a minor costo.

Riteniamo, pertanto, che questa sovrastruttura ideologica di carattere etico poco c'entri con il testo e le finalità del presente disegno di legge ed è per questo motivo che proponiamo una diversa versione dell'*incipit* del testo, prevedendo espressamente che: «Gli enti locali, nell'esercizio delle funzioni di loro competenza, possono organizzare e gestire i servizi pubblici in regime di concorrenza».

Bisogna infatti considerare che la concorrenza è un elemento indispensabile senza il quale difficilmente si potrà conseguire la necessaria economicità della gestione dei servizi e quindi anche il loro miglioramento e il minor costo per i contribuenti e per i fruitori del servizio medesimo.

I restanti emendamenti, nella sostanza, sono tesi ad implementare questo scopo, tenendo conto che la concorrenza deve consentire e basarsi sull'apertura del mercato e quindi sulla possibilità che i servizi siano gestiti sia da enti locali, sia da diversi soggetti, superando per certi aspetti la vecchia schematizzazione della separazione tra la proprietà delle reti e l'esercizio del servizio.

La proprietà delle reti è una cosa che attiene ai servizi pubblici di carattere tradizionale ma, poiché questo è un provvedimento che probabilmente si applicherà anche in futuro, legarsi a schemi che valgono adesso ma non è detto che valgano anche in futuro potrebbe costituire una sorta di camicia di Nesso dalla quale non necessariamente dobbiamo essere avviluppati.

Questo è anche il senso degli emendamenti successivi che aprono la possibilità di partecipazione dei soggetti privati a questo mercato ovviamente nell'intesa che la partecipazione di soggetti privati possa consentire un miglioramento del servizio e una diminuzione dei costi, perché questa è la questione cruciale che riguarda i servizi pubblici nel nostro Paese.

Ci sono poi altri emendamenti che riguardano questioni più particolari come, ad esempio, una maggiore ristrettezza dei tempi per lo svolgimento delle procedure e un altro, che ritengo non indifferente, concernente l'esclusione dal novero degli amministratori di queste società non solo di chi ha un interesse legittimo ma anche di coloro che si trovano in posizione di comunanza politica o di vicinanza ai partiti politici, al fine di evitare che ci sia una commistione tra la gestione di queste società, che deve essere di carattere manageriale, e la gestione amministrativa degli enti locali stessi. Ciò corrisponde ovviamente ad un noto principio, sul quale non varrebbe neanche la pena di soffermarsi, e cioè quello del buon andamento della pubblica amministrazione.

GUBERT. Signor Presidente, l'emendamento 1.808 sottolinea l'utilità di precisare che per «accessibilità» deve intendersi anche quella territoriale: questo, di per sé, non è automatico e, se manca l'eguaglianza delle possibilità di accessibilità territoriale, prende spazio l'eventualità di concentrare l'offerta di servizi da parte del privato che poi la produce.

Per quanto riguarda l'emendamento 1.824, è evidente come vi sia una scelta da parte della Commissione di limitare i servizi esercitati attraverso un'istituzione a quelli che siano senza rilevanza imprenditoriale. Mi domando cosa voglia dire questo: se l'imprenditore è il soggetto che organizza dei mezzi per giungere a dei fini e trarne un'utilità, credo che ogni servizio, sia sociale che culturale, possa essere trattato in termini imprenditoriali.

Gli emendamenti 1.826 e 1.827 mettono in evidenza una contraddizione: si dice che l'istituzione, la quale non ha una rilevanza imprendito-

riale, «acquista personalità giuridica con l'iscrizione nel registro delle imprese» presso la camera di commercio. A me sembra che il registro delle imprese dovrebbe servire per queste e non per le istituzioni.

L'emendamento 1.830 è volto alla soppressione del capoverso 7 del nuovo articolo 22 in quanto il concetto è già stato espresso. Mi sembra però che il relatore se ne sia accorto ed abbia presentato un suo emendamento.

Per quanto riguarda l'emendamento 1.834, il testo proposto dalla Commissione stabilisce che la gestione in economia è eccezionalmente consentita soltanto quando le modeste dimensioni e le caratteristiche del servizio dimostrino la convenienza economica della gestione diretta; ma se questo è vero la gestione diretta dovrebbe essere la norma e non l'eccezione.

L'emendamento 1.840 tratta anche questo dell'accessibilità territoriale, che ho già illustrato.

Nell'emendamento 1.841 si parla ancora di equa distribuzione: è chiaro che la garanzia che si dà agli utenti attraverso le parole «equa distribuzione» è del tutto fittizia, perché l'equità è un fatto molto complesso. Se invece si dice che ci deve essere «l'uguaglianza di opportunità di accesso degli utenti potenziali nella distribuzione» c'è molta più garanzia per l'utente del servizio che viene svolto da queste compagnie.

Ci sono poi due emendamenti, l'1.844 e l'1.845, che evidenziano, signor Presidente, una persistente discriminazione della legislazione di questa Repubblica a danno della famiglia. Se, infatti, un amministratore locale oppure un dirigente è sposato, allora vengono posti dei vincoli rispetto alla possibilità per il suo coniuge di assumere degli incarichi; ma se, invece, egli convive, il suo compagno o la sua compagna può assumere tutti gli incarichi possibili. Credo che questa sia veramente una discriminazione a danno della famiglia e mi auguro che il relatore esprima parere favorevole sui miei due emendamenti per eliminarla.

Per questioni di tempo, do per illustrato l'emendamento 1.855.

In merito all'emendamento 1.865, rilevo che mi sembra strano considerare «organi di Governo» delle comunità locali anche i consigli comunali. Se così è, la questione non è chiara, perché se vi sono prerogative da salvaguardare nella gestione, esse sono quelle dei consigli comunali più che degli organi di Governo, a meno che non si consideri tale anche il consiglio comunale, il che non mi sembrerebbe del tutto chiaro.

Circa l'emendamento 1.870 rilevo che la Commissione ha introdotto un privilegio per le società di capitali (per azioni o a responsabilità limitata come modalità di gestione). Mi sembra che, soprattutto nei piccoli comuni, vi possano essere società interessate alla gestione con natura societaria diversa: mista (capitale-lavoro, come le società in accomandita) oppure di persone. Perché dobbiamo privilegiare per forza forme societarie che si adattano solo alle grandi imprese?

Il correttivo da apportarsi rispetto all'espressione «equa distribuzione», già richiamata in precedenza, viene riproposto con l'emendamento 1.872.

L'emendamento 1.877 (testo corretto) si riferisce alla previsione di poter affidare congiuntamente agli enti locali i servizi pubblici. È chiaro che se affido molti servizi pubblici diversi con un'unica procedura finisco ancora una volta per agevolare la grande impresa esterna. Se invece consento ciò soltanto qualora sia vantaggioso per l'ente, imponendo una verifica della «vantaggiosità» della procedura di affidamento congiunto, salvaguardo maggiormente non solo l'utenza, ma anche l'economia locale.

Circa l'emendamento 1.881 rilevo che non si capisce perché, nel valutare l'offerta di una società, si debba avere riguardo soltanto al «personale dipendente non dirigente», come se il personale dirigente fosse carne da macello. Credo sia corretto sopprimere la specificazione «non dirigente», ricomprendendo così tutto il personale che deve essere considerato quando ci si riferisce a subentri.

Infine, signor Presidente, l'emendamento 1.887 si riferisce ad una «autorità nazionale di regolazione dei servizi di pubblica utilità»; mi chiedo perché le regioni o i consorzi di comuni di una regione non possano istituire delle Autorità che vigilino sulle modalità di espletamento di servizi e perché, invece, tale Autorità debba essere per forza nazionale. La proposta emendativa è dunque volta a prevedere altri tipi di Autorità oltre a quella a valenza nazionale.

PASTORE. Signor Presidente, con l'emendamento 1.809 si chiede di sopprimere le parole «la economicità e la qualità» perché sembra strano che l'ente locale abbia capacità di valutare questi fattori: normalmente non la possiede e quindi ritengo che tale valutazione debba essere sottratta agli enti locali.

Con l'emendamento 1.810 si vuole introdurre in maniera espressa il principio della sussidiarietà, che traspare da una serie di norme di questo provvedimento, ma che non viene mai enunciato in maniera chiara.

Approfito dell'occasione per far presente ai colleghi che hanno parlato di invadenza da parte del legislatore ordinario nell'ambito delle autonomie locali che proprio sul piano della sussidiarietà l'autonomia locale, l'ente locale, il pubblico non deve fare ciò che il privato può fare ottenendo maggiori vantaggi.

Pertanto, il disegno di legge in esame, a mio sommo avviso, si pone veramente in linea con l'affermazione del principio di sussidiarietà perché lascia ai privati quello spazio che altrimenti il pubblico dovrebbe occupare.

Intendo inoltre menzionare solamente l'emendamento 1.828 che interviene in materia di richiamo al codice civile. Il comma 1 dell'articolo 1, capoverso 6, quinto periodo, fa genericamente rinvio, per la regolamentazione delle istituzioni, al Libro quinto del codice civile interamente relativo al lavoro e alle imprese, un libro sconfinato che riguarda il lavoro subordinato, i professionisti, le società, le imprese individuali e altro ancora; l'emendamento 1.828 intende limitare tale rinvio soltanto alle società a responsabilità limitata.

Do infine per illustrati gli emendamenti 1.832 e 1.868.

STANISCIÀ. Do per illustrato l'emendamento 1.816.

PARDINI, *relatore*. Signor Presidente, do per illustrati gli emendamenti 1.822, 1.833 e 1.886, perché contengono precisazioni e riformulazioni del testo dell'articolo 1.

PINGGERA. Signor Presidente, l'emendamento 1.202 va incontro alle esigenze dei piccoli comuni nei quali, se si rispettano le incompatibilità fino al quarto grado di parentela, spesso non è possibile individuare persone dotate della necessaria preparazione. Con l'emendamento in questione, quindi, ho inteso salvaguardare questa esigenza.

Naturalmente, mi rendo conto che è delicato intervenire in materia di incompatibilità, ma in questo caso si tratta di garantire comunque ai servizi pubblici locali un'efficiente amministrazione.

PRESIDENTE. L'emendamento 1.201 presentato dal senatore Terracini si intende illustrato.

RIPAMONTI. Signor Presidente, do per illustrato l'emendamento 1.859.

BESOSTRI. Signor Presidente, intendo ritirare l'emendamento 1.860.

L'emendamento 1.871 intende evitare che ci siano affidatari il cui effettivo titolare sia sconosciuto. In questo modo è possibile impedire alle società affidatarie che operano nei paesi in cui non sia previsto l'affidamento con gara di nascondersi dietro forme che non ne consentano l'identificazione.

Do infine per illustrati i restanti emendamenti.

PRESIDENTE. L'emendamento 1.864 presentato dal senatore D'Urso si intende illustrato, così come l'emendamento 1.866 presentato dal senatore Montagnino.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

PARDINI, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario sull'emendamento 1.900, perché di fatto tende a ripristinare gli affidamenti diretti e, quindi, a vanificare lo spirito e l'impianto dell'intero intervento legislativo.

Esprimo inoltre parere contrario sull'emendamento 1.800, perché in sostanza limita la nozione di servizio pubblico a quei servizi che hanno contenuto economico, mentre il disegno di legge in esame intende riferirsi anche a tutti gli altri, compresi quelli che hanno contenuto assistenziale.

Esprimo parere favorevole sull'emendamento 1.801 nel caso in cui il senatore Debenedetti fosse disponibile a sostituire la parola «organizzati» con la parola «individuati».

Esprimo parere contrario sugli emendamenti 1.802, perché in parte è una ripetizione del successivo capoverso 2, 1.901, 1.803 (Testo corretto) perché non aggiunge nulla ed è per certi versi fuori luogo nel contesto del capoverso 1, 1.804, 1.805 perché non può essere indicata la concorrenza come unica modalità di gestione, quindi non riteniamo adeguato l'emendamento, 1.806 e 1.807.

Invito al ritiro dell'emendamento 1.808 altrimenti esprimo parere contrario, perché di fatto appesantisce e non aggiunge nulla al testo: lo rende solo più farraginoso.

Esprimo parere contrario sugli emendamenti 1.809, 1.810 in quanto ripete un principio già inserito nella legge n. 265 del 1999 di riforma delle autonomie locali, 1.811 (Testo corretto), 1.812 in quanto il trasporto collettivo non di linea ha una modesta rilevanza economica e va quindi ricondotto fra i servizi a contenuto non industriale di cui parliamo al comma 4, mentre sarebbe una forzatura inserirlo a questo livello.

Esprimo inoltre parere contrario sugli emendamenti 1.813 perché cadrebbe l'impianto completo delle gare, 1.814 perché di fatto reinserisce e consente l'affidamento diretto, 1.815 perché sopprime la possibilità di ampliare le categorie di servizi sottoposte a gara, 1.816 per lo stesso motivo, perché elimina l'obbligo della gara, 1.817 e 1.902 che in realtà rigenera tutti gli affidamenti diretti.

Anche se si tratta di una proposta interessante, invito al ritiro dell'emendamento 1.818 altrimenti esprimo parere negativo, perché la parola «esercitati» anziché «organizzati» può indurre ad una cattiva interpretazione dell'emendamento stesso. Si potrebbe eventualmente proporre una riformulazione, inserendo il termine «organizzati» anziché «esercitati», ma a questo punto verrebbe meno l'emendamento stesso.

Esprimo parere contrario sugli emendamenti 1.819, 1.820 e 1.821.

Esprimo parere favorevole sull'emendamento 1.822 e contrario sull'emendamento 1.823.

PRESIDENTE. Senatore Pardini, gli emendamenti 1.822 e 1.823 hanno sostanzialmente un contenuto identico.

PARDINI, *relatore*. Ho espresso un parere negativo sull'emendamento 1.823 nel senso che verrebbe assorbito in caso di approvazione dell'emendamento 1.822.

Esprimo, poi, parere contrario sugli emendamenti 1.824, 1.825, 1.826, 1.827 e 1.828 in quanto troppo riduttivo, semmai sarà lo statuto a scegliere le norme meno complesse.

L'emendamento 1.833, da me presentato, prevede una riformulazione del capoverso 7 del comma 1 del nuovo articolo 22. Pertanto, sulla base di tale riformulazione, il parere è contrario sugli emendamenti 1.829, 1.830, 1.831 e 1.832.

Il parere è ugualmente contrario sugli emendamenti 1.903, 1.834, 1.835, 1.836, 1.904, 1.837, 1.838, 1.839 e 1.840, che è decisamente superfluo.

Il parere favorevole all'emendamento 1.841, presentato dal senatore Gubert, è condizionato all'eliminazione della parola: «potenziali».

Il parere è contrario all'emendamento 1.842, che di fatto verrebbe assorbito nel caso in cui venisse approvato il precedente emendamento del senatore Gubert, e agli emendamenti 1.905, 1.843, 1.844, 1.845, 1.202 e 1.906. Quest'ultimo, in particolare, porterebbe ad una discriminazione in ordine al trattamento tributario ed è pertanto inaccettabile. Il parere è infine contrario sull'emendamento 1.846.

Esprimo parere favorevole sull'emendamento 1.847, tendente a sopprimere l'ultimo periodo del capoverso 15, in quanto, per effetto dell'entrata in vigore del decreto di recepimento della direttiva europea sul gas, è divenuto inutile.

Esprimo inoltre parere contrario sugli emendamenti 1.848 e 1.849, perché reintroducono l'affidamento diretto e sugli emendamenti 1.850 e, in particolare, 1.851, perché i privati possono essere proprietari soltanto in via transitoria e, a proposito della sua seconda parte, perché si introdurrebbe una modifica al codice civile.

Il parere sull'emendamento 1.201 è favorevole, a patto che il senatore Terracini sia disponibile ad una modifica tendente ad introdurre, dopo le parole: «più enti», la parola: «locali».

Nel caso in cui tale emendamento venisse così approvato sarebbe necessario sostituire il capoverso 18 con il seguente: «18. Alla scadenza del periodo di affidamento del servizio, le reti, nonché gli impianti per le dotazioni dichiarati reversibili, rientrano nella piena disponibilità dell'ente locale. Gli stessi beni, se realizzati durante il periodo di affidamento, sono trasferiti all'ente locale alle condizioni stabilite nel bando di gara e nel contratto di servizio».

Questa modifica è necessaria per garantire una piena coerenza tra la normativa in esame e il decreto di recepimento della direttiva europea sul gas.

Esprimo parere negativo sugli emendamenti 1.852 e 1.853 (che vengono di fatto assorbiti dall'1.201), nonché sugli emendamenti 1.854 e 1.855.

Esprimo altresì parere contrario sull'emendamento 1.856, perché di fatto impedisce il subentro di nuovi gestori, nonché sull'emendamento 1.857 perché, se non si fissa un termine massimo di durata, si consentono affidamenti di fatto ultratrentennali, quindi si contraddice il principio della concorrenza che noi vogliamo introdurre.

Esprimo poi parere negativo sugli emendamenti 1.858, 1.859, 1.861 e 1.862.

Sull'emendamento 1.863 il parere è favorevole. Possiamo accettare la soppressione della previsione degli organismi tecnici, tanto più che la loro istituzione non è prevista come atto obbligatorio ma come scelta facoltativa dei comuni. Tuttavia, tenuto conto della garanzia contenuta nel nuovo articolo 23, comma 1, secondo periodo, questa soppressione richiede che si inserisca, nel comma 9 dell'articolo 23, un'ulteriore lettera. Pertanto,

propongo una riformulazione dell'emendamento 1.863 del seguente tenore:

«Al comma 1, nell'articolo 22 richiamato, sopprimere il capoverso 19.

Conseguentemente, nell'articolo 23, capoverso 9, aggiungere la seguente lettera:

"e) le condizioni procedurali che consentano la partecipazione alla gara di società controllate dall'ente titolare del servizio"».

Modificato in questo modo il comma 9 dell'articolo 23, possiamo accettare l'emendamento 1.863.

Esprimo parere negativo all'emendamento 1.907, che è precluso dal precedente, così come sono preclusi gli emendamenti 1.864 e 1.865.

Esprimo altresì parere contrario sull'emendamento 1.866, che comporterebbe un inutile appesantimento delle procedure, posto che resta ferma la possibilità per i comuni di prevedere forme di consultazione preventiva con i rappresentanti dei consumatori e degli utenti.

Esprimo poi parere negativo all'emendamento 1.908, perché mira a riscrivere completamente l'articolo 23, di fatto sopprimendo l'impianto che lo sottende.

Esprimo parere favorevole agli emendamenti 1.867 e 1.868, a condizione che si approvi la proposta di modifica relativa al capoverso 9 di quell'articolo 23 che avevamo formulato precedentemente; cioè, questi due emendamenti possono essere accettati nel caso che la proposta di modifica del capoverso 9 derivante dall'approvazione dell'emendamento 1.863 venga accolta.

Esprimo parere negativo all'emendamento 1.869, perché limita la disciplina delle gare ai servizi a contenuto industriale di cui abbiamo parlato con riferimento al capoverso 3. Esprimo altresì parere negativo all'emendamento 1.870.

Esprimo poi parere favorevole all'emendamento 1.871, e parere contrario all'1.872, perché la finalità che si prefigge quest'emendamento è già implicita nell'attuale formulazione.

Il parere è contrario sugli emendamenti 1.873 e 1.909, così come è contrario sull'emendamento 1.874, in quanto proposto quale norma transitoria; tuttavia, se il senatore Besostri fosse disposto a riformulare l'emendamento come segue il parere potrebbe essere favorevole:

Al comma 1, nell'articolo 23 richiamato, sostituire il capoverso 4 con il seguente: «4. Il nuovo gestore, con riferimento agli investimenti realizzati secondo il piano degli investimenti oggetto del precedente affidamento, è tenuto a subentrare nelle garanzie e nelle obbligazioni relative ai contratti di finanziamento in essere o ad estinguere queste ultime e a versare al gestore uscente una somma pari all'eventuale valore residuo degli ammortamenti di detti investimenti risultanti dai bilanci del gestore uscente e corrispondenti ai piani di ammortamento oggetto del precedente affidamento, al netto degli eventuali contributi pubblici a fondo perduto. Detto valore residuo viene rivalutato, per la parte non coperta dai mutui, in base all'indice ISTAT dei prezzi alla produzione dei prodotti industriali

riferito ai beni finali d'investimento, a decorrere dalla data di acquisizione del relativo cespite. Le modalità di tale rivalutazione sono definite dall'Autorità di regolazione del settore, se istituita».

Esprimo parere contrario sull'emendamento 1.875, poiché non ricorre l'ipotesi della successione di azienda e in ogni caso non può essere garantito tutto il personale.

Il parere è contrario anche all'emendamento 1.876, poiché la gara multiservizi, così come è stata delimitata nel testo in esame, non è in contrasto con i principi della concorrenza e consente agli enti locali maggiore flessibilità. Nel caso in cui la finalità dell'emendamento fosse quella di ammettere la gara multiservizi senza limitazione il contrasto con tali principi sarebbe inevitabile.

Esprimo parere favorevole all'emendamento 1.877 (Testo corretto), a condizione che venga riformulato nel senso di sostituire il primo periodo del capoverso 7 con il seguente: «L'affidamento di più servizi pubblici locali con un'unica gara è consentito se economicamente più vantaggioso e se la gara ha per oggetto esclusivo i servizi di cui al comma 3 dell'articolo 22, diversi dai servizi di trasporto collettivo». Qualora il senatore Gubert fosse d'accordo nell'accogliere tale riformulazione, il parere sarebbe favorevole.

Esprimo parere contrario sull'emendamento 1.878 che propone l'eliminazione dei regolamenti governativi, così come sull'emendamento 1.879. Quanto a quest'ultimo, riteniamo che l'aver inserito il Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti rappresenti, in un momento in cui modifichiamo in maniera sostanziale questo settore, una manifestazione di attenzione nei loro riguardi e verso le loro forme di rappresentanza.

Il parere è infine contrario sugli emendamenti 1.880, 1.200, 1.881, 1.882, 1.883, 1.884, 1.885 e 1.887 e naturalmente favorevole sull'1.886.

BRESSA, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Il parere del Governo è conforme a quello del relatore.

Desidero soltanto fare una specificazione relativamente all'emendamento 1.800. Il senatore Magnalbò aveva richiesto alcuni chiarimenti circa il coordinamento di questo provvedimento con il «decreto gas». Come è facile desumere dagli emendamenti presentati dal Governo, nonché da altri emendamenti, si è proceduto a quest'opera di coordinamento. Ritengo quindi che, come i presentatori si erano proposti, l'emendamento 1.800 possa essere ritirato.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.900, presentato dai senatori Tirelli e Stiffoni.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.800.

I presentatori aderiscono alla richiesta di ritiro avanzata dal relatore?

MAGNALBÒ. No, signor Presidente.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.800, presentato dai senatori Magnalbò e Pasquali.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.801 (*Brusio in Aula*).

PARDINI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PARDINI, *relatore*. Signor Presidente, ricordo che avevo espresso parere favorevole a condizione che il senatore Debenedetti accettasse la modifica del termine «organizzati» con «individuati».

PRESIDENTE. Senatore Debenedetti, accetta tale proposta di modifica?

DEBENEDETTI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.801 (Nuovo testo), presentato dal senatore Debenedetti.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.802, presentato dal senatore Debenedetti.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.901, presentato dai senatori Tirelli e Stiffoni.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.803 (Testo corretto).

DEBENEDETTI. Signor Presidente, l'emendamento in esame è di contenuto identico all'emendamento 1.811 (Testo corretto); la differenza riguarda semplicemente il punto di inserimento. Sarebbe più logico prevederlo al capoverso 2. Pertanto, lo ritiro.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.804, presentato dal senatore Cò e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.805, presentato dal senatore Vegas e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.806, presentato dal senatore Vegas e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.807, presentato dal senatore Marchetti e da altri senatori.

Non è approvato.

Senatore Gubert, accoglie l'invito a ritirare l'emendamento 1.808?

GUBERT. Signor Presidente, il relatore ha chiarito che l'accessibilità si intende sostanzialmente territoriale; per cui accetto l'invito che mi ha rivolto e ritiro l'emendamento 1.808.

Per lo stesso motivo, ritiro anche l'emendamento 1.840 che aveva il medesimo obiettivo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.809, presentato dai senatori Pastore e Schifani.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.810, presentato dai senatori Pastore e Schifani.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.811 (Testo corretto).

DEBENEDETTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DEBENEDETTI. Signor Presidente, vorrei richiamare l'attenzione dell'Assemblea sull'emendamento 1.811 (Testo corretto). Se esso non verrà approvato – io preannuncio il mio voto a favore –, tutto il lavoro che stiamo facendo rischia di non valere nulla e di essere vanificato, in quanto in base alla legge n. 265 del 1999 gli enti locali hanno un'ampia facoltà e potrebbero perfino derogare dall'applicazione della gara. Quindi, se non stabiliamo che la procedura a mezzo gara è inderogabile, i comuni, in base alla legge n. 265, possono procedere in modo diverso.

Sono veramente stupito che non venga accolto l'emendamento in esame, in quanto se non verrà approvato si rischia di vanificare – lo ripeto – l'intero contenuto del provvedimento al nostro esame.

PRESIDENTE. Senatore Pardini, ha ascoltato le osservazioni del senatore Debenedetti?

PARDINI, *relatore*. Signor Presidente, persisto nell'idea di esprimere parere contrario.

GRILLO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRILLO. Signor Presidente, l'impianto complessivo di questa disposizione di legge in realtà ci garantisce in ordine alle osservazioni che il collega Debenedetti ha formulato poco fa a spiegazione della sua proposta emendativa.

Tuttavia, poiché l'emendamento 1.811 in realtà si traduce in un elemento rafforzativo di un'impostazione che noi abbiamo condiviso, aggiungo la mia firma e dichiaro che siamo favorevoli alla sua approvazione.

TIRELLI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TIRELLI. Signor Presidente, intervengo per dichiarare il nostro voto contrario all'emendamento 1.811, in quanto, al di là del merito e delle osservazioni dei colleghi, con la terminologia: «limite inderogabile alla loro autonomia normativa ed organizzativa» si va contro a qualsiasi principio di autonomia e di decentramento amministrativo.

Pertanto, anche dal punto di vista formale, non possiamo essere d'accordo con l'emendamento in esame.

PRESIDENTE. Però l'autonomia non può andare contro la concorrenza.

Metto ai voti l'emendamento 1.811 (Testo corretto), presentato dai senatori Debenedetti e Grillo.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.812, presentato dai senatori Magnalbò e Pasquali.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.813, presentato dal senatore Cò e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.814, presentato dal senatore Marchetti e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.815, presentato dal senatore Marchetti e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.816, presentato dal senatore Staniscia.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.817, presentato dal senatore Marchetti e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.902, presentato dai senatori Tirelli e Stiffoni.

Non è approvato.

Chiedo al senatore Vegas se accoglie l'invito a ritirare l'emendamento 1.818.

VEGAS. Poiché l'alternativa è la bocciatura, ritiro l'emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.819, presentato dal senatore Marchetti e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.820, presentato dal senatore Marchetti e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.821, presentato dal senatore Marchetti e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.822, presentato dal relatore, di contenuto identico all'emendamento 1.823, presentato dal senatore Marchetti e da altri senatori.

È approvato.

Restano pertanto preclusi gli emendamenti 1.824 e 1.825.

GRILLO. Signor Presidente, l'emendamento 1.822 ha un significato diverso da quello dell'emendamento 1.823.

PRESIDENTE. La soppressione delle parole: «per l'esercizio di servizi a contenuto sociale e culturale senza rilevanza imprenditoriale» è logicamente subordinata alla soppressione delle parole precedenti: «L'istituzione di cui alla lettera c) del comma 4 è ente strumentale dell'ente locale».

Metto ai voti l'emendamento 1.826, presentato dal senatore Gubert.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.827, presentato dal senatore Gubert.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.828, presentato dai senatori Pastore e Schifani.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.829, presentato dal senatore Cò e da altri senatori, identico agli emendamenti 1.830, presentato dal senatore Gubert, 1.831, presentato dal senatore Marchetti e da altri senatori, e 1.832, presentato dai senatori Pastore e Schifani.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.833, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.903, presentato dai senatori Tirelli e Stiffoni.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.834, presentato dal senatore Gubert.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.835, presentato dal senatore Gubert, identico all'emendamento 1.836, presentato dal senatore Cò e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.904, presentato dai senatori Tirelli e Stiffoni.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.837, presentato dal senatore Marchetti e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.838, presentato dai senatori Magnalbò e Pasquali.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.839, presentato dai senatori Magnalbò e Pasquali.

Non è approvato.

Ricordo che l'emendamento 1.840 è stato ritirato.

Chiedo al senatore Gubert se accoglie l'invito a sopprimere, nell'emendamento 1.841, la parola: «potenziali».

GUBERT. Accetto tale proposta di modifica.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.841 (Nuovo testo), presentato dal senatore Gubert.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.842, presentato dal senatore Vegas e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.905, presentato dal senatore Stiffoni.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.843, presentato dal senatore Vegas e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.844.

GUBERT. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUBERT. Signor Presidente, avrei gradito due parole di commento da parte del relatore e del rappresentante del Governo sulla questione che ho sollevato.

Continuiamo a perpetrare una discriminazione nei confronti delle coppie che si sposano rispetto a quelle che convivono. Non capisco perché un Governo che dichiara di sostenere la famiglia incentiva di fatto le coppie a non sposarsi, facendo gravare sul matrimonio maggiori vincoli rispetto alla convivenza.

Sarei lieto di ricevere qualche spiegazione anche in questa sede.

PRESIDENTE. Senatore Gubert, il parere negativo dipenderà dalla contrarietà alle parole «compagni o compagne» che figurano nel suo emendamento!

PARDINI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PARDINI, *relatore*. L'emendamento 1.844 propone di sostituire la parola «coniugi» con le parole «compagni o compagne, legalmente sposati o conviventi di fatto». Il senatore Gubert forse non si avvede che l'accoglimento della sua proposta comporterebbe l'introduzione in una legge dello Stato di una previsione rispetto alla quale egli è contrario: il riconoscimento dei rapporti di fatto. Il parere è negativo proprio per le ragioni che evidenzia il senatore Gubert: si inserirebbe in una disposizione legislativa l'ufficializzazione dei rapporti di fatto.

A qualcuno quel riconoscimento potrebbe far piacere, ma non è questo lo spirito con il quale il senatore Gubert ha presentato l'emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.844, presentato dal senatore Gubert.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.845, presentato dal senatore Gubert.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.202.

PINGGERA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PINGGERA. Signor Presidente, desidero ripetere che quella trattata nel presente emendamento è una problematica peculiare dei piccoli comuni. Se il relatore ci avesse chiesto di prevedere un numero inferiore di abitanti, saremmo stati anche disposti a farlo. Tuttavia, va tenuto presente che nei piccoli comuni l'incompatibilità prevista costituisce un problema.

Ripeto, siamo disposti a ridurre il numero degli abitanti da 5.000 a 3.000 o a 2.000, perché effettivamente nei piccoli comuni a volte è difficile trovare persone con specifiche competenze; tuttavia, ritengo che l'esclusione dalla partecipazione di amministratori e dirigenti dell'ente locale e di loro parenti e affini entro il quarto grado sia estremamente ampia. Faccio questa affermazione perché conosco la difficoltà di cercare, per esempio, le persone da informare in caso di interdizione. Ripeto, arrivare fino al quarto grado di parentela è estremamente difficile, perché la cerchia è in effetti talmente ampia da rendere quasi impossibile effettuare le notifiche.

Ho voluto limitare l'esclusione entro il terzo grado di parentela ai piccoli comuni perché ritengo che la previsione del quarto grado di parentela risulti in questi casi veramente eccessiva.

LORENZI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LORENZI. Signor Presidente, chiedo innanzitutto al collega Pinggera di poter apporre la mia firma all'emendamento 1.202, che condivido pienamente.

Vorrei ricordare al relatore, che prima non ha fornito in proposito una risposta, che esistono comuni anche di sole poche centinaia di abitanti. Ripeto che ce ne sono tanti di questi piccoli comuni; pertanto, diventa effettivamente impossibile pensare di proporre un'incompatibilità di questo genere.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.202, presentato dal senatore Pinggera e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.906, presentato dal senatore Tirelli e Stiffoni.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.846, presentato dal senatore Cò e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.847, presentato dai senatori Magnalbò e Pasquali.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.848, presentato dal senatore Marchetti e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.849, presentato dal senatore Marchetti e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.850, presentato dal senatore Cò e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.851, presentato dal senatore Vegas e da altri senatori.

Non è approvato.

Chiedo ai colleghi di Gruppo del senatore Terracini, presentatore dell'emendamento 1.201, se intendono farlo proprio e se, in tal caso, accettano l'integrazione proposta dal relatore.

GRILLO. No, signor Presidente. A parte il fatto che questo emendamento fa riferimento ad un testo ormai superato, essendo assente il collega Terracini abbiamo qualche problema a comprendere il senso del suo emendamento.

PRESIDENTE. L'integrazione proposta dal relatore è tesa ad aggiungere la parola «locali» dopo le parole «o più enti». Mi sembra che il senso della modifica proposta sia sostanzialmente questo.

GRILLO. Signor Presidente, ritengo che la questione sia un poco più complessa, anche perché si tratta di uno degli argomenti più delicati su cui la Commissione si è soffermata a lungo.

PRESIDENTE. Senatore Grillo, se mi consente, vorrei ricordarle che il senatore Terracini aveva dato la sua adesione. Inoltre, una volta accettata questa integrazione, il relatore ha inteso proporre che il capoverso 18 venisse sostituito dal seguente:

«18. – Alla scadenza del periodo di affidamento del servizio, le reti nonché gli impianti e le dotazioni dichiarati reversibili, rientrano nella piena disponibilità dell'ente locale. Gli stessi beni, se realizzati durante il periodo di affidamento, sono trasferiti all'ente locale alle condizioni stabilite nel bando di gara e nel contratto di servizio».

GRILLO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRILLO. Signor Presidente, mi rendo conto che ella, non avendo partecipato direttamente al travaglio durato mesi e mesi su questo punto in Commissione, non possa farsi carico dei contenuti e delle questioni che abbiamo approfondito in quella sede.

Il relatore sa che l'originaria formulazione del capoverso è stata modificata e siamo giunti in Aula con un testo, per la verità, votato da tutti i Gruppi. L'accoglimento dell'emendamento del senatore Terracini ripristinerebbe il testo originario per cui siamo abbastanza sorpresi della disponibilità dichiarata dal relatore.

L'integrazione, che il relatore ha suggerito, relativa al capoverso 18 rappresenta un'ulteriore complicazione. Chiedo pertanto una breve sospensione per consentire al relatore di riflettere bene in modo da presentare una proposta chiara e precisa sulla quale poi votare. Se potessimo accantonare l'emendamento, passando agli altri, ciò sarebbe utile all'economia del nostro dibattito.

PARDINI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PARDINI, *relatore*. Signor Presidente, resto della mia opinione. Se il senatore Terracini, che non è presente, dovesse accogliere la proposta fatta in precedenza, compreso l'inserimento e la modifica del comma 18, esprimerei un parere favorevole, altrimenti il parere sull'emendamento 1.201 del senatore Terracini è contrario, e quindi rimane il testo proposto dalla Commissione.

PRESIDENTE. Stante l'assenza del presentatore, dichiaro decaduto l'emendamento 1.201.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.852.

DEBENEDETTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DEBENEDETTI. Signor Presidente, la mia dichiarazione di voto riguarda, oltre l'emendamento 1.852, anche i successivi emendamenti 1.853 e 1.854, e ciò sia per guadagnare tempo, sia per una questione di logica.

Sul problema della proprietà delle reti da parte degli enti pubblici locali abbiamo discusso per settimane in molte sedute di Commissione. Quello al nostro esame è stato decantato come un provvedimento di privatizzazione: lo scopo è la privatizzazione dei servizi pubblici locali. In realtà, invece, stiamo istituendo di nuovo la pubblicizzazione delle reti.

Quello che si cerca di ottenere con questi tre emendamenti è di dare la possibilità effettivamente ai comuni e alle regioni di privatizzare i servizi di cui dispongono. La separazione di rete e servizio è un controsenso: può essere anche utile, ma verrà fatta o meno a seconda dei casi specifici e di quello che risulterà economicamente più efficiente.

Separare rete e servizio fa sì che le decisioni di investimento devono essere mediate e discusse tra due soggetti; com'è ovvio, in queste condizioni si determina del contenzioso e, soprattutto, una minore intensità di investimento.

Mi domando per quale motivo vogliamo fare un passo indietro. Si tratta di un elemento assolutamente qualificante di questo disegno di legge; e questa previsione ne vanifica lo scopo primo, che è quello di privatizzare.

Pertanto, se, come richiesto dall'emendamento 1.852, si elimina il primo periodo del capoverso 16 dell'articolo 22 richiamato al comma 1, nel testo proposto dalla Commissione, e, conseguentemente anziché prevedere, come recita il secondo periodo, che «la proprietà di reti e di impianti può essere conferita» si stabilisce che «le reti ed impianti di proprietà degli enti locali possono essere conferiti», come prevede l'emendamento 1.853, si riuscirebbe a riportare il disegno di legge al suo obiettivo originario: quello di giungere ad una privatizzazione.

Ritengo che questi tre emendamenti siano assolutamente cruciali e qualificanti per l'intero disegno di legge e ne chiedo quindi l'approvazione.

PRESIDENTE. Il relatore, senatore Pardini, conferma il suo parere contrario sull'emendamento in votazione?

PARDINI, *relatore*. Signor Presidente, voglio spiegare che lo scopo di questo provvedimento è quello di liberalizzare i servizi pubblici: nessuno parla di privatizzazione dei pubblici servizi.

Capisco l'attitudine e lo spirito con i quali il collega Debenedetti ha presentato l'emendamento in votazione, ma lo spirito del provvedimento – ripeto – è quello di liberalizzare il servizio attraverso il meccanismo delle gare, non quello di privatizzare la proprietà delle reti.

Il parere, dunque, rimane contrario, proprio perché riteniamo opportuno ricondurre la futura legge allo spirito originario dell'impianto che il Governo ha voluto dare al provvedimento: quello cioè di liberalizzare i servizi, mantenendo fermo però il concetto della proprietà.

GRILLO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRILLO. Signor Presidente, preliminarmente dichiaro la mia contrarietà all'emendamento in votazione proposto dal collega Debenedetti, ma intendo anche cogliere l'occasione per fornire un chiarimento.

Siccome sulle colonne de «Il Sole 24-ORE» ogni tanto appaiono articoli con i quali si tenta di distinguere fra falsi privatizzatori e liberalizzatori ed autentici modernizzatori del sistema produttivo italiano, nel caso voglio ricordare al senatore Debenedetti che con la norma approvata in Commissione, cui fa riferimento l'emendamento, non si rende pubblico un bel niente, perché le reti, signor Presidente, nella storia del nostro Paese sono di proprietà degli utenti, in quanto costruite con i loro soldi; storicamente non sono di proprietà dei privati, ma degli enti locali.

Qui non si tratta di rendere pubblico qualcosa ma, semmai, di chiarire un punto (e bene ha fatto il relatore al riguardo): questo provvedimento si propone lo scopo di creare un mercato, come ci ha ricordato la Commissione europea, che ci ha invitato ad operare certe modifiche (anche se non a questo comparto e non in relazione ai rilievi avanzati dal senatore Debenedetti). Lo scopo di questo disegno di legge di riforma è di privatizzare i servizi, liberalizzandoli e creando un mercato. Le reti non c'entrano proprio nulla, anzi sono funzionali alla creazione di un mercato.

Se non facciamo questa operazione, anziché creare un mercato e superare un regime di monopolio, garantiremmo l'esistenza e il consolidamento di un oligopolio, perché, ad esempio, l'ACEA a Roma e l'AEM a Milano avrebbero la sicurezza di fornire questi servizi per altri 200 anni, in condizioni di scarsa concorrenzialità.

Quindi, esattamente per motivi diversi da quelli indicati e sottolineati dal senatore Debenedetti, dichiaro che voterò contro l'emendamento 1.852.

VEGAS. Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

VEGAS. Signor Presidente, voterò a favore degli emendamenti 1.852, 1.853 e 1.854 sulla scorta del seguente ragionamento.

Non è detto che la privatizzazione non debba riguardare anche una parte che concerne le reti. In futuro potrebbero esservi reti diverse e si po-

trebbe adottare, ad esempio, una procedura di *project financing*, e quindi non si comprende perché ciò non debba valere per le reti.

Ma c'è di più. Il secondo periodo del capoverso 16 del nuovo articolo 22 richiamato dal comma 1 prevede la possibilità di deroghe: «con riferimento ai servizi di cui al comma 3, la proprietà di reti ed impianti può essere conferita (...) ad una società», che poi è una sorta di *public company*, perché più avanti si prevede una diffusione azionaria «non superiore allo 0.1 per cento».

Quindi, sostanzialmente, noi creeremmo una privatizzazione con *public company*, e possibilità di «nociolini», come è stato fatto, ad esempio, per la società Telecom Italia s.p.a., e non mi sembra sia stata una privatizzazione splendida, anche seguendo le indicazioni dell'attuale componente del Governo. Non solo. Il periodo ancora successivo del testo apre la stura a patti di sindacato che non conosciamo e non saremmo assolutamente in grado di controllare.

Quindi, caso mai, vale il principio contrario: cioè l'ente pubblico, nel momento in cui acceda alla disposizione di cui ai primi tre periodi, apre la stura non al mantenimento delle reti, ma al prefigurarsi di patti parasociali e di «nociolini» che possono portare ben al di là della finalizzazione del provvedimento.

Per tali motivi, ripeto, voterò a favore degli emendamenti 1.852, 1.853 e 1.854.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.852, presentato dal senatore Debenedetti.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.853, presentato dal senatore Debenedetti.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.854, presentato dal senatore Debenedetti.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.855, presentato dal senatore Gubert.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.856, presentato dal senatore Cò ed altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.857, presentato dal senatore Vegas e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.858, presentato dal senatore Cò e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.859, presentato dal senatore Ripamonti e da altri senatori.

Non è approvato.

Ricordo che l'emendamento 1.860 è stato ritirato.

Ricordo inoltre che, per quanto riguarda l'emendamento 1.861 la 5ª Commissione ha posto la condizione di inserire, in fine, la previsione che «Tale indennizzo è a carico del nuovo gestore».

Senatore Vegas, accoglie tale modifica?

VEGAS. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Il relatore aveva espresso parere contrario sull'emendamento 1.861. Senatore Pardini, conferma tale parere?

PARDINI, *relatore*. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.861 (Nuovo testo), presentato dal senatore Vegas e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.862, presentato dal senatore Cò e da altri senatori.

Non è approvato.

Senatore Magnalbò, accoglie la modifica precedentemente proposta dal relatore al suo emendamento?

MAGNALBÒ. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.863 (Nuovo testo), presentato dai senatori Magnalbò e Pasquali.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.907, presentato dai senatori Stiffoni e Tirelli.

Non è approvato.

A seguito della precedente votazione risultano preclusi gli emendamenti 1.864, 1.865 e 1.866.

Metto ai voti l'emendamento 1.908, presentato dai senatori Tirelli e Stiffoni.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.867, presentato dal senatore Vegas e da altri senatori, identico all'emendamento 1.868, presentato dai senatori Pastore e Schifani.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.869, presentato dal senatore Marchetti e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.870, presentato dal senatore Gubert.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.871, presentato dal senatore Besostri.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.872, presentato dal senatore Gubert.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.873, presentato dal senatore Vegas e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.909, presentato dai senatori Tirelli e Stiffoni.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.874 (Nuovo testo), presentato dal senatore Besostri.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.875, presentato dal senatore Marchetti e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.876, presentato dal senatore Cò e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.877 (Nuovo testo), presentato dal senatore Gubert.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.878, presentato dal senatore Marchetti e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.879, presentato dal senatore Vegas e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.880, presentato dal senatore Cò e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.200.

DEBENEDETTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DEBENEDETTI. Signor Presidente, il testo licenziato dalla Commissione non può essere condiviso e ne proponiamo la modifica per le seguenti ragioni.

Secondo il testo, l'impresa subentrante deve mantenere in servizio tutti i dipendenti non dirigenti del gestore uscente; invece, devono essere esclusi anche i dipendenti non dirigenti con un'anzianità inferiore a cinque anni per evitare degli ostacoli a eventuali processi di razionalizzazione delle risorse da parte dell'impresa subentrante.

Inoltre, si impone in questo modo alle imprese che partecipano alle gare l'applicazione di un contratto collettivo di settore. In questo modo si comprime la libertà sindacale, in quanto si obbligano i gestori subentranti ad applicare un contratto di riferimento non negoziato da chi è te-

nuto ad applicarlo. Invece dell'espressione «contratto collettivo di settore» occorre richiamare unicamente – come proponiamo nell'emendamento – i contratti collettivi di lavoro.

Un terzo motivo è che la formulazione della Commissione prescrive la definizione di un elemento essenziale della gestione dell'azienda, come il modello di organizzazione del lavoro. In questo modo limita il potere di organizzazione dell'impresa e, in senso più ampio, il principio della libertà economica di cui all'articolo 41 della Costituzione.

Per questi motivi io e il senatore Duva abbiamo proposto l'emendamento 1.200, di cui raccomando l'approvazione da parte dell'Assemblea.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.200, presentato dai senatori Debenedetti e Duva.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.881, presentato dal senatore Gubert.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.882, presentato dai senatori Magnalbò e Pasquali.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.883, presentato dal senatore Cò e da altri senatori, identico all'emendamento 1.884, presentato dal senatore Vegas e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.885, presentato dal senatore Vegas e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.886, presentato da relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.887, presentato dal senatore Gubert.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 1, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 2, sul quale sono stati presentati emendamenti ed un ordine del giorno che invito i presentatori ad illustrare.

MARCHETTI. Signor Presidente, gli emendamenti che ho presentato si illustrano da sé.

GUBERT. Signor Presidente, l'emendamento 2.802 intende eliminare una sorta di punizione che si vorrebbe infliggere ai comuni che non partecipano della creazione di queste società per azioni. Non si capisce perché, se un comune ha una partecipazione di un certo valore, si debba guardare al valore nominale iscritto a bilancio, anziché a quello reale.

L'emendamento 2.810 è ancora più importante, e sollecito una riflessione da parte dei colleghi. Ci sono comuni articolati in molte frazioni; io, ad esempio, abito in una valle che è suddivisa proprio in questo modo. Qui si limita la possibilità di costituire consorzi per i servizi, per appaltare poi la gestione a società di capitale pubblico, ai comuni che abbiano meno di 5.000 abitanti. Può verificarsi però il caso in cui una frazione è più o meno collegata con altri comuni che abbiano più di 5.000 abitanti. Avrebbe più senso, in questo caso, che anche il comune con più di 5.000 abitanti partecipasse, limitatamente per i servizi della frazione che è contigua a piccoli comuni, piuttosto che vietare questa possibilità come prevede l'attuale testo.

L'emendamento 2.842 propone una graduazione diversa del premio in aumento di durata del contratto di servizio. Quello che più conta è che si vuole premiare l'aumento di capacità di offrire il servizio reale, non soltanto quello realizzato attraverso la fusione societaria. Non credo che la fusione societaria sia di per sé un bene e invece mantenere le società in maniera autonoma sia un male da penalizzare.

Per lo stesso motivo è stato presentato l'emendamento 2.845.

L'emendamento 2.849 è stato presentato per ovviare ad un errore nel testo al nostro esame, in quanto in esso si prevede la possibilità di una durata maggiore dell'affidamento o della concessione qualora, almeno un anno prima della scadenza, si sia registrato un incremento pari al 100 per cento nel capitale della società che gestisce il servizio, cioè vi sia stato un raddoppio del capitale.

Se però tale incremento fosse maggiore del 100 per cento esso non sarebbe più «pari» al 100 per cento; si verificherebbe allora l'assurdo che le società che registrano aumenti di capitale del 100 per cento verrebbero premiate, mentre quelle con aumenti di capitale, ad esempio, del 110 per cento no, perché il loro aumento non è «pari» al 100 per cento. Pertanto, l'emendamento tende a correggere tale errore stabilendo che l'aumento di capitale non dev'essere inferiore alla quota stabilita, cioè al 100 per cento.

L'emendamento 2.850 tende poi ad abbassare tale quota al 60 per cento.

L'emendamento 2.855 intende invece far rispettare i patti anche all'ente pubblico. Vi è infatti il costume secondo il quale l'ente pubblico può sempre contravvenire ai patti. Se è stato sottoscritto un contratto, qualunque sia la sua durata, mi sembra giusto che venga rispettata la scadenza fissata; questo ragionamento è anche alla base dell'emendamento 2.861.

Infine, l'emendamento 2.867 tende a mettere sullo stesso piano i comuni, le unioni di comuni, le comunità montane e le province. Nell'attuale legge si prevede la possibilità di costituire consorzi per i comuni e le province, ma non per le unioni di comuni e le comunità montane, come se tali enti fossero considerati di «serie B». Non capisco perché il potere d'iniziativa sia negato a due enti, unioni di comuni e comunità montane, che invece sono incentivati nella loro operatività dalle leggi nazionali.

LAVAGNINI, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Signor Presidente, gli emendamenti presentati dal Governo si intendono illustrati.

PASTORE. Signor Presidente, anche gli emendamenti da me presentati si illustrano da sé.

DEBENEDETTI. Signor Presidente, ritengo di illustrare i miei emendamenti in sede di dichiarazione di voto.

BESOSTRI. Gli emendamenti da me presentati si illustrano da sé.

PRESIDENTE. Gli emendamenti presentati dai senatori Montagnino, D'Urso, Diana e Bettamio si intendono illustrati.

CÒ. Signor Presidente, diamo per illustrati gli emendamenti a nostra firma.

VEGAS. Anch'io, Presidente, intendo dare per illustrati gli emendamenti a mia firma.

MARINO. Signor Presidente, gli emendamenti da me presentati, si illustrano da sé.

SENESE. Signor Presidente, per quanto riguarda l'emendamento 2.829, di cui è prima firmataria la collega Bucciarelli e del quale sono co-firmatario, vorrei sottolineare che esso nasce in considerazione della peculiarità della depurazione mista industriale, la quale, sorta su iniziativa congiunta della parte pubblica e privata, si avvale tuttora dell'imponente e prevalente apporto finanziario delle industrie interessate, quindi dei privati, convenzionalmente assunto per la gestione e il potenziamento dei relativi impianti. Si tratta di un modello gestionale che si va gradualmente completando con la gestione integrata dello smaltimento dei fanghi derivanti dalla depurazione, intesa come riciclo e riutilizzo degli stessi, la quale soprattutto punta sull'attività delle industrie interessate e che non

solo è in grado di convivere con la gestione integrata del ciclo delle acque ma, per la sua indipendenza economica, è in grado di semplificare l'organizzazione e l'affidamento degli altri servizi, contribuendo nel contempo a garantire l'efficienza in conseguenza del diretto interessamento dell'utenza.

Si tratta di un modello gestionale che ha risolto non pochi problemi in materia di inquinamento ambientale e che ha consentito di proseguire produzioni che incappavano continuamente in problemi ambientali, salvaguardando il bene dell'ambiente; è un modello che sta incontrando un favore crescente nelle amministrazioni regionali e locali interessate.

GRILLO. Signor Presidente, desidero illustrare gli emendamenti che recano la mia firma; quindi, chiedo che l'Assemblea presti la necessaria attenzione su questo punto del disegno di legge di riforma.

In Commissione, nel corso della discussione generale sul provvedimento, abbiamo sottolineato la positività di questo disegno di legge per la parte ordinamentale, nel senso che, anche con il nostro aiuto e con la nostra collaborazione, riteniamo di aver prodotto in Commissione un testo assolutamente adeguato ai bisogni del Paese.

Ciò che ci rende tuttavia ancora perplessi e che ci impedisce di votare a favore di questo disegno di legge è la parte che riguarda il regime transitorio. Siamo in buona compagnia nell'avanzare queste critiche, perché voglio ricordare che la Direzione XV della Commissione dell'Unione europea, in data settembre 1999 ha avanzato rilievi al Governo del nostro Paese, chiedendo – cosa che peraltro ha ribadito anche il commissario Monti in una pregevole audizione svolta nella Commissione bilancio del Senato – di accorciare i tempi del regime transitorio.

Nel testo originario del disegno di legge e anche nel testo giunto in Aula, questo regime transitorio può durare fino a tre-cinque anni, a seconda della tipologia dei servizi, e poi, con integrazioni previste proprio al comma 11, del quale noi chiediamo la soppressione, arrivare fino a sei-dieci anni.

A noi sembra di poter dire che un regime transitorio che dura per dieci anni rappresenti, più che un regime transitorio, una transitorietà verso la continuità, cioè, in buona sostanza, una norma che vanifica quanto di positivo è stato scritto, è stato normato nella parte ordinamentale.

Noi quindi richiamiamo l'attenzione dell'Aula, del relatore e del Governo sulla necessità di essere un po' più coerenti. Non possiamo fare una legge di riforma straordinariamente importante qual è questa al nostro esame, e poi dire che questa legge inizierà ad operare nel 2010, perché non credo che abbiamo a disposizione dieci anni per organizzare la presenza di imprese private competitive, concorrenziali nell'ambito dell'Europa della moneta unica.

Per questo motivo, e anche per evitare che simili accorgimenti in realtà favoriscano l'inserimento nel mercato non di nuova imprenditoria privata competitiva, ma soltanto di soggetti finanziari che entrano nel mer-

cato per il gusto di compiere speculazioni finanziarie, considerate le alte rendite che si registrano in questo comparto, noi chiediamo che questo regime transitorio sia accorciato e si possa arrivare a un tempo congruo. Un tempo congruo significa dare alle aziende consortili, municipalizzate quei cinque anni che, secondo la nostra opinione, rappresentano il massimo concedibile per consentire la riorganizzazione del sistema e la realizzazione del progetto industriale di trasformare un settore quale quello attualmente esistente, cioè un settore monopolistico con la presenza delle aziende municipalizzate, in un settore nel quale esiste un'impresoria privata in grado di reggere la concorrenza delle imprese straniere.

PRESIDENTE. Senatore Grillo, lei ha ultimato tutti i tempi a disposizione del Gruppo di Forza Italia, poiché ha fatto interventi a ripetizione.

D'ONOFRIO. Signor Presidente, mi rivolgo in particolare al relatore Pardini in quanto la mia, più che un'illustrazione, è un chiarimento.

La questione è la seguente, come il relatore Pardini e anche i colleghi del Governo sanno molto meglio di me.

Tra le società in atto alle quali sono stati affidati servizi ve ne sono alcune che erogano questi ultimi esclusivamente a favore dell'ente locale. Si tratta di una sottospecie di quelle società che erogano servizi a terzi e che la legge prende in considerazione consentendo che le attività di erogazione di servizi a favore esclusivo dell'ente locale possano costituire oggetto di un'istituzione, di una gestione in economia o di un affidamento.

Pongo allora una questione che avevo già sollevato in sede di Commissione. Come sappiamo la succitata situazione si verifica in varie parti d'Italia, sia per mezzo di società costituite come società a prevalente capitale pubblico con l'esclusivo obiettivo dei servizi all'ente locale, sia per mezzo di società multiuso. Il comma 10 dell'articolo 2 (Norme transitorie e finali) del testo al nostro esame mi sembrava disciplinare proprio questa situazione, cioè quella di affidamenti a società che gestiscono servizi esclusivamente a favore dell'ente locale, che mi pare sia ora oggetto non più dell'originario comma 10 bensì dell'attuale comma 14: «Per i servizi di cui al comma 4 dell'articolo 22 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, gli affidamenti e le concessioni in essere alla data di entrata in vigore della presente legge possono essere mantenuti o prorogati a partire dal 1° dicembre 2000, per un periodo non superiore a cinque anni». Il comma 4 dell'articolo 22 è quello che prevede le attività di erogazione di servizi a favore dell'ente locale.

Vorrei una conferma del fatto che con questo provvedimento si prevede, come mi sembra doveroso, un regime transitorio per quelle attività che sono oggi in affidamento a società che erogano servizi esclusivamente per l'ente locale (nel caso di specie, attività informatiche o altre attività di organizzazione dell'ufficio). Mi sembra infatti che il regime transitorio sia compreso nel comma 14.

Se così fosse ritirerei il mio emendamento poiché si risolve, pur se in termini diversi da quelli che mi prospettavo ma comunque ragionevoli, la questione della proroga fino a cinque anni degli affidamenti e delle concessioni.

Vorrei avere una conferma in tal senso, poiché da diversi enti locali mi è stata fatta presente la preoccupazione di sapere se vengono prese in considerazione o meno anche le situazioni in atto.

PRESIDENTE. Gli emendamenti del senatore Terracini e del senatore Magnalbò si danno per illustrati.

PINGGERA. Signor Presidente, con l'ordine del giorno n. 500 s'intende salvaguardare, nei limiti della competenza prevista, l'organizzazione e la gestione dei servizi pubblici locali delle province autonome di Trento e di Bolzano e della regione Valle d'Aosta.

Desidero precisare che in materia di organizzazione vi è una competenza specifica, ragion per cui tale ordine del giorno potrebbe essere inutile; tuttavia, a volte ribadire non nuoce e quindi sotto questo profilo, a futuri fini interpretativi, ne chiediamo l'accoglimento.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti e sull'ordine del giorno in esame.

PARDINI, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario sull'emendamento 2.800, poiché la previsione di un termine fisso, del resto coerente con il carattere del collegato, dà una maggiore certezza all'intero settore.

Il parere è altresì contrario sull'emendamento 2.801, così come sull'emendamento 2.802. In realtà, si vuole eliminare una norma che incentiva la trasformazione in società per azioni e in ogni caso la determinazione del valore reale richiederebbe la nomina di periti e una procedura che potrebbe durare anni, con ovvie conseguenze. Di fatto, s'introdurrebbe un appesantimento straordinario nelle procedure di trasformazione delle aziende.

Naturalmente, esprimo parere favorevole sull'emendamento 2.803 e contrario sugli emendamenti 2.804 e 2.805, che del resto credo siano preclusi dall'eventuale accoglimento dell'emendamento presentato dal Governo.

Esprimo parere contrario sugli emendamenti 2.806, 2.807, 2.808 e 2.809. Per quanto riguarda quest'ultimo, propongo di inserire, dopo le parole: «dall'articolo 24 della legge 8 giugno 1990, n. 142», le seguenti: «e successive modificazioni». In questa maniera, inserendo nel testo proposto dalla Commissione le parole: «e successive modificazioni», recepiamo lo spirito dell'emendamento presentato dal senatore Montagnino.

Esprimo parere contrario sugli emendamenti 2.810 e 2.812 e favorevole sull'emendamento 2.811.

Per quanto riguarda l'emendamento 2.813, presentato dal Governo, proporrei una riformulazione, mantenendo il testo presentato fino alle parole: «tale periodo» e sostituendo i periodi successivi, quindi da «In questo caso» fino alla fine, con una formulazione che lo renda coordinato con il decreto gas.

Il testo sarebbe il seguente: «In questo caso l'eventuale rimborso previsto dalle convenzioni o dai contratti è corrisposto con le modalità di cui all'articolo 23 della legge n. 142 del 1990, come modificato dall'articolo 1 della presente legge. Ove non sia previsto un termine di scadenza o sia previsto un termine che supera il periodo transitorio, gli affidamenti e le concessioni proseguono fino al completamento dello stesso periodo transitorio. In entrambi questi ultimi casi ai titolari degli affidamenti e delle concessioni è riconosciuto un rimborso, a carico del nuovo gestore ai sensi del richiamato articolo 23, calcolato nel rispetto di quanto stabilito nelle convenzioni o nei contratti e, per quanto non desumibile dalla volontà delle parti, con i criteri di cui alle lettere *a)* e *b)* dell'articolo 24 del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578. Resta sempre esclusa la valutazione del mancato profitto derivante dalla conclusione anticipata del rapporto di gestione».

In questo senso, modificherei l'emendamento 2.813. Di conseguenza, se approvato in tal modo l'emendamento 2.813, gli emendamenti dal 2.814 al 2.825 verrebbero assorbiti dal testo del Governo.

Esprimo parere contrario sull'emendamento 2.826 e favorevole sul 2.827. Esprimo altresì parere contrario sull'emendamento 2.828, in quanto il termine qui previsto coincide con il decreto attuativo della direttiva europea sul gas.

Per quanto riguarda l'emendamento 2.829, presentato dai senatori Senese e Bucciarelli, propongo ai colleghi di trasformarlo in un ordine del giorno.

Il mio parere è contrario sugli emendamenti 2.830, 2.831, 2.832, 2.833, 2.834 e 2.835. Per quanto riguarda quest'ultimo, chiedo al senatore D'Onofrio se è disponibile a ritirarlo, perché, se ho inteso bene la questione posta, effettivamente il comma 14 dell'articolo 2 prevede tutti quegli affidamenti effettuati dagli enti locali a norma del comma 4 dell'articolo 1, nei quali sono previste tutte le fattispecie di affidamento. Di conseguenza queste hanno un loro periodo transitorio, così come previsto nel comma 14. In tal senso, mi sentirei di raccomandare al senatore D'Onofrio il ritiro del suo emendamento.

Gli emendamenti dal 2.836 al 2.851 riguardano il comma 11.

Sull'ulteriore proroga al periodo transitorio, di cui al comma 11, si è concentrato il dibattito sia in Commissione sia in Assemblea. Ritengo che le osservazioni avanzate dai colleghi di Forza Italia – ma ricordo anche i rilievi del senatore Micele in fase di discussione generale – abbiano un fondamento. Esprimo pertanto parere favorevole sull'emendamento 2.839, volto a riformulare il comma 11, il cui accoglimento precluderebbe o assorbirebbe tutti gli emendamenti riferiti al comma 11 (dal 2.836 al 2.838 e dal 2.840 al 2.851).

Esprimo parere contrario sugli emendamenti 2.852 e 2.853. Esprimo parere favorevole sull'emendamento 2.854.

Gli emendamenti 2.855 e 2.856 sarebbero preclusi dall'accoglimento dell'emendamento 2.854 del Governo, mentre l'accoglimento dell'emendamento 2.857 vanificherebbe l'intero impianto legislativo, perché lascerebbe immutata la situazione attuale; esprimo pertanto un parere vigorosamente contrario.

Esprimo parere favorevole sull'emendamento 2.858 e parere contrario sull'emendamento 2.859. Esprimo parere favorevole sull'emendamento 2.860 e parere contrario sugli emendamenti 2.861, 2.862, 2.863, 2.864, 2.866 e 2.867.

Quanto all'emendamento 2.868, in luogo della soppressione del comma 23, propongo al senatore Besostri la seguente riformulazione del comma: «Il comma 7 si applica anche alle concessioni rilasciate o prorogate, ai sensi dell'articolo 14 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359.» Tale riformulazione recepisce lo spirito della proposta di soppressione del comma 23, venendo di fatto a sanare le proroghe concesse in base alla legge n. 383, ma comprendendole nel regime transitorio.

Esprimo parere favorevole sull'ordine del giorno n. 500.

BRESSA, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri*. Concordo con i pareri espressi dal relatore.

LAVAGNINI, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Concordo con la riformulazione dell'emendamento 2.813.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.800, presentato dal senatore Marchetti e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.801, presentato dal senatore Marchetti e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.802, presentato dal senatore Gubert.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.803, presentato dal Governo.

È approvato.

Restano preclusi gli emendamenti successivi dal 2.804 fino al 2.808.

Metto ai voti l'emendamento 2.809 (Nuovo testo), fatto proprio dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.810, presentato dal senatore Gubert.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.811, presentato dal Governo.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.812, presentato dal senatore Bettamio.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.813 (Nuovo testo), presentato dal Governo.

È approvato.

A seguito della precedente votazione, sono preclusi gli emendamenti dal 2.814 al 2.825.

Metto ai voti l'emendamento 2.826, presentato dal senatore Cò e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.827, presentato dal Governo.

È approvato.

A seguito della precedente votazione, l'emendamento 2.828 è precluso.

Chiedo al senatore Senese, presentatore dell'emendamento 2.829, se accetta l'invito a trasformarlo in un ordine del giorno.

SENESE. Sì, signor Presidente, il testo dell'ordine del giorno è il seguente:

«Il Senato,

nell'esame del disegno di legge in materia di riordino dei servizi pubblici locali, considerato che i termini stabiliti per gli affidamenti e le concessioni dei servizi di gestione dei rifiuti possono pregiudicare l'esercizio degli stessi servizi nel caso di depurazione mista a prevalente utenza industriale, in particolare tessile, lavorazione del cuoio e della carta, impe-

gna il Governo, a valutare, nell'ambito della prima fase di applicazione delle norme in esame, la possibilità che i servizi pubblici di depurazione mista industriale realizzati e gestiti da privati con l'impiego prevalente di capitali propri restino affidati agli attuali gestori che si impegnano a proseguire nella gestione dei servizi per la durata stabilita dall'articolo 22, comma 17, della legge n. 142 del 1990 come modificata dalla presente, assumendo a loro carico tutti gli oneri stabiliti».

PRESIDENTE. Stante il parere favorevole espresso dal relatore e dal Governo, l'ordine del giorno non verrà posto ai voti.

Metto ai voti l'emendamento 2.830, presentato dal senatore Cò e da altri senatori, identico agli emendamenti 2.831, presentato dal senatore Debenedetti, e 2.832, presentato dal senatore Vegas e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.833, presentato dal senatore Debenedetti.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.834, presentato dal senatore Besostri.

Non è approvato.

Chiedo al senatore D'Onofrio, se accoglie l'invito a ritirare l'emendamento 2.835.

D'ONOFRIO. Signor Presidente, ringrazio il collega Pardini per l'attenzione dimostrata e ritiro l'emendamento in esame. Tra l'altro immagino che la Camera, in fase d'esame del presente provvedimento, potrà estendere ulteriormente il periodo del regime transitorio. Tengo tuttavia a sottolineare che ritengo fondamentale che il relatore abbia condiviso il principio di questo emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.836, presentato dal senatore Cò e da altri senatori, identico all'emendamento 2.837, presentato dal senatore Grillo e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.838, presentato dai senatori Pastore e Schifani.

Non è approvato.

Prima di passare alla votazione dell'emendamento 2.839, desidero ricordare che il relatore ha espresso favorevole su questo emendamento e qualora esso fosse approvato, risulterebbero preclusi i successivi emendamenti fino all'emendamento 2.850 compreso.

GUBERT. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUBERT. Signor Presidente, desidero effettuare una notazione di carattere tecnico.

L'emendamento 2.849, che porta la mia firma e che risulterebbe precluso dall'approvazione dell'emendamento 2.839, individua un problema di natura esclusivamente lessicale comune all'emendamento 2.839. Infatti, anche quest'ultimo introduce come vincolo il fatto che l'incremento sia pari al 100 per cento rispetto al capitale sociale.

Al riguardo, ritengo che il termine «pari» stia a significare che l'incremento non debba essere inferiore al 100 per cento. Infatti, se fosse del 110 per cento non credo che sarebbe preclusa la norma che fa riferimento alla proroga.

Vorrei quindi invitare i colleghi a prendere in considerazione l'emendamento 2.849 come sub-emendamento all'emendamento 2.839.

PRESIDENTE. Chiedo ai presentatori dell'emendamento 2.839 se accolgono la modifica proposta dal senatore Gubert con l'emendamento 2.849.

GRILLO. Signor Presidente, desidero innanzitutto manifestare apprezzamento nei confronti del relatore che, proponendo l'accoglimento dell'emendamento 2.839 da noi proposto, ha chiaramente fatto intendere che alla positiva conclusione di questo disegno di legge abbiamo contribuito in tanti. Questo, ripeto, è un aspetto che considero veramente positivo.

Mi proporrei, inoltre, di migliorare il testo di questo emendamento senza modificare la sostanza dei contenuti proposti, ma semplicemente per chiarire un dettaglio, peraltro sottolineato dall'emendamento 2.848, presentato dal collega Pastore.

Pertanto, alla lettera *b*), dopo la parola «incremento» aggiungerei le seguenti «mediante nuovi conferimenti». Riteniamo infatti opportuno che la proroga prevista avvenga a fronte di un incremento di nuovi conferimenti, cioè di denaro fresco, e non rispetto ad aumenti nominali di capitale.

L'emendamento verrebbe quindi modificato nel seguente modo: «...il capitale interamente versato dalla società abbia comunque registrato un incremento, mediante nuovi conferimenti, non inferiore» – secondo l'indicazione fornita dal collega Gubert – «al 100 per cento rispetto al capitale sociale...».

PARDINI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PARDINI, *relatore*. Signor Presidente, prima, nella fretta avevo detto che l'accoglimento dell'emendamento 2.839 avrebbe precluso gli emendamenti fino al 2.851. Mi sono sbagliato: accolgo la proposta del senatore Grillo e quindi sono per approvare l'emendamento 2.839, assorbendo anche gli emendamenti 2.848 e 2.849.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.839 (Nuovo testo), presentato dal senatore Grillo e da altri senatori.

È approvato.

A seguito della precedente votazione, sono preclusi gli emendamenti 2.840 (Testo corretto), 2.841, 2.842, 2.843, 2.844, 2.201, 2.845, 2.846, 2.200, 2.847 e 2.850.

Sono invece assorbiti gli emendamenti 2.848 e 2.849.

Metto ai voti l'emendamento 2.851, presentato dai senatori Magnalbò e Pasquali.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.852, presentato dai senatori Magnalbò e Pasquali, identico all'emendamento 2.853, presentato dal senatore Grillo e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.854, presentato dal Governo.

È approvato.

A seguito della precedente votazione, sono preclusi gli emendamenti 2.855 e 2.856.

Metto ai voti l'emendamento 2.857, presentato dal senatore Bettamio.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.858, presentato dal senatore Cò e da altri senatori.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.859, presentato dal senatore Cò e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.860, presentato dal Governo.

È approvato.

A seguito di tale votazione, l'emendamento 2.861 è precluso.

Metto ai voti l'emendamento 2.862, presentato dai senatori Magnalbò e Pasquali.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.863, presentato dal senatore Grillo e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.864, presentato dai senatori Pastore e Schifani, identico all'emendamento 2.865, presentato dal senatore Cò e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.866.

GRILLO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRILLO. Signor Presidente, vorrei far capire all'Aula la sostanza di questo emendamento. Si vorrebbe consentire alle aziende attualmente municipalizzate di operare al di fuori dei confini del comune di riferimento. A me pare un'incongruenza: bisognerebbe stabilire che possono agire all'estero solo e soltanto quando sono privatizzate.

Per questi motivi ho proposto l'emendamento 2.866, soppressivo del comma 17.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.866, presentato dal senatore Grillo e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.867, presentato dal senatore Gubert.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.868 (Nuovo testo), presentato dal senatore Besostri.

È approvato.

Poiché il Governo ha accolto l'ordine del giorno n. 500, non lo pongo in votazione.

Metto ai voti l'articolo 2, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 3, sul quale sono stati presentati emendamenti che si danno per illustrati.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

PARDINI, *relatore*. Esprimo parere favorevole sull'emendamento 3.800 e contrario sull'emendamento 3.801.

LAVAGNINI, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Il parere del Governo è conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.800.

GUBERT. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUBERT. Signor Presidente, dichiaro brevemente la mia contrarietà a questo emendamento che va nella direzione opposta a quella del principio di sussidiarietà.

Proprio per questo motivo di fondo annuncio fin d'ora che voterò contro il provvedimento nel suo complesso.

MARCHETTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARCHETTI. Signor Presidente, dichiaro il voto contrario sull'emendamento 3.800 del Governo, perché va a rafforzare ulteriormente la tendenza accentratrice limitando veramente in modo non accettabile l'autonomia normativa dei comuni e delle province.

Quindi, dal mio punto di vista il testo risulterebbe ulteriormente peggiorato se, come temo, questo emendamento venisse approvato.

PASTORE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PASTORE. Signor Presidente, intervengo per annunciare il voto contrario a questo emendamento, il cui contenuto ci sorprende, perché nei lavori di Commissione è emersa in maniera unanime la convinzione che fosse necessario il ricorso ad uno strumento arbitrale, poiché questo provvedimento, soprattutto nella fase transitoria, darà luogo senz'altro ad un contenzioso notevole. Proprio in tale ottica si era fatto ricorso alla clausola arbitrale in un emendamento, se ben ricordo, proposto dallo stesso Governo.

Ora vorrei sapere dal Governo perché vi sia stato questo ripensamento e se ritenga che senza questa clausola si possa evitare o risolvere la supposta mole di contenzioso attraverso le vie giudiziarie ordinarie.

PRESIDENTE. Sottosegretario Lavagnini, ha udito le censure rivolte all'emendamento?

LAVAGNINI, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Signor Presidente, l'emendamento 3.800 è stato presentato perché, come i colleghi sanno, nella legge 3 agosto 1999, n. 265, per quanto riguarda il rapporto con i comuni esiste solo un principio di autonomia normativa che deve rimanere nell'ambito dei principi, visto che i comuni hanno una larga autonomia riconosciuta dalla Costituzione.

Però, udite le censure e le riflessioni svolte, considerato anche il clima con il quale abbiamo dibattuto questo pomeriggio, il Governo ritira l'emendamento, riservandosi di discuterlo nuovamente presso l'altro ramo del Parlamento. (*Applausi del senatore Gubert*).

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.801, presentato dal senatore Vegas e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 3.

È approvato.

Passiamo alla votazione finale.

CÒ. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CÒ. Signor Presidente, il disegno di legge al nostro esame rischia di mettere la parola fine ai servizi pubblici locali.

Il progetto di privatizzazione del Governo, che ha raggiunto punti molto alti già nella legge finanziaria, si perfeziona con questo provvedimento collegato, avvalendosi anche di strumenti tecnico-politici piuttosto

odiosi, soprattutto se utilizzati in un campo così delicato, qual è quello dei servizi pubblici locali.

Il ricorso, infatti, a decreti legislativi e a regolamenti che non richiedono il voto di alcuno lascia mano libera al Governo nel portare a compimento la privatizzazione tanto cara ai poteri economici forti del nostro Paese. L'operazione a cui mira questo provvedimento, del tutto esplicita e dichiarata, è quella di effettuare una privatizzazione selvaggia e totale dei servizi pubblici locali, attraverso la loro cessione senza condizioni a soggetti economici e imprenditoriali privati. Con questo meccanismo semplicemente si impedisce agli stessi enti locali di misurarsi con una propria autonoma gestione imprenditoriale dei servizi che offrono a tutta la collettività. Vorrei ricordare che si tratta di servizi di non poco conto, se pensiamo all'attività dello smaltimento dei rifiuti e alle implicazioni non soltanto di carattere economico, ma anche sociali e di politica ecologica, che oggettivamente si innescheranno.

Qual è la filosofia di fondo del disegno di legge? Il punto di partenza è costituito dal fatto che il pubblico può continuare a gestire i servizi locali, ma solo a condizione che essi non siano redditizi per gli imprenditori privati, che non si possa ricavare dalla loro gestione alcun utile e che possano essere gestiti soltanto in perdita.

Davvero una strana concezione di sussidiarietà per la quale resta al pubblico tutto ciò che viene rifiutato per ragioni economiche dall'imprenditoria privata! Questo e non altro è il senso della norma che stabilisce che al pubblico sono riservati i servizi pubblici locali di carattere sociale e culturale senza rilevanza imprenditoriale, mentre ai privati devono essere affidati tutti gli altri servizi pubblici locali, dai trasporti alla raccolta e smaltimento dei rifiuti, all'erogazione del gas, alla gestione del ciclo delle acque, con la sola eccezione dell'erogazione dell'energia elettrica; ma su questo argomento sappiamo che già la privatizzazione e la liberalizzazione sono state attuate con altri provvedimenti di legge.

In questo provvedimento non c'è alcuna traccia di una qualunque forma di controllo pubblico. Nessuna norma prevede una qualche forma di garanzia seria di *standard* qualitativi, né mantenimenti di livelli occupazionali, né diversificazioni tariffarie per determinate categorie sociali; anzi, si danno come fenomeni assolutamente fisiologici e scontati del processo tagli e riduzioni del personale, riorganizzazione del lavoro a colpi di subappalti e di ristrutturazioni, purché – questa è la clausola introdotta – il nuovo proprietario si impegni a realizzare la concertazione con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. Mi chiedo che significato politico possa avere quest'ultima clausola, posto che le politiche concertative sono ormai in una fase di superamento.

Naturalmente, ci troviamo di fronte ad un provvedimento che contiene ulteriori elementi negativi. Lo sconcerto aumenta se guardiamo, ad esempio, alla partita relativa alla proprietà delle reti e degli impianti grazie ai quali può esistere una gestione dei servizi. Viene infatti previsto che la proprietà può essere conferita ad una società di capitali mista pubblico e privato di cui, pur restando in mano al pubblico un controllo che non

viene chiaramente definito, il privato può tuttavia detenere la maggioranza azionaria e di capitale.

E fin qui, tutto questo è drammaticamente – noi pensiamo – nella logica privatistica e antisociale del provvedimento. Eppure, qualunque sia la proprietà delle reti e degli impianti, qualunque sia il proprietario gestore dei servizi, incombe in questo disegno di legge una gravissima anomalia: mentre l'ente locale è obbligato a risarcire il privato per eventuali opere di ristrutturazione e di manutenzione, al contrario l'imprenditore privato non è tenuto a versare neppure una lira al pubblico a titolo di ammortamento e in conseguenza delle spese che l'ente locale dovrà obbligatoriamente sostenere per mantenere efficienti e funzionali reti ed impianti, se vorrà che i servizi siano erogati in modo continuativo.

Stiamo cioè assistendo ad un processo di privatizzazione e di liberalizzazione che contiene un'enormità di regalie, omaggi e svendite come mai si era verificato nella politica economica del Governo, tanto più se pensiamo che l'immissione nel mercato nello stesso momento di una quantità così elevata di quote azionarie farà sì – come noi riteniamo sia sufficientemente prevedibile – che il loro valore precipiti vertiginosamente.

Non è stata introdotta alcuna garanzia di livelli occupazionali durante tutto il periodo di affidamento; non c'è alcuna garanzia e protezione di fasce e di categorie sociali esposte alla precarietà e all'esclusione; non si prevede – anzi, è l'opposto – alcuna riduzione dei periodi di affidamento, alcuna garanzia di *standard* qualitativi e anche di una copertura territoriale dei servizi erogati, alcuna possibilità di risarcimento dell'ente locale riguardo all'utilizzo degli impianti da parte del gestore privato.

Noi crediamo che la dicotomia pubblico-privato non sia sufficiente, in realtà, a spiegare e a fermare lo svuotamento degli enti locali e del ruolo della sfera pubblica. Pensiamo, per esempio, che non basti assicurare ad una Spa la maggioranza azionaria pubblica se non si prevedono anche forme di controllo effettive sulla gestione e forme di accordi preventivi tra azionisti pubblici.

Non possiamo relegarci ad una difesa astratta del pubblico esistente, inteso semplicisticamente come Stato. Dobbiamo tentare di ricostruire un'idea di sfera pubblica sociale fortemente innovativa, che sia all'altezza delle sfide che abbiamo di fronte, che sia capace di stare sul territorio praticando partecipazione, rimotivare il ruolo delle autonomie locali con un nuovo protagonismo. In sintesi, crediamo si debba capovolgere l'idea corrente per cui i cittadini sono clienti e non invece utenti-consumatori motivati, consapevoli, in grado di intervenire sulle disfunzioni e persino nella gestione dei servizi pubblici.

Per queste ragioni, signor Presidente, Rifondazione Comunista voterà contro questo provvedimento.

LUBRANO di RICCO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUBRANO di RICCO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, prendo la parola per annunciare il voto favorevole dei Verdi al disegno di legge in discussione. Esso costituisce un altro importante passaggio attuativo della riforma istituzionale tendenzialmente federalista, a Costituzione invariata, avviata nel nostro Paese. Ha infatti ad oggetto uno stralcio del complesso «pacchetto Napolitano» che ha profondamente rivisitato l'ordinamento degli enti locali.

Il primo cardine della nuova disciplina che andiamo ad approvare è l'affermazione del principio di sussidiarietà cosiddetta orizzontale, nel senso che esso prevede l'intervento pubblico solamente laddove il privato non riesce ad assicurare efficienza di gestione del servizio. Il processo che ha portato all'affermazione di questo principio è stato nella cultura socio-economica del Paese molto rapido.

Se n'è iniziato a discutere seriamente nella Commissione bicamerale per le riforme istituzionali. In quella sede, per la verità, noi Verdi eravamo molto critici verso l'affermazione di questo principio, essendo condizionati da una visione che poi, oggi, anche grazie al confronto con i colleghi sia del centro-destra che del centro-sinistra, possiamo dire ampiamente superata.

Abbiamo accettato di rimuovere quel residuo di statalismo che forse caratterizzava la nostra posizione in questa materia, soprattutto alla luce di considerazioni giuridiche relative alla coerenza dell'ordinamento degli enti locali che via via abbiamo contribuito a riformare.

Se deciso è stato il nostro contributo a favore dell'accelerazione del recepimento del principio di separazione della sfera politica da quella gestionale all'interno degli enti locali, se è vero che siamo stati il traino della spoliticizzazione, ad esempio, della funzione autorizzatoria, non potevamo non accettare anche il principio di sussidiarietà in materia di pubblici servizi. Infatti, all'interno dell'ente locale, il politico deve – secondo noi e secondo le riforme più recenti – limitarsi a programmare, a stabilire l'indirizzo politico e a controllare l'operato dell'apparato burocratico cui è affidata la gestione.

Qualora l'ente locale, tuttavia, conservasse un potere di gestione diretta dei servizi, appare evidente che tale spoliticizzazione non potrebbe realizzarsi. Il politico infatti avrebbe comunque un potere che va al di là della mera funzione di indirizzo, in quanto finirebbe comunque per ingerirsi nella gestione, con tutte le conseguenze negative sull'efficienza e anche sulla legittimità e liceità della gestione stessa.

Spostare all'esterno dell'ente locale e verso il privato la gestione dei pubblici servizi e di tutte le risorse ad essi collegate significa, invece, ancorare la funzione politica nel suo alveo naturale.

Significa, inoltre, modernizzare l'ente locale che, all'esterno, può davvero connotarsi come ente di programmazione della qualità della vita nel territorio di competenza e non come ente di gestione delle attività

economiche in concorrenza con gli imprenditori, peraltro da una posizione di monopolio.

Così, come per fortuna già avviene in molte zone più evolute del Paese – non solo del Centro-Nord –, vi potrà essere un'attenzione maggiore da parte delle amministrazioni locali all'efficienza, cioè ai risultati effettivamente conseguiti e ad una loro verifica rispetto alle aspettative dei cittadini-utenti, e non, invece, alla gestione concreta, magari politicamente orientata.

È ovvio, infatti, che un sindaco eletto direttamente sarà chiamato a rispondere ai cittadini della qualità dei servizi pubblici e quindi delle scelte programmatiche che la sua amministrazione ha compiuto in tale materia. Però, è anche vero che un'amministrazione comunale svincolata dalla gestione concreta potrà essere più libera di mettere al centro della sua attenzione la qualità e l'efficienza del servizio, compreso il contenimento dei costi a carico dell'utente, tutti obiettivi che il presente disegno di legge persegue anche con riferimento alla riduzione del numero delle «microgestioni» inefficienti oggi esistenti.

D'altra parte, riteniamo che questo processo di trasferimento all'esterno dei servizi pubblici porterà, prima o poi, al totale superamento della commistione tra servizio pubblico e funzione pubblica e che solo quest'ultima rimarrà prerogativa esclusiva e doverosa dell'ente locale.

Su questo punto vorrei notare che da alcuni il disegno di legge in discussione è stato criticato in quanto lascerebbe poco spazio all'autonomia locale nella scelta delle forme di gestione ed è stato pertanto osservato che probabilmente sarebbe stato più opportuno limitare l'intervento del Parlamento ad una legge cornice.

Noi riteniamo che questa critica sia solo apparentemente fondata in quanto molti enti locali, senza precisi vincoli normativi, non si sarebbero spogliati della gestione di molti servizi poiché nella logica di molti amministratori, senza differenza tra centro-destra e centro-sinistra, rompere il monopolio pubblico in questa materia significa comunque rinunciare ad un'ampia fetta di potere.

Corollario del riconoscimento del principio di sussidiarietà è l'affermazione nel testo che andiamo a votare del principio di concorrenza.

Una volta aperto il mercato dei servizi pubblici locali al privato, è ovvio che tutti i concorrenti vanno messi in una situazione di assoluta parità. Ciò per esigenze di giustizia sostanziale, prima che in ossequio alle regole del mercato e a quelle imposteci dalla fonte comunitaria. È ovvio, tuttavia, che in alcuni servizi di rilevanza industriale tale processo è necessariamente graduale in quanto sul mercato non vi sono molte imprese dotate degli enormi capitali richiesti. In tali settori, inoltre, le grandi imprese sono più propense a raggiungere accordi per cui alla fine difficilmente si riuscirà ad andare al di là di veri e propri oligopoli.

In ogni caso, l'apertura anche ad imprese di altri Paesi europei potrebbe essere salutare e potrebbe attrarre nuovi capitali da investire in Italia e garantire una concorrenza vera e propria e un mercato dei servizi veramente libero.

C'è tuttavia un aspetto fondamentale sul quale sarebbe opportuno un ampio chiarimento. Mi riferisco all'articolo 1, capoverso 16, del testo proposto dalla Commissione, sul quale sono stati presentati diversi emendamenti, quasi tutti rigettati. Questa norma prevede che la proprietà delle reti e degli impianti spetta agli enti locali. Tale previsione corrisponde pienamente a quanto l'Enel da tempo richiede per il servizio di distribuzione dell'elettricità, servizio non rientrante tra quelli oggetto del presente disegno di legge.

L'Enel, infatti, vuole conservare direttamente o indirettamente – vedi ad esempio società satellite come la Terna – il servizio di trasporto e di distribuzione dell'elettricità, ma rifiuta di assumere la proprietà delle reti di elettrodotti, con tutto ciò che consegue in termini di costo e anche di responsabilità. Si pensi solo alle enormi somme richieste per l'ammmodernamento della rete elettrica per garantire il risanamento dall'inquinamento elettromagnetico. Quindi, questa società pretenderebbe di gestire servizi altamente remunerativi lasciando tutti i costi a carico dello Stato.

Lo stesso meccanismo proposto dall'Enel per l'elettricità viene ora esportato agli altri servizi di rete dal disegno di legge in discussione. Così avremo, ad esempio, società che gestiscono l'erogazione dell'acqua potabile grazie all'utilizzo della rete di proprietà pubblica e tale proprietà, cioè tutti i cittadini, sosterebbero i costi relativi.

Questo è un aspetto che bisogna assolutamente chiarire, anche perché noi crediamo che se la liberalizzazione dei servizi dev'essere veramente tale, l'impresa debba assumersi anche i costi della rete.

Un ultimo spunto vorrei dedicarlo ai piccoli comuni, cioè quelli inferiori a 5.000 abitanti, per i quali pure si prevede una disciplina differenziata, con la possibilità di consorziarsi per la gestione dei servizi.

Noi Verdi condividiamo quest'impostazione, ma riteniamo che vi siano delle possibilità non colte dal disegno di legge in discussione, ad esempio per i comuni montani, che sono senza dubbio quelli maggiormente svantaggiati.

L'ordinamento di questi comuni prevede già una forma di associazione che potremmo definire naturale, cioè la comunità montana. A nostro avviso, occorre valorizzare e responsabilizzare tali enti, ai quali forse era opportuno affidare la competenza su alcuni servizi pubblici locali, anziché consentire il proliferare di nuovi consorzi tra enti locali, sulla cui efficacia la storia passata – soprattutto nel Meridione – la dice già lunga.

Ci auguriamo che tale spunto sia colto, magari durante la discussione che avverrà nell'altro ramo del Parlamento. *(Applausi dal Gruppo Verdi. Congratulazioni).*

D'ONOFRIO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ONOFRIO. Signor Presidente, svolgerò una breve dichiarazione di voto – anche se il testo al nostro esame, per la verità, richiederebbe un

intervento molto più ampio – solo per dire che, come hanno sostenuto altri colleghi, ci troviamo di fronte ad un mutamento radicale di una grande legislazione nazionale del secolo scorso, quella sulle aziende municipalizzate, e ci troviamo ad affrontare per la prima volta, in termini complessivamente non sgradevoli, una questione di rapporto tra Stato e mercato, per usare termini molto carichi di ideologia.

Tutta la parte riguardante i servizi pubblici locali destinati a terzi diventa oggetto di una libera competizione, mentre la parte dei servizi rivolti direttamente agli enti locali resta potenzialmente materia di una normativa diversa. Noi non avremmo da obiettare, in via di principio, ad una disciplina di questo tipo; siamo orientati all'astensione su questo provvedimento perché comprendiamo che, pur trattandosi di una grande riforma legislativa, nel momento in cui si avvia una stagione federalista della Repubblica sarebbe molto utile che questa materia vedesse coinvolte seriamente le diverse regioni del nostro Paese, che potrebbero per assurdo avere un orientamento diverso; non dico «per assurdo» dal punto di vista culturale, ma dal punto di vista istituzionale.

Le ragioni quindi della nostra astensione in questo momento sono dupplici: da un lato, il regime transitorio ci sembra disordinato, e ci auguriamo che l'esame che la Camera farà del testo possa ricondurre il momento della transizione dal vecchio al nuovo sistema ad una comprensibile situazione, diciamo, unitaria; dall'altro lato, ci auguriamo che l'esame presso l'altro ramo del Parlamento avvenga nel contesto di un avvio della stagione federalistica tale da far capire in che termini queste norme sono statali e in che termini possono essere anche regionali.

Per tali ragioni ci asteniamo su questo provvedimento, augurandoci che la lettura che la Camera farà del medesimo possa condurre anche il CCD ad un voto favorevole. *(Applausi dal Gruppo CCD)*.

TIRELLI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TIRELLI. Signor Presidente, intervengo per svolgere alcune brevi considerazioni.

Innanzitutto, noi siamo contrari a questo disegno di legge per motivi di ordine generale e per motivi di ordine pratico.

I motivi di ordine generale riguardano il fatto che ci troviamo di fronte, secondo noi, ad una specie di schizofrenia legislativa, perché da un lato si approvano norme quali quelle previste dalla legge n. 127 del 1997, la cosiddetta legge Bassanini, al fine di attribuire, per quanto riguarda aspetti di poca importanza, autonomia agli enti locali, e dall'altro, quando si tratta di sostanziali problemi di tipo finanziario che coinvolgono parecchie decine di migliaia di miliardi, si torna invece ad un'impostazione assolutamente centralistica della legislazione o dell'attività legislativa. Noi siamo contrari e infatti abbiamo in mente di presentare un dise-

gno di legge costituzionale che attribuisca alle regioni competenze anche nel campo dei servizi pubblici locali.

I motivi di ordine pratico li abbiamo ribaditi più volte. La prima cosa che ci preoccupa è una sostanziale penalizzazione degli enti locali e, soprattutto, una diminuzione delle loro capacità patrimoniali. Questo, secondo noi, semmai potrebbe derivare da una scelta dei cittadini o degli enti locali e non da una disposizione legislativa proveniente dall'alto e dal centro.

Altre preoccupazioni riguardano le condizioni, secondo noi, non garantite di un'effettiva reciprocità, per quanto riguarda la parità di condizioni, fra aziende operanti sul territorio nazionale e aziende invece operanti a livello europeo.

Non ci sembra che questo disegno di legge protegga sufficientemente le aziende nazionali rispetto ad aziende, anche statali, che godono all'estero di affidamenti diretti nel campo dei pubblici servizi e che, beneficiando di una situazione quasi di monopolio, possono tranquillamente partecipare a gare d'appalto nel nostro territorio nazionale con ampia possibilità di superare le nostre aziende.

Vi è poi un'altra preoccupazione che abbiamo già espresso, ma che vogliamo ribadire in quest'Aula relativa al sospetto che questa legge non derivi da un'iniziativa parlamentare bensì da iniziative di *lobby* economiche che si muovono all'esterno di questo Parlamento e che hanno in esso dei rappresentanti. Dagli atti pubblicizzati, da come si muovono alcune importanti aziende o alcuni gruppi di aziende a livello nazionale si può vedere che si sta cercando di raggiungere questa competitività attraverso accorpamenti, acquisizioni e comunque operazioni effettuate prima dell'approvazione della legge, sapendo benissimo i risultati a cui essa porterà.

Un'ultima perplessità, che ci porta anch'essa ad astenerci dalla votazione, riguarda le modalità di esame del provvedimento in quest'Aula. Non approviamo assolutamente il contingentamento dei tempi su di un disegno di legge ormai in discussione da mesi e mesi in Commissione. Avremmo voluto che anche altri colleghi che non hanno partecipato ai lavori in quella sede, e che tuttavia hanno interessi diversi per quanto concerne i servizi pubblici locali, potessero conoscere a fondo gli orientamenti che ci hanno aiutato nella definizione dei correttivi che avevamo presentato con i nostri emendamenti.

Il contingentamento dei tempi, la fretta che ha contrassegnato i lavori, al di là di qualche digressione fatta e che non vogliamo qui ribadire, fanno sì che noi non si sia affatto d'accordo su come è stato portato avanti l'esame di questo disegno di legge e sui principi in esso contenuti, così come non siamo d'accordo sul centralismo che da tutto il provvedimento promana.

Per tali motivi il Gruppo Lega Nord non parteciperà alla votazione finale. (*Applausi dal Gruppo LFNP. Congratulazioni*).

MARCHETTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARCHETTI. Signor Presidente, l'esame degli emendamenti e la votazione degli stessi non hanno portato miglioramenti al testo della Commissione. Al contrario, sono intervenute modifiche, specialmente in relazione alle norme transitorie, che consideriamo peggiorative; si tratta di modifiche apportate in particolare in accoglimento delle proposte di Forza Italia che giustamente, soprattutto attraverso il collega Grillo, rivendica una sorta di contitolarità su questo testo.

Mentre moltissima attenzione – come del resto è giusto, anche se nel merito essa ha dato luogo ad accoglimenti assai discutibili – è stata rivolta alle proposte dei colleghi dell'opposizione, in particolare del Gruppo Forza Italia, nessuna attenzione è stata rivolta ai nostri emendamenti tesi a contenere la corsa alla privatizzazione. Infatti, proprio di quest'ultima si tratta, come giustamente ha fatto notare il collega Debenedetti, che magari non è ancora soddisfatto, e vorrebbe una privatizzazione ancor più accentuata ma che, a ragione, dice che questa è una legge di privatizzazione e non di liberalizzazione, come invece insiste nell'affermare il collega Pardini.

La soluzione adottata per la proprietà delle reti (certamente preferibile a quella auspicata dal collega Debenedetti) non è tuttavia tale da consentire di definire il provvedimento quale misura di liberalizzazione e non di privatizzazione.

In realtà, si avrà un regime monopolistico od oligopolistico privato: questo sarà il risultato della legge.

L'affidamento ai privati della gestione dei servizi pubblici locali è quindi per noi, in queste condizioni e con i connotati del disegno di legge in esame, motivo di preoccupazione, poiché ci troviamo in presenza di norme limitatrici dell'autonomia locale. Questo provvedimento infatti è caratterizzato da una radicale sfiducia nei confronti delle capacità gestionali aziendali pubbliche e parte culturalmente dal disconoscimento della storia di tante realtà locali nelle quali si sono radicate esperienze positive pubbliche nel corso di decenni e decenni; esperienze dotate tuttora di una grande capacità espansiva.

Noi riscontriamo in questo testo la negazione anche di una storia che in molte regioni d'Italia ha contribuito al progresso economico e sociale delle popolazioni. Ci sembra quindi che si imbocchi, anche per i servizi pubblici locali, quella linea privatizzatrice che sta andando avanti con tanta forza e alla quale noi, pur essendo sostenitori del Governo ed essendo parte della maggioranza, non possiamo assolutamente aderire. (*Applausi dal Gruppo Misto-Com e del senatore Iuliano*).

LORENZI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LORENZI. Signor Presidente, per quanto riguarda il provvedimento in esame, vorrei far presente che vi è una forte analogia con norme previste da leggi vigenti per altri comparti, come quello dei trasporti. Si dà il caso che ieri sera mi trovassi nel consiglio comunale di Mondovì, dove abbiamo approvato la costituzione di una società per azioni, appunto mista, per alcuni servizi pubblici, in particolare quelli dei trasporti.

Ora, il provvedimento in esame amplia ulteriormente le sfere di partecipazione e le possibilità, si pone come obiettivo il raggiungimento di un'autonomia, che chiaramente stiamo tutti inseguendo, ma che probabilmente non è possibile conseguire in questo modo.

Ieri, naturalmente, ho votato a favore della delibera nel consiglio comunale di Mondovì e oggi voterò a favore di questo provvedimento, ma le perplessità sono fortissime, soprattutto per il modo in cui esso è stato impostato. Del resto, non è una novità, accadeva già prima: l'impostazione dirigista della legge n. 142 del 1990 è ben nota, perché essa sembra delineare una forma di autonomia e di federalismo al contrario, andando a sindacare su tutto quello che si può fare, anziché dare mano libera in settori specifici.

A tal proposito, credo sia estremamente eloquente ed istruttivo l'ordine del giorno n. 500, presentato dal senatore Pinggera e da altri senatori e accolto dal Governo, in quanto in poche righe riassume tutto quanto è previsto nel disegno di legge, risolvendolo nel senso che le province autonome di Trento e di Bolzano e la regione Valle d'Aosta possano organizzare e gestire, nel rispetto dei propri statuti, i servizi pubblici locali.

I servizi pubblici e il sistema degli enti locali non dovrebbero essere concorrenti con altri sistemi, e le competenze dovrebbero essere separate. Ma sembra che a tutto ciò non si voglia arrivare o che sia impossibile pervenire, o soltanto avvicinarsi, a tale risultato per la semplice ragione che vige una Costituzione che consente alcune cose ma non ne consente affatto altre.

Proprio un disegno di legge come quello in esame fa trasparire bene la necessità di una modernizzazione della nostra Costituzione. Un collega degli Autonomisti per l'Europa, l'onorevole Roscia, ha avanzato in questi giorni una proposta molto simpatica. Da tempo, con decisione e fermezza, proponiamo di ricorrere allo strumento insostituibile di un'Assemblea costituente per procedere alla revisione della Costituzione e conferire allo Stato un assetto federale.

L'onorevole Roscia ha proposto che si celebrino contemporaneamente, il prossimo anno, le elezioni politiche e le elezioni di un'Assemblea costituente. In tal modo, non si verificherebbero sovrapposizioni; attraverso una sorta di congelamento dell'articolo 138 della Costituzione, si potrebbe eleggere un Parlamento consapevole del fatto che le sue competenze in materia di revisione costituzionale sono limitate, perché contestualmente opererebbe un organo costituente capace finalmente di mettere mano, una volta per tutte, ai problemi che quotidianamente incontriamo ma che facciamo finta di non vedere o pensiamo di poter risolvere in modo assurdo. Siamo ben consapevoli del fatto che molte questioni non

possono essere affrontate seriamente senza cambiare la Costituzione, con le maggioranze parlamentari e i tempi richiesti.

Signor Presidente, vorrei ricordarle che quasi un anno fa, durante la sessione finanziaria, lei aveva ipotizzato questo passaggio, affermando che, qualora non fosse stato fatto nulla in termini di riforme del sistema repubblicano e della vigente Costituzione, avremmo dovuto ricorrere entro l'autunno all'elezione di un'Assemblea costituente. Credo che il momento opportuno potrebbe essere quello indicato dal collega Roscia, contestuale alle elezioni politiche.

Attraverso l'esame e l'approvazione dei disegni di legge già depositati, si potrebbe intraprendere questo percorso, che si inserirebbe nella logica chiara e trasparente dell'ordine del giorno dei senatori della *Südtiroler Volkspartei* e dell'*Union valdotaine*, che fa scuola e che speriamo di poter vedere presto realizzato con la costruzione di vere autonomie, di Stati-regione all'interno di una Repubblica federale.

Ribadisco infine il voto favorevole al provvedimento.

ANDREOLLI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANDREOLLI. Signor Presidente, colleghi, signor rappresentante del Governo, in fase di discussione generale ebbi modo di esprimere le valutazioni del Gruppo del Partito Popolare che confermo in questa sede. Il nostro voto favorevole non ha il mero significato di approvazione del testo normativo in esame: esso ha una valenza politica quale completamento della modifica della legge n. 142 del 1990.

Ricordo per inciso che questo è l'ultimo tassello dei numerosi disegni di legge in cui si è frantumato il disegno di legge n. 1388. Non ci aspettiamo miracoli improvvisi, ma credo nel valore maieutico di questo disegno di legge che ci auguriamo divenga presto legge dello Stato. Esso metterà le nostre amministrazioni comunali e provinciali in condizione di utilizzare una marcia in più nell'ammodernamento del sistema di servizi locali, che diventa cruciale al fine di favorire il rinnovamento delle strutture che erogano servizi quali la fornitura di acqua e di gas e i trasporti urbani. Il provvedimento pone le nostre amministrazioni comunali in condizioni non solo di liberalizzare il mercato, ma anche di dar vita a società capaci di creare effettiva concorrenza con il sistema più agguerrito delle altre regioni d'Europa.

È con questo intendimento che noi crediamo profondamente che questo sia un passo fondamentale da compiere a vantaggio della nostra comunità e, in fin dei conti, a favore dei singoli cittadini che chiedono servizi più efficienti e a minor costo (*Applausi dai Gruppi PPI e DS*).

MAGNALBÒ. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAGNALBÒ. Signor Presidente, Alleanza Nazionale ha sempre dimostrato una particolare sensibilità riguardo al problema dei servizi pubblici locali, tant'è che a suo tempo presentò il disegno di legge n. 3448, che poi è stato collegato a quello in discussione.

Il nostro disegno di legge conteneva specifiche previsioni relative, ad esempio, all'istituzione di un'Agenzia speciale di controllo a carattere regionale; ad esercizi congiunti degli enti locali, come province, comunità montane e comuni, per quanto riguarda l'esercizio e l'erogazione di questi servizi; a controlli piuttosto rigorosi e, infine, ad un ragionevole regime transitorio.

Il suddetto disegno di legge rispecchiava inoltre le aspettative della Comunità europea rispetto all'esigenza che anche in questo ambito si faccia un percorso omogeneo.

Per quanto riguarda la discussione svoltasi in Commissione, anche a nome del mio Gruppo, desidero ringraziare il relatore, senatore Pardini, il quale ha fatto veramente il possibile affinché quello al nostro esame diventasse un po' il provvedimento di tutti. Probabilmente non è riuscito in pieno in questo suo intento, perché nel testo in esame esiste comunque qualche dissonanza; tuttavia – torno a ripetere – va riconosciuto che si è fatto un buon lavoro.

Riteniamo, tuttavia, che nel provvedimento in esame esista il pericolo evidenziato anche dal senatore Marchetti: mi riferisco al rischio che questa disposizione legislativa possa configurare l'applicazione di un liberismo mercantile, e quindi più un'ipotesi di privatizzazione che di liberalizzazione.

Questa è fondamentalmente la nostra preoccupazione, una preoccupazione che soltanto gli enti locali in fase di gestione e di messa a regime dell'operazione potranno risolvere.

Per questo carattere di neo-centralismo che riscontriamo nel provvedimento in esame e che non condividiamo, e per una certa grave confusione, relativamente alle norme transitorie, in cui prende corpo quel pericolo di privatizzazione cui facevo prima riferimento, Alleanza Nazionale si asterrà dal voto.

GRILLO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRILLO. Signor Presidente, il Gruppo di Forza Italia preannuncia fin d'ora che si asterrà dal voto su questo provvedimento. Si tratta di un'astensione costruttiva e mi dispiace che i colleghi di Rifondazione Comunista abbiano voluto sottolineare la nostra posizione in modo critico.

Noi abbiamo coscienza di aver dato un contributo importante al miglioramento del testo in esame e siamo al pari convinti che vada dato atto al relatore, senatore Pardini, dello sforzo compiuto in questi mesi per condurre in porto, insieme a tutti noi, in Commissione affari costituzionali, un testo che giudichiamo complessivamente in modo positivo.

Abbiamo assunto una posizione di astensione perché attribuiamo grande rilevanza al provvedimento in esame, in merito al quale anche il quotidiano «Il Sole 24 ORE» della scorsa settimana afferma che è un testo di tale importanza che da solo può qualificare il lavoro di un'intera legislatura.

Siamo inoltre coscienti – e lo siamo stati in tutti questi mesi – dell'importanza delle sollecitazioni che provenivano dalla Commissione europea e in genere dalla Comunità, con cui si invitava ad adeguare i nostri servizi pubblici allo *standard* europeo.

Infatti, siamo del parere che, una volta entrati nel sistema della moneta unica, il differenziale non è più a livello dei tassi d'interesse: è soprattutto a livello di qualità e di costo dei servizi pubblici del nostro Paese rispetto a quelli di altri Paesi più competitivi di noi.

Non potevamo rimanere sordi alle sollecitazioni del professor Monti quando, nella sua pregevole audizione, ci ha ricordato l'esigenza di correre per recuperare il terreno perduto. Noi questo l'abbiamo fatto e a tali sollecitazioni abbiamo risposto con il nostro originale contributo, nella direzione di credere possibile l'avvio e il completamento di un processo di vera privatizzazione e liberalizzazione, per creare un mercato in un comparto fortemente destrutturato. Infatti, purtroppo, dobbiamo ricordarlo, Tangentopoli questo ha creato: un vero deserto in questo settore!

Ci siamo mossi in coerenza con questi principi, abbiamo fornito un contributo sul piano della separazione della proprietà delle reti e della gestione dei servizi, che ci è parso coerente con il tentativo di creare le condizioni per una vera competitività tra imprese private in questo settore. Crediamo di aver fatto bene la nostra parte contribuendo a ridurre il periodo per il regime transitorio; siamo orgogliosi del fatto che, dopo tanti proclami, per la prima volta, con questo provvedimento legislativo, è stato introdotto il principio di sussidiarietà, cioè si sono elevate le presenze e il protagonismo degli operatori privati.

Con l'approvazione di questo provvedimento crediamo di aver fatto un'operazione che altri Paesi più competitivi di noi, la Francia in particolare, ma anche l'Inghilterra, hanno attuato vent'anni fa. Infatti, uno degli obiettivi per il quale ci siamo battuti e per la cui realizzazione, credo, con l'approvazione di questo provvedimento, si creeranno le condizioni è quello di privilegiare lo sviluppo imprenditoriale dei servizi pubblici locali e superare la dimensione municipalistica.

L'esistenza in Italia di migliaia di imprese municipali non è elemento che ci mette nelle condizioni di reggere la concorrenza straniera, la concorrenza europea. Questo credo possa avvenire attraverso lo sfruttamento pieno di economie di scala, soprattutto attraverso l'introduzione di innovazione e di progresso tecnico e tecnologico. Non abbiamo quindi capito il senso della posizione di alcune forze politiche che si attardano quasi dimentiche del fatto che, ormai, in Europa ci siamo e la competizione e la concorrenza dobbiamo accettarle ed affrontarle secondo le regole del libero mercato.

Per questi motivi, signor Presidente, esprimiamo un voto di astensione, a testimonianza della nostra attenzione verso un progetto di riforma strutturale, che è straordinariamente qualificato e che metterà il nostro Paese nelle condizioni di poter introdurre in questo, che riteniamo un settore fondamentale, una logica imprenditoriale.

Se un rammarico dobbiamo esprimere in questo momento è il fatto di aver troppo poco sottolineato e considerato l'importanza di questo profilo e di non aver coinvolto, ad esempio, anche il Ministero dell'industria nel lavoro compiuto in questi mesi. Ma tant'è: a questo punto non possiamo che confermare il nostro voto di astensione. *(Applausi dal Gruppo FI)*.

ROTELLI. Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

* ROTELLI. Signor Presidente, in dissenso dal mio Gruppo dichiaro il voto contrario. Non mi è possibile infatti accettare, per l'entusiasmo del principio di sussidiarietà orizzontale, del rapporto pubblico-privato, lo scempio che si fa dell'autonomia locale e dell'articolo 128 della Costituzione.

In realtà, la legge sui servizi pubblici locali non si sarebbe dovuto emetterla senza una previa riforma degli ordinamenti locali, che non ci può essere se non si farà quello che si è fatto in Germania, in Belgio, in Olanda, in Svezia, in Norvegia, in Finlandia, nel Regno Unito e così via. I comuni chiamati ad amministrare, per così dire, i servizi pubblici locali sono, per la grande maggioranza, piccoli e piccolissimi. Non sono in grado di amministrare alcunché. Gli amministratori locali di questi comuni saranno in mano agli amministratori delle società costituite dai grandi comuni, dalle grandi amministrazioni. Per questo obiettivo, signor Presidente (non avrei chiesto la parola, se non a lei), si è dovuta stravolgere la Costituzione.

Sarò brevissimo. Però mi consenta un cenno sulla questione.

All'articolo 22, comma 1, secondo periodo, il provvedimento prevede (e quanto sto per dire già l'ho detto in sede di Commissione) che «ai fini del presente articolo e dell'articolo 23, per enti locali si intendono comuni, province, unioni di comuni e comunità montane». Ebbene, questo articolo è destinato a far parte della legge 8 giugno 1990, n. 142, riformata dalla legge 3 agosto 1999, n. 265, che, in applicazione dell'articolo 128 della Costituzione, esplicita che cosa sono gli enti locali.

Per la Costituzione le province e i comuni non sono enti locali. Sono gli altri ad essere gli enti locali. Nel secondo citato periodo del comma 1 del nuovo articolo 22 poniamo sullo stesso piano dei comuni e delle province le unioni di comuni e le comunità montane, le quali ultime non avrebbero titolo di esistenza se non in funzione della costruzione del nuovo comune. Sia che si tratti di unioni di comuni che di comunità mon-

tane. Quindi, un esplicito stravolgimento dell'autonomia locale e della Costituzione.

Ancora. Nell'emendamento 2.809, presentato dal senatore Montagnino, si era voluto fare esplicito riferimento alla sunnominata legge n. 265. Il relatore ha poi affermato che non occorre citare tale provvedimento, ma che bastava prevedere la dizione «e successive modificazioni». Ebbene, la legge, anche la legge n. 265, di riforma della n. 142, è legge generale della Repubblica, ai sensi dell'articolo 128 della Costituzione. Quando ho svolto in Commissione tale osservazione, il ministro Bassanini mi ha risposto che avevo perfettamente ragione e che non si poteva degradare la legge n. 265, una legge generale della Repubblica, prevista dall'articolo 128 della Costituzione, ad un generico «e successive modificazioni», come se si trattasse di leggine qualsiasi.

Ancora. Avremmo dovuto sostituire semplicemente il contenuto degli articoli 22 e 23 della legge n. 142. Ma siamo voluti andare a modificare in un punto nevralgico anche l'articolo 25. Con il comma 18, lettera a), dell'articolo 2, la Commissione aveva statuito che «per l'esercizio associato di funzioni, i comuni e le provincie possono costituire un consorzio al quale possono partecipare altri enti pubblici, ivi comprese le comunità montane (...)». Per di più il testo proposto è stato sostituito qui in Aula dall'emendamento 2.867, presentato dal collega Gubert, il quale, sostanzialmente, fa sì che le comunità montane, che sono il frutto di associazioni di comuni, siano esse stesse soggetti promotori di ulteriori enti, cioè di consorzi.

Vado avanti e svolgo un'ultima considerazione. Se intendevamo modificare anche altri articoli della legge n. 142, oltre al 22 e al 23, allora dovevamo farci carico di un problema che avevo posto in Commissione, anche al relatore, senatore Pardini.

La Lega delle autonomie riunisce in determinate regioni, e forse in tutto il territorio nazionale, i comuni della sinistra.

Non più tardi di venerdì 26 maggio 2000, qualche giorno fa, la Lega delle autonomie – ripeto, la Lega dei comuni della sinistra – ha espressamente dichiarato: «La Lega ritiene che l'azione di Governo relativa all'individuazione dei servizi pubblici locali, nonché quella riguardante la valutazione dello svolgimento degli stessi in regime di concorrenza, deve essere oggetto di una formale delibera consiliare».

Ho chiesto espressamente in sede di Commissione, non senza riferimento a situazioni concrete – voglio sottolinearlo –, che questa delibera fosse attribuita alla competenza dei consigli comunali, cioè che non fosse esclusa da tale competenza, che non fosse devoluta soltanto ai sindaci e alle relative giunte.

La Lega delle autonomie continua: «A tal fine, è necessario prevedere nella legge una esplicita modificazione dell'articolo 32 della legge n. 142 del 1990». Questa esplicita modificazione non c'è stata.

Un'ultima osservazione in assoluto, signor Presidente. (*Commenti*). Il senatore Lavagnini, in rappresentanza del Governo, ci ha fatto grazia dell'emendamento 3.800, precisando, però, che eventualmente verrà ripropo-

sto alla Camera dei deputati. Tale emendamento recita: «I principi contenuti nella presente legge costituiscono limite inderogabile per l'autonomia normativa dei comuni e delle province». Del resto, anche un emendamento presentato dal senatore Debenedetti conteneva un'espressione sostanzialmente analoga.

Bene l'articolo 128 della Costituzione – ovviamente da interpretare in base all'articolo 5 che è principio fondamentale – non prevede che l'ambito dei principi fissati dalle leggi generali della Repubblica. Quindi, non prevede assolutamente limiti inderogabili all'autonomia normativa dei comuni e delle province: un'autonomia normativa che, come tale, era garantita – come è ben noto – anche dal regime fascista.

MAZZUCA POGGIOLINI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAZZUCA POGGIOLINI. Signor Presidente, a nome dei senatori Democratici per l'Ulivo esprimo il voto favorevole sul disegno di legge in esame, sottolineandone la valenza politica ma anche la metodologia ad esso legata.

Ricordo che la modifica degli articoli 22 e 23 della legge n. 142 del 1990 era stata già proposta nel 1998 con il disegno di legge n. 1388, la famosa legge Bassanini-ter, dalla quale risultava una valutazione alquanto approssimativa dei servizi pubblici locali. Pertanto, giustamente si è voluto lo stralcio di quelle disposizioni, proprio a significare il perseguimento da parte della maggioranza della strada maestra del programma dell'Ulivo che ci ha costituito: quella della liberalizzazione e della privatizzazione volta a battere tutti i pesi, i lacci e i laccioli che hanno fatto tanto male in passato.

Pertanto, ritengo che la liberalizzazione perseguita, la regolamentazione, l'industrializzazione di determinati servizi, insieme al principio di sussidiarietà orizzontale, facciano di questo disegno di legge un provvedimento di grande valore.

Naturalmente, l'obiettivo primo non è quello di svendere i servizi o di costituirne di pessimi, perché esso è comunque dato dalla qualità di tali servizi, naturalmente in ottemperanza al dovere che l'ente pubblico locale ha di venire incontro alle necessità dei cittadini.

Di conseguenza, anche la questione industriale in base alla quale si rende opportuno consentire dimensioni strutturali tali da poter adire alla concorrenza da parte di questi nuovi servizi pubblici è qualcosa che dota i nostri comuni e, quindi, il nostro territorio di possibilità di sviluppo imprenditoriale che può semplicemente aumentare le opportunità di lavoro e, quindi, la qualità della vita dei nostri cittadini.

Per tutti questi motivi, confermo e ribadisco il voto favorevole dei senatori Democratici per l'Ulivo. *(Applausi dal Gruppo Misto-DU).*

PRESIDENTE. Ricordo che dopo l'intervento del senatore Besostri, dovremmo procedere alla votazione qualificata del disegno di legge in esame.

BESOSTRI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BESOSTRI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, signori esponenti del Governo, il Gruppo dei Democratici di Sinistra voterà a favore di questo provvedimento per i suoi contenuti e per quanto significa come mantenimento di impegni presi, assumendo la responsabilità della guida del Paese insieme alle altre formazioni del centro-sinistra.

Si tratta di un provvedimento – come già sottolineato – dove gli aspetti di liberalizzazione sono prevalenti rispetto a quelli di privatizzazione, con il quale prendiamo in anticipo le misure che potevano essere adottate a livello di normativa comunitaria, in quanto finora non vi erano direttive applicabili alle concessioni dei servizi.

Perciò stupiscono, da questo punto di vista, le critiche che in sede di Unione europea sono state fatte alla parte transitoria, rispetto ad un provvedimento che abbiamo scelto liberamente di prendere e che non eravamo obbligati a fare, quando altri paesi della Comunità europea sono molto indietro rispetto al nostro in tema di liberalizzazione dei servizi pubblici. Abbiamo, però, voluto tutelarci e con il primo comma dell'articolo 23 si impedisce che possano partecipare a queste gare le imprese di paesi che non aprono i loro mercati.

Una sola parola vorrei dire rispetto a quelle critiche, venute anche dall'interno della maggioranza, in riferimento ad un diminuito ruolo pubblico all'interno della sfera dei servizi pubblici locali. Si tratta di preoccupazioni che sono state anche le nostre e direi che sono state risolte positivamente.

A chi ha sfiducia nel pubblico e pensa che il settore pubblico dell'economia possa svilupparsi soltanto in un'area protetta, in una specie di riserva indiana, confinato all'interno dei singoli comuni, sottolineo che con questo provvedimento consentiamo a quelle imprese pubbliche che si trasformano in società, che hanno acquisito una tecnica di amministrazione e di gestione, che hanno un *management* capace, di potersi espandere e non di restringersi nell'ambito delle loro attività.

Credo che questa sia una scelta giusta e da sottolineare. Soprattutto, affideremo agli enti locali maggiori poteri di controllo. Molto spesso la gestione diretta dei pubblici servizi poneva l'ente locale nella contraddizione di non poter ascoltare le critiche dei cittadini nei confronti della gestione del servizio, perché incideva su un servizio gestito direttamente dal comune. In questo modo, invece, i comuni e gli altri enti locali potranno esercitare appieno la loro funzione. Nei regolamenti di servizio, tra l'altro, hanno la libertà di inserire altre clausole, soprattutto a tutela degli utenti e per la partecipazione degli stessi alla valutazione della qualità del servizio.

Per tutte queste ragioni, che devo esprimere sinteticamente in quanto si deve arrivare alla votazione finale, dichiaro il nostro voto favorevole.

Concludo ringraziando il collega Pardini, che è riuscito a padroneggiare una materia molto complessa, che presentava problemi e passaggi difficili, di cui abbiamo avuto esempio sia in Commissione che in Aula. *(Applausi dai Gruppi DS e PPI).*

PRESIDENTE. Prima di procedere alla votazione del provvedimento, do lettura delle seguenti due proposte di coordinamento, presentate dal relatore:

«All'articolo 1, comma 1, nell'articolo 22, capoverso 3, terzo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: "secondo i principi di cui ai commi 1 e 2"».

«All'articolo 3, comma 1, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: "L'impugnazione di cui all'articolo 827 del codice di procedura civile è consentita al Consiglio di Stato"».

Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi su tali proposte.

LAVAGNINI, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta di coordinamento n. 1, presentata dal relatore.

È approvata.

Metto ai voti la proposta di coordinamento n. 2, presentata dal relatore.

È approvata.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, del disegno di legge n. 4014, con l'intesa che la Presidenza si intende autorizzata ad effettuare gli ulteriori coordinamenti che si rendessero necessari.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*) (*Applausi dai Gruppi DS e PPI*).

Restano pertanto assorbiti i disegni di legge nn. 1388-*ter*, 3295 e 3448.

Onorevoli colleghi, vorrei far presente che dovevamo concludere l'esame dei disegni in titolo alle ore 18,30, mentre terminiamo alle ore 20 con una rinuncia da parte dei Gruppi di maggioranza ad intervenire nella discussione e nell'illustrazione degli emendamenti, salvo qualche eccezione.

Vorrei pertanto dire al senatore Tirelli, che ha lamentato che il contingentamento dei tempi non ha consentito una libera discussione, che abbiamo discusso con grande tolleranza, soprattutto nei confronti dei Gruppi di opposizione. (*Applausi dai Gruppi DS e PPI e del senatore Lorenzi*).

Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Invito la senatrice segretario a dare annunzio delle mozioni, delle interpellanze e delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

D'ALESSANDRO PRISCO, *segretario*, dà annunzio delle mozioni, delle interpellanze e delle interrogazioni pervenute alla Presidenza, che sono pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno per le sedute di mercoledì 31 maggio 2000

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi domani, mercoledì 31 maggio, in due sedute pubbliche, la prima alle ore 9,30 e la seconda alle ore 16,30, con il seguente ordine del giorno:

I. Discussione del disegno di legge:

Disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati (4339) (*Collegato alla manovra finanziaria*) (*Voto finale con la presenza del numero legale*).

II. Discussione di relazioni della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari sulla applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione:

1. Applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, nell'ambito di un procedimento penale nei confronti del senatore Marcello Pera (*Doc. IV-quater*, n. 48).

2. Applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, nell'ambito di un procedimento penale nei confronti del senatore Marcello Pera (*Doc. IV-quater*, n. 49).

3. Applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, nell'ambito di un procedimento civile nei confronti dell'onorevole Cesare Previti (*Doc. IV-quater*, n. 52).

4. Applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, nell'ambito di un procedimento civile nei confronti dell'onorevole Cesare Previti (*Doc. IV-quater*, n. 53).

5. Applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, nell'ambito di un procedimento penale nei confronti del senatore Marcello Pera (*Doc. IV-quater*, n. 54).

6. Applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, nell'ambito di un procedimento civile nei confronti del senatore Massimo Wilde, dell'onorevole Pierluigi Copercini, dei signori Gianluigi Carnovali, Paolo Gibertoni, Ivaldo Carini, Celestino Pedrazzini, Corinto Marchini e Luigi Roveda, senatori all'epoca dei fatti (*Doc. IV-quater*, n. 55).

7. Applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, nell'ambito di un procedimento penale nei confronti del senatore Marcello Pera (*Doc. IV-quater*, n. 56).

III. Discussione del documento:

Domanda di autorizzazione all'utilizzo di colloqui fra presenti nei confronti del senatore Giulio Camber nell'ambito di un procedimento penale (*Doc. IV*, n. 5).

IV. Seguito della discussione dei disegni di legge:

– FUMAGALLI CARULLI ed altri. – Norme a tutela dell'embrione umano (68).

– SALVATO. – Norme sull'inseminazione artificiale, la fecondazione *in vitro* e il trasferimento di gameti ed embrioni (217).

– PEDRIZZI ed altri. – Norme per la tutela dell'embrione e la dignità della procreazione assistita (546).

– LAVAGNINI. – Norme a tutela dell'embrione umano (742).

– LAVAGNINI ed altri. – Norme in materia di procreazione medicalmente assistita (743).

– MAZZUCA POGGIOLINI. – Introduzione dell'articolo 235-*bis* del codice civile in tema di disconoscimento di paternità nel caso di figli nati a seguito di fecondazione eterologa (783).

– BUCCIARELLI ed altri. – Modifiche all'articolo 235 e all'articolo 263 del codice civile in tema di disconoscimento di paternità in relazione alla procreazione medico-assistita (1154).

– PERUZZOTTI ed altri. – Norme in materia di procreazione medicalmente assistita (1570).

– TOMASSINI ed altri. – Norme in materia di procreazione assistita (2067).

– FOLLONI ed altri. – Divieto della clonazione umana e della sperimentazione non terapeutica sull'embrione umano (2210).

– SERENA. – Irrevocabilità del consenso per l'inseminazione artificiale omologa ed eterologa nella specie umana nonchè per l'impianto uterino di embrioni umani (2350).

– ASCIUTTI ed altri. – Tutela degli embrioni (2433).

– DIANA Lino ed altri. – Fecondazione medicalmente assistita (2963).

– SERENA. – Norme per la procreazione medicalmente assistita (3276).

– DI ORIO ed altri. – Norme in materia di fecondazione medicalmente assistita (3381).

– CORSI ZEFFIRELLI ed altri. – Nuove norme in materia di tutela dell'embrione e di procreazione medicalmente assistita (3891).

– Disciplina della procreazione medicalmente assistita (4048) *(Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Scoca ed altri; Palumbo ed altri; Jervolino Russo ed altri; Jervolino Russo ed altri; Buttiglione ed altri; Poli Bortone ed altri; Mussolini; Burani Procaccini; Cordoni ed altri; Gambale ed altri; Grimaldi; Saia ed altri; Melandri ed altri; Sbarbati; Pivetti; Delfino Teresio ed altri; Conti ed altri; Giorgetti Giancarlo; Procacci e Galletti; Mazzocchin ed altri).*

La seduta è tolta (ore 20,03).

Allegato A**DISEGNO DI LEGGE****Modifica degli articoli 22 e 23 della legge 8 giugno 1990, n. 142, in materia di riordino dei servizi pubblici locali e disposizioni transitorie (4014)**

ARTICOLO 1 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

Approvato con emendamenti*(Sostituzione del Capo VII della legge 8 giugno 1990, n. 142)*

1. Il capo VII della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«CAPO VII

SERVIZI PUBBLICI LOCALI

Art. 22. *(Servizi pubblici locali e loro modalità di esercizio)* – 1. I servizi pubblici locali, individuati dagli enti locali nell'ambito delle rispettive competenze, hanno ad oggetto la produzione di beni e lo svolgimento di attività rivolte a realizzare fini sociali ed a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali. Ai fini del presente articolo e dell'articolo 23, per enti locali si intendono comuni, province, unioni di comuni e comunità montane.

2. Gli enti locali, nell'esercizio delle funzioni di loro competenza, provvedono ad organizzare i servizi pubblici, o segmenti di essi, con le modalità di cui al presente articolo, ove il relativo svolgimento in regime di concorrenza non assicuri la regolarità, la continuità, la accessibilità, la economicità e la qualità dell'erogazione in condizioni di uguaglianza. Il gestore di un servizio pubblico locale o di un'infrastruttura strumentale a detto servizio è tenuto ad ammettervi utenti ed imprese che ne hanno titolo, sulla base di condizioni oggettive, trasparenti e non discriminatorie.

3. I servizi pubblici locali di erogazione di energia, con esclusione di quella elettrica, di erogazione del gas, di gestione del ciclo dell'acqua, di gestione dei rifiuti e di trasporto collettivo di linea, eccettuati quelli a fune operanti in montagna, sono affidati dagli enti locali, anche in forma associata, ad uno o più gestori, pubblici o privati, scelti esclusivamente in base a gara a norma dell'articolo 23. Alla scadenza del periodo di affidamento,

la scelta del nuovo gestore avviene mediante gara. Con regolamento adottato dal Governo a norma dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, eventuali altre tipologie di servizi pubblici locali potranno essere sottoposte alla disciplina del presente comma.

4. I servizi pubblici locali diversi da quelli indicati nel comma 3, sono esercitati dagli enti locali, anche in forma associata, scegliendo motivatamente tra le seguenti modalità:

- a) con affidamento in base a gara a norma dell'articolo 23;
- b) con affidamento diretto a una società di capitali, controllata dall'ente titolare del servizio, anche congiuntamente ad altri enti locali, con la partecipazione di soggetti pubblici o privati;
- c) a mezzo di istituzione;
- d) eccezionalmente, in economia.

5. Ai fini di cui alla lettera b) del comma 4, si ha controllo nel caso in cui gli enti locali, singoli o associati, sulla base di una convenzione stipulata tra gli stessi a norma dell'articolo 24, per la gestione di uno o più servizi in cooperazione, dispongano della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria della società. Il venir meno del controllo determina la cessazione dell'affidamento. La scelta dei soci privati, limitatamente ai casi di affidamento diretto, è effettuata con gara pubblica, secondo criteri di valutazione delle offerte ispirati ai principi di economicità, efficienza e adeguatezza.

6. L'istituzione di cui alla lettera c) del comma 4 è ente strumentale dell'ente locale per l'esercizio di servizi a contenuto sociale e culturale, senza rilevanza imprenditoriale. L'istituzione ha un proprio statuto approvato dal consiglio dell'ente locale ed acquista personalità giuridica con l'iscrizione nel registro delle imprese. L'ente locale conferisce il capitale di dotazione, nomina e revoca gli amministratori, approva i programmi, i bilanci e il conto consuntivo, verifica i risultati della gestione. I bilanci sono allegati ai bilanci dell'ente locale. L'istituzione, alla quale si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni del Libro quinto del codice civile, agisce nel rispetto dei criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed è obbligata a realizzare il pareggio di bilancio, attraverso l'equilibrio di costi e ricavi, compresi i trasferimenti di risorse finanziarie.

7. L'impiego della forma di gestione rappresentata dall'istituzione è limitato ai servizi pubblici locali di carattere sociale e culturale senza rilevanza imprenditoriale.

8. La gestione in economia è eccezionalmente consentita soltanto quando, per le modeste dimensioni e per le caratteristiche del servizio, ne sia dimostrata la convenienza economica. In questo caso, la relativa scelta deve essere motivata dall'ente locale mediante apposita relazione economico-finanziaria.

9. Alle società che gestiscono servizi in affidamento diretto e alle istituzioni è consentito gestire servizi pubblici soltanto nell'ambito territoriale dell'ente titolare del servizio o in quello dell'associazione di enti locali a cui le stesse facciano capo.

10. Salvo il caso di cui alla lettera *d*) del comma 4, gli enti locali, anche in forma associata, svolgono unicamente attività di indirizzo, di vigilanza, di programmazione e di controllo. Nei limiti e nel rispetto delle leggi vigenti, gli enti locali svolgono inoltre attività di regolazione diretta ad assicurare la regolarità, l'accessibilità, la continuità, la fruizione in condizioni di uguaglianza dei servizi essenziali, l'universalità di questi ultimi e la determinazione della tariffa massima, ove non sia previsto dalla legge altro soggetto di regolazione in materia. Restano comunque ferme le competenze delle autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità stabilite dalla legge.

11. I rapporti tra gli enti locali ed i gestori di cui al comma 3 e al comma 4, lettere *a*), *b*) e *c*), sono regolati da contratti di servizio. In detti contratti, anche in attuazione dei principi definiti ai sensi delle disposizioni di cui al capo III del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, sono stabiliti la durata, le modalità di espletamento del servizio, gli obiettivi qualitativi, l'equa distribuzione dei servizi sul territorio, gli aspetti economici del rapporto, le modalità di determinazione delle eventuali tariffe massime, i diritti degli utenti, i poteri di verifica dell'ente locale, le conseguenze degli inadempimenti, le condizioni del recesso anticipato dell'ente locale.

12. Le società che gestiscono i servizi di cui al comma 3 sono tenute alla certificazione di bilancio. In caso di gestione di più servizi da parte di un unico soggetto o di uno stesso servizio in più ambiti territoriali o di uno stesso servizio con diverse tipologie ovvero in caso di contemporaneo svolgimento di attività non strettamente connesse al servizio pubblico, è obbligatoria la separazione contabile.

13. È esclusa la partecipazione di amministratori e dirigenti dell'ente locale, nonché dei loro coniugi, di loro parenti o affini entro il quarto grado, agli organi di gestione dei pubblici servizi affidati dallo stesso ente locale.

14. È vietata ogni forma di discriminazione dei gestori di pubblico servizio in ordine al trattamento tributario, alla concessione di contribuzioni o agevolazioni da chiunque dovuta per la gestione del servizio.

15. Con riferimento ai servizi di cui al comma 3, è consentito procedere all'affidamento, mediante gara a norma dell'articolo 23, delle attività di gestione e di sviluppo delle reti e degli impianti separatamente dall'affidamento, anch'esso mediante gara a norma del predetto articolo 23, del servizio all'utenza. In tale caso, le condizioni ed il corrispettivo di accesso alla rete garantiscono l'assenza di discriminazione tra i gestori e prospettive di sviluppo e di potenziamento delle reti e degli impianti, nel rispetto dei principi di efficienza e di economicità. In ogni caso, resta salva, per i clienti idonei ai sensi della direttiva 98/30/CE del Parlamento europeo e

del Consiglio, del 22 giugno 1998, la possibilità di accedere alla rete di distribuzione scegliendo liberamente il proprio venditore.

16. La proprietà delle reti, degli altri impianti nonché delle dotazioni dichiarati reversibili nel contratto di servizio spetta all'ente locale. Con riferimento ai servizi di cui al comma 3, la proprietà di reti ed impianti può essere conferita, anche in deroga alle disposizioni del codice civile relative al regime dei beni degli enti pubblici territoriali, ad una società di capitali controllata dall'ente o dagli enti titolari del servizio in forma associata, con la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati, questi ultimi ciascuno con una quota di capitale non superiore allo 0,1 per cento. Si ha controllo quando gli enti locali, singoli o associati, sulla base di una convenzione stipulata tra gli stessi enti, a norma dell'articolo 24, dispongano della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria della società. Il venire meno del controllo determina la cessazione del conferimento. La società ha nel proprio oggetto sociale esclusivamente l'amministrazione dei beni destinati al pubblico servizio, con il vincolo di mantenerne la relativa destinazione. L'ente o gli enti titolari del servizio provvedono, tramite gara a norma dell'articolo 23, alla scelta del gestore delle reti e degli impianti, nonché, anche separatamente, del gestore del servizio all'utenza. Tale compito, se consentito dalla disciplina nazionale di settore, può essere delegato alla società di cui al presente comma nel caso che la stessa sia proprietaria di reti ed impianti di più enti locali.

17. Per i servizi pubblici locali indicati al comma 3 la durata dell'affidamento è fissata: fino a nove anni per il trasporto collettivo di linea e per la gestione dei rifiuti escluso lo smaltimento; fino a dodici anni per l'erogazione del gas; fino a quindici anni per la gestione dei rifiuti compreso lo smaltimento e per il loro smaltimento, nonché per l'erogazione di energia diversa da quella elettrica; fino a venti anni per la gestione del ciclo dell'acqua. Nelle ipotesi di cui al comma 15, la durata massima dell'affidamento del servizio all'utenza non può essere superiore a cinque anni. Per i servizi pubblici locali diversi da quelli di cui al comma 3 la durata massima dell'affidamento non può essere superiore a dieci anni.

18. Alla scadenza del periodo di affidamento del servizio, le reti e gli impianti di proprietà dell'ente locale o della società controllata di cui al comma 16, rientrano nella loro disponibilità. Le reti e gli altri impianti e dotazioni, realizzati durante il periodo di affidamento e dichiarati reversibili, sono trasferiti all'ente locale ovvero, se costituita, alla predetta società, alle condizioni stabilite nel bando di gara e nel contratto di servizio.

19. Gli enti locali, anche in forma associata, possono costituire propri organismi tecnici, dotati di autonomia funzionale e organizzativa, per la predisposizione dei contratti di servizio, per la gestione delle procedure di affidamento dei servizi pubblici locali, per la vigilanza e il controllo sull'attuazione dei contratti di servizio, nonché per lo svolgimento delle funzioni di cui al comma 10, escluse quelle di indirizzo politico-amministrativo attribuite dalla legge agli organi di governo degli enti. Ove siano previsti forme associative o enti locali di bacino, agli stessi spettano le determinazioni in ordine alla costituzione degli organismi tecnici e al rela-

tivo ambito di operatività. La disciplina generale di tali organismi è stabilita con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere della Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

Art. 23. (*Modalità dell'affidamento a mezzo di gara*) – 1. Alle gare di cui al comma 3 e al comma 4, lettera a), dell'articolo 22 sono ammesse, senza limitazioni territoriali, società per azioni o a responsabilità limitata, anche a partecipazione pubblica, e società cooperative a responsabilità limitata, sulla base di requisiti oggettivi, proporzionati e non discriminatori, con la sola esclusione delle società di cui al comma 16 dell'articolo 22, nonché delle società o loro controllate che, in Italia o all'estero, gestiscono di fatto o per disposizione di legge, di atto amministrativo o per contratto, servizi pubblici locali in virtù di affidamento diretto o di una procedura non ad evidenza pubblica. Nel caso in cui le procedure per l'affidamento del servizio siano svolte dagli organismi tecnici di cui al comma 19 dell'articolo 22, alle gare possono partecipare anche società controllate dall'ente titolare del servizio. Alle gare sono ammessi inoltre i Gruppi europei di interesse economico. Nel caso di servizi diversi da quelli di cui al comma 3 dell'articolo 22, gli enti locali possono ammettere alle gare anche società di persone.

2. Nel rispetto degli *standard* qualitativi, quantitativi, ambientali, di equa distribuzione sul territorio e di sicurezza, previsti dalle carte dei servizi, la gara è aggiudicata sulla base delle migliori condizioni economiche e di prestazione del servizio, nonché dei piani di investimento per lo sviluppo e il potenziamento delle reti e degli impianti presentati dalle imprese concorrenti. Tali elementi fanno parte integrante del contratto di servizio di cui al comma 11 dell'articolo 22.

3. Limitatamente ai servizi di cui al comma 3 dell'articolo 22, l'ente locale avvia la procedura di gara non oltre un anno prima della scadenza dell'affidamento, in modo da evitare soluzioni di continuità della gestione del servizio. Il gestore uscente resta comunque obbligato a proseguire la gestione del servizio fino alla data di decorrenza del nuovo affidamento limitatamente all'ordinaria amministrazione. Ove l'ente locale non provveda entro il termine indicato, la regione, anche attraverso la nomina di un commissario *ad acta*, avvia la procedura di gara.

4. Il nuovo gestore, con riferimento agli investimenti realizzati secondo il piano degli investimenti oggetto del precedente affidamento, è tenuto a subentrare nelle garanzie e nelle obbligazioni relative ai contratti di finanziamento in essere o ad estinguere queste ultime e a corrispondere al gestore uscente una somma pari all'eventuale valore residuo, al netto degli eventuali contributi pubblici a fondo perduto, degli ammortamenti di detti investimenti risultanti dai bilanci del gestore uscente e corrispondenti ai piani di ammortamento oggetto del precedente affidamento.

5. Gli oneri gravanti sul nuovo gestore ai sensi del comma 4 sono indicati nel bando di gara. Il gestore subentrante acquisisce la disponibilità

degli impianti dalla data del pagamento della somma corrispondente agli oneri suddetti, ovvero dalla data di offerta reale della stessa.

6. In caso di affidamento della gestione delle reti e degli impianti a soggetto diverso dal gestore del servizio all'utenza, ai sensi del comma 15 dell'articolo 22, le norme sulla gara, di cui al presente articolo, si applicano anche alla gara per detti impianti e reti. Alle gare per la gestione del servizio di erogazione all'utenza si applicano le norme di cui ai commi da 1 a 3 del presente articolo. Nei documenti relativi alle gare di cui al presente comma sono specificate le condizioni di accesso alle reti e agli impianti da parte dei gestori del servizio di erogazione all'utenza e le modalità di determinazione dei relativi corrispettivi.

7. L'affidamento di più servizi pubblici locali con unica gara è consentito solo se la gara ha per oggetto esclusivo i servizi di cui al comma 3 dell'articolo 22, diversi dai servizi di trasporto collettivo. In questo caso la durata dell'affidamento, unica per tutti i servizi affidati, non può essere superiore a dieci anni.

8. Gli appalti di lavori indetti da società che gestiscono servizi pubblici locali non possono essere affidati ad imprese dalla stessa società controllate ai sensi del primo comma, numero 1), dell'articolo 2359 del codice civile.

9. Con regolamenti adottati dal Governo a norma dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentiti le autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481, il Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti di cui all'articolo 4 della legge 30 luglio 1998, n. 281, nonché la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabiliti, tra l'altro, i criteri e le modalità di espletamento e di aggiudicazione delle gare di cui al comma 3 e al comma 4, lettera *a*), dell'articolo 22 della presente legge, tenendo conto delle disposizioni nazionali e comunitarie in materia. Con i regolamenti di cui al presente comma sono in particolare stabiliti:

- a*) i requisiti di cui al comma 1;
- b*) gli elementi di valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai fini dell'aggiudicazione della gara ai sensi del comma 2;
- c*) i criteri per la valutazione, tra gli elementi dell'offerta, del piano di riutilizzo del personale dipendente non dirigente del gestore uscente; detto piano prevede l'applicazione dei trattamenti economici e normativi previsti dal contratto collettivo nazionale di settore ed esplicita il modello di organizzazione del lavoro su cui l'impresa subentrante si impegna a realizzare la concertazione con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e con l'ente locale o gli enti locali associati;
- d*) gli elementi atti alla dimostrazione delle capacità economico-finanziarie, tecniche e organizzative delle imprese concorrenti di cui agli articoli 13 e 14, comma 1, lettere da *a*) ad *f*), del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157.
- e*) i casi in cui si consente che il gestore del servizio pubblico locale provveda allo svolgimento dello stesso anche mediante società con-

trollate ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numero 1), del codice civile, vincolando queste ultime al rispetto del contratto di servizio.

10. Alle procedure di gara si applicano, secondo quanto stabilito dal regolamento di cui al comma 9, le norme sulla società di progetto di cui agli articoli 37-*quinquies* e 37-*sexies* della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni e integrazioni.

11. Per i servizi pubblici locali per i quali non sia stata istituita l'autorità nazionale di regolazione dei servizi di pubblica utilità, i regolamenti di cui al comma 9 del presente articolo definiscono anche il contenuto essenziale dei contratti di servizio, con riferimento, in quanto applicabili, alle previsioni dell'articolo 19 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422».

EMENDAMENTI

Al comma 1, sostituire l'articolo 22 richiamato con il seguente:

Respinto

«Art. 22. - (*Servizi pubblici locali*) - 1. I comuni e le province, nell'ambito delle rispettive competenze, provvedono alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali.

2. I comuni e le province stabiliscono i servizi che intendono gestire, individuandone le modalità, secondo i principi di efficacia ed economicità.

3. Fra le forme di gestione si individuano, in via prioritaria e non esaustiva:

a) in economia, per le modeste dimensioni e le caratteristiche del servizio;

b) in affidamento a terzi, mediante procedura ad evidenza pubblica;

c) per aziende speciali e, per istituzione, unicamente per servizi privi di rilevanza imprenditoriale;

d) a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale costituite o partecipate dall'ente titolare del pubblico servizio con la partecipazione di più soggetti pubblici o privati.

La partecipazione minoritaria alla predetta società dovrà essere adeguatamente motivata da specifiche ragioni di interesse pubblico. Le società di cui al presente comma potranno altresì partecipare alle gare per l'affidamento dei servizi pubblici senza vincoli territoriali e in regime di concorrenza. Potranno altresì costituire forme associative con altre società omogenee».

Respinto *Al comma 1, nell'articolo 22 richiamato, sostituire i capoversi 1 e 2 con i seguenti:*

«1. I servizi pubblici economici locali (SPEL) hanno per oggetto la produzione e l'erogazione di beni, prestazioni, ed attività a contenuto economico, rivolti a soddisfare esigenze primarie e generalizzate delle comunità locali.

2. Gli SPEL sono erogati con modalità imprenditoriali da soggetti privati o pubblici, e sono assoggettati ai poteri di regolazione, controllo ed intervento attribuiti dalla legge agli enti locali, ai fini della continuità, economicità e frizione in condizione di eguaglianza degli stessi.

3. Non sono in alcun caso compresi fra gli SPEL: a) l'espletamento delle funzioni istituzionali, amministrative e autoritative di spettanza degli enti locali; b) i servizi a valenza sociale, educativa, culturale, assistenziale svolti direttamente dagli enti locali o da loro enti strumentali o istituzionali».

1.800

MAGNALBÒ, PASQUALI

V. nuovo testo *Al comma 1, nell'articolo 22 richiamato, nel capoverso 1, primo periodo sostituire le parole: «individuati dagli enti locali nell'ambito delle rispettive competenze» con le seguenti: «organizzati dagli enti locali tra le attività non riservate allo Stato, alle Regioni o ad altre Amministrazioni pubbliche».*

1.801

DEBENEDETTI

Approvato *Al comma 1, nell'articolo 22 richiamato, nel capoverso 1, primo periodo sostituire le parole: «individuati dagli enti locali nell'ambito delle rispettive competenze» con le seguenti: «individuati dagli enti locali tra le attività non riservate allo Stato, alle Regioni o ad altre Amministrazioni pubbliche».*

1.801 (Nuovo testo)

DEBENEDETTI

Respinto *Al comma 1, nell'articolo 22 richiamato, capoverso 1, nel primo periodo aggiungere, in fine, le parole: «Gli enti locali provvedono ad organizzare i servizi pubblici al fine di garantire il relativo espletamento in condizioni di economicità, efficienza ed efficacia anche al fine di assicurare la regolarità e la qualità degli stessi in conformità a quanto disposto dall'articolo 11 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, e della legge 14 novembre 1995, n. 481».*

1.802

DEBENEDETTI

Al comma 1, nell'articolo 22 richiamato, nel capoverso 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: «I comuni, le province e gli enti locali, nell'esercizio delle funzioni di loro competenza, disciplinano l'assunzione di servizi pubblici e le forme di gestione per gli stessi assicurandone la regolarità, la continuità, l'economicità, e la qualità dell'erogazione in condizioni di uguaglianza». **Respinto**

1.901

TIRELLI, STIFFONI

Al comma 1, nell'articolo 22 richiamato, capoverso 1, secondo periodo dopo le parole: «... unioni di comuni e comunità montane» aggiungere le seguenti: «; la procedura a mezzo gara ed il principio di concorrenza costituiscono limite inderogabile alla loro autonomia normativa ed organizzativa per quanto riguarda le modalità di affidamento dei servizi». **Ritirato**

1.803 (Testo corretto)

DEBENEDETTI

Al comma 1, nell'articolo 22 richiamato, sopprimere il capoverso 2. **Respinto**

1.804

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Al comma 1, nell'articolo 22 richiamato, capoverso 2, sostituire il primo periodo con il seguente: «Gli enti locali, nell'esercizio delle funzioni di loro competenza, possono organizzare e gestire i servizi pubblici in regime di concorrenza». **Respinto**

1.805

VEGAS, AZZOLLINI, TERRACINI, TRAVAGLIA

Al comma 1, nell'articolo 22 richiamato, capoverso 2, sostituire la parola: «segmenti» con la seguente: «parti». **Respinto**

1.806

VEGAS, AZZOLLINI, TERRACINI, TRAVAGLIA

Al comma 1, nell'articolo 22 richiamato, capoverso 2, sopprimere le parole: «ove il relativo svolgimento in regime di concorrenza non assicuri la regolarità, la continuità, la accessibilità, la economicità e la qualità dell'erogazione in condizioni di uguaglianza». **Respinto**

1.807

MARCHETTI, MARINO, BERGONZI

Al comma 1, nell'articolo 22 richiamato, capoverso 2, primo periodo, dopo la parola: «accessibilità» inserire le parole seguenti: «anche territoriale». **Ritirato**

1.808

GUBERT

Respinto *Al comma 1, nell'articolo 22 richiamato, capoverso 2, sopprimere le seguenti parole: «la economicità e la qualità».*

1.809

PASTORE, SCHIFANI

Respinto *Al comma 1, nell'articolo 22 richiamato, capoverso 2, dopo la parola «uguaglianza», aggiungere le seguenti: «anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini, delle loro formazioni sociali e delle imprese».*

1.810

PASTORE, SCHIFANI

Respinto *Al comma 1, nell'articolo 22 richiamato, capoverso 2, primo periodo, dopo le parole: «in condizioni di eguaglianza» aggiungere le seguenti: «; la procedura a mezzo gara ed il principio di concorrenza costituiscono limite inderogabile alla loro autonomia normativa ed organizzativa per quanto riguarda le modalità di affidamento dei servizi».*

1.811 (Testo corretto)

DEBENEDETTI

Respinto *Al comma 1, nell'articolo 22 richiamato, capoverso 3, sopprimere le parole: «di linea».*

1.812

MAGNALBÒ, PASQUALI

Respinto *Al comma 1, nell'articolo 22 richiamato, al capoverso 3, sostituire le parole da: «eccettuati quelli» fino alla fine del comma con le seguenti: «Non possono essere ceduti, a qualsiasi titolo e in qualsiasi forma, a gestori privati pur se in forma associata agli Enti locali in questione».*

1.813

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Respinto *Al comma 1, nell'articolo 22 richiamato, capoverso 3, primo periodo, sopprimere la parola: «esclusivamente», ed inserire, in fine, al periodo, le seguenti parole: «o con affidamento diretto ad azienda pubblica locale».*

1.814

MARCHETTI, MARINO, BERGONZI

Respinto *Al comma 1, nell'articolo 22 richiamato, capoverso 3, sopprimere il terzo periodo.*

1.815

MARCHETTI, MARINO, BERGONZI

Al comma 1, nell'articolo 22 richiamato, dopo il capoverso 3, aggiungere i seguenti: **Respinto**

«3-bis. Gli enti locali che non ricorrono all'affidamento dei servizi in base a gara, a norma dell'articolo 23 della presente legge, devono gestirli anche in forma associata, secondo le modalità di cui al comma 4.

3-ter. Il Governo, dopo 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, indica con regolamento per i cinque settori industriali, di cui al comma 2, i livelli qualitativi dei servizi, i costi *standard* ed altri misuratori che possano consentire di valutare economicamente e socialmente la qualità del servizio in ogni determinata realtà locale.

3-quater. Se entro 3 anni l'ente locale non riesce a raggiungere gli obiettivi stabiliti così come al comma 2-ter è obbligato ad affidare il servizio stesso a gestori pubblici o privati in base a gara, a norma dell'articolo 23 della presente legge».

1.816

STANISCIÀ

Al comma 1, nell'articolo 22 richiamato, sopprimere i capoversi 4, 5, 6 e 8. **Respinto**

1.817

MARCHETTI, MARINO, BERGONZI

Al comma 1, nell'articolo 22 richiamato, nel capoverso 4, sostituire l'alinnea con il seguente: «I servizi pubblici locali sono esercitati da comuni e province anche in forma associata scegliendo tra le seguenti modalità:». **Respinto**

1.902

TIRELLI, STIFFONI

Al comma 1, nell'articolo 22 richiamato, capoverso 4, sostituire le parole: «dagli enti locali» con le seguenti: «da soggetti privati ovvero da enti locali». **Ritirato**

1.818

VEGAS, AZZOLLINI, TERRACINI, TRAVAGLIA

Al comma 1, nell'articolo 22 richiamato, capoverso 4, sostituire la lettera c) con la seguente: **Respinto**

«c) con azienda pubblica».

Conseguentemente, ove ricorra successivamente, sostituire le parole: «l'istituzione» con le seguenti: «l'azienda pubblica».

1.819

MARCHETTI, MARINO, BERGONZI

- Respinto** *Al comma 1, nell'articolo 22 richiamato, capoverso 4, lettera d), sopprimere la parola: «eccezionalmente».*
1.820 MARCHETTI, MARINO, BERGONZI
- Respinto** *Al comma 1, nell'articolo 22 richiamato, sostituire il capoverso 6 con il seguente:*
«6. L'azienda pubblica locale, di cui al comma 3, è ente strumentale dell'ente locale per l'esercizio di servizi pubblici locali, dotato di personalità giuridica, di autonomia gestionale e di un proprio statuto approvato dal Consiglio dell'ente locale; l'ente locale conferisce il capitale di dotazione e revoca gli amministratori, approva i programmi, i bilanci ed il conto consuntivo, verifica i risultati della gestione».
1.821 MARCHETTI, MARINO, BERGONZI
- Approvato** *Al comma 1, nell'articolo 22 richiamato, capoverso 6, sostituire il primo periodo con il seguente: «L'istituzione di cui alla lettera c) del comma 4 è ente strumentale dell'ente locale».*
1.822 IL RELATORE
- Id. em. 1.822** *Al comma 1, nell'articolo 22 richiamato, capoverso 6, primo periodo, sopprimere le parole: «per l'esercizio di servizi a contenuto sociale e culturale senza rilevanza imprenditoriale».*
1.823 MARCHETTI, MARINO, BERGONZI
- Precluso** *Al comma 1, nell'articolo 22 richiamato, capoverso 6, sopprimere le parole: «e culturale, senza rilevanza imprenditoriale».*
1.824 GUBERT
- Precluso** *Al comma 1, nell'articolo 22 richiamato, capoverso 6, primo periodo, sopprimere le parole: «e culturale, senza rilevanza imprenditoriale».*
1.825 MARCHETTI, MARINO, BERGONZI
- Respinto** *Al comma 1, nell'articolo 22 richiamato, capoverso 6, al secondo periodo, dopo le parole: «L'istituzione» inserire le seguenti: «, dotata di personalità giuridica.».*
1.826 GUBERT

Al comma 1, nell'articolo 22 richiamato, capoverso 6, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «qualora l'esercizio dei servizi abbia rilevanza imprenditoriale». **Respinto**

1.827 GUBERT

Al comma 1, nell'articolo 22 richiamato, capoverso 6, quinto periodo, dopo le parole: «codice civile» aggiungere le seguenti: «relative alle società a responsabilità limitata». **Respinto**

1.828 PASTORE, SCHIFANI

Al comma 1, nell'articolo 22 richiamato, sopprimere il capoverso 7. **Respinto**

1.829 CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Al comma 1, nell'articolo 22 richiamato, sopprimere il capoverso 7. **Id. em. 1.829**

1.830 GUBERT

Al comma 1, nell'articolo 22 richiamato, sopprimere il capoverso 7. **Id. em. 1.829**

1.831 MARCHETTI, MARINO, BERGONZI

Al comma 1, nell'articolo 22 richiamato, sopprimere il capoverso 7. **Id. em. 1.829**

1.832 PASTORE, SCHIFANI

Al comma 1, nell'articolo 22 richiamato, sostituire il capoverso 7, con il seguente: «L'impiego, anche da parte di più enti locali, della forma di gestione rappresentata dall'istituzione è limitato ai servizi pubblici locali di carattere sociale e culturale senza rilevanza imprenditoriale». **Approvato**

1.833 IL RELATORE

Al comma 1, nell'articolo 22 richiamato, nel capoverso 8, sostituire il primo periodo con il seguente: «La gestione in economia è consentita quando per le caratteristiche del servizio ne sia dimostrata la convenienza economica». **Respinto**

1.903 TIRELLI, STIFFONI

- Respinto** *Al comma 1, nell'articolo 22 richiamato, capoverso 8, sostituire la parola: «eccezionalmente» con la seguente: «di norma».*
1.834 GUBERT
- Respinto** *Al comma 1, nell'articolo 22 richiamato, capoverso 8, sostituire le parole: «eccezionalmente consentita soltanto» con l'altra: «consentita».*
1.835 GUBERT
- Id. em. 1.835** *Al comma 1, nell'articolo 22 richiamato, al capoverso 8, sostituire le parole: «eccezionalmente consentita soltanto» con la seguente: «consentita».*
1.836 CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA
- Respinto** *Al comma 1, nell'articolo 22 richiamato, sopprimere il capoverso 9.*
1.904 TIRELLI, STIFFONI
- Respinto** *Al comma 1, nell'articolo 22 richiamato, sostituire il capoverso 9 con il seguente:*
«9. Alle società miste ed alle aziende pubbliche locali, che gestiscono servizi in affidamento diretto, è consentito gestire servizi pubblici soltanto nell'ambito territoriale dell'ente titolare del servizio o in quella struttura associativa di enti locali a cui le stesse facciano capo».
1.837 MARCHETTI, MARINO, BERGONZI
- Respinto** *Al comma 1, nell'articolo 22 richiamato, capoverso 9, sostituire le parole: «in affidamento diretto» con le altre: «in seguito a gara».*
1.838 MAGNALBÒ, PASQUALI
- Respinto** *Al comma 1, nell'articolo 22 richiamato, capoverso 10, sopprimere il secondo periodo.*
1.839 MAGNALBÒ, PASQUALI
- Ritirato** *Al comma 1, nell'articolo 22 richiamato, capoverso 10, secondo periodo, dopo la parola: «accessibilità» inserire le seguenti: «anche territoriale».*
1.840 GUBERT

Al comma 1, nell'articolo 22 richiamato, capoverso 11, sostituire le parole: «l'equa distribuzione» con le altre: «l'uguaglianza di opportunità di accesso degli utenti potenziali nella distribuzione». **V. nuovo testo**

1.841

GUBERT

Al comma 1, nell'articolo 22 richiamato, capoverso 11, sostituire le parole: «l'equa distribuzione» con le altre: «l'uguaglianza di opportunità di accesso degli utenti nella distribuzione». **Approvato**

1.841 (Nuovo testo)

GUBERT

Al comma 1, nell'articolo 22 richiamato, capoverso 11, sostituire la parola: «l'equa» con la seguente: «la razionale». **Respinto**

1.842

VEGAS, AZZOLLINI, TERRACINI, TRAVAGLIA

Al comma 1, nell'articolo 22 richiamato, sopprimere il capoverso 13. **Respinto**

1.905

STIFFONI

Al comma 1, nell'articolo 22 richiamato, capoverso 13, sostituire le parole: «dei loro coniugi» con le seguenti: «dei simpatizzanti e iscritti dei medesimi partiti o movimenti politici cui appartengono gli amministratori e dirigenti stessi». **Respinto**

1.843

VEGAS, AZZOLLINI, TERRACINI, TRAVAGLIA

Al comma 1, nell'articolo 22 richiamato, capoverso 13, sostituire la parola: «coniugi» con le altre: «compagni o compagne, legalmente sposati o conviventi di fatto». **Respinto**

1.844

GUBERT

Al comma 1, nell'articolo 22 richiamato, capoverso 13, dopo la parola: «coniugi» inserire le seguenti: «o conviventi more uxorio». **Respinto**

1.845

GUBERT

Al comma 1, nell'articolo 22 richiamato, capoverso 13, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nei comuni fino a 5 mila abitanti la detta esclusione è limitata ai parenti ed affini entro il terzo grado». **Respinto**

1.202

PINGGERA, THALER AUSSERHOFER, DONDEYNAZ

Respinto *Al comma 1, nell'articolo 22 richiamato, sostituire il capoverso 14 con il seguente:*

«14. È vietata ogni forma di discriminazione dei gestori del servizio pubblico in ordine all'accesso al credito ordinario ed alla concessioni di contribuzioni da chiunque dovute per la gestione del servizio».

1.906

TIRELLI, STIFFONI

Respinto *Al comma 1, nell'articolo 22 richiamato, al capoverso 15, dopo le parole: «comma 3» aggiungere le seguenti: «con esclusione del servizio idrico integrato di cui alla legge 5 gennaio 1994, n. 36.».*

1.846

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Approvato *Nell'articolo 22 richiamato, capoverso 15, sopprimere l'ultimo periodo.*

1.847

MAGNALBÒ, PASQUALI

Respinto *Al comma 1, nell'articolo 22 richiamato, dopo il capoverso 15, inserire il seguente:*

«15-bis. Per una migliore funzionalità ed economicità nella gestione complessiva dei servizi, di cui al comma 2, è consentito agli enti locali, singoli o associati, l'affidamento, tramite gara o diretto, ad un unico soggetto di più servizi pubblici locali».

1.848

MARCHETTI, MARINO, BERGONZI

Respinto *Al comma 1, nell'articolo 22 richiamato, dopo il capoverso 15, inserire il seguente:*

«15-bis. Qualora la gestione congiunta di servizi possa assicurare una migliore funzionalità ed economicità dei medesimi, è consentito agli enti locali, singoli o associati, l'affidamento, tramite gara o diretto, ad un unico soggetto di più servizi pubblici locali».

1.849

MARCHETTI, MARINO, BERGONZI

Respinto *Al comma 1, nell'articolo 22 richiamato, sopprimere il capoverso 16.*

1.850

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Respinto *Al comma 1, nell'articolo 22 richiamato, sostituire il capoverso 16 con il seguente: «La proprietà delle reti e degli impianti può essere del-*

l'ente locale o di soggetti privati. Nel caso in cui un ente locale disponga di una partecipazione in una Società per azioni titolare di un servizio i diritti esercitati nell'assemblea della società sono commisurati al numero di azioni possedute dall'ente».

1.851 VEGAS, AZZOLLINI, TERRACINI, TRAVAGLIA

Al comma 1, nell'articolo 22 richiamato, capoverso 16, sostituire i primi due periodi con il seguente: **Decaduto**

«16. Con riferimento ai servizi di cui al comma 3, l'ente locale o più enti tra loro associati, possono conferire, qualora ne siano titolari, la proprietà di reti ed impianti, anche in deroga alle disposizioni del codice civile relative al regime dei beni degli enti pubblici territoriali, ad una società di capitali controllata, con la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati, questi ultimi ciascuno con una quota di capitale non superiore allo 0,1 per cento».

1.201 TERRACINI

Al comma 1, nell'articolo 22 richiamato, capoverso 16, sopprimere il primo periodo. **Respinto**

1.852 DEBENEDETTI

Al comma 1, nell'articolo 22 richiamato, capoverso 16, secondo periodo, sostituire le parole: «la proprietà di reti ed impianti può essere conferita» con le altre: «le reti ed impianti di proprietà degli enti locali possono essere conferiti». **Respinto**

1.853 DEBENEDETTI

Al comma 1, nell'articolo 22 richiamato, capoverso 16, sopprimere il sesto e settimo periodo. **Respinto**

1.854 DEBENEDETTI

Al comma 1, nell'articolo 22 richiamato, capoverso 16, sesto periodo, sostituire la parola: «provvedono» con le altre: «possono provvedere». **Respinto**

1.855 GUBERT

Al comma 1, nell'articolo 22 richiamato, sopprimere il capoverso 17. **Respinto**

1.856 CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

- Respinto** *Al comma 1, nell'articolo 22 richiamato, sostituire il capoverso 17, con il seguente: « Per tutti i tipi di servizi pubblici locali la durata minima dell'affidamento non può essere inferiore a 5 anni e la massima inferiore a 12 anni».*
1.857 VEGAS, AZZOLLINI, TERRACINI, TRAVAGLIA
- Respinto** *Al comma 1, nell'articolo 22 richiamato, al capoverso 17, sostituire le parole: «nove», «dodici», «quindici» e «venti» con l'altra: «cinque».*
1.858 CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA
- Respinto** *Al comma 1, nell'articolo 22 richiamato, capoverso 17, al primo periodo, sostituire la parola: «nove» con la seguente: «sei», la parola: «quindici» con: «dieci», la parola: «dodici» con: «otto», la parola: «venti» con: «quindici».*
1.859 RIPAMONTI, LUBRANO DI RICCO
- Ritirato** *Al comma 1, nell'articolo 22 richiamato, capoverso 17, sopprimere le parole: «fino a dodici anni per l'erogazione del gas».*
1.860 BESOSTRI
- V. nuovo testo** *Al comma 1, nell'articolo 22 richiamato, sostituire il capoverso 18 con il seguente: «Alla scadenza del periodo di affidamento del servizio, per le migliorie apportate alle reti e agli altri impianti e dotazioni si applica un indennizzo ai sensi del codice civile depurato dalle eventuali somme già corrisposte ai sensi del contratto di servizio».*
1.861 VEGAS, AZZOLLINI, TERRACINI, TRAVAGLIA
- Respinto** *Al comma 1, nell'articolo 22 richiamato, sostituire il capoverso 18 con il seguente: «Alla scadenza del periodo di affidamento del servizio, per le migliorie apportate alle reti e agli altri impianti e dotazioni si applica un indennizzo ai sensi del codice civile depurato dalle eventuali somme già corrisposte ai sensi del contratto di servizio. Tale indennizzo è a carico del nuovo gestore».*
1.861 VEGAS, AZZOLLINI, TERRACINI, TRAVAGLIA
- Respinto** *Al comma 1, nell'articolo 22 richiamato, capoverso 18, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «A titolo di rimborso relativo all'ammortamento e alle spese derivanti dall'usura delle reti e dell'impianto – qualora non si rilevino colpa o dolo da parte degli affidatari – le società di capitale*

di cui al comma 16 sono tenute a versare agli Enti locali titolari di detti reti e impianti, un indennizzo pari al 2 per cento dell'ammontare complessivo del contratto di affidamento».

1.862 CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Al comma 1, nell'articolo 22 richiamato, sopprimere il capoverso 19. **V. nuovo testo**

1.863 MAGNALBÒ, PASQUALI

Al comma 1, nell'articolo 22 richiamato, sopprimere il capoverso 19. **Approvato**

Conseguentemente nell'articolo 23, capoverso 9, aggiungere la seguente lettera:

«e) Le condizioni procedurali che consentano la partecipazione alla gara di società controllate dall'ente titolare del servizio».

1.863 (Nuovo testo) MAGNALBÒ, PASQUALI

Al comma 1, nell'articolo 22 richiamato, sostituire il capoverso 19 con il seguente: **Respinto**

«19. Gli enti locali, anche in forma associata, debbono costituire appositi organismi, dotati di autonomia funzionale organizzativa e patrimoniale per la valutazione delle forme di affidamento della gestione dei servizi, come previsto dal comma 2 del presente articolo e per il controllo sull'attuazione dei contratti di servizio, ferme restando le funzioni d'indirizzo politico-amministrativo attribuite dalla legge al sindaco, alla Giunta ed al Consiglio comunale. A detti organismi devono essere affidati attività aventi contenuto prevalentemente tecnico ed organizzativo e consistenti in servizi da rendere agli enti locali. La disciplina generale di tali organismi è stabilita con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere della Conferenza Stato-città ed autonomie locali.».

1.907 STIFFONI, TIRELLI

Al comma 1, nell'articolo 22 richiamato, sostituire il capoverso 19 con il seguente: **Precluso**

«19. Gli enti locali, anche in forma associata, possono costituire appositi organismi, dotati di autonomia funzionale, organizzativa e patrimoniale e ove ritenuto opportuno di personalità giuridica, per lo svolgimento dei compiti concernenti la gestione delle procedure per l'affidamento dei servizi pubblici locali, la vigilanza ed il controllo sull'attuazione dei contratti di servizio, la valutazione della funzionalità dei servizi pubblici lo-

cali, nonchè altre funzioni di spettanza degli stessi enti locali, ferme restando le funzioni di indirizzo politico attribuite dalla legge al sindaco, alla giunta e al consiglio comunale. A detti organismi possono essere affidate attività aventi contenuto prevalentemente tecnico e organizzativo e consistenti in servizi da rendere agli enti locali. La disciplina di tali organismi è stabilita con regolamento adottato secondo le previsioni statutarie degli enti locali interessati».

1.864

D'URSO, FIORILLO, VERTONE GRIMALDI

Precluso *Al comma 1, nell'articolo 22 richiamato, capoverso 19, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: «di governo».*

1.865

GUBERT

Precluso *Al comma 1, nell'articolo 22 richiamato, capoverso 19, primo periodo, dopo le parole: «...governo degli enti», inserire il seguente periodo: «Per le funzioni relative ai contratti di servizio ed allo svolgimento delle attribuzioni di cui al comma 10, a tutela degli interessi di utenti e consumatori, vengono definite procedure di consultazione preventiva delle parti sociali e delle rappresentanze dei consumatori e degli utenti».*

1.866

MONTAGNINO

Respinto *Al comma 1, sostituire l'articolo 23 richiamato, con il seguente:*

«Art. 23. - (Aziende speciali ed istituzioni) – 1. L'azienda speciale è ente strumentale dell'ente locale dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto, approvato dal consiglio comunale o provinciale.

2. L'istituzione è organismo strumentale dell'ente locale per l'esercizio di servizi sociali, dotato di autonomia gestionale.

3. Organi dell'azienda e dell'istituzione sono il consiglio di amministrazione, il presidente e il direttore, al quale compete la responsabilità gestionale. Le modalità di nomina e revoca degli amministratori sono stabilite dallo statuto dell'ente locale.

4. L'azienda e l'istituzione informano la loro attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed hanno l'obbligo del pareggio di bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti.

5. Nell'ambito della legge, l'ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinati dal proprio statuto e dai regolamenti; quelli delle istituzioni sono disciplinati dallo statuto e dai regolamenti dell'ente locale da cui dipendono.

6. L'ente locale conferisce il capitale di dotazione; determina le finalità e gli indirizzi; approva gli atti fondamentali; esercita la vigilanza, ve-

rifica i risultati della gestione; provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.

7. Il collegio dei revisori dei conti dell'ente locale esercita le sue funzioni anche nei confronti delle istituzioni. Lo statuto dell'azienda speciale prevede un apposito organo di revisione nonché forme autonome di verifica della gestione».

1.908

TIRELLI, STIFFONI

Al comma 1, nell'articolo 23 richiamato, nel capoverso 1, sopprimere il secondo periodo. **Approvato**

1.867

VEGAS, AZZOLLINI, TERRACINI, TRAVAGLIA

Al comma 1, nell'articolo 23 richiamato, capoverso 1, sopprimere il secondo periodo. **Id. em 1.867**

1.868

PASTORE, SCHIFANI

Al comma 1, nell'articolo 23 richiamato, capoverso 1, e, ove, ricorra nei successivi commi, sopprimere le parole: e al comma 4, lettera a)». **Respinto**

1.869

MARCHETTI, MARINO, BERGONZI

Al comma 1, nell'articolo 23 richiamato, capoverso 1, primo periodo, dopo la parola: «responsabilità», inserire le seguenti: «illimitata, in accomandita o in nome collettivo, ovvero». **Respinto**

1.870

GUBERT

Al comma 1, nell'articolo 23 richiamato, capoverso 1, dopo il primo periodo inserire i seguenti: «Non possono essere affidatarie di pubblici servizi le società fiduciarie e le società di capitali con azioni o quote al portatore, o aventi sede in paesi nei quali non è possibile rilevare da pubblici registri l'effettiva titolarità economica delle azioni o quote. Non possono altresì essere affidatarie di pubblici servizi le società partecipate da società con le caratteristiche di cui al precedente periodo». **Approvato**

1.871

BESOSTRI

Al comma 1, nell'articolo 23 richiamato, capoverso 2, primo periodo, sostituire le parole: «di equa distribuzione» con le seguenti: «di ugua-

glianza di opportunità di accesso degli utenti potenziali nella distribuzione».

1.872

GUBERT

Respinto *Al comma 1, nell'articolo 23 richiamato, capoverso 2, sostituire la parola: «equa» con la seguente: «razionale».*

1.873

VEGAS, AZZOLLINI, TERRACINI, TRAVAGLIA

Respinto *Al comma 1, nell'articolo 23 richiamato, capoverso 3, sostituire il primo periodo con il seguente: «Limitatamente ai servizi di cui al comma 3 dell'articolo 22 e nel caso in cui l'organismo di cui al comma 17 dello stesso articolo 22, determini che la forma di affidamento diretto non garantisca i requisiti richiesti, l'ente locale avvia la procedura di gara non oltre un anno prima della scadenza dell'affidamento».*

1.909

TIRELLI, STIFFONI

V. nuovo testo *Al comma 1, nell'articolo 23 richiamato, capoverso 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In deroga a quanto sopra previsto, e limitatamente alla scadenza delle concessioni e degli affidamenti in essere al momento dell'entrata in vigore della presente legge, il rimborso degli investimenti realizzati, al netto degli eventuali contributi pubblici a fondo perduto, sarà effettuato secondo una stima che utilizzi metodi reddituali e tenendo conto di quanto stabilito all'articolo 24 del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578».*

1.874

BESOSTRI

Approvato *Al comma 1, nell'articolo 23 richiamato, sostituire il capoverso 4 con il seguente:*

«4. Il nuovo gestore, con riferimento agli investimenti realizzati secondo il piano degli investimenti oggetto del precedente affidamento, è tenuto a subentrare nelle garanzie e nelle obbligazioni relative ai contratti di finanziamento in essere o ad estinguere queste ultime e a versare al gestore uscente una somma pari all'eventuale valore residuo degli ammortamenti di detti investimenti risultanti dai bilanci del gestore uscente e corrispondenti ai piani di ammortamento oggetto del precedente affidamento, al netto degli eventuali contributi pubblici a fondo perduto. Detto valore residuo viene rivalutato, per la parte non coperta da mutui, in base all'indice ISTAT dei prezzi alla produzione dei prodotti industriali riferito ai beni finali di investimento, a decorrere dalla data di acquisizione del rela-

tivo cespite. Le modalità di tale rivalutazione sono definite dall'Autorità di regolazione del settore, se istituita»

1.874 (Nuovo testo)

BESOSTRI

Al comma 1, nell'articolo 23 richiamato, dopo il capoverso 5, inserire il seguente: **Respinto**

«5-bis. Al personale dipendente dal gestore uscente si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2112 del codice civile».

1.875

MARCHETTI, MARINO, BERGONZI

Al comma 1, nell'articolo 23 richiamato, sopprimere il capoverso 7. **Respinto**

1.876

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Al comma 1, nell'articolo 23 richiamato, capoverso 7, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Tale affidamento è consentito solo qualora sia provato con procedura di pubblica evidenza che esso risulti più vantaggioso per l'ente o gli enti locali dell'affidamento disgiunto di ciascun servizio». **V. nuovo testo**

1.877 (Testo corretto)

GUBERT

Al comma 1, nell'articolo 23, capoverso 7, sostituire il primo periodo con il seguente: «L'affidamento di più servizi pubblici locali con unica gara è consentito se economicamente più vantaggioso e se la gara ha per oggetto esclusivo i servizi di cui al comma 3 dell'articolo 22, diversi dai servizi di trasporto collettivo». **Approvato**

1.877 (Nuovo testo)

GUBERT

Al comma 1, nell'articolo 23 richiamato, capoverso 9, primo periodo, sostituire le parole da: «Con regolamenti adottati dal Governo» *fino a:* «Con i regolamenti di cui al presente comma» *con le seguenti:* «Tra i criteri e le modalità di espletamento e di aggiudicazione delle gare di cui al comma 3 e al comma 4, lettera a), dell'articolo 22 della presente legge, tenendo conto delle disposizioni nazionali e comunitarie in materia»; **Respinto**

conseguentemente, sopprimere il capoverso 11.

1.878

MARCHETTI, MARINO, BERGONZI

- Respinto** *Al comma 1, nell'articolo 23 richiamato, capoverso 9, sopprimere le seguenti parole: «il Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti di cui all'articolo 4 della legge 30 luglio 1998, n. 281».*
- 1.879 VEGAS, AZZOLLINI, TERRACINI, TRAVAGLIA
- Respinto** *Al comma 1, nell'articolo 23 richiamato, capoverso 9, sopprimere la lettera c).*
- 1.880 CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA
- Respinto** *Al comma 1, nell'articolo 23 richiamato, capoverso 9, sostituire la lettera c), con la seguente:*
- «c) i criteri per la valutazione, tra gli elementi dell'offerta, del piano di riutilizzo del personale dipendente, non dirigente e con anzianità superiore a cinque anni, del gestore uscente; detto piano prevede l'applicazione dei trattamenti economici e normativi previsti dai contratti collettivi di lavoro».
- 1.200 DEBENEDETTI, DUVA
- Respinto** *Al comma 1, nell'articolo 23 richiamato, capoverso 9, lettera c), sopprimere le parole: «non dirigente».*
- 1.881 GUBERT
- Respinto** *Al comma 1, nell'articolo 23 richiamato, capoverso 9, lettera c), sopprimere le parole da: «ed esplicita» fino alla fine della lettera.*
- 1.882 MAGNALBÒ, PASQUALI
- Respinto** *Al comma 1, nell'articolo 23 richiamato, capoverso 9, sopprimere la lettera e).*
- 1.883 CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA
- Id. em. 1.883** *Al comma 1, nell'articolo 23 richiamato, capoverso 9, sopprimere la lettera e).*
- 1.884 VEGAS, AZZOLLINI, TERRACINI, TRAVAGLIA

Al comma 1, nell'articolo 23 richiamato, capoverso 9, lettera e), dopo le parole: «società controllate» inserire le seguenti: «purchè non aventi natura cooperativistica». **Respinto**

1.885 VEGAS, AZZOLLINI, TERRACINI, TRAVAGLIA

Al comma 1, nell'articolo 23 richiamato, capoverso 9, al secondo periodo, dopo la lettera e), inserire la seguente: **Approvato**

«e-bis) i criteri per la determinazione della somma eventualmente da corrispondere dal nuovo gestore ai sensi del precedente comma 4».

1.886 IL RELATORE

Al comma 1, nell'articolo 23 richiamato, capoverso 11, dopo la parola: «nazionale» inserire le seguenti: «regionale o di enti locali». **Respinto**

1.887 GUBERT

ARTICOLO 2 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 2.

(Norme transitorie e finali)

Approvato con emendamenti

1. Entro il 31 dicembre 2000 oppure, ove più restrittivi, entro i diversi termini fissati dalle eventuali normative di settore, sono adottate le deliberazioni di adeguamento alle disposizioni della presente legge. Entro la stessa data è realizzata la separazione contabile di cui all'articolo 22, comma 12, della legge 8 giugno 1990, n. 142, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge. Per i servizi di cui al predetto articolo 22, comma 3, tale adeguamento avviene mediante l'indizione di gare per l'affidamento dei servizi, ovvero attraverso la trasformazione in società di capitali o in società cooperative a responsabilità limitata, anche tra dipendenti. Detta trasformazione può anche comportare il frazionamento societario. Ove l'adeguamento di cui al presente comma non avvenga entro il termine indicato, provvede il sindaco o il presidente della provincia nei successivi tre mesi. In caso di ulteriore inerzia, la regione, anche attraverso la nomina di un commissario *ad acta*, procede all'affidamento immediato del relativo servizio mediante gara. In caso di servizi gestiti per ambiti a dimensione sovracomunale, detto adeguamento può avvenire entro il 31 dicembre 2001. Ove non avvenga entro tale termine, la regione, anche attraverso la nomina di un commissario *ad acta*, procede all'affidamento immediato del relativo servizio mediante gara.

2. La trasformazione in società di capitali delle aziende che gestiscono servizi pubblici locali avviene con le modalità di cui all'articolo 17, commi da 51 a 57, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Le stesse modalità si applicano anche alla trasformazione di aziende consortili, intendendosi sostituita al consiglio comunale l'assemblea consortile. In questo caso le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei componenti; gli enti locali che non intendono partecipare alla società hanno diritto alla liquidazione sulla base del valore nominale iscritto a bilancio della relativa quota di capitale. Di tali società l'ente titolare del servizio può restare socio unico per un periodo non superiore a due anni dalla trasformazione. Per due anni a decorrere dalla trasformazione viene conservato il regime fiscale dell'ente di appartenenza. Alle trasformazioni delle istituzioni in società di capitali si applicano le disposizioni anzidette, in quanto compatibili.

3. Per la determinazione della quota di capitale sociale spettante a ciascun ente locale, socio della società risultante dalla trasformazione delle aziende consortili, si tiene conto esclusivamente dei criteri di ripartizione del patrimonio previsti per il caso di liquidazione dell'azienda consortile.

4. L'applicazione delle norme del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, alle alienazioni delle partecipazioni degli enti locali in società operanti nei settori dei servizi pubblici di cui all'articolo 22, comma 3, della legge 8 giugno 1990, n. 142, come modificato dall'articolo 1 della presente legge, non comporta per tali società la perdita dell'affidamento diretto in essere.

5. Per i servizi di cui al comma 3 dell'articolo 22 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, i comuni di norma contermini con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti possono associarsi tra loro nelle forme consentite dall'articolo 24 della legge 8 giugno 1990, n. 142, per affidare direttamente la gestione di uno o più servizi ad una società di capitali controllata dagli stessi comuni, per i periodi massimi previsti dai commi 8 e 11 del presente articolo.

6. Con regolamento del Governo, da adottare entro il 31 ottobre 2000 ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere della Conferenza Stato-città e autonomie locali, verranno stabilite le modalità di trasformazione delle gestioni in economia in società di capitali o cooperative a responsabilità limitata. Resta comunque salva la facoltà, per gli enti locali che gestiscono in economia i servizi di cui al comma 3 dell'articolo 22 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, di procedere direttamente all'affidamento del servizio mediante gara.

7. Per i servizi di cui all'articolo 22, comma 3, della legge 8 giugno 1990, n. 142, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, gli affidamenti e le concessioni in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, quelli di cui al comma 4 del presente articolo, nonché quelli alle società derivate dalla trasformazione delle gestioni in economia pro-

seguono fino al termine previsto per l'affidamento o per la concessione, purché esso sia compreso entro i termini previsti dai commi successivi, ovvero possono essere rideterminati per periodi complessivi, a partire dal 31 dicembre 2000, non superiori a quelli indicati negli stessi commi, previa ridefinizione, d'intesa tra l'ente locale affidante o concedente e il gestore, dei piani di investimento e dei piani di ammortamento per il periodo di affidamento residuo. Decorso i predetti periodi, ovvero in caso di mancata ridefinizione, gli enti locali procedono a nuovi affidamenti secondo le disposizioni previste dall'articolo 23 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge. Ove l'ammortamento degli investimenti non sia stato completato, ai titolari degli affidamenti o delle concessioni in essere è riconosciuto un rimborso in misura pari al valore delle immobilizzazioni tecniche risultanti a bilancio, al netto degli ammortamenti effettuati e degli eventuali contributi pubblici a fondo perduto, rivalutate, per la parte non coperta da mutui, in base all'indice ISTAT dei prezzi alla produzione dei prodotti industriali riferito ai beni finali di investimento, a decorrere dalla data dell'ultima perizia disponibile ove antecedente il 30 giugno 1999. Il predetto rimborso è a carico del nuovo gestore. Nel caso non vi sia perizia, la rivalutazione decorre dalla data di acquisizione del relativo cespite.

8. Per i servizi diversi da quello di gestione del ciclo dell'acqua, i periodi di cui al comma 7 sono così fissati, fatti salvi, ove più restrittivi, termini diversi previsti dalle normative di settore:

a) tre anni per i servizi di trasporto collettivo e per i servizi di raccolta di rifiuti escluso lo smaltimento;

b) cinque anni per i servizi di erogazione del gas, di erogazione di energia diversa da quella elettrica, per lo smaltimento dei rifiuti, nonché per la gestione dei rifiuti compreso lo smaltimento.

9. Per le aziende speciali e per i consorzi non ancora adeguati alla data di entrata in vigore della presente legge alle disposizioni, rispettivamente, degli articoli 23 e 25 della legge 8 giugno 1990, n. 142, nel testo vigente prima della stessa data, il termine di cui al comma 8 decorre: per le aziende speciali, dal 1° gennaio 1998; per i consorzi, dal 1° luglio dello stesso anno.

10. Gli affidamenti di cui al comma 7, in corso al 30 giugno 1999, a società costituite o partecipate ai sensi dei commi 6, 7 e 8 dell'articolo 4 del decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1995, n. 95, e alla società di cui all'articolo 6 del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 21 maggio 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 141 del 19 giugno 1998, possono essere mantenuti o prorogati, dalla data del 31 dicembre 2000, per cinque anni con riferimento ai servizi di trasporto collettivo, di raccolta dei rifiuti escluso lo smaltimento; per otto anni con riferimento ai servizi di erogazione del gas, di erogazione di energia diversa da quella elettrica, di smaltimento dei rifiuti e di gestione dei rifiuti compreso lo smaltimento.

11. Con esclusione dei servizi di trasporto collettivo, i periodi di cui al comma 8 possono essere incrementati, alle condizioni sotto indicate, in misura non superiore:

a) al 60 per cento nel caso in cui, almeno un anno prima della scadenza dei periodi predetti, il gestore del servizio serva un'utenza complessivamente non inferiore a due volte quella servita alla data del 30 giugno 1999; ove tale risultato sia ottenuto anche per effetto di operazioni di fusione societaria, si tiene conto dell'utenza servita alla data del 30 giugno 1999 dalla società, tra quelle oggetto di fusione, maggiore per numero di utenti;

b) al 40 per cento nel caso in cui, almeno un anno prima della scadenza dei periodi di cui al comma 8, le azioni della società che gestisce il servizio siano quotate in borsa, ovvero nel caso in cui, entro la stessa data, il capitale interamente versato della società abbia comunque registrato un incremento pari al 100 per cento rispetto al capitale sociale alla data del 30 giugno 1999.

12. Ove ricorrano entrambe le condizioni indicate al comma 11 i relativi incrementi possono essere sommati.

13. Per i servizi di cui al comma 3 dell'articolo 22 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, ove l'affidamento sia avvenuto mediante gara, le gestioni in essere sono mantenute per la durata stabilita in sede di affidamento e comunque per periodi non superiori a quelli previsti dal comma 17 dello stesso articolo 22, a decorrere dal 31 dicembre 2000.

14. Per i servizi di cui al comma 4 dell'articolo 22 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, gli affidamenti e le concessioni in essere alla data di entrata in vigore della presente legge possono essere mantenuti o prorogati, a partire dal 31 dicembre 2000, per un periodo non superiore a cinque anni. Ove l'affidamento del servizio sia avvenuto mediante gara, la gestione del medesimo è mantenuta per la durata stabilita in sede di affidamento, e comunque per un periodo non superiore a dieci anni, a decorrere dal 31 dicembre 2000.

15. Con riferimento alla gestione del ciclo dell'acqua, gli enti locali associati a norma del comma 3 dell'articolo 9 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, secondo gli ambiti territoriali ottimali stabiliti ai sensi della medesima legge, ovvero ai sensi del comma 1-bis dell'articolo 6 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, introdotto dall'articolo 8 della legge 8 ottobre 1997, n. 344, procedono all'affidamento del servizio idrico integrato secondo le norme di cui all'articolo 23 della legge n. 142 del 1990, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, e nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 10 e 11 della citata legge n. 36 del 1994. Le concessioni di cui al comma 3 del predetto articolo 10 possono essere mantenute fino alla loro scadenza e in ogni caso per un periodo non superiore a cinque anni, incrementabili ai sensi dei commi 8 e 11 del presente articolo.

Per lo stesso periodo massimo possono essere mantenute le gestioni salvaguardate di cui al comma 4 dell'articolo 9 della legge n. 36 del 1994.

16. In deroga a quanto disposto dal comma 15, gli enti locali associati nelle forme di cui al medesimo comma possono prorogare gli affidamenti diretti in essere nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 11 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, e per un periodo non superiore a due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Nei sei mesi successivi alla scadenza di tale periodo, gli enti locali associati possono dare in affidamento diretto, per una sola volta e per un periodo non superiore a sette anni, incrementabile ai sensi della lettera *b*) del comma 11, la gestione del servizio idrico integrato a uno dei soggetti distributori di acqua per uso civile, costituito in società di capitale o in cooperativa a responsabilità limitata e preesistente nell'ambito territoriale ottimale, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 10 e 11 della citata legge n. 36 del 1994 e dall'articolo 22, comma 11, della legge n. 142 del 1990, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge. Detto affidamento è subordinato alla condizione che la società, nel termine di due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, abbia esteso, anche mediante fusioni societarie, l'erogazione del servizio idrico integrato sino a comprendere almeno l'80 per cento della popolazione residente nell'ambito territoriale ottimale come definito ai sensi della citata legge n. 36 del 1994, ovvero ai sensi del comma 1-*bis* dell'articolo 6 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, introdotto dall'articolo 8 della legge 8 ottobre 1997, n. 344. Le concessioni di cui al comma 3 dell'articolo 10 della legge n. 36 del 1994 possono comunque essere mantenute fino alla loro scadenza e in ogni caso per un periodo non superiore a cinque anni, incrementabili ai sensi dei commi 8 e 11 del presente articolo. Per lo stesso periodo massimo possono essere mantenute le gestioni salvaguardate di cui al comma 4 dell'articolo 9 della legge n. 36 del 1994. Ove la condizione anzidetta non si sia verificata entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli enti locali procedono all'affidamento del servizio idrico integrato secondo quanto previsto dal comma 15 del presente articolo.

17. I soggetti titolari delle concessioni o degli affidamenti di cui ai commi 7, 15 e 16 del presente articolo possono partecipare alle gare indette a norma degli articoli 22 e 23 della legge n. 142 del 1990, come sostituiti dall'articolo 1 della presente legge, senza limitazioni territoriali. Per i soggetti che devono essere costituiti o trasformati ai sensi dei commi 1, 2 e 6 del presente articolo, la partecipazione alle gare è consentita a partire dalla data dell'avvenuta costituzione o trasformazione.

18. All'articolo 25 della legge 8 giugno 1990, n. 142, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Per l'esercizio associato di funzioni, i comuni e le province possono costituire un consorzio al quale possono partecipare altri enti pubblici, ivi comprese le comunità montane, secondo le leggi alle quali sono soggetti.»;

b) al comma 7, sono soppresse le parole: «e servizi»;

c) il comma 7-*bis* è abrogato.

19. Nell'articolo 32, comma 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni, la lettera *a)* è sostituita dalla seguente:

«*a)* gli statuti dell'ente, i regolamenti, l'ordinamento degli uffici e dei servizi;».

20. Nell'articolo 32, comma 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni, la lettera *f)* è sostituita dalla seguente:

«*f)* l'affidamento diretto di servizi pubblici locali a società di capitali controllate dall'ente locale, la costituzione di istituzioni, l'assunzione diretta di pubblici servizi, la partecipazione dell'ente locale a società di capitali e l'affidamento di attività o servizi mediante convenzione;».

21. Nell'articolo 32, comma 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni, la lettera *h)* è sostituita dalla seguente:

«*h)* gli indirizzi da osservare da parte delle istituzioni e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;».

22. Nell'articolo 32, comma 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni, la lettera *n)* è sostituita dalla seguente:

«*n)* la definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del comune presso enti ed istituzioni, nonché la nomina dei rappresentanti del consiglio presso enti ed istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge».

23. La disposizione di cui al comma 4 dell'articolo 14 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, si deve interpretare nel senso che la proroga ventennale delle concessioni ivi prevista si intende riferita solo a quelle rilasciate da amministrazioni dello Stato.

24. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli enti locali adeguano l'ordinamento delle istituzioni alle disposizioni dell'articolo 22, comma 6, della legge 8 giugno 1990, n. 142, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge.

25. Ai fini del presente articolo e dell'articolo 3, per enti locali si intendono comuni, province, unioni di comuni e comunità montane.

EMENDAMENTI

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole: «il 31 dicembre 2000» con le seguenti: «un anno dall'entrata in vigore della presente legge»; conseguen-

temente alla fine del primo periodo sopprimere le parole: «alle disposizioni della presente legge».

2.800 MARCHETTI, MARINO, BERGONZI

Al comma 1, sopprimere dalle parole: «Per i servizi di cui al predetto articolo 22», fino alla fine del comma. **Respinto**

2.801 MARCHETTI, MARINO, BERGONZI

Al comma 2, terzo periodo, sostituire le parole: «nominale iscritto a bilancio» con la seguente: «reale». **Respinto**

2.802 GUBERT

Sopprimere il comma 4; conseguentemente, dopo il comma 16 inserire il seguente: **Approvato**

«16-bis Con riferimento ai servizi pubblici locali di cui all'articolo 22, comma 3, della legge n. 142 del 1990, come modificato dall'articolo 1 della presente legge, l'affidamento diretto a società controllate dall'ente titolare del servizio prosegue per i periodi indicati ai precedenti commi, anche nel caso in cui l'ente locale, per effetto di operazioni di privatizzazione, abbia perduto il controllo della società».

2.803 IL GOVERNO

Sopprimere il comma 4. **Precluso**

2.804 PASTORE, SCHIFANI

Sopprimere il comma 4. **Precluso**

2.805 DEBENEDETTI

Al comma 4, sopprimere le parole da: «L'applicazione delle norme del decreto-legge» fino a: «n. 474» e sostituire la parola: «alle» con l'altra: «Le». **Precluso**

2.806 DEBENEDETTI

Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «a seguito della cessione del controllo da parte dell'ente locale o da parte di società di capitali dallo stesso controllate». **Precluso**

2.807 BESOSTRI

Precluso *Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «; ove l'ente titolare del servizio disponga di uno o più poteri speciali previsti dall'articolo 2 del citato decreto-legge n. 332 del 1994 e detenga il 50 per cento delle partecipazioni azionarie le azioni vengono dismesse mediante le procedure di cui al citato decreto-legge n. 332 del 1994».

2.808

MARCHETTI, MARINO, BERGONZI

V. Nuovo testo (*) *Al comma 5, dopo le parole:* «dall'articolo 24 della legge 8 giugno 1990, n. 142», *inserire le seguenti:* «e secondo le procedure previste dall'articolo 6, comma 1, lettera a), e le modalità previste dall'articolo 6, comma 6, della legge 3 agosto 1999, n. 265».

2.809

MONTAGNINO

(*) Assente il proponente è fatto proprio dal Relatore.

Approvato *Al comma 5, dopo le parole:* «dall'articolo 24 della legge 8 giugno 1990, n. 142», *inserire le seguenti:* «e successive modificazioni».

2.809 (Nuovo testo)

IL RELATORE

Respinto *Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «La medesima facoltà è consentita ai comuni con più di 5.000 abitanti relativamente ai servizi pubblici di interesse di loro frazioni o comunque porzioni di territorio comunale con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti».

2.810

GUBERT

Approvato *Al comma 6, sostituire il primo periodo con il seguente:* «Con regolamento del Governo da adottare entro il 31 ottobre 2000 ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere della Conferenza Stato-città e autonomie locali, sono stabilite ulteriori modalità per le trasformazioni di cui ai commi precedenti, con particolare riguardo alle trasformazioni delle gestioni in economia in società di capitali o cooperative a responsabilità limitata».

2.811

IL GOVERNO

Respinto *Sostituire il comma 7 con il seguente:*

«7. Per i servizi di cui all'articolo 22, comma 3, della legge 8 giugno 1990, n. 142, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, gli affidamenti e le concessioni in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, quelli di cui al comma 4 del presente articolo, nonchè quelli alle società derivate dalla trasformazione delle gestioni in economia pro-

seguono fino al termine previsto per l'affidamento o per la concessione. L'eventuale anticipata scadenza della concessione, in analogia a quanto previsto dalla legge n. 127 del 15 maggio 1997 per le aziende pubbliche locali trasformate o trasformande in spa, dovrà essere compensata secondo quanto previsto nelle originarie concessioni in caso di riscatto anticipato da parte della pubblica amministrazione. Gli oneri relativi a detto indennizzo sono a carico del nuovo gestore.

2.812

BETTAMIO

Sostituire il comma 7 con il seguente:

V. Nuovo testo

«7. Per i servizi di cui all'articolo 22, comma 3, della legge 8 giugno 1990, n. 142, come modificato dall'articolo 1 della presente legge, gli affidamenti e le concessioni in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, nonchè quelli alle società derivate dalla trasformazione delle attuali gestioni, ivi comprese quelle in economia, proseguono fino alla scadenza stabilita, se compresa entro i termini previsti dai commi successivi per il periodo transitorio. In questo caso l'ente titolare del servizio ha la facoltà di concordare la prosecuzione del rapporto con un ulteriore periodo comunque compreso entro quello transitorio. Gli affidamenti e le concessioni in essere per i quali non è previsto un termine di scadenza, o è previsto un termine che supera il periodo transitorio, proseguono fino al completamento di tale periodo. In quest'ultimo caso, ai titolari degli affidamenti o delle concessioni in essere è riconosciuto un rimborso in misura pari al valore delle immobilizzazioni tecniche risultanti a bilancio, al netto degli ammortamenti effettuati e degli eventuali contributi pubblici a fondo perduto, rivalutate, per la parte non coperta da mutui, in base all'indice ISTAT dei prezzi alla produzione dei prodotti industriali riferito ai beni finali di investimento, a decorrere dalla data dell'ultima perizia disponibile ove antecedente il 30 giugno 1999. Ove la perizia sia successiva a tale data non si applica la rivalutazione in base all'indice ISTAT. Nel caso non vi sia perizia, la rivalutazione decorre dalla data di acquisizione del relativo cespite. Il predetto rimborso è a carico del nuovo gestore. Decorso il periodo transitorio, l'ente locale procede all'affidamento del servizio secondo le modalità previste dall'articolo 23 della legge n. 142 del 1990, come modificato dall'articolo 1 della presente legge.».

2.813

IL GOVERNO

Sostituire il comma 7 con il seguente:

Approvato

«7. Per i servizi di cui all'articolo 22, comma 3, della legge 8 giugno 1990, n. 142, come modificato dall'articolo 1 della presente legge, gli affidamenti e le concessioni in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, nonchè quelli alle società derivate dalla trasformazione delle attuali gestioni, ivi comprese quelle in economia, proseguono fino alla

scadenza stabilita, se compresa entro i termini previsti dai commi successivi per il periodo transitorio. In questo caso l'eventuale rimborso previsto dalle convenzioni o dai contratti è corrisposto con le modalità di cui all'articolo 23 della legge n. 142 del 1990, come modificato dall'articolo 1 della presente legge. Ove non sia previsto un termine di scadenza o sia previsto un termine che supera il periodo transitorio, gli affidamenti e le concessioni proseguono fino al completamento dello stesso periodo transitorio. In entrambi questi ultimi casi ai titolari degli affidamenti e delle concessioni è riconosciuto un rimborso, a carico del nuovo gestore ai sensi del richiamato articolo 23, calcolato nel rispetto di quanto stabilito nelle convenzioni o nei contratti e, per quanto non desumibile dalla volontà delle parti, con i criteri di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 24 del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578. Resta sempre esclusa la valutazione del mancato profitto derivante dalla conclusione anticipata del rapporto di gestione».

2.813 (Nuovo testo)

IL GOVERNO

Precluso *Al comma 7, primo periodo, sopprimere le parole da: «ovvero possono essere» fino alla fine del comma.*

2.814

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Precluso *Al comma 7, primo periodo, sostituire le parole: «, ovvero possono essere rideterminati» con le seguenti: «. Nel caso di scadenza antecedente, la durata dell'affidamento o della concessione può essere rideterminata».*

2.815

BESOSTRI

Precluso *Al comma 7, primo periodo, sostituire le parole: «, ovvero possono essere rideterminati» con le seguenti: «. Nel caso di scadenza antecedente, la durata dell'affidamento o della concessione può essere rideterminata».*

2.816

D'URSO

Precluso *Al comma 7, primo periodo, sostituire le parole: «, ovvero possono essere rideterminati» con le seguenti: «. Nel caso di scadenza antecedente, la durata dell'affidamento o della concessione può essere rideterminata».*

2.817

DIANA LINO, VERALDI

Precluso *Al comma 7, terzo periodo, sostituire le parole da: «Ove l'ammortamento» fino a: «relativo cespite» con le altre: «Qualora all'atto delle risoluzioni dell'affidamento o della concessione le reti e le altre infrastrutture strumentali allo svolgimento del servizio vengano acquisite in pro-*

prietà dall'ente locale, all'affidatario o al concessionario uscente viene corrisposto un indennizzo determinato ai sensi dell'articolo 24 comma IV del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578».

2.818

DEBENEDETTI

Al comma 7, sostituire il terzo periodo con i seguenti: «Ove l'ammontare degli investimenti non sia stato completato ai titolari degli affidamenti o delle concessioni in essere è riconosciuto un indennizzo da calcolarsi ai sensi dei patti contenuti nei contratti di affidamento o concessione in essere, escluso in ogni caso il mancato utile per gli anni che mancano al termine della gestione. L'ammontare dell'indennizzo degli impianti con prospetto analitico di supporto ed indicazione dei criteri di valutazione, è comunicato dal gestore all'ente titolare del servizio entro novanta giorni dalla richiesta e comunque deve essere fornito dal gestore non oltre diciotto mesi dalla scadenza dell'affidamento affinché sia inserito nei documenti di gara. Nel termine di sessanta giorni dalla ricezione l'ente locale se non concorda con l'ammontare dell'indennizzo deve formulare una motivata controproposta, che il gestore deve accettare o respingere nel termine di 30 giorni. Nel caso che permanga il contrasto la risoluzione della controversia è devoluta al collegio arbitrale di cui all'articolo 3».

Precluso

2.819

BESOSTRI

Al comma 7, sostituire il terzo periodo, con il seguente: «Ai titolari degli affidamenti e delle concessioni in essere è riconosciuto un rimborso in misura pari al valore di mercato di detti affidamenti o concessioni al netto di eventuali contributi pubblici a fondo perduto».

Precluso

2.820

D'URSO

Al comma 7, sostituire il terzo periodo, con il seguente: «Ai titolari degli affidamenti e delle concessioni in essere è riconosciuto un rimborso in misura pari al valore di mercato di detti affidamenti o concessioni al netto di eventuali contributi pubblici a fondo perduto».

Precluso

2.821

DIANA Lino, VERALDI

Al comma 7, sostituire il terzo periodo, con il seguente: «Ai titolari degli affidamenti e delle concessioni in essere è riconosciuto un rimborso in misura pari alla stima che utilizzi metodi reddituali, al netto di eventuali contributi pubblici a fondo perduto, e tenendo conto di quanto stabilito all'articolo 24 del regio decreto 15 ottobre 1925 n. 2578».

Precluso

2.822

BESOSTRI

Precluso *Al comma 7, sopprimere l'ultimo periodo.*

2.823

D'URSO

Precluso *Al comma 7, sopprimere l'ultimo periodo.*

2.824

DIANA Lino, VERALDI

Precluso *Al comma 7, sostituire il quarto periodo con il seguente: «Il predetto rimborso è a carico del nuovo gestore e il relativo onere è evidenziato nel contratto e nel bando di gara».*

2.825

VEGAS, AZZOLLINI, TERRACINI, TRAVAGLIA

Respinto *Sopprimere il comma 8.*

2.826

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Approvato *Sostituire il comma 8 con il seguente:*

«8. Per i servizi diversi da quello di gestione del ciclo dell'acqua, i periodi di cui al comma 7 sono così fissati, fatti salvi, ove più restrittivi, termini diversi previsti dalle normative di settore:

a) 3 anni, a decorrere dal 31 dicembre 2000, per i servizi di trasporto collettivo e per i servizi di raccolta di rifiuti escluso lo smaltimento;

b) 5 anni, a decorrere dal 31 dicembre 2000, per i servizi di erogazione del gas, di erogazione di energia diversa da quella elettrica, per lo smaltimento dei rifiuti, nonchè per la gestione dei rifiuti compreso lo smaltimento.».

2.827

IL GOVERNO

Precluso *Al comma 8, nella lettera b) sopprimere le parole: «di erogazione del gas»*

2.828

BESOSTRI

**Ritirato e
trasformato
nell'o.d.g. n. 600**

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

9-bis. In deroga a quanto previsto dai commi 8 e 9 i servizi pubblici di depurazione mista con prevalenza industriale, realizzati o gestiti con la diretta partecipazione finanziaria degli utenti industriali, restano affidati agli attuali soggetti gestori che si impegnino a proseguire sulla gestione dei servizi stessi almeno per la durata stabilita dall'articolo 22, comma

17, della legge 8 giugno 1990, n. 142, come modificato dall'articolo 1, assumendo a carico di tutti gli oneri relativi al trattamento dei reflui industriali ed applicando, per i reflui civili, la tariffa di depurazione prevista nell'ATO di competenza».

2.829 BUCCIARELLI, SENESE, PETRUCCI

Sopprimere il comma 10.

Respinto

2.830 CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Sopprimere il comma 10.

Id. em. 2.8.30

2.831 DEBENEDETTI

Sopprimere il comma 10.

Id. em. 2.8.30

2.832 VEGAS, AZZOLLINI, TERRACINI, TRAVAGLIA

Al comma 10, sostituire la parola: «cinque», con la seguente: «tre» e la parola: «otto», con la seguente: «quattro».

Respinto

2.833 DEBENEDETTI

Al comma 10, sopprimere le parole: «di erogazione del gas».

Respinto

2.834 BESOSTRI

Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:

Ritirato

«10-bis. Per i servizi pubblici locali diversi da quelli indicati al comma 2 dell'articolo 22 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e previsti dal successivo comma 3 dello stesso articolo le deliberazioni di adeguamento alle disposizioni della presente legge sono adottate entro il 30 giugno 2000, fatta salva la proroga tacita delle convenzioni eventualmente in corso per un tempo non inferiore ai cinque anni e non superiore ai 10 anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

10-ter. Tale adeguamento avviene mediante l'indizione di gare per l'affidamento dei servizi a norma dell'articolo 23 della citata legge n. 142 del 1990; con l'affidamento diretto ad una società di capitali controllata dall'ente titolare del servizio; a mezzo di istituzioni ovvero in economia.

10-quater. Ove l'adeguamento di cui ai commi precedenti non avvenga entro il termine indicato ovvero nei tre mesi successivi alla scadenza del termine di efficacia della convenzione come sopra prorogata,

provvede il Sindaco o il Presidente della Provincia, a seconda della rispettiva competenza, nei successivi tre mesi. In caso di ulteriore inerzia la Regione procede all'affidamento immediato del relativo servizio mediante gara anche attraverso la nomina di un commissario *ad acta*».

2.835

D'ONOFRIO

Respinto *Sopprimere il comma 11.*

2.836

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Id. em. 2.836 *Sopprimere il comma 11.*

2.837

GRILLO, PASTORE, SCHIFANI

Respinto *Al comma 11, sostituire le parole da: «in misura non superiore» fino a: «quella scritta alla data del 30 giugno 1999», con le seguenti: «nelle seguenti misure:*

a) nel caso in cui, almeno un anno prima della scadenza dei periodi predetti, il gestore del servizio serva un'utenza complessivamente non inferiore a due o a tre volte quella servita alla data del 30 giugno 1999, in misura non superiore rispettivamente al 30 per cento ovvero al 60 per cento».

Conseguentemente alla lettera b), prima della parola: «al 40 per cento» inserire le parole: «in misura non superiore».

2.838

PASTORE, SCHIFANI

V. nuovo testo *Al comma 11, sostituire le lettere a) e b) con le seguenti:*

«a) a un anno qualora entro il 31 dicembre 2002, il gestore del Servizio serva un'utenza complessivamente superiore a due volte quella servita alla data del 30 giugno 1999;

b) a un ulteriore anno qualora entro il 31 dicembre 2002 le azioni della società siano quotate in borsa, ovvero nel caso in cui entro la stessa data, il capitale interamente versato della società abbia comunque registrato un incremento pari al 100 per cento rispetto al capitale sociale alla data del 30 giugno 1999».

2.839

GRILLO, PASTORE, SCHIFANI, VENTUCCI

Al comma 11, sostituire le lettere a) e b) con le seguenti:

Approvato

«a) a un anno qualora entro il 31 dicembre 2002, il gestore del Servizio serva un'utenza complessivamente superiore a due volte quella servita alla data del 30 giugno 1999;

b) a un ulteriore anno qualora entro il 31 dicembre 2002 le azioni della società siano quotate in borsa, ovvero nel caso in cui entro la stessa data, il capitale interamente versato della società abbia comunque registrato un incremento mediante nuovi conferimenti non inferiore al 100 per cento rispetto al capitale sociale alla data del 30 giugno 1999».

2.839 (Nuovo testo)

GRILLO, PASTORE, SCHIFANI, VENTUCCI

Al comma 11, sostituire le lettere a) e b) con le seguenti:

Precluso

«a) al 20 per cento nel caso in cui, almeno un anno prima della scadenza dei periodi anzidetti, si realizzi una fusione societaria che consenta di servire un'utenza complessivamente non inferiore a 2 volte quella originariamente servita dalla maggiore delle società oggetto di fusione;

b) al 40 per cento nel caso in cui, entro il termine di cui alla lettera a), l'utenza servita risulti non inferiore alla soglia definita per i diversi settori dai regolamenti di cui all'articolo 23, comma 9 della legge n. 142 del 1990, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge.

b-bis) al 40 per cento nel caso in cui, entro il termine di cui alla lettera a), il capitale privato abbia raggiunto almeno il 40 per cento del capitale sociale».

2.840 (Testo corretto)

BESOSTRI

Al comma 11, sostituire le lettere a) e b) con le seguenti:

Precluso

«a) al 20 per cento nel caso in cui, almeno un anno prima della scadenza dei periodi anzidetti, si realizzi una fusione societaria che consenta di servire un'utenza complessivamente non inferiore a 2 volte quella originariamente servita dalla maggiore delle società oggetto di fusione;

b) al 40 per cento nel caso in cui, entro il termine di cui alla lettera a), l'utenza servita risulti non inferiore alla soglia definita per i diversi settori dai regolamenti di cui all'articolo 23, comma 9, della legge n. 142 del 1990, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge,

c) al 40 per cento nel caso in cui, entro il termine di cui alla lettera a), il capitale privato abbia raggiunto almeno il 40 per cento del capitale sociale».

2.841

DIANA LINO, VERALDI

Al comma 11, sostituire la lettera a) con la seguente:

Precluso

«a) al 20 per cento qualora, almeno un anno prima della scadenza dei periodi predetti, il gestore del servizio serva un'utenza complessiva-

mente non inferiore al 120 per cento di quella servita alla data del 30 giugno 1999; tale misura è aumentata di un'ulteriore quota del 10 per cento, fino ad un massimo del 60 per cento, per ogni ulteriore quota di almeno il 10 per cento dell'utenza servita; ove tale risultato sia ottenuto anche per effetto di operazioni di fusione societaria, si tiene conto dell'utenza servita alla data del 30 giugno 1999 dall'insieme delle società interessate alla fusione».

2.842

GUBERT

Precluso *Al comma 11, alla lettera a) sostituire la parola: «sessanta» con la seguente: «dieci».*

2.843

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Precluso *Al comma 11, lettera a), sostituire la parola: «60» con l'altra: «50» e alla lettera b), sostituire la parola: «40» con l'altra: «30», aggiungere alla fine della stessa lettera b) le parole: «percentuale che sale al 70 per cento ove l'ente locale abbia diminuito la sua quota di possesso fino alla perdita del controllo».*

2.844

DEBENEDETTI

Precluso *Al comma 11, alla lettera a), sostituire le parole: «60 per cento» con le seguenti: «40 per cento».*

2.201

TERRACINI

Precluso *Al comma 11, lettera a), sostituire le parole: «dalla società, tra quelle oggetto di fusione, maggiore per numero di utenti» con le seguenti: «dall'insieme delle società interessate alla fusione».*

2.845

GUBERT

Precluso *Al comma 11, sopprimere la lettera b).*

2.846

MARCHETTI, MARINO, BERGONZI

Precluso *Al comma 11, sostituire la lettera b), con la seguente:*

«b) al 20 per cento nel caso in cui, almeno un anno prima della scadenza dei periodi di cui al comma 8, il capitale interamente versato della società che gestisce il servizio abbia registrato un incremento pari al 100 per cento rispetto al capitale sociale alla data del 30 giugno 1999».

2.200

TERRACINI

- Al comma 11, lettera b), sostituire la parola: «quaranta» con la seguente: «dieci».* **Precluso**
- 2.847 CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA
- Al comma 11, lettera b), dopo la parola: «incremento» inserire le seguenti: «mediante nuovi conferimenti».* **Assorbiti**
- 2.848 PASTORE, SCHIFANI
- Al comma 11, lettera b), sostituire la parola: «pari» con la seguente: «non inferiore».* **Assorbiti**
- 2.849 GUBERT
- Al comma 11, lettera b), sostituire la parola: «100» con l'altra: «60».* **Precluso**
- 2.850 GUBERT
- Al comma 11, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:* **Respinto**
- «b-bis) al 40 per cento nel caso in cui un anno prima della scadenza di cui alla lettera a) l'utenza servita risulti superiore a centomila clienti finali, o il gas naturale distribuito superi i cento miliardi di metri cubi all'anno, ovvero l'impresa operi in un ambito corrispondente almeno all'intero territorio provinciale».*
- 2.851 MAGNALBÒ, PASQUALI
- Sopprimere il comma 12.* **Respinto**
- 2.852 MAGNALBÒ, PASQUALI
- Sopprimere il comma 12.* **Id. em. 2.852**
- 2.853 GRILLO, PASTORE, SCHIFANI
- Sostituire il comma 13 con il seguente:* **Approvato**
- «13. Per i servizi di cui al comma 3 dell'articolo 22 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, ove l'affidamento sia avvenuto mediante gara pubblica e non vi siano state proroghe o rinnovi, le gestioni in essere sono mantenute per i periodi previsti dal comma 17 dello stesso articolo 22, a decorrere dal 31 dicembre 2000, ovvero, se la durata dell'affidamento è inferiore, fino alla scadenza*

stabilita e in ogni caso per i periodi previsti dai commi 8 e 11, a decorrere dal 31 dicembre 2000».

2.854

IL GOVERNO

Precluso *Al comma 13, sopprimere le parole: «e comunque per periodi non superiori a quelli previsti dal comma 17 dello stesso articolo 22, a decorrere dal 31 dicembre 2000».*

2.855

GUBERT

Precluso *Al comma 13, dopo la parola: «comunque» aggiungere le seguenti: «purchè non inferiori ai periodi stabiliti dai commi 8 e 11,».*

2.856

PASTORE, SCHIFANI

Respinto *Sostituire il comma 14 con il seguente:*

«14. Per i servizi di cui al comma 4 dell'articolo 22 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, gli affidamenti e le concessioni in essere alla data di entrata in vigore della presente legge sono mantenuti per la durata stabilita in sede di affidamento».

2.857

BETTAMIO

Approvato *Al comma 14, primo periodo, sopprimere le parole da: «o prorogati» fino alla fine del comma.*

2.858

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Respinto *Al comma 14, sostituire le parole: «cinque anni» e le seguenti: «dieci anni» con le altre: «un anno».*

2.859

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Approvato *Al comma 14, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Ove l'affidamento del servizio sia avvenuto mediante gara pubblica e non vi siano state proroghe o rinnovi, la gestione del medesimo è mantenuta per la durata stabilita in sede di affidamento, e comunque per un periodo non superiore a dieci anni, a decorrere dal 31 dicembre 2000».*

2.860

IL GOVERNO

Al comma 14, secondo periodo, sopprimere le seguenti parole: «e comunque per un periodo non superiore a dieci anni, a decorrere dal 31 dicembre 2000». **Precluso**

2.861 GUBERT

Al comma 15, aggiungere dopo la parola: «concessioni», con le seguenti: «qualora siano state effettuate con gara ad evidenza pubblica». **Respinto**

2.862 MAGNALBÒ, PASQUALI

Al comma 15, penultimo periodo, sopprimere le parole: «e 11». **Respinto**

2.863 GRILLO, PASTORE, SCHIFANI, VENTUCCI

Sopprimere il comma 16. **Respinto**

2.864 PASTORE, SCHIFANI

Sopprimere il comma 16. **Id. em. 2.864**

2.865 Co', CRIPPA, RUSSO SPENA

Sopprimere il comma 17. **Respinto**

2.866 GRILLO, PASTORE, SHIFANI, VENTUCCI

Al comma 18, lettera a), sostituire il capoverso 1 con il seguente: **Approvato**

«1. Per l'esercizio associato di funzioni, i comuni, le unioni di comuni, le comunità montane e le province possono costituire consorzi, secondo le leggi alle quali sono soggetti».

2.867 GUBERT

Sopprimere il comma 23. **V. nuovo testo**

2.868 BESOSTRI

Sostituire il comma 23 con il seguente: **Approvato**

«23. Il comma 7 si applica anche alle concessioni rilasciate o prorogate ai sensi dell'articolo 14 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 1992, n. 359».

2.868 (Nuovo testo) BESOSTRI

ORDINI DEL GIORNO

**Non posto
in votazione(*)**

Il Senato,

impegna il Governo a far sì che le province autonome di Trento e di Bolzano, la regione Valle d'Aosta, e gli enti pubblici in detti territori possano organizzare e gestire i servizi pubblici locali nel rispetto dei propri statuti e delle relative norme di attuazione e delle direttive della Comunità europea in materia.

9.4014.500 PINGGERA, THALER AUSSERHOFER, DONDEYNAZ, ANDREOLLI

(*) Accolto dal Governo.

**Non posto
in votazione (*)**

Il Senato,

nell'esame del disegno di legge in materia di riordino dei servizi pubblici locali,

considerato che i termini stabiliti per gli affidamenti e le concessioni dei servizi di gestione dei rifiuti possono pregiudicare l'esercizio degli stessi servizi nel caso di depurazione mista a prevalente utenza industriale, in particolare tessile, lavorazione del cuoio e della carta,

impegna il Governo, a valutare, nell'ambito della prima fase di applicazione delle norme in esame, la possibilità che i servizi pubblici di depurazione mista industriale realizzati e gestiti da privati con l'impiego prevalente di capitali propri restino affidati agli attuali gestori che si impegnino a proseguire nella gestione dei servizi per la durata stabilita dall'articolo 22, comma 17, della legge n. 142 del 1990 come modificata dalla presente, assumendo a loro carico tutti gli oneri stabiliti.

9.4014.600 (già em. 2.829) SENESE, BUCCIARELLI, PETRUCCI

(*) Accolto dal Governo.

ARTICOLO 3 DEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Approvato

Art. 3.

(Risoluzione delle controversie)

1. Le controversie eventualmente insorte tra gli enti locali ed il gestore relativamente a questioni di carattere patrimoniale e contrattuale relative ai diritti ed obblighi reciproci possono essere risolte mediante arbitrato rituale ai sensi del Titolo VIII del Libro quarto del codice di proce-

dura civile. L'instaurazione del procedimento arbitrale non determina di per sé la sospensione delle eventuali procedure di riaffidamento dei servizi in conformità alle disposizioni di cui al secondo periodo del comma 7 dell'articolo 2 della presente legge. Avverso il lodo è consentita l'impugnazione al Consiglio di Stato ai sensi dell'articolo 827 del codice di procedura civile.

EMENDAMENTI

Sostituire l'articolo 3 con il seguente:

Ritirato

«1. I principi contenuti nella presente legge costituiscono limite inderogabile per l'autonomia normativa dei comuni e delle province».

3.800

IL GOVERNO

Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.

Respinto

3.801

VEGAS, AZZOLLINI, TERRACINI, TRAVAGLIA

PROPOSTE DI COORDINAMENTO

All'articolo 1, comma 1, nell'articolo 22, capoverso 3, terzo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: «secondo i principi di cui ai commi 1 e 2».

Approvata

n. 1

IL RELATORE

All'articolo 3, comma 1, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «L'impugnazione di cui all'articolo 827 del codice di procedura civile è consentita al Consiglio di Stato».

Approvata

n. 2

IL RELATORE

Allegato B

Votazioni qualificate effettuate nel corso della seduta

VOTAZIONE		OGGETTO	RISULTATO						ESITO
Num.	Tipo		Pre	Vot	Ast	Fav	Cont	Maqq	
1	NOM.	Disegno di legge n.4014. Voto finale	159	158	016	134	008	080	APPR.

- F = Voto favorevole (in votazione palese)
 C = Voto contrario (in votazione palese)
 V = Partecipazione al voto (in votazione segreta)
 A = Astensione
 M = Senatore in congedo o missione
 P = Presidente di turno
 R = Richiedente la votazione e non votante
 - Le votazioni annullate e quelle in cui e' mancato il numero legale non sono riportate
 - Ogni singolo elenco contiene fino a 22 votazioni
 - Agli elenchi e' premesso un indice che riporta il numero, il tipo, l'oggetto
 il risultato, l'esito di ogni singola votazione

Seduta N. 0844 del 30-05-2000 Pagina 1

Totale votazioni 1

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
 (M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 1	
	01	
AGNELLI GIOVANNI	M	
AGOSTINI GERARDO	F	
ALBERTINI RENATO	C	
ANDREOLLI TARCISIO	F	
ANGIUS GAVINO	F	
AYALA GIUSEPPE MARIA	F	
BARBIERI SILVIA	F	
BARRILE DOMENICO	F	
BASSANINI FRANCO	M	
BATTAFARANO GIOVANNI VITTORIO	F	
BEDIN TINO	M	
BERGONZI PIERGIORGIO	C	
BERNASCONI ANNA MARIA	F	
BERTONI RAFFAELE	M	
BESOSTRI FELICE CARLO	F	
BESSO CORDERO LIVIO	F	
BETTAMIO GIAMPAOLO	M	
BETTONI BRANDANI MONICA	F	
BISCARDI LUIGI	F	
BO CARLO	M	
BOBBIO NORBERTO	M	
BONAVITA MASSIMO	F	
BONFIETTI DARIA	F	
BORRONI ROBERTO	F	
BORTOLOTTO FRANCESCO	F	
BOSI FRANCESCO	A	
BRUNI GIOVANNI	A	
BRUNO GANERI ANTONELLA	F	
BRUTTI MASSIMO	M	
BUCCIARELLI ANNA MARIA	F	
CABRAS ANTONIO	F	
CADDEO ROSSANO	F	

Seduta N. 0844 del 30-05-2000 Pagina 2

Totale votazioni 1

(F) = Favorevole
(M) = Cong/Gov/Miss(C) = Contrario
(P) = Presidente(A) = Astenuto
(R) = Richiedente

(V) = Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 1	
	01	
CALLEGARO LUCIANO	A	
CALVI GUIDO	F	
CAMERINI FULVIO	F	
CAPALDI ANTONIO	F	
CAPONI LEONARDO	C	
CARCARINO ANTONIO	F	
CARELLA FRANCESCO	F	
CARPI UMBERTO	F	
CARPINELLI CARLO	F	
CASTELLANI PIERLUIGI	F	
CAZZARO BRUNO	F	
CECCHI GORI VITTORIO	M	
CIONI GRAZIANO	F	
CO' FAUSTO	C	
CONTE ANTONIO	F	
CORRAO LUDOVICO	F	
CORTELLONI AUGUSTO	F	
COSTA ROSARIO GIORGIO	A	
COVIELLO ROMUALDO	F	
CRESCENZIO MARIO	F	
D'ALESSANDRO PRISCO FRANCA	F	
DANIELE GALDI MARIA GRAZIA	F	
DE ANNA DINO	A	
DEBENEDETTI FRANCO	F	
DE CAROLIS STELIO	F	
DE GUIDI GUIDO CESARE	F	
DEL TURCO OTTAVIANO	M	
DE LUCA MICHELE	F	
DE MARTINO FRANCESCO	M	
DE MARTINO GUIDO	F	
DEMASI VINCENZO	A	
DE ZULUETA TANA	F	

Seduta N. 0844 del 30-05-2000 Pagina 3

Totale votazioni 1

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
 (M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 1	
	01	
DIANA LINO	F	
DIANA LORENZO	F	
DI BENEDETTO DORIANO	F	
DI ORIO FERDINANDO	F	
DONDEYNAZ GUIDO	F	
DONISE EUGENIO MARIO	F	
D'ONOFRIO FRANCESCO	A	
D'URSO MARIO	F	
DUVA ANTONIO	F	
ELIA LEOPOLDO	F	
ERROI BRUNO	F	
FALOMI ANTONIO	F	
FASSONE ELVIO	F	
FERRANTE GIOVANNI	F	
FIGURELLI MICHELE	F	
FIORILLO BIANCA MARIA	F	
FOLLIERI LUIGI	F	
FORCIERI GIOVANNI LORENZO	M	
FUSILLO NICOLA	M	
GAMBINI SERGIO	F	
GIOVANELLI FAUSTO	F	
GRILLO LUIGI	A	
GRUOSSO VITO	F	
GUERZONI LUCIANO	F	
IULIANO GIOVANNI	C	
JACCHIA ENRICO	F	
LARIZZA ROCCO	F	
LAURIA MICHELE	M	
LAURICELLA ANGELO	M	
LAURO SALVATORE	A	
LAVAGNINI SEVERINO	F	
LEONE GIOVANNI	M	

Seduta N. 0844 del 30-05-2000 Pagina 4

Totale votazioni 1

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
 (M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 1	
	01	
LO CURZIO GIUSEPPE	F	
LOIERO AGAZIO	M	
LOMBARDI SATRIANI LUIGI MARIA	F	
LORENZI LUCIANO	F	
LUBRANO DI RICCO GIOVANNI	F	
MACONI LORIS GIUSEPPE	F	
MAGNALBO' LUCIANO	A	
MANCINO NICOLA	P	
MANCONI LUIGI	M	
MANIERI MARIA ROSARIA	F	
MANIS ADOLFO	M	
MANZELLA ANDREA	F	
MANZI LUCIANO	M	
MARCHETTI FAUSTO	C	
MARINO LUIGI	C	
MARITATI ALBERTO GAETANO	F	
MARTELLI VALENTINO	M	
MASCIONI GIUSEPPE	F	
MASULLO ALDO	F	
MAZZUCA POGGIOLINI CARLA	F	
MELE GIORGIO	F	
MELONI FRANCO COSTANTINO	F	
MICELE SILVANO	F	
MIGNONE VALERIO	F	
MIGONE GIAN GIACOMO	M	
MISSERVILLE ROMANO	F	
MONTAGNA TULLIO	F	
MONTAGNINO ANTONIO MICHELE	M	
MONTICONE ALBERTO	F	
MORANDO ANTONIO ENRICO	F	
MUNGARI VINCENZO	A	
MURINEDDU GIOVANNI PIETRO	F	

Seduta N. 0844 del 30-05-2000 Pagina 5

Totale votazioni 1

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
 (M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 1	
	01	
NAPOLI ROBERTO	F	
NAVA DAVIDE	F	
NIEDDU GIANNI	F	
NOVI EMIDDIO	A	
PAGANO MARIA GRAZIA	M	
PALOMBO MARIO	M	
PAPPALARDO FERDINANDO	F	
PARDINI ALESSANDRO	F	
PAROLA VITTORIO	F	
PASQUINI GIANCARLO	F	
PASSIGLI STEFANO	F	
PEDRIZZI RICCARDO	A	
PELELLA ENRICO	F	
PELLEGRINO GIOVANNI	F	
PETRUCCI PATRIZIO	F	
PETRUCCIOLI CLAUDIO	F	
PETTINATO ROSARIO	F	
PIANETTA ENRICO	A	
PIATTI GIANCARLO	F	
PICCIONI LORENZO	A	
PIERONI MAURIZIO	F	
PILONI ORNELLA	F	
PINGGERA ARMIN	F	
PINTO MICHELE	F	
PIZZINATO ANTONIO	F	
POLIDORO GIOVANNI	F	
PORCARI SAVERIO SALVATORE	M	
PREDA ALDO	F	
RESCAGLIO ANGELO	F	
RIPAMONTI NATALE	F	
ROBOL ALBERTO	F	
ROCCHI CARLA	F	

Seduta N. 0844 del 30-05-2000 Pagina 6

Totale votazioni 1

(F) = Favorevole
(M) = Cong/Gov/Miss(C) = Contrario
(P) = Presidente(A) = Astenuto
(R) = Richiedente

(V) = Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 1	
	01	
ROGNONI CARLO	F	
ROTELLI ETTORE ANTONIO	C	
RUSSO GIOVANNI	F	
SALVATO ERSILIA	F	
SALVI CESARE	M	
SARACCO GIOVANNI	F	
SARTO GIORGIO	F	
SARTORI MARIA ANTONIETTA	F	
SCIVOLETTO CONCETTO	F	
SEMNZATO STEFANO	F	
SENESE SALVATORE	F	
SERVELLO FRANCESCO	M	
SILIQVINI MARIA GRAZIA	A	
SMURAGLIA CARLO	F	
SQUARCIALUPI VERA LILIANA	F	
STANISCIA ANGELO	F	
TABLADINI FRANCESCO	M	
TAPPARO GIANCARLO	F	
TAVIANI EMILIO PAOLO	M	
TERRACINI GIULIO MARIO	M	
TOIA PATRIZIA	F	
VEDOVATO SERGIO	F	
VELTRI MASSIMO	F	
VERALDI DONATO TOMMASO	F	
VERTONE GRIMALDI SAVERIO	F	
VIGEVANI FAUSTO	F	
VILLONE MASSIMO	F	
VISENTIN ROBERTO	M	
VISERTA COSTANTINI BRUNO	F	
VIVIANI LUIGI	F	
VOLCIC DEMETRIO	M	
ZECCHINO ORTENSIO	M	

Seduta N. 0844 del 30-05-2000 Pagina 7

Totale votazioni 1

(F) = Favorevole (C) = Contrario (A) = Astenuto (V) = Votante
(M) = Cong/Gov/Miss (P) = Presidente (R) = Richiedente

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 1	
	01	
ZILIO GIANCARLO	F	

Insindacabilità, richieste di deliberazione

Il presidente del tribunale di Roma, con nota in data 24 maggio 2000, pervenuta il successivo 26 maggio, ha inviato copia di atti concernenti un procedimento penale nei confronti del Signor Boso, senatore all'epoca dei fatti, in relazione ad una richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

Tali atti sono stati trasmessi alla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari ai sensi degli articoli 34, comma 1 e 135 del Regolamento.

Disegni di legge, annunzio di presentazione

Sen. ELIA Leopoldo, GIARETTA Paolo, VERALDI Donato Tommaso, CASTELLANI Pierluigi. – Nuova disciplina del rinnovo anticipato dei consigli comunali e provinciali (4635)

(presentato in data **26/05/00**)

Disegni di legge, assegnazione

In sede deliberante

8^a Commissione permanente lavori pubblici:

Disposizioni in materia di trasporto e appalti ferroviari (4629) previ pareri dalle Commissioni 1° Aff. cost., 5° Bilancio, Giunta affari Comunità Europee, Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data **30/05/00**)

11^a Commissione permanente lavoro:

Sen. SMURAGLIA Carlo ed altri. – Norme per favorire l'attività lavorativa dei detenuti (3157-B) previ pareri dalle Commissioni 1° Aff. cost., 2° Giustizia, 5° Bilancio, 6° Finanze S.3157 approvato dal Senato della Repubblica (assorbe S.3479, S.1212); C.5967 approvato con modificazioni dalla Camera dei Deputati (assorbe C.2359, C.2283, C.1823);

(assegnato in data **30/05/00**)

In sede referente*1^a Commissione permanente affari costituzionali:*

Sen. PAROLA Vittorio. – Legge quadro sulla vigilanza privata (4613) previ pareri dalle Commissioni 2° Giustizia, 3° Aff. esteri, 5° Bilancio, 7° Pubb. istruz., 8° Lavori pubbl., 11° Lavoro

(assegnato in data 30/05/00)

3^a Commissione permanente affari esteri:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo per l'esecuzione delle sentenze penali tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Cuba e relativo scambio di note integrativo, fatti a L'Avana il 9 giugno 1998 (4190-B) previ pareri dalle Commissioni 5° Bilancio *S.4190 approvato dal Senato della Repubblica; C.6691 approvato con modificazioni dalla Camera dei Deputati;*

(assegnato in data 30/05/00)

3^a Commissione permanente affari esteri:

Ratifica ed esecuzione del Protocollo di adeguamento degli aspetti istituzionali dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Bulgaria, dall'altra, per tenere conto dell'adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia all'Unione europea, fatto a Bruxelles il 30 giugno 1999 (4611) previ pareri dalle Commissioni 1° Aff. cost., 2° Giustizia, Giunta affari Comunità Europee

(assegnato in data 30/05/00)

7^a Commissione permanente pubblica istruzione:

Sen. CONTE Antonio. – Istituzione della Soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, archeologici, artistici e storici di Benevento (4607) previ pareri dalle Commissioni 1° Aff. cost., 5° Bilancio

(assegnato in data 30/05/00)

8^a Commissione permanente lavori pubblici:

Sen. MINARDO Riccardo. – Disciplina in materia di edilizia residenziale pubblica destinata all'assistenza abitativa (4595) previ pareri dalle Commissioni 1° Aff. cost., 2° Giustizia, 5° Bilancio, Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 30/05/00)

9^a Commissione permanente agricoltura:

Misure finanziarie di sostegno al settore agricolo (4603) previ pareri dalle Commissioni 1° Aff. cost., 5° Bilancio, Giunta affari Comunità Europee, Commissione parlamentari questioni regionali

Governo, richieste di parere su documenti

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 24 maggio, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 13, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di regolamento recante disposizioni relative agli uffici di diretta collaborazione del Ministro e alla rideterminazione delle dotazioni organiche del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato (n. 691).

Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, tale richiesta è stata deferita alla 10^a Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) che dovrà esprimere il proprio parere entro il 29 giugno 2000. La 5^a Commissione permanente dovrà formulare le proprie osservazioni alla Commissione di merito in tempo utile affinché questa possa esprimere il parere entro il termine assegnato.

Il Ministro della difesa, con lettera in data 25 maggio 2000, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera *b*), della legge 4 ottobre 1988, n. 436, la richiesta di parere parlamentare sul programma pluriennale di A/R n. SMA 02/2000 relativo all'ammodernamento della flotta AM-X (n. 692).

Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, tale richiesta è stata deferita alla 4^a Commissione permanente (Difesa), che dovrà esprimere il proprio parere entro il 29 giugno 2000.

Il Ministro del commercio con l'estero, con lettera in data 24 maggio 2000, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, comma 40, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto ministeriale di riparto delle disponibilità finanziarie iscritte nel capitolo 2130 del Ministero del commercio con l'estero (n. 693).

Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, tale richiesta è stata deferita alla 10^a Commissione permanente (Industria, commercio, turismo), che dovrà esprimere il proprio parere entro il 19 giugno 2000.

Governmento, richieste di parere per nomine in enti pubblici

Il Ministro della difesa ha inviato, ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, la richiesta di parere parlamentare sulla proposta di nomina del tenente generale Pietro Solaini a vice presidente dell'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia (n. 153).

Ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, tale richiesta è stata deferita alla 4^a Commissione permanente.

Governmento, trasmissione di documenti

Il Presidente del Consiglio dei ministri, con lettere in data 26 maggio 2000, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 8, comma 5, della legge 12 giugno 1990, n. 146, recante norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali, copia delle ordinanze n. 90T e 91T, emesse – rispettivamente – in data 6 e 11 maggio 2000 dal Ministro dei trasporti e della navigazione.

La documentazione anzidetta sarà trasmessa alla 11^a Commissione permanente.

Il Presidente del Consiglio dei ministri, con lettera in data 29 maggio 2000, ha trasmesso copia del bollettino 1998 – predisposto dalla Presidenza del Consiglio ai sensi della legge 5 luglio 1982, n. 441 –, concernente la situazione patrimoniale e reddituale dei titolari di cariche direttive negli enti e nelle società a partecipazione pubblica.

Detta documentazione è stata trasmessa al Servizio delle prerogative e delle immunità.

Il Presidente della Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, con lettere in data 23 e 24 maggio 2000, ha trasmesso, in applicazione dell'articolo 13, comma 1, lettera *n*), della legge 12 giugno 1990, n. 146, copia dei verbali delle sedute plenarie della Commissione stessa avvenute, rispettivamente, in data 6 e 13 aprile 2000.

I suddetti verbali saranno trasmessi alla 11^a Commissione permanente e, d'intesa col Presidente della Camera dei deputati, saranno portati a conoscenza del Governmento. Degli stessi sarà assicurata divulgazione tramite i mezzi di comunicazione.

Parlamento europeo, trasmissione di documenti

Il Presidente del Parlamento europeo, con lettera in data 5 maggio 2000, ha inviato il testo di tre risoluzioni approvate dal Parlamento stesso nella tornata del 10-14 aprile 2000:

«recante proposte per la Conferenza intergovernativa» (*Doc. XII, n. 470*);

«sul Forum mondiale sull'istruzione» (*Doc. XII, n. 471*);

«sulle conseguenze economiche delle recenti tempeste sul settore silvicolo in Europa» (*Doc. XII, n. 472*).

Detti documenti saranno inviati alle competenti Commissioni permanenti.

Mozioni

WILDE, PROVERA, STIFFONI, MANARA, BRIGNONE, ANTONINI, TIRELLI, CASTELLI . – Il Senato,

premessi:

che la SACE, Sezione speciale per l'assicurazione del credito all'esportazione, è nata nel 1977 con la «legge Ossola» e dopo essere stata per oltre venti anni costola dell'Istituto nazionale delle assicurazioni è diventata a pieno titolo ente pubblico nel 1999 con lo scopo istituzionale di garantire le imprese italiane che decidono di esportare o di eseguire lavori all'estero dai rischi legati alle operazioni sia di natura commerciale che politica;

che la SACE espleta la sua attività come una vera e propria assicurazione: l'imprenditore che decide di intervenire su un mercato estero sottoscrive una polizza che, a fronte della corresponsione di un premio, garantisce l'indennizzo in caso si verifichi un «sinistro», cioè nel caso in cui il paese destinatario della fornitura non provveda al corrispondente pagamento;

che con la riforma introdotta dal «decreto Fantozzi» nel marzo 1998 i rischi assicurabili sono stati «delegificati» e la loro definizione è stata demandata al CIPE con l'obiettivo di rendere l'intervento SACE più «flessibile» rispetto alle esigenze del mercato: il risultato è che, attualmente, sono assicurabili praticamente tutti i rischi ipotizzabili dall'insolvenza del paese acquirente alla guerra civile, dalle variazioni dei cambi alle sommosse, e così via;

considerato:

che la SACE in venti anni ha indennizzato il 40 per cento delle polizze sottoscritte, una percentuale di sinistri che avrebbe condotto al fallimento qualunque compagnia assicurativa: il Governo, invece, in ogni oc-

casione, tratta delle necessità di «rilanciare» e di «estendere» la copertura assicurativa pubblica;

che la SACE è importante per il «Made in Italy», al pari della Coface in Francia, dell'Hermes in Germania, della spagnola Cesce o dell'olandese NMC, ma da un recente rapporto si evince che fissato in 100 quanto corrisposto dalla SACE, la Coface ha pagato 42,2, l'Hermes 35,8, la Cesce 58,9, la NMC 27;

che nella nuova normativa non esiste alcuna procedura di controllo sull'operato della SACE, che continua ad agire nella più assoluta mancanza di trasparenza quando negli USA l'Ex-Im Bank, organismo omologo alla SACE, noto per essersi da tempo dotato di severe linee-guida in materia di sostenibilità socio-ambientale rispetto alle operazioni commerciali garantite, pubblica sul proprio sito internet ogni genere di informazione sulle attività svolte;

che il «sistema Italia», soprattutto perchè composto per lo più da piccole e medie imprese, va sostenuto nella competizione globale, mentre il 60 per cento delle imprese assistite dalla SACE è di grandi dimensioni;

che il 96 per cento delle garanzie concesse è diretto ad imprese dell'Italia settentrionale (lo 0,1 per cento al Sud), di cui l'86 per cento alla Lombardia,

impegna il Governo a riformare la SACE secondo le seguenti direttive:

il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero (futuro Ministero delle attività produttive) devono adottare una serie di parametri finalizzati a valutare l'efficienza di gestione della SACE, tenendo altresì conto delle prestazioni economiche di analoghi istituti assicurativi dell'Unione europea;

i due *plafond* previsti, quello rotativo per i crediti di durata sino a 24 mesi e quello annuale per i crediti di durata superiore, devono essere ripartiti tra le piccole e medie imprese e le altre imprese, tenuto conto del loro grado di importanza per l'*export* globale dell'Italia;

la struttura organizzativa deve prevedere una sede centrale a Milano, che svolga anche funzione di indirizzo strategico ed organizzativo, e sedi interregionali, in funzione dell'importanza dell'*export* nelle varie aree, che svolgano funzione di promozione e diffusione dei servizi alle imprese, in modo particolare a quelle medie e piccole;

ci si deve dotare di linee-guida socio-ambientali conformi alle disposizioni dettate dagli organismi internazionali deputati a tale ruolo, nonchè di regole atte a favorire una maggiore trasparenza del proprio operato, con particolare riferimento alle attività di cessione di crediti a soggetti terzi;

si deve vietare ogni forma di garanzia assicurativa per quelle imprese che decidessero di esportare in Paesi che violano palesemente i minimali diritti umani e di libertà dei popoli.

(1-00551)

PROVERA, WILDE, PERUZZOTTI, STIFFONI, ANTOLINI, BRIGNONE, TIRELLI, CASTELLI. – Il Senato,

premessò:

che numerose organizzazioni nazionali ed internazionali hanno avviato una campagna per la riforma delle agenzie di credito all'esportazione (ECA) e di sostegno agli investimenti privati all'estero, ruolo in Italia svolto da SACE e Simest;

che tali agenzie rappresentano un importante strumento per l'adozione di progetti o iniziative condotte anche allo scopo di ridurre il divario fra Nord e Sud del mondo, anche nell'ottica di uno sviluppo sostenibile per quei paesi gravati da un ingente debito estero;

che la promozione di iniziative infrastrutturali e di attività produttive nei paesi in via di sviluppo o fortemente indebitati potrebbe risultare un serio momento di impegno sociale a favore della riduzione dei fenomeni migratori verso quei paesi che sembrerebbero garantire migliori *standard* di vita e maggiori opportunità di lavoro;

che nel corso dell'ultimo Summit di Colonia i governi dei G7 si sono impegnati a concludere entro il 2001 un processo di armonizzazione delle linee-guida socio-ambientali delle suddette agenzie;

che, attualmente, né SACE né Simest dispongono di linee-guida socio-ambientali che possano garantire la conformità delle operazioni e degli investimenti garantiti a criteri di sostenibilità, trasparenza e controllo riconosciuti a livello internazionale;

considerato:

che le agenzie di credito all'esportazione svolgono un ruolo determinante a sostegno di investimenti produttivi in settori-chiave per lo sviluppo sostenibile tra cui lo sfruttamento di risorse naturali o interventi nel settore energetico;

che uno dei motivi principali della crescita degli investimenti privati per le grandi infrastrutture coperti da assicurazione o sostegno pubblico va ritrovato nella progressiva liberalizzazione dell'economia su scala globale e nella privatizzazione dei servizi pubblici e delle infrastrutture;

che questa tendenza sta lentamente sostituendo il classico intervento sostenuto e finanziato da autorità pubbliche con l'uso di risorse proprie dello Stato;

che, in questo nuovo contesto, le imprese private hanno dovuto sempre più accollarsi il rischio finanziario degli investimenti esteri, constatando altresì una grande difficoltà nel reperire attraverso gli istituti di credito le risorse finanziarie necessarie in assenza di garanzie ed assicurazioni con fondi pubblici:

che, sebbene le ECA offrano servizi finanziari adeguati alle esigenze del settore privato, esse, nella maggior parte dei casi, non obbligano i clienti a seguire linee guida sociali ed ambientali o norme di trasparenza;

che, al momento, numerosi governi tra cui quelli canadese, giapponese, svedese ed inglese stanno svolgendo una valutazione ed una ridefinizione di linee-guida socio-ambientali e di accesso all'informazione;

che la mancanza di un *corpus* normativo omogeneo, che definisca parametri e *standard* socio-ambientali universalmente applicabili da tutte le agenzie di credito all'*export*, permette alle imprese di partecipare ad una sorta di «corsa al ribasso» dei costi, con gravi ripercussioni sul tessuto sociale ed ambientale degli Stati su cui grava l'intervento;

che il mancato rispetto di norme socio-ambientali riconosciute a livello internazionale consente una determinazione del costo del lavoro talmente bassa da ingenerare fenomeni di concorrenza sleale;

che interventi per infrastrutture o attività produttive condotti senza regole sia sul versante dei diritti dei lavoratori che su quello ambientale, oltre a provocare lo spostamento forzato di migliaia di persone, rischiano di portare alla distruzione di tesori culturali importantissimi, nonché alla scomparsa di ecosistemi unici nel loro genere;

che, attualmente, la SACE, non si è ancora dotata di modalità di *screening* e selezione dei progetti in base alla loro sostenibilità sociale ed ambientale, nonostante nel 1999 abbia ottenuto, insieme alla Simest, un rifinanziamento di circa 20.000 miliardi di lire, per l'espansione degli investimenti privati italiani, del «project financing» e del «sistema Italia» all'estero;

che l'assenza di linee-guida socio-ambientali e di valutazioni di impatto ambientale per le attività di «export credit» e «project financing» della SACE pregiudica gli impegni presi dal nostro paese in sostegno al trasferimento di tecnologie sostenibili verso i paesi in via di sviluppo, così come sancito nella Dichiarazione di Rio, nell'Agenda 21, ed in ambito dei G7-G8 e OCSE,

impegna il Governo:

ad adottare, entro il 2000, criteri sociali ed ambientali vincolanti per le attività di SACE e Simest, che, con priorità per le piccole e medie imprese, promuovano esclusivamente:

progetti eco-compatibili, in linea con le indicazioni a tutela dell'ambiente e della biodiversità offerte dagli organismi internazionali deputati a tale compito;

progetti che non pregiudichino i fondamentali diritti umani e dei lavoratori, con particolare attenzione per lo sfruttamento di minori;

progetti che non snaturino le tradizioni, la cultura ed i valori dei popoli riceventi;

progetti che rispondano ai requisiti di cui ai punti precedenti e che si inseriscano nell'ambito delle attività ritenute compatibili con le iniziative condotte a livello internazionale per la cancellazione del debito dei paesi poveri;

l'esportazione di tecnologia e prodotti nazionali che rispondano ai requisiti di cui ai punti precedenti, da cui rimangano tassativamente escluse le esportazioni di armi e munizioni, di sostanze tossiche o nocive messe al bando dalle convenzioni internazionali, di prodotti che potrebbero essere utilizzati da forze di polizia e militari a scopi repressivi;

ad adottare, per SACE e Simest, meccanismi di valutazione preventiva dei progetti ispirati agli *standard* più elevati riconosciuti internazionalmente;

a sostenere, nell'ambito del negoziato OCSE per l'armonizzazione delle linee-guida delle agenzie di credito all'esportazione, l'adozione di *standard* socio-ambientali di alto livello e a tutela della concorrenza, in linea con i criteri esposti in precedenza;

a vietare ogni tipo di sostegno pubblico per quelle imprese che decidessero di investire o esportare in paesi che violano palesemente i minimali diritti umani e di libertà dei popoli o che si evidenziano guidati da governi corrotti e/o che non rispettano le più basilari regole democratiche;

ad introdurre, per la SACE, nuove e più trasparenti regole sulla cessione dei crediti a privati o soggetti terzi, allo scopo di evitare ogni tipo di fenomeno speculativo.

(1-00552)

Interpellanze

MILIO. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro degli affari esteri.* – Premesso:

che nella *Gazzetta Ufficiale* del 17 aprile 2000 è stata pubblicata la deliberazione CIPE 15 febbraio 2000, «Elenco dei paesi ammessi a beneficiare dei contributi previsti dalla legge 26 febbraio 1992, n. 212, e successive modificazioni (deliberazione n. 13/2000)»; il titolo della legge n. 212 del 1992 è «Collaborazione con i paesi dell'Europa centrale ed orientale»;

che la deliberazione CIPE suddetta include fra i paesi ammessi a beneficiare nell'anno 2000 dei contributi previsti dalla legge suddetta anche «... Libia, Tunisia, Algeria, Marocco ed Egitto»;

che il decreto ministeriale 15 maggio 1996, «Criteri e modalità per l'ammissione a contributi finanziari a fronte di progetti di collaborazione con i paesi dell'Europa centrale e orientale», assegnava «carattere di preferenza» ai «progetti aventi ad oggetto interventi in Albania, Bosnia-Erzegovina, Jugoslavia (Serbia e Montenegro), Macedonia (FYROM), Slovenia e Croazia»;

che il decreto ministeriale 20 maggio 1998 inseriva, fra i destinatari degli interventi, anche la «Repubblica federale di Jugoslavia»;

che nella *Gazzetta Ufficiale* del 3 aprile 2000 è stato pubblicato il decreto del Ministro degli affari esteri 20 marzo 2000, «Proroga dell'esistenza dello stato di necessità al rimpatrio dalla Repubblica federale di Ju-

goslavia per i cittadini italiani», che così recita: «... Visto il decreto ministeriale del 3 dicembre 1991 ... con cui è stato dichiarato lo stato di necessità al rimpatrio dalla Jugoslavia a partire del 15 novembre 1991; visti i decreti ministeriali 17 gennaio 1994 ... 15 novembre 1995 ... e 13 novembre 1997 ... con i quali è stato prorogato lo stato di necessità al rimpatrio della Repubblica federale di Jugoslavia; ritenuto che, al seguito del persistere nella Repubblica federale di Jugoslavia di una situazione di instabilità, permangono sul territorio di detto paese le circostanze di carattere eccezionale che hanno costretto i cittadini italiani ivi residenti, a partire dalla data del 15 novembre 1991... considerate le segnalazioni a tal riguardo pervenute dall'ambasciata d'Italia in Belgrado... è prorogato lo stato di necessità al rimpatrio dalla Repubblica federale di Jugoslavia dei cittadini italiani ivi residenti, per un ulteriore anno, a decorrere dal 16 novembre 1999...»,

si chiede di conoscere:

le motivazioni che hanno indotto il Governo ad inserire fra i beneficiari dei contributi della legge n. 212 del 1992 che non rientrano nella *ratio* stessa della legge;

le motivazioni che hanno indotto a finanziare «con carattere di preferenza» progetti diretti ad un paese, la Repubblica federale di Jugoslavia, la cui situazione politica è considerata in modo talmente negativo da richiedere di prorogare fino ad oggi lo stato di necessità al rimpatrio dei cittadini italiani.

(2-01088)

MILIO. – *Al Ministro della sanità.* – Premesso:

che nella *Gazzetta Ufficiale* n.59 dell'11 marzo 2000 è stata pubblicata la deliberazione CIPE 21 dicembre 1999, «Fondo sanitario nazionale 1998 – Parte corrente – Finanziamento interventi legge 5 giugno 1990, n. 135 (deliberazione n. 223 del 1999)»;

che il finanziamento suddetto concerne sia corsi di formazione e aggiornamento professionale sia il trattamento domiciliare dei soggetti affetti da AIDS, nell'ambito del programma di interventi urgenti per la prevenzione e la lotta contro l'AIDS (articolo 1, comma 1, lettera *d*), e comma 2 della legge n. 135 del 1990);

che nella deliberazione CIPE citata è scritto, fra l'altro: «... Considerato che la regione Sicilia non ha ancora comunicato al Ministero della sanità di aver provveduto all'attivazione dei servizi di assistenza domiciliare e che, pertanto, l'erogazione della relativa quota è subordinata alla verifica, da parte del Ministero medesimo, di tale condizione ... la quota relativa alla regione Sicilia verrà erogata dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, non appena il Ministero della sanità farà pervenire comunicazione in merito all'attivazione degli interventi di trattamento domiciliare nella regione medesima...»;

che dalla tabella allegata alla deliberazione CIPE in oggetto si evince che la quota accantonata relativa alla regione Sicilia è pari a 1.611 milioni di lire,

si chiede di sapere come sia possibile che nel decennale dell'entrata in vigore della legge 5 giugno 1990, n. 135 (Programma di interventi urgenti per la lotta all'AIDS), la Sicilia sia l'unica regione a non aver ancora attivato i servizi di assistenza domiciliare ai cittadini affetti da AIDS.

(2-01089)

LA LOGGIA, NOVI, BALDINI, VEGAS, MAGGIORE. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Premesso:

che il 20 maggio 1999 è stato ucciso a Roma Massimo d'Antona; l'omicidio venne rivendicato, con una telefonata, da un gruppo terroristico denominatosi «Brigate Rosse»;

che, ad un anno dal brutale assassinio il 16 maggio 2000 viene arrestato, su ordine del giudice per le indagini preliminari romano Otello Lupacchini, il presunto telefonista Alessandro Geri, dipendente presso la Federazione lavoratori metalmeccanici e assiduo frequentatore dei centri sociali di Casal Bertone e Zona a rischio;

che le indagini, condotte dalla Digos e dal reparto del ROS dei carabinieri e dirette dalla procura di Roma, sembravano in realtà volte ad un obiettivo molto più ampio: la ricostruzione dell'intero circuito criminale in cui sono nati ed operano i nuovi gruppi terroristici;

che l'indagine, però, così come affermato dallo stesso giudice per le indagini preliminari romano che ha emesso il provvedimento di custodia cautelare, è stata gravemente compromessa a causa di una fuga di notizie e Lupacchini stesso ha parlato di una grave responsabilità «che non si esita a definire istituzionale»;

che, mentre, infatti, le forze di polizia e la procura proseguivano nelle indagini alla ricerca delle prove nei confronti dei possibili indiziati, sin dalla prima metà del mese di aprile iniziano a circolare voci insistenti su clamorosi sviluppi nelle indagini;

che, secondo, quanto riportato dal «Corriere della Sera» del 17 maggio, 2000 è stato lo stesso Ministro dell'interno a contribuire alla fuga di notizie sia avvisando telefonicamente la moglie di D'Antona che ci sarebbero stati sviluppi proprio nell'anniversario della morte sia pubblicamente la settimana prima di Pasqua affermando, nel congratularsi per alcuni arresti a Milano, di attendersi positivi sviluppi nell'indagine D'Antona;

che inoltre, secondo quanto riportato dal «Corriere della Sera», il Ministro avrebbe esercitato pressioni sugli investigatori chiedendo che gli arresti dovessero essere effettuati o la notte del 16 maggio (alla vigilia della Festa della polizia) o il 20 maggio, giorno dell'anniversario dell'omicidio D'Antona;

che la procura di Roma ha aperto un'inchiesta sulla fuga di notizie, si chiede di sapere:

quale sia il giudizio del Presidente del Consiglio sui fatti sopra esposti;

se corrisponda a verità che le indagini sul nuovo terrorismo siano state gravemente intralciate e addirittura compromesse dal comportamento gravemente lesivo dei doveri istituzionali di rappresentanti dello Stato;

se corrispondano a verità le notizie pubblicate sugli organi di stampa sul comportamento del Ministro dell'interno;

in tal caso, quali provvedimenti il Presidente del Consiglio intenda assumere nei confronti di coloro che si sono resi responsabili di tali gravi atteggiamenti che comportano una responsabilità sia amministrativa che politica.

(2-01090)

Interrogazioni

BORNACIN. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile.* – Premesso:

che a Genova in occasione del convegno sulle biotecnologie «Tebio» si è svolta una manifestazione di protesta promossa dalle organizzazioni ambientaliste, dai centri sociali e da movimenti politici di estrema sinistra;

che la stessa ha alimentato durissimi scontri con le forze dell'ordine provocando disordini in tutta la città con ingenti danni agli esercizi commerciali lungo il percorso del corteo ed il ferimento di alcuni agenti di pubblica sicurezza;

che tra i rappresentanti istituzionali presenti alla manifestazione vi sarebbero stati il presidente della provincia di Genova, l'onorevole Bertinotti e l'onorevole Francescato,

l'interrogante chiede di sapere:

se non si reputi intollerabile e scandalosa la condotta tenuta dagli organizzatori e dai partecipanti alla manifestazione in oggetto;

in che modo si intenda intervenire affinché simili atti di violenza e inciviltà non abbiano a verificarsi in futuro;

se non si reputi altresì riprovevole il comportamento dei rappresentanti istituzionali presenti al corteo che, anziché condannare la violenza dei manifestanti, ne hanno legittimato le azioni dando prova di non aver alcun senso dello Stato.

(3-03679)

DE LUCA Michele. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri della pubblica istruzione, del lavoro e della previdenza sociale.* – Premesso:

che da informazioni di stampa («Gazzetta di Parma» del 28 marzo 2000) risulta che, in Parma (e, segnatamente, nel XIII circolo didattico della città), «mancano risorse ed insegnanti per garantire l'integrazione dei ragazzi disabili nella scuola»;

che la circostanza – preoccupante in linea generale – presenta profili di particolare gravità nel contesto di riferimento;

che, intanto, l'allarme viene giustamente lanciato mentre, da un lato, si avvia un processo di ottimizzazione nell'inserimento e nell'integrazione dei disabili nel mondo del lavoro e, dall'altro, sono previsti interventi finanziari per l'integrazione scolastica degli alunni con *handicap* (legge 22 marzo 2000, n. 69);

che, non può essere trascurata, peraltro, la circostanza che la difficoltà denunciata riguarda la città di Parma, da sempre all'avanguardia nella integrazione scolastica e lavorativa dei disabili,

si chiede di conoscere:

quale sia la situazione effettiva del problema prospettato sia a livello nazionale che locale;

quali iniziative il Governo intenda assumere, con l'urgenza del caso, per dare soluzione al problema medesimo.

(3-03680)

SEMENZATO. – *Al Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile.* – (Già 4-19292)

(3-03681)

BISCARDI. – *Al Ministro della pubblica istruzione.* – Premesso:

che con decreto ministeriale n. 186 del 18 maggio 2000 è stata disciplinata – ai sensi della legge n. 124 del 1999 — la formazione delle graduatorie permanenti per il personale docente, educativo e dei responsabili amministrativi delle scuole di ogni ordine e grado;

che dette graduatorie devono essere pubblicate dai provveditori agli studi entro il 30 luglio 2000;

che la formazione delle graduatorie richiede un impegno straordinario del personale in un momento particolare di concomitanza con altri numerosi e complessi adempimenti, la gran parte dei quali finalizzata al regolare avvio dell'anno scolastico (organici, trasferimenti, utilizzazioni, espletamento dei concorsi per tutte le scuole, espletamento dei corsi abilitanti per il personale di ruolo, piano di dimensionamento, trasferimenti del personale ATA allo Stato, valutazione dei capi di istituto, eccetera);

considerato:

che in precedenti tornate la formazione delle graduatorie dei concorsi per soli titoli (attuali graduatorie permanenti) veniva affidata ad apposite commissioni, non più previste dalla legge n. 124 del 1999 succitata, i cui componenti avevano diritto ad un gettone di presenza;

che lo stesso Ministro della pubblica istruzione, nel corso delle comunicazioni programmatiche rese alla Commissione istruzione del Senato lo scorso 25 maggio, ha riconosciuto che occorrono vari interventi per assicurare il regolare inizio del prossimo anno scolastico, tra i quali deve ovviamente comprendersi l'incentivazione al personale che partecipa alla formazione delle suddette graduatorie,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo intenda esaminare la possibilità di corrispondere al personale che sarà impegnato nei gruppi di lavoro per la compilazione delle predette graduatorie una qualsiasi

forma di incentivazione economica per un lavoro di difficile assolvimento in coincidenza con periodi di ferie nei mesi estivi.

(3-03682)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

BIANCO. – *Al Ministro delle comunicazioni.* – Premesso:

che il comune di Oderzo (Treviso), nel prossimo mese di settembre, dovrebbe essere dotato di un nuovo ufficio postale che attuerà tutte le innovazioni previste dal piano nazionale dell'azienda postale per il prossimo biennio;

che la scelta prioritaria per l'ufficio postale di Oderzo, per la realizzazione innovativa di cui sopra, è derivata da una lunga situazione di sofferenza nella quale versano gli uffici postali locali;

considerato:

che gli addetti ai lavori dell'ufficio postale di Oderzo da anni lamentano una grave situazione di disagio per l'ambiente dove sono costretti a lavorare e, soprattutto, per il notevole carico di lavoro al quale, tuttora, sono sottoposti;

che la fornitura di nuovi servizi nel nuovo ufficio postale di Oderzo porterà ad un aumento del carico lavorativo dei dipendenti dell'ufficio stesso;

che la cittadina di Oderzo ha circa 17.000 abitanti, 17 sportelli bancari, circa 5.000 partite IVA e nel territorio esistono centinaia di aziende che fanno riferimento all'ufficio postale in argomento;

che per espletare il servizio nell'ufficio postale di Oderzo, nonostante il già notevole carico di lavoro, attualmente sono incaricati 11 portalettere, cioè uno ogni 1.700 abitanti,

l'interrogante chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non intenda intervenire presso le Poste italiane affinché l'organico del nuovo ufficio postale di Oderzo sia aumentato al fine di diminuire il forte carico di lavoro esistente e futuro e per soddisfare le esigenze di un servizio che, per Oderzo, è da troppi anni carente.

(4-19403)

MAGNALBÒ. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e a Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* – Premesso:

che l'IRI, autorizzata dal Ministero del tesoro, ha dato il via al collocamento sul mercato del 44 per cento delle quote della Finmeccanica;

che detta privatizzazione è iniziata il 29 maggio 2000 per concludersi il 3 giugno successivo;

che, inoltre, come ufficialmente ammesso e riconosciuto al punto 1.13.12 del progetto illustrativo relativo all'offerta pubblica di vendita di azioni ordinarie della Finmeccanica, esiste un contenzioso amministrativo fra la società Ansaldo Industria di Finmeccanica spa e le società di

diritto italiano Janua Dei Italia (JDI), Società Progetto Cina (SPC) e la società di diritto cinese Norjad relativo alla mancata realizzazione di un impianto per la incenerazione di rifiuti tossici e nocivi in Guanghaizhou (Cina);

che sul prospetto illustrativo, sinteticamente pubblicato sul «Sole 24 Ore» di venerdì 19 maggio 2000, di tale contenzioso amministrativo non veniva data alcuna specifica notizia agli investitori, se non un generico inserimento al punto 3.3 con la dicitura «incertezze derivanti dal contenzioso in essere», per le quali viene anche precisato che «Finmeccanica ha svolto un riesame del rischio inerente al contenzioso in essere ed effettuato accantonamenti in bilancio che la società reputa di misura congrua rispetto al presumibile esito»;

che al precisato punto 1.13.12 del prospetto illustrativo, diffuso dall'IRI anche attraverso Internet, è detto che «nel marzo 1998, le stesse società Janua Dei Italia e Progetto Cina hanno citato l'Ansaldo Industria dinanzi al tribunale di Genova per il risarcimento dei danni derivanti dall'asserito inadempimento contrattuale, quantificando gli stessi in misura non inferiore a 1.200 miliardi di lire. La società ritiene del tutto infondate le pretese delle parti attrici»;

che dalle interrogazioni parlamentari 4-12597, 4-10288 e 3-01814, si evidenzia;

che i piani finanziari relativi alla commessa firmata dall'allora amministratore dell'Ansaldo Gian Maria Gabrieli erano stati approvati dall'Efibanca e dal Mediocredito Centrale ed il relativo finanziamento concesso (legge «Ossola») e posto a disposizione;

che l'Ansaldo, e per essa il direttore finanziario Baldassarre Palladino, avrebbe ottenuto, per tale progetto, un finanziamento di 500 milioni di marchi tedeschi - pari a circa 500 miliardi di lire italiane - dalla Heilabank di Francoforte e che questo denaro sarebbe stato poi impiegato dall'Ansaldo per scopi diversi da quelli per i quali era stato richiesto;

che l'IRI ha ripetutamente tentato di vendere (contro «promissory notes» in rupie pachistane) una considerevole parte del pacchetto azionario di Ansaldo alla coreana Daewoo;

che la rifiutata commessa avrebbe dovuto produrre la costituzione, presso la oggi invece quasi fallita Ansaldo, di circa 5.000 nuovi posti di lavoro;

che, inoltre, dalla documentazione in possesso delle danneggiate società JDI e SPC risulta che nel corso di un incontro da essa stessa sollecitato ed avvenuto a Singapore, in data 25 settembre 1995, ossia posteriormente al suo ritiro dal contratto firmato con SPC e JDI l'Ansaldo ha tentato di convincere la Norinco (il *partner* cinese di JDI, quella stessa controparte giudicata dalla Finmeccanica inaffidabile nel suo progetto illustrativo) a stipulare un nuovo contratto per la costruzione di un impianto per il trattamento di rifiuti tossici e nocivi, del tutto identico a quello dal quale si era appena ritirata;

che, come risulta dal certificato storico dell'Ansaldo Industria rilasciato dalla camera di commercio di Genova, fra il 1997 e oggi è stato

dato corso ad un insolito «avvicendamento accelerato» delle cariche sociali di Ansaldo che lascia trasparire una preoccupante incertezza in merito alla gestione amministrativa della stessa società;

che, come risulta dalle perizie giurate depositate in tribunale dalle parti offese JDI e SPC, il danno ad esse arrecato dal comportamento dell'Ansaldo è oggi valutabile in non meno di lire 5.600.000.000.000, ai quali devono essere aggiunti i danni che verranno richiesti dalla parte cinese che ha già preannunciato ufficialmente della sua costituzione in giudizio; non appare perciò arbitrario presupporre la possibilità che l'Ansaldo debba in un molto prossimo futuro pagare i danni per una cifra che potrebbe anche avvicinarsi al 50 per cento della cifra che il tesoro presume di ricavare dall'offerta pubblica d'acquisto su Finmeccanica;

che – non smentito – il «Corriere della Sera», nei mesi scorsi, ha dato notizia che è stata posta in essere un'altra operazione di svendita dall'IRI, attraverso la Daewoo, a titolo di riparazione per la non riuscita svendita alla stessa della Ansaldo, per la cessione a condizioni di estremo favore della Elsag-Bailey alla ABB, operazione, questa, bloccata per *insider trading* dalla Security Exchange Commission (SEC) americana, sin a quando un ignoto privato ha pagato, per conto dell'IRI, la multa di 200.000.000 di dollari ritenuta dalla SEC corrispondente all'ingiusto guadagno lucrato nella transizione,

l'interrogante chiede di conoscere:

quali misure il Governo intenda assumere urgentemente per imporre all'IRI la correzione immediata delle notizie inesatte da essa diffuse in occasione dell'imminente collocamento sul mercato del 44 per cento delle quote della Finmeccanica, onde evitare che il prestigio dell'industria italiana sia gravemente compromesso;

quali provvedimenti si intenda adottare nei confronti di IRI, Finmeccanica e Ansaldo affinché sia chiarito ai futuri azionisti quanto asserito al citato punto 1.13.12 del prospetto illustrativo, laddove si afferma che «la società ritiene del tutto infondate le pretese delle parti attrici».

(4-19404)

PAROLA. – *Ai Ministri dei lavori pubblici, dell'ambiente e dell'interno e per il coordinamento della protezione civile.* – Premesso:

che in data 26 maggio 2000 il quotidiano «Corriere della Sera», nella cronaca di Roma, ha pubblicato un articolo intitolato: «Ostiense, dove i palazzi si muovono» inerente lo stato di avanzato dissesto idrogeologico riscontrato nell'area territoriale denominata Grotta Perfetta inquadrata nella competenza della XI circoscrizione del comune di Roma;

che l'Autorità di bacino del Tevere avrebbe richiesto una valutazione di rischio idrogeologico indirizzata al Governo, al presidente della regione e al sindaco della città;

che il consiglio della XI circoscrizione (che ha trattato dell'argomento sulla base di un documento esposto dei cittadini interessati) ha chiesto di porre in essere un «monitoraggio» degli stabili pericolanti ed

a rischio di dissesto, avvalendosi della ricognizione effettuata sul posto dalla direzione tecnica della stessa circoscrizione;

che il denunciato dissesto ed i conseguenti rischi di crollo e di disastro avrebbero origine dal fatto che gli stabili sono stati costruiti sulle marrane, cioè su fondi rurali resi instabili ed insicuri dalla esistenza di corsi d'acqua a cui fu data una «colmatura», improvvisata dalle ditte costruttrici dei complessi urbanistici ed edilizi ora a rischio,

si chiede di sapere:

in base a quali considerazioni l'Autorità di bacino del Tevere avrebbe formulato la richiesta della suddetta valutazione di rischio;

se non si ritenga di utilizzare per il monitoraggio i sistemi più avanzati di osservazione satellitare, che sono in grado di segnalare anche piccoli scostamenti nella perpendicolarità degli edifici; tali scostamenti già sono stati rilevati, purtroppo a posteriori, nel caso del crollo di via di Vigna Jacobini a Roma;

se non si ritenga di incaricare l'Agenzia spaziale italiana di predisporre uno specifico progetto pilota concernente l'area di Grotta Perfetta per l'osservazione continua della stabilità degli edifici al fine della prevenzione e della riduzione dei rischi; il suddetto progetto, oltre ad aumentare gli *standard* di sicurezza del patrimonio abitativo interessato, potrebbe essere di grande utilità per verificare la possibilità di avvalersi di nuove tecnologie ormai mature, come quelle satellitari, per combattere l'abusivismo edilizio e per aumentare la sicurezza degli edifici. Questo progetto, d'altronde, contribuirebbe a fornire utili elementi di conoscenza per rendere più efficaci le disposizioni, previste dai disegni di legge n. 4337 contro l'abusivismo edilizio e n. 4339-*bis* per l'istituzione del fascicolo di fabbricato, attualmente in discussione al Senato.

(4-19405)

ROSSI. – *Ai Ministri dell'interno e per il coordinamento della protezione civile e della sanità.* – Premesso:

che il centro servizi stranieri del comune di Bergamo ha in gestione alcuni appartamenti di proprietà comunale, tra cui uno ubicato in via Trento 2, al primo piano di un piccolo edificio in cui si trova anche, al piano terra, la scuola materna comunale «Borgo Palazzo» che ospita 27 bambini;

che lunedì 22 maggio 2000 sono dovuti intervenire i vigili del fuoco, unitamente ai vigili urbani e ad una squadra della Protezione civile a causa di consistenti infiltrazioni d'acqua nel soffitto della sala mensa della scuola materna provenienti dall'appartamento soprastante, in cui, in questo periodo, il centro servizi stranieri ha alloggiato una famiglia di nomadi;

che una delle maestre dell'asilo avrebbe dichiarato alla stampa che non sarebbe la prima volta che accadono fatti simili poichè gli ospiti dell'appartamento soprastante la scuola materna «spesso lasciano i rubinetti aperti creando problemi di infiltrazioni nel soffitto dell'asilo»;

che da una verifica è risultato che le infiltrazioni d'acqua non dipenderebbero da una perdita nelle tubature del bagno dei locali soprastanti ma da un buco creato nel pavimento del bagno stesso a lato della doccia delle dimensioni di una piastrela di circa centimetri 20 x 20;

che il locale adibito a mensa è stato chiuso, riducendo della metà lo spazio disponibile per la piccola scuola materna;

che nel soffitto della sala mensa è evidente un buco di notevoli dimensioni ed una vistosissima macchia di umidità su tre quarti del soffitto;

che già in precedenza i consiglieri comunali di Bergamo della Lega Nord avevano segnalato, con una interrogazione del 10 aprile 1997, che nei locali di via Trento 2, adibiti dal centro servizi stranieri come «servizio di pronta accoglienza per immigrati per le situazioni di emergenza», in concomitanza con la permanenza di un gruppo di nordafricani avveniva lo spaccio di droga ed in concomitanza con la permanenza di un gruppo di serbi kosovari avvenivano continui furti nella zona;

che le condizioni igienico-sanitarie della scuola materna sono precarie non solo per le continue infiltrazioni d'acqua nella sala mensa provenienti dal bagno dell'appartamento soprastante ma anche per le condizioni del cortile esterno, utilizzato dalla scuola materna come area giochi dei bambini, in quanto viene spesso ridotto dagli ospiti extracomunitari come discarica per ogni tipo di rifiuto, preservativi compresi,

si chiede di sapere:

perchè i vigili del fuoco che sono intervenuti non abbiano dichiarato inagibili i locali della scuola materna visto il rischio di crollo della controsoffittatura della sala mensa;

per quali motivi l'azienda sanitaria locale non ravvisi gli estremi per la chiusura dei locali del centro servizi stranieri per motivi igienico-sanitari;

se corrisponda al vero che nel passato nei suddetti locali del centro servizi stranieri sia stata ospitata, in quarantena, una famiglia di nomadi colpita da una infezione contagiosa;

se non sia il caso di impedire l'uso dell'appartamento al centro servizi stranieri visti i continui e gravi problemi igienico-sanitari creati alla scuola materna.

(4-19406)

SALVATO. – *Al Ministro della giustizia.* – Premesso:

che la notte del 25 maggio 2000 il signor Sandro Chiovini, moriva all'Aurelia Hospital, dove era stato trasferito poche ore prima dal carcere romano di Regina Coeli;

che secondo la denuncia dell'associazione Progetto diritti familiari raccontano che Sandro Chiovini, tossicodipendente, durante l'esecuzione degli arresti domiciliari era stato prelevato dalla sua abitazione il 10 maggio dai carabinieri di Ostia e trasferito nel carcere romano di Regina Coeli;

che il padre racconta che, durante un colloquio avuto in carcere – e avvenuto irrualmente in una sala diversa da quella ordinaria ed alla pre-

senza di ben tre poliziotti penitenziari –, aveva notato che il figlio presentava evidenti ecchimosi sul volto, aveva tracce di sangue sulla camicia ed era in evidente stato di *shock*;

che la madre afferma che alle sue numerose telefonate rivolte al personale del carcere per conoscere le condizioni del figlio le risposte erano sempre rassicuranti;

che le cause della morte non si conoscono;

che la procura della Repubblica di Roma ha aperto un'inchiesta, si chiede di sapere:

se sia aperta una inchiesta amministrativa diretta ad accertare le cause della morte del signor Sandro Chiovini e se allo stato attuale si conoscano già le cause del decesso;

quali iniziative il Ministro in indirizzo abbia intrapreso, dopo i fatti di Sassari, per evitare che vi fossero nuovi episodi di maltrattamenti e per prevenire la violazione dei diritti umani delle persone detenute.

(4-19407)

SEMENZATO. – *Ai Ministri dell'ambiente e per i beni e le attività culturali.* – Premesso:

che il comune di Terni ha presentato il piano particolareggiato di Piediluco che il consiglio comunale ha approvato all'unanimità;

che, all'interno del piano particolareggiato di Piediluco, in località «Quadri», è previsto un imponente insediamento abitativo di circa ventunomila metricubi di edificazione ai quali si aggiungono le opere di urbanizzazione e le strade;

che al piano particolareggiato le associazioni ambientaliste – WWF, Legambiente, Amici della Terra, Italia Nostra, Amici di Piediluco – hanno presentato una serie di osservazioni tutte respinte dal comune;

che la collocazione di questi nuovi edifici è prevista a fianco della rocca albornoziana, in uno dei luoghi più belli e pregiati dell'intero comprensorio ternano;

considerato:

che la presentazione del piano particolareggiato di Piediluco ha aperto un dibattito nella zona sulla nuova edificazione in riva al Lago di Piediluco con prese di posizione critiche anche di alcuni esponenti politici come l'assessore all'ambiente e alla formazione della provincia di Terni;

che, oltre alle prese di posizione di esponenti politici locali, le associazioni ambientaliste – WWF, Legambiente, Italia Nostra e gli Amici di Piediluco – hanno annunciato una serie di ricorsi contro la lottizzazione in oggetto;

che l'edificazione in oggetto difficilmente può essere considerata come «abitazione per nuove coppie» o per le cosiddette «fasce deboli», ma anzi andrà a incrementare il mercato delle seconde case;

che la bellezza del lago di Piediluco è data anche dalla straordinaria qualità del paesaggio che lo circonda;

che la zona del lago di Piediluco è soggetta a vincoli in base alla legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

che per le sue singolari bellezze paesaggistiche il lago di Piediluco è stato dichiarato dal Ministero della pubblica istruzione «un quadro naturale di notevole interesse pubblico» con decreto ministeriale del 26 gennaio 1957;

che un secondo decreto del Ministero per i beni culturali e ambientali del 5 gennaio 1976 rilevava la necessità di tutelare da «pregiudizievoli iniziative edilizie» tutta la sponda che delimita il bacino;

che con un ultimo decreto ministeriale del 14 gennaio 1997 il Ministero per i beni culturali e ambientali sottoponeva a vincolo paesaggistico Monte Maro e Valle Prata, un insieme collinare parte integrante del bacino del lago, perchè visibilmente godibile da più strade di accesso e dagli abitati circostanti;

che una direttiva della regione dell'Umbria del 22 luglio 1998, la n. 4271, dal titolo «Utilizzazione dei risultati della ricerca relativa all'individuazione delle aree di rilevante interesse naturalistico dell'Umbria» considera l'area del lago di Piediluco di grandissimo pregio a livello nazionale;

che la presentazione del piano particolareggiato di Piediluco è di circa quindici anni fa e fino ad oggi era rimasta fermo al comune di Terni, si chiede di sapere:

se non si ritenga opportuno, visti anche i vincoli che gravano sull'area, verificare se l'insediamento abitativo in questione risponda alla normativa vigente in materia di tutela e di valorizzazione del paesaggio;

se – tenendo conto del fatto che la lottizzazione in questione risale a 15 anni fa – essa risulti ancora compatibile con gli indirizzi generali del Ministero assunti recentemente attraverso la Conferenza nazionale sul paesaggio.

(4-19408)

SPECCHIA, MAGGI, CURTO, BUCCIERO. – *Ai Ministri delle finanze e dell'interno e per il coordinamento della protezione civile.* – Premesso:

che la regione Puglia, alla fine della scorsa legislatura, ha soppresso i consorzi di bonifica;

che il provvedimento, contrariamente a ciò che si è verificato per le regioni Lazio, Marche e Abruzzo, è stato bloccato dal commissario di Governo;

che i consorzi di bonifica pugliesi continuano a pretendere i contributi anche per immobili urbani e dai cittadini che non usufruiscono di alcun servizio;

che in particolare da parte del Consorzio dell'Arneo è stata posta in essere un'azione vessatoria e intimidatoria;

che infatti il Consorzio in questione, attraverso la Sesit Puglia spa, ha notificato ai contribuenti, in caso di mancato pagamento dei contributi,

l'inizio di azioni esecutive e tra queste l'iscrizione ipotecaria e il pignoramento presso terzi di stipendi o pensioni;

che contro questo atteggiamento vi sono state, e vi sono prese, di posizione di amministrazioni comunali, associazioni e forze politiche ed in corso da oltre un mese una forte iniziativa di protesta da parte del MAB (Movimento agricoltura di base), il cui presidente Antonio De Franco sta attuando lo sciopero della fame;

che in Parlamento sono state presentate diverse proposte di legge che si occupano dell'annullamento dei contributi di bonifica per gli immobili non serviti e più in generale della soppressione dei consorzi di bonifica trasferendo le competenze agli enti locali ed in particolare alle province,

gli interroganti chiedono di conoscere quali urgenti iniziative i Ministri in indirizzo intendano assumere.

(4-19409)

DI PIETRO. – *Ai Ministri dei lavori pubblici e per gli affari regionali.* – Premesso:

che con delibera 7 febbraio 2000. n. 2, il consiglio comunale di San Giorgio La Molara (Benevento), con dieci voti favorevole sette contrari, ha approvato uno schema di convenzione per l'affidamento in concessione della costruzione in un impianto eolico e della relativa gestione, previo pagamento di un canone a favore del citato comune;

che la predetta delibera comunale ha violato gli strumenti urbanistici, in quanto la zona su cui dovrebbe sorgere l'impianto industriale è di destinazione agricola; infatti, l'articolo 2, comma 2, lettera e), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 settembre 1999, ha classificato come impianti industriali gli impianti per la produzione di energia mediante lo sfruttamento del vento;

che inoltre la delibera del 7 febbraio 2000 ha disatteso anche la delibera del consiglio provinciale del 28 maggio 1999, n. 48, che ha stabilito di fermare allo stato qualsiasi ulteriore iniziativa in corso sul territorio provinciale in relazione alle fonti energetiche fino a quando la provincia non avrà elaborato il proprio programma in materia;

che in particolare la delibera del comune di San Giorgio La Molara 7 febbraio 2000, n. 2, ha violato la normativa vigente in materia (legge n. 109 del 1994, modificata dalla legge n. 415 del 1999) che stabilisce la forma della licitazione privata per la scelta del soggetto concessionario, mentre nella fattispecie il concessionario è stato individuato omettendo di verificare le istanze pervenute da quelle società anch'esse interessate a realizzare l'insediamento eolico nel sopraindicato comune, quindi la scelta dell'amministrazione comunale è stata presa in palese violazione del principio di buona amministrazione e di imparzialità,

si chiede di sapere quali iniziative si intenda assumere sulla questione in argomento tenuto conto che la delibera del comune di San Giorgio la Molara contrasta palesemente con talune disposizioni normative in materia e con quanto stabilito al riguardo dalla provincia campana, con delibera 28

maggio 1999, n. 48, e considerato che la legge n. 104 del 1994, modificata dalla legge n. 415 del 1999, prevede tra l'altro che il soggetto concessionario deve comunque essere scelto a seguito di licitazione privata con il criterio dell'offerta più vantaggiosa per l'ente concessionario.

(4-19410)

MILIO. – *Al Ministro della sanità.* – Premesso:

che il reparto «G14» del carcere di Rebibbia nuovo complesso è strutturato in tre piani di cui il piano terra con poliambulatori per visite specialistiche, il primo piano quale reparto di malattie infettive ospitante per lo più malati di AIDS conclamato e tossicodipendenti in terapia sostitutiva e non, mentre il secondo piano è un reparto di detenzione per tossicodipendenti in terapia sostitutiva a scalare o a mantenimento con meta-done, sieropositivi e non;

che nel poliambulatorio (piano terra) intervengono diverse figure di specialisti ma non gli infettivologi dell'ospedale Spallanzani che con apposita convenzione da mesi si occupano delle cure farmacologiche per i malati di AIDS;

che per la normativa della Commissione unica del farmaco, che stabilisce che tutti i principali farmaci (circa 16 specialità) utilizzati per la cura dell'AIDS devono essere prescritti, consegnati e somministrati dalla struttura ospedaliera specialistica, è l'ospedale Spallanzani che deve visitare i malati e prescrivere loro i farmaci, ma ciò non avviene nel poliambulatorio di Rebibbia ubicato a Roma Est, ma direttamente allo Spallanzani, sito a Roma Ovest, sulla via Portuense; gli spostamenti dei detenuti dal carcere all'ospedale comportano tali problemi organizzativi per il reperimento dei mezzi di trasporto e la disponibilità di numerosi agenti che visite urgentissime – come testimoniato dal personale dirigente sanitario o dai detenuti stessi come riferisce il tribunale del malato – comportano attese di molte settimane quando non di mesi;

che è in atto un dannoso contenzioso tra la direzione sanitaria dell'istituto di pena ed il Servizio sanitario nazionale che, come previsto dalla recente normativa, ha il compito di occuparsi della cura e riabilitazione psicosanitaria del detenuto tossicodipendente;

considerato che questo stato della situazione comporta un notevole spreco di denaro pubblico, un irrazionale utilizzo del poliambulatorio interno al carcere attualmente sottoutilizzato, un insensato utilizzo del già carente personale di custodia, una scarsa considerazione del diritto costituzionale alla salute e alle cure del cittadino detenuto,

si chiede di sapere se non si ritenga opportuno rivedere la convenzione con l'ospedale Spallanzani prevedendo l'obbligo degli infettivologi di recarsi a Rebibbia per le visite, le prescrizioni ed i prelievi, relegando i trasferimenti dei detenuti allo Spallanzani o ad altro ospedale abilitato alla cura dell'AIDS (Gemelli, Policlinico Umberto I) nei soli casi di necessità di *day hospital*, ricoveri o indagini strumentali complesse quali radiografie, TAC o ecografie.

(4-19411)

SERENA. – *Al Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile.* – Premesso:

che da qualche tempo lungo la strada Pedemontana, nel tratto Pederobba-Possagno, sono comparse almeno una trentina di prostitute di colore che sostano *in loco* durante il giorno in attesa di clienti;

che la zona è frequentata da bambini e da studenti e non è quindi uno spettacolo conveniente quello che si presenta ai loro occhi;

che il fenomeno della prostituzione, in strada e non, e del conseguente sfruttamento della stessa nella provincia di Treviso sta aumentando in maniera sempre più impressionante,

l'interrogante chiede di sapere se non si intenda rafforzare gli organici e i mezzi delle forze dell'ordine nella provincia di Treviso per combattere questi che sembrano essere degli affari gestiti da vere e proprie organizzazioni malavitose – non si recano su una determinata strada da un giorno all'altro trenta ragazze di loro spontanea volontà – per non lasciare il contrasto allo sfruttamento della prostituzione alla buona volontà di qualche pattuglia in servizio sul territorio.

(4-19412)

SERENA. – *Ai Ministri dell'interno e per il coordinamento della protezione civile e della giustizia.* – Premesso:

che a Brescia stanno manifestando cittadini extracomunitari che chiedono il rilascio di un permesso di soggiorno e la conseguente regolarizzazione;

che questi come altri cittadini extracomunitari che manifestano in altre città chiedono una sanatoria per la loro condizione di irregolari riunendosi in piazze e in cortei,

l'interrogante chiede di sapere:

per quali ragioni, essendo i manifestanti degli irregolari, non si provveda alla applicazione della legge che prevede la loro espulsione e di chi siano le responsabilità di questo stato di cose;

se il Governo non intenda una volta per tutte lanciare un messaggio chiaro, ai clandestini già presenti sul territorio italiano e agli extracomunitari che intendessero arrivare, che non sono previste «sanatorie» e che le vie per entrare in Italia in modo regolare sono quelle previste dalle leggi vigenti.

(4-19413)

MILIO. – *Ai Ministri della giustizia e dell'interno e per il coordinamento della protezione civile.* – Premesso:

che nei giorni scorsi è stata depositata la motivazione della sentenza con la quale il tribunale di Palermo ha assolto il senatore Giulio Andreotti dall'infame persecuzione ordita nei suoi confronti;

che tra i fatti più eclatanti per suggestionare (e condizionare negativamente) l'opinione pubblica vi è certamente l'episodio del «bacio» che il sette volte Presidente del Consiglio avrebbe dato al capo di Cosa Nostra alla presenza, tra gli altri, anche di quel tale Baldassare Di Maggio, i cui

titoli criminali sono noti a tutti e del quale la sentenza ha evidenziato, tra l'altro, i «molteplici contrasti tra le dichiarazioni rese nel tempo, in relazione alla collocazione temporale, alla durata e alla modalità dell'incontro, all'oggetto della conversazione»;

che tale sentenza ha dato atto, altresì, che:

la «complessiva attendibilità di Di Maggio è stata messa in discussione»;

sono state accertate «varie dichiarazioni menzognere» e «una determinazione più volte esplicitata di calunnia» oltre a «progetti (realizzati) di inquinamento di processi attraverso deposizioni concordate con altri collaboratori»;

Di Maggio «aveva persino ipotizzato di utilizzare le dichiarazioni accusatorie già rese a carico di Andreotti come una sorta di salva-condotto a garanzia dell'impunità per i gravissimi delitti che egli aveva ripreso a commettere approfittando della riacquistata libertà seguita alla sua collaborazione»;

Di Maggio «manifestò l'intenzione di ritrattare le sue dichiarazioni a carico di Andreotti e di calunniare i pubblici ministeri del presente processo nell'ipotesi in cui fosse stato oggetto di provvedimenti restrittivi a causa delle nuove attività delittuose», si chiede di sapere:

se i Ministri interrogati siano a conoscenza delle valutazioni estremamente negativa adottate dai giudici del tribunale di Palermo sulla attendibilità, anche intrinseca, del pericoloso mafioso, tornato ad uccidere anche in regime di protezione statale e le cui propalazioni calunniose sono state da lui «vendute» a prezzo altissimo allo Stato;

se e quali iniziative intendano adottare per recuperare alle finanze pubbliche le somme indebitamente dal Di Maggio riscosse quale prezzo della delazione ritenuta «assolutamente inattendibile» e maldestramente elargitegli;

se, intanto, non ritengano, secondo le rispettive competenze, tutelare il credito dello Stato anche attraverso il sequestro cautelare e il successivo esproprio della tenuta agricola che il predetto Di Maggio ha ammesso di aver acquistato in Toscana e/o di porre le somme a debito dei suoi protettori, mentitori e, forse, anche istigatori del mendacio.

(4-19414)

MILIO. – *Ai Ministri della sanità e della giustizia.* – Premesso:

che si è conclusa con esito infausto la drammatica vicenda delle sorelline siamesi peruviane sottoposte ad intervento chirurgico presso un presidio ospedaliero di Palermo nel tentativo di separarle chirurgicamente;

che su tale dolorosa vicenda, che ha commosso l'opinione pubblica, si è morbosamente e massicciamente accentrata l'attenzione dei mass-media, spettacolarizzandola «opportunamente», e dando ampio risalto anche alla catena di «solidarietà» che si è manifestata a vari livelli di sponsorizzazione, dai pasti gratuitamente offerti all'*équipe* operatoria alla promessa di un taxi al giovane padre peruviano;

che, secondo notizie giornalistiche, l'effettuazione del rischioso intervento chirurgico sarebbe avvenuta previa autorizzazione dei genitori e del Comitato bietico della struttura ospedaliera ove è stata eseguita l'operazione che, pare, sia in larga maggioranza formato da personale interno all'ASL stessa;

che nel nostro paese sono in vigore leggi severissime che regolano, ad esempio, gli atti di disposizione e destinazione di organi tra viventi che devono essere raccolti dal magistrato ed è in discussione da parecchi mesi nelle Aule parlamentari la normativa relativa alla procreazione assistita che prevede di disciplinare giuridicamente e di considerare addirittura «soggetto di diritti» anche l'ovulo umano non fecondato,

si chiede di sapere:

quali iniziative i Ministri interrogati intendano adottare per accertare le ragioni per cui la ASL di riferimento ha dichiarato l'anticipata disponibilità all'intervento chirurgico a fronte del rifiuto già registrato di altre strutture sanitarie e se ciò abbia in qualche modo pregiudicato la serenità di giudizio del Comitato di bioetica;

se corrisponda al vero che esso risulti in larga maggioranza formato da personale interno all'ASL, cosa che determinerebbe l'incresciosa situazione del «controllore controllato»;

se non si ritenga di accertare le ragioni del rifiuto ad intervenire in altre strutture sanitarie e di altri specialisti, nulla togliendo alle ben note capacità professionali degli operatori palermitani;

se risulti che la magistratura sia stata in qualche modo investita sia per raccogliere ed autorizzare l'atto di disposizione della propria vita di una minore incapace che, secondo quanto da tutti riferito, era preventivamente e con certezza destinata a morire, sia per accertare eventuali profili di responsabilità;

infine, se si sia a conoscenza della decisione del professor Marcelletti di devolvere in beneficenza i diritti d'autore che gli deriveranno dalla pubblicazione di un «*instant book*» sulla sua esperienza professionale come lo stesso avrebbe annunciato.

(4-19415)

PIERONI. — *Al Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile.* — Premesso;

che l'11 luglio 1999 presso la piattaforma a mare della raffineria Api di Falconara Marittima (Ancona) si sarebbe svolta, organizzata dall'azienda, una gita ricreativa conclusasi con una cena cui avrebbero preso parte numerose autorità e rappresentanti istituzionali;

che fra gli altri, avrebbero partecipato l'ex prefetto di Ancona e attuale commissario di Governo presso la regione Marche Giuseppe Colli, il viceprefetto vicario Carmine Rotondi, il presidente della Camera di commercio Libero Lucconi, l'ingegnere Guido Chiucini, ispettore regionale dei Vigili del fuoco, Pietro Recchi, ragioniere capo della regione Marche, Salvatore Nardino, presidente della Commissione tributaria regionale, Arrigo Archibugi, presidente della Commissione permanente marittima, Mar-

cello Protano, comandante della Polizia tributaria, l'ammiraglio Paolo Mancinelli, l'avvocato di Stato Glauco Nori, il comandante della Capitaneria di porto Ubaldo Scarpati;

che presso la raffineria Api di Falconara si era già verificato un grave incidente (sollevamento di un tappo di serbatoio) e di lì a poco ne sarebbe occorso un altro di ben maggiori proporzioni (esplosione con morte di due operai e allarme generalizzato per tutti i residenti del Comune di Falconara);

che la stessa Api di Falconara è in una situazione di contenzioso con diverse istituzioni della provincia di Ancona e della regione Marche, nonché con i comitati dei cittadini che contestano il prezzo pagato in termini di inquinamento e rischio per la salute derivante dall'attività della raffineria;

che appare quindi del tutto inopportuna una simile sodalità ricreativa fra rappresentanti istituzionali e un'azienda verso la quale alcuni di essi dovrebbero esercitare una funzione di controllo e prevenzione, talmente inopportuna che diversi altri rappresentanti istituzionali avrebbero declinato l'invito,

si chiede di sapere:

quali accertamenti il Ministero in indirizzo intenda disporre;

in particolare, se verificate le circostanze, il Ministero stesso non intenda vagliare la posizione dell'ingegner Chiucini, anche per quanto concerne la sua partecipazione al Comitato tecnico regionale di prevenzione incendi per le Marche.

(4-19416)

DI PIETRO. – *Al Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile.* – Premesso:

che con decreto 29 marzo 2000, n. 57, il Comitato per il coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura ha deliberato, a favore dei fratelli Giuseppe e Domenico Verbaro, la concessione di una elargizione per mancato guadagno e per perdita di avviamento, concedendo una provvisoria del 70 per cento sulla base del combinato disposto dagli articoli 14 della legge n. 44 del 1999 e 7 della legge n. 302 del 1990;

che l'erogazione della somma deliberata al Comitato per il coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura è ritenuta insufficiente al soddisfacimento dei danni patiti, sotto il profilo del *quantum*, per la forzata chiusura dell'azienda di panificazione di proprietà dei predetti, in quanto essa è stata calcolata sulla base di una perizia unilaterale che non ha fornito alcuna possibilità agli istanti poter esprimere le esatte indicazioni sui fatti oggetto delle valutazioni del perito;

che in particolare i fratelli Verbaro non sono stati posti nelle condizioni di conoscere esattamente il contenuto della perizia che ha determinato l'ammontare della somma elargita dal predetto Comitato;

che la somma erogata a favore degli istanti per il mancato guadagno si riferisce esclusivamente al periodo 1996-99, mentre l'azienda è stata di proprietà dei fratelli Verbaro sin dal 1974 e che i fatti delittuosi

perpetrati a loro danno si sono protratti dal 1988 al 1997, come si evince anche dagli atti processuali,

si chiede di sapere quali urgenti misure intenda adottare per fornire una soluzione alla delicata questione, tenuto conto che l'articolo 14 della legge n. 44 del 1999 consente al Ministro dell'interno il riesame della deliberazione emessa dal Comitato per il coordinamento delle iniziative anti-racket e antiusura e considerato che sarebbe quanto meno auspicabile per completezza di valutazione che, nell'analisi peritale, fossero ascoltati anche le parti in causa.

(4-19417)

DI PIETRO. – *Al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro per i beni e le attività culturali.* – Premesso:

che la possibilità di svolgere attività calcistica nel settore dilettantistico nazionale passa attraverso la esclusiva accettazione di un contratto che vincoli «a vita» i giovani atleti alla società proponente;

che generalmente tale sottoscrizione è posta da uno dei genitori ed il vincolo permane anche successivamente al raggiungimento della maggiore età del proprio figlio;

che i giovani calciatori per essere svincolati dal cartellino e poter cambiare squadra e salire di categoria devono spesso ricorrere ai risparmi dei propri familiari per poter far fronte alle esose cifre richieste dalle predette società;

che in particolare il settore dilettantistico non dovrebbe avere un mercato di compravendita di giovani calciatori ma soltanto premi di preparazione da versare alla squadra titolare del cartellino,

si chiede di sapere quali iniziative si intenda adottare per fornire una soluzione alla delicata questione, tenuto conto che la moralizzazione del settore giovanile e dilettantistico è un problema che interessa l'intera collettività dei cittadini ma soprattutto la Lega e la Federazione gioco calcio e considerato che il tema in esame pone una seria riflessione, sia in ordine alle ripercussioni sul mondo del lavoro e sulle famiglie degli atleti che spesso sono costrette ad indebitarsi per inseguire la favola del figlio campione di calcio sia in merito ai sostanziosi contributi pubblici che le società sportive spesso ricevono per lo svolgimento della loro attività.

(4-19418)

FORCIERI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* – Premesso:

che il decreto 27 marzo 2000, «Modalità e tempi di alienazione dei beni immobili di proprietà dello Stato», emanato dal Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica di concerto con il Ministero delle finanze, prevede l'alienazione di diritti immobiliari e di beni immobili di proprietà dello Stato, individuati dal Ministero delle finanze, tramite una procedura con modalità e tempi ivi definiti;

che parte integrante del decreto è un elenco di beni immobili di proprietà dello Stato, individuati dal Ministero delle finanze, suscettibili di dismissione;

che tra gli immobili appartenenti al patrimonio dello Stato presenti nel decreto sono indicati la fortezza di Castruccio e la fortezza Firmafede detta «della Cittadella», entrambe site in Sarzana (La Spezia);

che la fortezza di Castruccio, menzionata nel diploma dell'imperatore Ottone I nel maggio 963, fu in seguito concessa a Federico Barbarossa e a Enrico VI, fu modificata nella struttura dai francesi nel 1700 e nel 1814 fu restaurata una prima volta durante il Regno di Sardegna ed in seguito anche in anni recenti ed adibita a sede di numerose iniziative culturali;

che la fortezza Firmafede detta «Cittadella» fu costruita nel 1478 dai fiorentini ad opera del Francione, del quale è una delle strutture più rappresentative, fu adibita a prigione nel 1800 e svolse tale compito fino al dopoguerra;

che l'opera di restauro dell'intera struttura usufruiva di un finanziamento di 13 miliardi, completamente impegnato;

che nel gennaio 1998 venivano destinati alla «Cittadella» ulteriori 6 miliardi provenienti dal gioco del lotto per consentire il finanziamento dell'ultima parte dei lavori necessari alla ristrutturazione dei saloni in modo di dotarli di ambiente climatizzato per destinarli ad ospitare eventi artistici e manifestazioni culturali; questo ultimo lotto di lavori, da terminarsi entro l'estate 2001, completava l'opera di restauro dell'intera struttura;

considerato:

che in base ad una convenzione tra la soprintendenza ai beni culturali e il comune di Sarzana i locali restaurati dovevano essere adibiti ad archivio storico comunale, a sezione storica della biblioteca civica, a centro di documentazione del territorio, a museo;

che era in via di definizione la stipula di un contratto d'affitto tra Ministero e comune di Sarzana;

che i futuri acquirenti dovranno sottostare a tutta una serie di vincoli a cui la sovrintendenza ai beni storici della Liguria ha assoggettato le due costruzioni militari e che le procedure previste dai Ministeri competenti prevedono modalità così rigorose da far presumere il dilungarsi dei termini e perciò il rischio che si possa ripetere il fenomeno dell'abbandono e del degrado delle fortezze;

che le fortezze della Cittadella e di Castruccio in quanto beni pubblici di grande valore storico, fanno scaturire nella popolazione locale quel sentimento di appartenenza e di attaccamento al proprio territorio che è risorsa da tutelare e difendere;

che, visto l'impegno dello Stato per il loro recupero e del comune che le ha inserite in un progetto di valorizzazione del patrimonio storico e artistico sarzanese, per favorire una ulteriore crescita culturale della città, le due fortezze non possono certo essere considerate beni in stato di abbandono o che comportano delle inutili spese per lo Stato;

che alla luce dei miliardi già spesi per le avvenute ristrutturazioni dovrebbe ritenersi più giusta la permanenza di tali beni nel patrimonio dello Stato e la concessione della loro gestione al comune di Sarzana;

che il soprintendente per i beni ambientali e architettonici della Liguria, dottoressa Liliana Pittarello, emetteva in data 12 maggio 2000 comunicazione scritta indirizzata ai Ministri competenti, contenente la richiesta di stralciare gli immobili di cui in premessa dalla lista allegata al decreto ministeriale 27 marzo 2000, in quanto contraria ad ogni forma di alienazione;

considerato che il sovrintendente per i beni ambientali e architettonici della Liguria dichiarava:

che la fortezza di Castruccio è in sua consegna e dal 1980 è stata completamente restaurata e dotata di tutti gli impianti tecnici e di sicurezza con i fondi ordinari del Ministero e con i fondi FIO e che la costruzione è aperta al pubblico in quanto dotata di un servizio di custodia;

che la fortezza Firmafede è stata completamente restaurata, dotata di tutti gli impieghi tecnici e di sicurezza e data in concessione al comune di Sarzana ad uso biblioteca civica, mentre per la rimanente parte dell'immobile è in corso il completamento del restauro e si prevede per tale zona l'utilizzo a fini culturali d'intesa con l'amministrazione comunale,

l'interrogante chiede di sapere:

se l'introduzione dei beni immobili di cui in premessa nella lista stilata dal Ministro delle finanze, sia avvenuta previo il consenso del Ministro per i beni e le attività culturali;

se il Presidente del Consiglio dei ministri non ritenga opportuno e necessario intervenire affinché i Ministeri competenti sospendano immediatamente le procedure di alienazione dei due beni di incommensurabile valore storico e culturale e affinché il Ministro delle finanze, in particolare, in quanto competente nell'individuazione dei beni da alienare, cancelli dall'elenco allegato al decreto 27 marzo 2000 i beni immobili di proprietà dello Stato di cui in premessa e di conseguenza riprenda e concluda rapidamente le procedure per affidare in concessione l'immobile al comune di Sarzana, sulla base delle condizioni già definite.

(4-19419)

WILDE. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro per i beni e le attività culturali. – Premesso:

che sul quotidiano «Il Sole 24 Ore» (30 giugno 1999, pagina 37), in un articolo relativo all'assegnazione a Torino dei giochi olimpici invernali 2006, il dottor Franco Carraro, presidente della Impregilo spa, società di impiantistica controllata dalla Gemina, ha dichiarato: «Sono membro del CIO e a livello personale ho votato a favore di Torino. Voglio però chiarire che, con chi organizzerà le Olimpiadi di Torino, io non ho nessun tipo di rapporto e neppure intendo averne perchè non voglio assolutamente creare un conflitto di interessi con la società Impregilo»;

che l'affermazione del dottor Carraro, allora presidente della Impregilo, membro del CIO, componente della giunta esecutiva del CONI, presidente della Lega nazionale professionisti della Federazione italiana gioco calcio, appare però contraddetta da una lettera datata «Sesto San Giovanni, 30 settembre 1998», sede della direzione generale dell'Impregilo, indirizzata alla «Associazione Torino 2006, via Nizza 262, interno 58, Torino» e in particolare «alla cortese attenzione del dottor Giuliano Molineri» (di cui allo scrivente non è nota la carica), firmata da Giuseppe Gatto, amministratore delegato dell'Impregilo confermato nella carica, dopo l'ingresso della Gemina nel capitale sociale, dall'assemblea degli azionisti svoltasi nel giugno 1999; nella lettera si legge: «In risposta alla Vostra del 29 settembre 1998 vi confermiamo la nostra disponibilità, ove Torino sia selezionata per i Giochi olimpici del 2006, ad assumere, a condizioni da definire, la realizzazione del villaggio olimpico e della sua successiva trasformazione a quartiere residenziale;

che il consiglio nazionale del CONI deliberò la candidatura della città di Torino, nel febbraio 1998, per concorrere all'assegnazione delle Olimpiadi invernali del 2006, preferendola a Venezia, e susseguentemente il CIO nel giugno 1999 scelse Torino quale sede dei Giochi precedendo Sion nella corsa finale;

che a Torino è prevista nell'area cosiddetta Spina 3 la realizzazione di un villaggio olimpico per gli atleti e di un villaggio denominato Media I per i giornalisti e gli operatori televisivi; la realizzazione dell'opera ha un costo stimato in lire 245 miliardi a carico del comune di Torino e di società private; l'intervento statale, valutato in 65 miliardi, «è volto a coprire i costi di affitto per il periodo dei Giochi nonché i costi di riconversione delle strutture, successivamente destinate ad edilizia residenziale;

che è prevista inoltre la realizzazione di un secondo villaggio denominato Media 2, sempre a Torino, in un'area di proprietà comunale, per un costo stimato in lire 170 miliardi, «posto interamente a carico dello Stato»; vi è poi da aggiungere un'ulteriore spesa stimata in lire 40 miliardi per la realizzazione delle strutture Main press center e International broadcasting center sfruttando i padiglioni fieristici di Expo 2000 nel complesso del Lingotto,

l'interrogante chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ravvisi l'opportunità di accertare i suindicati fatti visto che se si ammette l'autenticità della lettera dell'amministratore delegato Giuseppe Gatto le date cronologiche dei fatti sollecitano l'ipotesi di un cointeressamento dell'Impregilo nella candidatura di Torino prima dell'assegnazione dei Giochi invernali al fine di preconstituire l'attribuzione degli appalti;

se in tal caso si ravvisi conflitto d'interessi in capo al dottor Franco Carraro, allora presidente dell'Impregilo e membro del CIO che ha votato a favore di Torino.

(4-19420)

WILDE. – *Ai Ministri dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero.* – Premesso:

che in questi giorni particolare enfasi è data dai *media* al Piano nazionale della ricerca di cui al decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, predisposto dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ed approvato dal CIPE, che incontra l'attenzione sugli indirizzi e le priorità strategiche per gli interventi a favore della ricerca scientifica e tecnologica;

che alla realizzazione di tale Piano in particolare concorrono, con risorse disponibili sui loro stati di previsione o bilanci, le pubbliche amministrazioni, ivi compresi, con le specificità dei loro ordinamenti e nel rispetto delle loro autonomie ed attività istituzionali, le università e gli enti di ricerca;

che particolare rilievo nel Piano nazionale delle ricerche è dato all'anomalia strutturale del sistema paese nel campo della scienza e della tecnologia contraddistinta purtroppo a giudizio del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica da una vera e propria deriva dell'Italia dall'Europa e più in generale dal contesto dei paesi industrializzati con i quali il nostro paese dovrebbe competere (e la spesa *pro capite* per la ricerca e il numero di ricercatori ogni 10.000 lavoratori sono circa la metà del valore medio dei maggiori paesi europei);

che non va sottovalutato il fatto tuttavia che l'Italia, fanalino di coda in Europa per la ricerca insieme a Grecia e Portogallo, spenda da anni al contrario in modo consistente nel settore spaziale, essendo ormai da anni il terzo paese contribuente dell'ESA dopo Francia e Germania, con risultati tuttavia assai modesti in termini di qualificazione ed incisività dell'industria nazionale a causa soprattutto del basso profilo manageriale dell'ASI,

l'interrogante chiede di sapere:

in che modo sia ripartita la spesa per l'anno in corso tra i maggiori enti pubblici di ricerca CNR ed ASI dal momento che in base al decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, gli stanziamenti da destinare a questi enti sono determinati con unica autorizzazione di spesa ed affluiscono ad apposito fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca finanziati dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, istituito nello stato di previsione del Ministero stesso;

se il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica nella ripartizione delle spese non intenda tenere in debito conto la reale efficienza e capacità manageriale degli enti di ricerca ed in particolare se non intenda ridurre i finanziamenti all'ASI che da due anni per incompetenza dei vertici, per assenza di strategie e per confusione gestionale non è certamente in grado di utilizzare al meglio i finanziamenti governativi destinati alla ricerca aerospaziale;

quali siano le azioni di coordinamento portate avanti dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e del Ministero del-

l'industria per potenziare lo sviluppo della ricerca industriale soprattutto nel settore dell'alta tecnologia nel contesto europeo.

(4-19421)

SALVATO. – *Al Ministro della giustizia.* – Premesso:

che la signora Giovanna Franzò, di 28 anni, natia di Avola, (Siracusa) condannata a sette mesi di reclusione per il reato di furto, detenuta a Ragusa con fine pena 10 luglio 2000, è morta lo scorso 1° maggio presso la divisione di chirurgia toracica dell'ospedale Paternò Arezzo di Ragusa;

che la diagnosi del decesso parla di mediastinite necrotizzante discendente da ascesso dentario;

che secondo quanto riferito dal legale durante la detenzione nella casa circondariale di Ragusa la signora Franzò subì un intervento di estrazione di una radice dentaria e nei mesi successivi i mal di denti continui furono curati solo con Novalgina o altri prodotti di terapia sintomatica;

che alla signora Franzò non fu consentito di acquistare a proprie spese antinfiammatori o antibiotici al fine di contrastare l'infezione;

che nel frattempo il collo le si era ingrossato sensibilmente ed aveva dolori diffusi nel corpo, oltre che respiro affannoso e febbre alta;

che finite le vacanze di Pasqua, solo il 26 aprile 2000, dopo settimane di sofferenze, veniva tradotta all'ospedale cittadino per essere sottoposta ad una TAC; nel giro di poche ore veniva ricoverata d'urgenza e sottoposta ad intervento chirurgico;

che l'ascesso dentario della Franzò, non curato, si era evoluto in mediastinite necrotizzante, la diagnosi ne riconosceva la diretta dipendenza da un ascesso non curato; i medici dopo l'intervento nella notte fra il 26 ed il 27 aprile affermarono che la signora Franzò necessitava di assistenza sanitaria continua e che le sue condizioni erano gravissime;

che la polizia penitenziaria impedì alla madre, durante e dopo l'operazione, di stare vicino alla figlia; solo nel pomeriggio del giorno successivo le fu consentito di vederla, cioè quando fu tolto l'inutile piantonamento,

si chiede di sapere se sia stata aperta una inchiesta amministrativa sulla vicenda e quali siano le responsabilità sino ad oggi accertate del servizio sanitario del carcere.

(4-19422)

SELLA DI MONTELUCE. – *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* – Premesso:

che l'Italia ha il triste primato degli infortuni sul lavoro nell'Unione europea, con un elevato numero di incidentati e invalidi;

che nel solo Biellese gli invalidi del lavoro risulterebbero pari a 4.180 unità;

che l'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro (ANMIL) svolge compiti di assistenza, anche legale e medica, nei loro confronti;

che l'ANMIL ha difficoltà a contattare incidentati e invalidi sul territorio in quanto non dispone di dati idonei per identificarli tutti;

che questi dati sarebbero in possesso dell'INAIL;

che il presidente ANMIL di Biella e dirigenti di altri sodalizi piemontesi hanno chiesto più volte, ma invano, all'INAIL di fornire dati precisi e adeguati su mutilati e vittime di infortuni, per offrire loro assistenza;

che l'INAIL si è sempre rifiutata di fornire dati e informazioni sui infortuni e invalidi, appellandosi alla legge 31 dicembre 1996, n. 675, sulla *privacy*;

che lo Stato ha precise responsabilità relativamente alla sicurezza dei lavoratori e dovrebbe contribuire a rimuovere impedimenti che non permettono alle associazioni di svolgere la funzione sociale che le contraddistingue;

che l'INAIL non dovrebbe limitarsi ad acquisire i dati ma dovrebbe garantirne un accesso, sia pur regolato, per fini di protezione sociale;

che l'INAIL dovrebbe altresì individuare procedure operative e forme di comunicazione più idonee allo scopo della diffusione dei dati nel rispetto della legge e dell'effettiva tutela della riservatezza degli individui;

che il rispetto formale e burocratico della legge sulla *privacy* non può tradursi in forme di emarginazione ulteriori e paradossali nei confronti di individui deboli e meritevoli di tutela,

l'interrogante chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto sopra descritto;

se il Ministro non ritenga di dover porre fine a questa situazione;

se il Ministro intenda sollecitare l'INAIL a trasmettere a terzi, nel rispetto degli interessati, dati posseduti relativamente ad incidenti o invalidi del lavoro;

se il Ministro indenta sollecitare l'INAIL a collaborare maggiormente con le associazioni di tutela di mutilati e invalidi del lavoro, quale l'ANMIL.

(4-19423)

WILDE. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e della giustizia.* – Premesso:

che negli atti di sindacato ispettivo 4-18564 e 4-19070 è stato rilevato che a seguito della lettera del Ministro vigilante del 23 marzo 2000, con cui l'ASI è stata invitata ad annullare nell'esercizio dell'autotutela i concorsi interni del 1998 svoltisi in modo non regolare, non trasparente e non imparziale, il consiglio d'amministrazione dell'ASI ha intanto preso tempo, riservando di decidere sull'argomento in tempi successivi;

che l'ASI infatti ha esperito un procedimento istruttorio sulla delicata e scabrosa vicenda concorsuale volto alla valutazione dell'esercizio della potestà di autotutela; a tale scopo è stato affidato un incarico ad

un libero professionista e non come sarebbe stato corretto per un ente pubblico all'Avvocatura dello Stato;

che a quanto è dato sapere il professionista incaricato dall'ASI è un autorevole titolare di cattedra di diritto amministrativo presso l'Università di Roma La Sapienza, collega del presidente della commissione esaminatrice dei concorsi di cui in premessa, nonché parlamentare nella legislatura in corso ed in particolare Presidente della Commissione parlamentare consultiva in ordine all'attuazione della riforma amministrativa ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59, e come tale competente sugli enti pubblici e quindi anche sull'ASI,

l'interrogante chiede di sapere:

a quanto ammonti il costo della consulenza del professionista di cui in premessa tenendo conto peraltro che l'ASI avrebbe potuto avvalersi senza alcun onere aggiuntivo dell'Avvocatura dello Stato;

se si ritenga corretto ed opportuno che un ente pubblico affidi una consulenza a persona che risulti presidente della Commissione consultiva che ha esaminato il riordino dell'ente medesimo;

se il Ministro vigilante abbia provveduto a trasmettere gli atti concorsuali alle procure penale ed amministrativa competenti, in considerazione anche del fatto che i vertici dell'ASI continuano a disattendere le raccomandazioni del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica provocando ulteriori rilevanti danni per l'erario.

(4-19424)

CORTIANA. – Ai Ministro per le politiche agricole e forestali, dell'ambiente e della difesa. – Premesso:

che in data 2 febbraio in località Marina di Leuca si è verificato un grave episodio concernente il ritrovamento, da parte di un peschereccio, di un ordigno bellico risalente alla seconda guerra mondiale;

che il predetto ordigno è stato fatto brillare dagli artificieri del nucleo Marittimo di Taranto, allertati dalla locale Capitaneria di porto, nella zona di mare denominata «Banco la Scala», meglio conosciuta come «La secca»;

che detta zona è di particolare pregio ambientale per la presenza di numerose specie di fauna ittica e di una ricca flora, nonché luogo privilegiato per la riproduzione;

che gli stessi pescatori operanti in quel tratto di mare, prospiciente il porto di Santa Maria di Leuca, hanno avuto modo di constatare direttamente il grave danno causato all'*habitat* ed alla futura possibilità di ripristino naturale dello stato preesistente, cosa che, a loro dire, avverrebbe lentamente e nel corso di numerosi anni;

visto:

che tale episodio si è verificato senza che nessuna autorità locale, nè le rappresentanze di categoria dei pescatori fossero preventivamente avvisati, anche in relazione alla scelta della zona di mare in cui poi, di fatto, è avvenuto lo scoppio dell'ordigno;

che i pescatori locali, come del resto riportato dagli stessi organi di stampa oltre che riferito da essi stessi, avrebbero subito un rilevante danno economico a causa dell'enorme moria di pesci e del pregiudizio arrecato dall'impossibilità, in quella zona di mare, di ritornare alla normalità in breve tempo;

considerato:

che i pescatori e le rispettive famiglie interessate al grave problema sono oltre una cinquantina e che gli stessi hanno come unica fonte di sostentamento la pesca, la quale già soffre, per altri motivi, di una seria crisi di settore,

si chiede di sapere:

se non si ritenga il caso di predisporre per il futuro normative regolamentari idonee ed adeguate a prevenire il ripetersi di episodi simili, nel senso di impedire eventuali brillamenti di residui bellici in zone di mare sensibili per motivi ambientali o perché interessati dalla riproduzione ittica;

se non si ritenga necessario adottare provvedimenti di intervento e sostegno economico dell'attività peschiera nella zona interessata dall'evento predetto, assicurando forme e modalità di intervento simili a quelle adottate in favore dei pescatori dell'Adriatico interessati dal periodo del fermo bellico.

(4-19425)

LORENZI. – *Al Ministro della pubblica istruzione.* – Premesso:

che il 28 marzo 2000 è stata presentata al Ministro in indirizzo l'interrogazione a risposta scritta 4-18769;

che la suddetta interrogazione attende una risposta che, più che formale, potrebbe direttamente risultare nel tipo di regolamento che il Governo è impegnato a presentare al Parlamento nei sei mesi successivi all'entrata in vigore della cosiddetta legge dei cicli, la n. 30 del 10 febbraio 2000, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 44 il 23 febbraio 2000;

che al caso specifico rivendicativo dell'Istituto tecnico agrario ed enologico di Alba, per il mantenimento dell'attuale livello formativo e percorso complessivo di durata sessennale, come campione rappresentativo del settore, si affianca oggi una richiesta e proposta da parte dell'Istituto professionale di Stato per i Servizi alberghieri e della ristorazione, «G. Giolitti» di Mondovì, di adozione di un quadro orario settimanale, comprendente in particolare 9 ore di laboratori nel biennio e 18 nel triennio, appena sufficiente per difendere la tipicità ed esclusività del tipo di istituto, per garantire le peculiarità di formazione tecnico-pratica e per valorizzare al meglio la professionalità degli allievi in campo turistico-alberghiero, in riferimento soprattutto alle risorse turistico-eno-gastronomiche locali;

che le suddette richieste, al pari di altre provenienti dal versante dell'istruzione classica, musicale, artistica, tecnologica, tutte finalizzate alla tutela e promozione di tali indirizzi, non possono certamente preludere a deroghe di sorta, che contrasterebbero di fatto con la filosofia di

una riforma il cui principale intento è quello di coniugare l'aumento dell'obbligo scolastico con il mantenimento qualitativo del diploma secondario conseguibile da tutti a 18 anni;

che, in fase di applicazione di una legge così innovativa come la n. 30, non è comunque pensabile procedere senza una attenta verifica sperimentale del grado di compatibilità economica ed organizzativa con le strutture esistenti sia a livello di istruzione primaria che secondaria,

l'interrogante chiede di sapere se, nella stesura attualmente in corso del programma attuativo della legge n. 30, non si ritenga utile e possibile, e soprattutto funzionale ed economico, prevedere:

l'inglobamento e trasferimento del settimo anno della scuola di base quale primo anno di raccordo e preorientamento (vedasi articolo 3, comma 1) nel ciclo propedeutico della scuola di grado secondario;

il riconoscimento del grado primario d'istruzione della scuola di base, secondo un percorso novennale univoco e non differenziato dai 3 ai 12 anni d'età, a norma di Costituzione vigente, comprensivo quindi della scuola dell'infanzia e modulabile secondo cicli regolari e comparabili, il più possibile rispettosi dell'attuale scansione di scuola materna, elementare e media.

(4-19426)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso la Commissione permanente:

7^a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport):

3-03680, del senatore De Luca Michele, sull'integrazione scolastica degli alunni disabili;

3-03682, del senatore Biscardi, sulla formazione delle graduatorie permanenti per il personale docente.